



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN GIURISPRUDENZA

Indirizzo unico

Ciclo XXII

IL DELITTO DI USURA «BANCARIA»


Direttore della Scuola: Chiar.mo Prof. Francesco Cavalla

Supervisore: Chiar.mo Prof. Silvio Riondato

Dottorando: Paolo Capoti



A mia madre, in ricordo di papà



INDICE

1. «Biografia» dell'usura-illecito	p. 1
1.1. Dal diritto romano alle codificazioni preunitarie	» 1
1.2. Dal Codice Rocco alla riforma del 1992	» 4
1.3. Alcune brevi conclusioni	» 12
2. Uno sguardo comparatistico	» 13
3. L'iter parlamentare di approvazione della legge 7 marzo 1996, n. 108: una legge formalmente incostituzionale	» 17
4. Cenni generali ai contenuti della legge 108/1996, c.d. «legge antiusura»: un modello di tecniche «incrociate» di tutela	» 21
5. Le vicende successive alla riforma del 1996	» 26
5.1. L'usura c.d. «sopravvenuta» e il rischio di collasso del sistema bancario: il decreto «salvabanche» e l'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p.	» 26
5.2. Gli ultimi interventi legislativi in tema: dal «ritocco» della pena edittale alla disciplina della commissione di massimo scoperto	» 30
6. L'oggettività giuridica del reato	» 33
6.1. Dalla protezione del patrimonio individuale alla tutela di una «funzione» di controllo del mercato del credito	» 33
6.2. La grave <i>irragionevolezza</i> della fattispecie, tra offensività e proporzione sanzionatoria	» 40
6.3. È oggi punibile anche l'usurato?	» 50
7. L'usura c.d. «presunta»: un paradigma di legalità « <i>in progress</i> »	» 52
8. L'usura presunta nel credito bancario	» 58
8.1. L'illegittima disapplicazione giurisprudenziale della normativa amministrativa di integrazione della fattispecie: i) il caso della commissione di massimo scoperto; ii) il caso delle spese di tenuta conto; iii) il caso della capitalizzazione trimestrale degli interessi	» 58
8.2. (segue) La «soluzione di Palmi» (Trib. Palmi, sent. 8 novembre 2007, n. 1732)	» 71
8.3. Un «colpo di spugna» sulla questione della commissione di massimo scoperto? (l. 2/2009)	» 74

8.4. (segue) Le nuove Istruzioni di Bankitalia	» 75
8.5. Due ulteriori (potenziali) questioni: i) la rilevanza usuraria degli interessi moratori; ii) le operazioni escluse dalla rilevazione	» 76
9. L'usura (pecuniaria) c.d. «in concreto»: una figura dalla genetica indeterminatezza	» 81
10. L'usura c.d. «reale»: una mera dichiarazione di intenti punitivi	» 88
11. La condotta del reato	» 94
11.1. Il significato pregnante della formula normativa «si fa dare o promettere [...] interessi usurari» e la svalutazione del dato tipico nella dottrina dominante	» 94
11.2. Gli equivoci suscitati dalla norma sulla prescrizione	» 100
11.3. La condotta di usura «bancaria» come «contabilizzazione» di interessi usurari in recenti orientamenti giurisprudenziali	» 106
12. L'elemento soggettivo del reato, tra dolo e <i>culpa iuris</i>	» 112
13. Riflessi sulla colpevolezza della disapplicazione-sostituzione giudiziale dei criteri dettati dalla normativa amministrativa per la determinazione dell'usurarietà	» 118
14. Un articolato sistema circostanziale in funzione «simbolica»	» 122
15. Le sanzioni civilistiche dell'usura: ai limiti di una sussidiarietà invertita	» 132
16. Il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura: un <i>privilegio</i> tanto pericoloso quanto inutile	» 138
Conclusioni	» 142
<i>Abstract</i>	» 147
Bibliografia	» 151

1. «Biografia» dell'usura-illecito

L'analisi storica di un istituto giuridico si rivela sempre essenziale al fine di comprenderne appieno la disciplina vigente; tanto vale particolarmente per l'usura, la cui «biografia» offre interessanti spunti di riflessione sull'attuale regolamentazione del fenomeno usurario¹.

1.1. Dal diritto romano alle codificazioni preunitarie

Nelle fonti romanistiche, il termine «usura» (dalla radice latina «utor» = uso) non assume alcuna connotazione di illiceità, esprimendo, al contrario, il giusto corrispettivo per l'uso che l'*accipiens* faceva del denaro o delle cose fungibili altrui².

Anzi, in tempi antichissimi, quando i mutui avevano a oggetto solo derrate o sementi, ed erano a breve scadenza, gli interessi potevano essere anche elevatissimi³.

Solo nel IV secolo a.C., con l'introduzione della moneta e la conseguente comparsa del prestito monetario a lunga scadenza, si avvertì l'esigenza di imporre un tetto massimo agli interessi: le fonti più accreditate⁴ riconducono alla *Lex Duilia Menenia*, del 357 a.C., la previsione del *fenus unciarum*, pari a un dodicesimo del capitale mensile (da «uncia», che è la dodicesima parte dell'asse).

Il limite venne, quindi, successivamente⁵ ridotto alle *usurae centesimae*, cioè al 12% annuo⁶, che sarebbe rimasto formalmente in vigore per secoli, fino a Giustiniano; il quale, attraverso una costituzione del 528, ridusse ulteriormente la soglia al 6%, con l'esclusione, però, di alcune categorie di prestatori, per i quali stabiliva limiti diversi – in particolare, per quanto qui più rileva, ai banchieri era consentito percepire un interesse dell'8%)⁷.

¹ L'utilità dell'approccio storicistico allo studio anche giuridico dell'usura è sottolineato da SANTARELLI, *Sei lezioni sull'usura*, Pisa, 1995, 13 ss.

² V. CERVENCA, voce *Usura*; a) *Diritto romano*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, 1125. Nel diritto romano, il mutuo era naturalmente gratuito, per cui eventuali interessi avrebbero dovuto costituire oggetto di un contratto separato rispetto a quello di mutuo (*stipulatio usurarum*), che dava un'autonoma azione per il conseguimento degli stessi (*actio ex stipulato*). Sul mutuo nel diritto romano, v., in generale, BURDESE, *Istituzioni di diritto privato romano*, Padova, 2004, 426 ss.

³ V. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, vol. I, Firenze, 1979, 145 ss.

⁴ Liv. 7, 16, 1; 7, 27, 3; 7, 42, 1.

⁵ Forse da un senatoconsulto del I secolo a.C., ricordato da Cicerone (*Ad Att.* 5, 21, 19).

⁶ A tale limite erano però sottratte alcune tipologie di prestito, come il *foenus nauticum*, su cui v. DE MARTINO, voce *Foenus Nauticum (Diritto romano)*, in *Nov. Dig. it.*, vol. VII, Torino, 1961, 421 ss.

⁷ C. 4, 32, 26, 2-3. Giustiniano, inoltre, estese il divieto di *usurae supra duplum* – introdotto in età tardo-repubblicana (Plut. *Luc* 20, 3) –, che impediva l'ulteriore decorso degli interessi

Completava la regolamentazione dell'usura il divieto dell'anatocismo (*usurae usurarum*), che pure nacque in età (tardo-)repubblicana⁸, per esser poi ribadito e generalizzato da Giustiniano⁹.

La repressione delle usure illecite, peraltro, non si affidava tanto a sanzioni penali: la competenza degli edili a infliggere una grave multa all'usuraio non durò a lungo¹⁰; e per il resto, le conseguenze erano di natura prettamente civilistica, oscillanti tra la pena privata del quadruplo degli interessi ingiustamente pagati e la semplice restituzione degli stessi¹¹.

L'unica eccezione fu l'infamia, comminata da Diocleziano¹² (e confermata da Giustiniano) per la violazione del divieto dell'anatocismo (*improbum fenus*), che tuttavia aveva, più che altro, la valenza di una pena accessoria¹³.

È, invece, nel diritto intermedio che il termine «usura»¹⁴ si carica di un significato fortemente negativo, che si apprezza su di un piano morale prima ancora che giuridico¹⁵.

Nell'interpretazione che fu già della patristica, il precetto evangelico «*mutuum date nihil inde sperantes*» («fate bene e prestate senza aspettare niente in cambio»)¹⁶ si tradusse, infatti, in un assoluto «divieto delle usure»¹⁷ – una lettura eccessiva¹⁸, questa, che di certo è stata influenzata

quando questi avessero raggiunto l'ammontare del capitale dovuto (C. 4, 32, 27, 1-2 (Iust., a. 529); Nov. 121, 2 (a. 535)), salvo casi particolari – come, ancora, quello dei banchieri (Ed. 9, 5).

⁸ Plut. *Luc* 20, 3.

⁹ C. 4, 32, 28 (a. 529).

¹⁰ Liv. 7, 28, 9; 10, 23, 11-12; 35, 41, 9. In realtà, Tacito (*Ann.* 6, 16) ci dà notizia di una repressione penale dell'usura ordinata da Cesare dittatore, anch'essa, però, caduta presto in desuetudine.

¹¹ Introdotta in età repubblicana (*Cato agr. praef.* 1), la pena del quadruplo scomparve con la fine della Repubblica per poi essere ristabilita da Teodosio I (*CTh.* 2, 33, 2 (a. 386)); non riproposta nella Compilazione giustiniana, la costituzione di Teodosio sarà recepita dalla *Lex Romana Wisigothorum*, ma non dalla *Lex Romana Burgundiorum* e dall'Editto di Teodorico (*Ed. Th.* 134), che sanzionavano le usure illecite soltanto con la perdita del credito.

¹² C 2, 11, 20 (a. 290).

¹³ V. MAZZACANE, voce *Usura*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, 382 s.

¹⁴ Intesa come «*plus accipere quam dare*»: Hier, *In psalm.* 54, PL, XXVI, 1042.

¹⁵ V. BORSARI, *Il delitto di usura «bancaria» come fattispecie «grave» esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 33 – versione corredata da norme essenziali della Relazione al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008. V. anche BELLINI, *Usura fra morale e jus positum*, in *Riv. pen.*, 1992, 624. Imprescindibile è poi l'opera storica di LE GOFF, *La bourse et la vie. Economie et religion au Moyen Age*.

¹⁶ Luc., 6, 35.

¹⁷ L'interpretazione del passo biblico non poteva che radicalizzarsi nella scolastica, per l'influenza del pensiero di ARISTOTELE, il quale, nella *Politica*, aveva già definito il ricavare denaro dal denaro «tra le forme di guadagno più contrarie a natura». Sotto un profilo più strettamente giuridico, si sosteneva che, se la proprietà delle cose fungibili passa

dall'economia dell'epoca: un'economia di mera sussistenza, in cui il mutuo era perciò destinato a sopperire a uno stato di indigenza del prestatario.

Forte dell'autorevolezza della propria fonte, e dell'incidenza di questa sul sistema politico del tempo¹⁹, il divieto delle usure fu così capace di tramandarsi per secoli – pur nella diversità dei contesti sociali e culturali in cui si trovò a essere applicato²⁰ –, con un imponente sistema di sanzioni (confisca dei beni, reclusione, lavori forzati, bando, infamia, multa del doppio o del quadruplo, pena «arbitraria»²¹, oltre alla canonica scomunica²²); fino a quando lo sviluppo dei commerci, a partire dal XII secolo, non ne impose la relativizzazione, svelando l'intima connessione della sua origine con una struttura economico-sociale oramai superata²³.

Tant'è, che con il V Concilio Lateranense (1512), la Chiesa arrivò addirittura a trasformare in ente ecclesiastico i Monti di pietà, già istituiti dall'ordine francescano per aiutare i poveri con prestiti a un sia pur modesto interesse; e dopo soli tre anni, la bolla *Inter Multiplices* di Papa Leone X autorizzava l'applicazione ai prestiti del pagamento di piccole somme per le spese di gestione: si trattava, evidentemente, de «il riconoscimento ufficiale della legittimità dell'attività bancaria, a certe condizioni ed entro precisi limiti»²⁴.

Si comprende, allora, nondimeno la ragione per cui, mentre nell'Europa protestante, si affermava la moderna accezione del termine «usura», sulla scorta della luterana distinzione tra interesse e abuso di esso²⁵, nell'Italia della Controriforma, dall'economia fragile e per di più

al mutuatario, il mutuante non può pretendere che quelle stesse cose continuino a fruttargli: v. SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, IIa IIae, q. 78, l.

¹⁸ V. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, 1992, 152 ss.

¹⁹ Non stupisce, allora, che la prima legge civile che proibisce ai laici l'usura, pur senza comminare alcuna sanzione, sia stata l'*Admonitio generalis* di Carlo Magno, alle origini del Sacro Romano Impero (789). Per secoli, dunque, il divieto delle usure operò nel solo foro interno: v. BOARI, voce *Usura*; b) *Diritto intermedio*, *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1137.

²⁰ D'altra parte, l'attività usuraria fu consentita agli ebrei: interessante, già per questo aspetto, è la celebre opera di SHAKESPEARE, *The Merchand of Venice*, il cui protagonista si indebitò, appunto, con un usuraio ebreo (Shylock).

²¹ V. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Torino, 1896-1902, 2, vol. V, 458 ss.

²² V. CARON, voce *Usura (diritto canonico)*, in *Nov. Dig. it.*, vol. XX, Torino, 1975, 378 ss.; e COLELLA, voce *Usura*; d) *Diritto canonico*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, 1148 ss.

²³ V. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., 148 ss., per il quale il processo di storicizzazione dell'antico divieto rinvie nella stretta connessione tra «bisogno sfruttato ed usura pretesa» la ragione del «giudizio di iniquità morale e di illiceità giuridica». Su questo processo, al quale contribuì la fiorentina scuola di Bologna, che riportò in auge la Compilazione giustiniana, v. anche BOARI, voce *Usura*; b) *Diritto intermedio*, cit., 1137 ss.

²⁴ RAGAZZINI G.-RAGAZZINI M., *Breve storia dell'usura*, Bologna, 1995, 114.

²⁵ V. GELPI, JULIEN-LABRUYERE, *Storia del credito al consumo. La dottrina e la pratica*, Bologna, 1994, 89 ss., i quali, peraltro, rilevano come, nei Paesi del nord Europa, la professione dell'usuraio comunque prosperò meno che in quelli cattolici. V. anche BENEDETTO, voce *Usura (Diritto intermedio)*, in *Nov. Dig. it.*, vol. XX, Torino, 1957, 375.

distrutta dalle guerre, il divieto delle usure si irrigidì nuovamente, nella presa di posizione del Concilio di Trento (1545-1564).

Neppure l'illuminismo riuscì, nell'immediato, a cancellare l'usura dalle leggi criminali, malgrado i codici preunitari punissero solo le forme più gravi del fenomeno²⁶.

Bisognava aspettare l'unificazione perché, sotto la spinta dello spirito liberista, come di un certo anticlericalismo, l'usura scomparisse dal codice penale sardo-piemontese (1859)²⁷, che sarebbe divenuto il primo codice penale dell'Italia unita. Del delitto di usura non vi sarà traccia, così, nel codice Zanardelli (1889), peraltro in un più generale contesto di libertà contrattuale nella determinazione degli interessi²⁸.

Ma col codice Rocco, l'usura tornerà a essere un delitto – il regime fascista aveva nondimeno già cercato di controllare il fenomeno, prima, con (illegittime) circolari sollecitanti provvedimenti di polizia; poi, con la legge di pubblica sicurezza del 1931, che aveva introdotto l'ammonizione e il confino per gli usurai²⁹.

1.2. Dal codice Rocco alla riforma del 1992

L'art. 644 c.p., nella sua originaria formulazione, puniva, al primo comma, il fatto di chi, «fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente (circonvenzione di incapaci, *n.d.r.*), approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari»³⁰.

Sul rapporto tra etica protestante e sviluppo del capitalismo, v. la celebre opera di WEBER, *Die protestantische ethik und der geist des kapitalismus*.

²⁶ Con l'esclusione del Codice per il Regno delle Due Sicilie (1819), tutti i codici preunitari sanzionavano l'usura in forme e misure diverse: il codice toscano (1853) puniva lo «scrocchio» e il «retrangolo»; il Regolamento Pontificio (1832) l'eccesso notevole rispetto alla misura degli interessi comunemente osservata nei luoghi dei rispettivi contratti, ecc.; il codice parmense (1820) l'abituale esigenza di interessi superiori al legale o consegna di cose mobili in luogo di denaro: v. LA PORTA, *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, Milano, 1963. L'eccezione del Regno delle Due Sicilie, nonostante una dinastia regnante (i Borbone) assai tradizionalista, è stata spiegata con la florida situazione economico-finanziaria di quello Stato, da cui la possibilità di ricorrere agevolmente al credito fisiologico-bancario, a scapito della diffusione del fenomeno usurario: v. PLANTAMURA, *Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 782 ss.

²⁷ Già due anni prima, dal codice penale sardo del 1839, era stato abrogato l'art. 517, che puniva condotte usuraie dissanguatrici.

²⁸ Art. 1831 c.c. (1865): «l'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti».

²⁹ V. VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Torino, 1970, 220 ss.

³⁰ Al capoverso, si puniva, inoltre, la mediazione usuraria, ossia il fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel delitto di usura, «procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione,

Strutturata attorno agli elementi dello «stato di bisogno» della vittima e dell'«approfittamento» di esso da parte dell'autore – l'usurarietà degli interessi rimanendo relegata ai margini da una definizione sostanzialmente tautologica –, la fattispecie pareva rievocare la versione storicizzata del divieto delle usure della tradizione canonistica³¹.

un compenso usurario». Sulle fattispecie delittuose previste dall'originario art. 644 c.p., v., in generale, GROSSO, voce *Usura*; c) *Diritto penale*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, 1992, 1142 ss.

³¹ V. BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura: dal Codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 783. V. anche GALLO E., *L'usura nell'evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 300: «L'intervento della Chiesa aveva già posto in evidenza [...] la ratio della tutela che il divieto implicava: la protezione dello "stato di bisogno" nel quale versava il contraente più debole, indotto perciò a subire anche l'imposizione di interessi iniqui rispetto alla qualità della controprestazione. Dunque, lo "stato di bisogno" non è una novità della fattispecie in esame, ma nuova sicuramente è la sua trasformazione in *elemento della fattispecie*»; l'A. sottolinea, inoltre, la relazione che intercorre tra gli elementi tipici della fattispecie codicistica con il contesto, politico, economico e culturale del periodo fascista. Si è inoltre fatto notare come «lo stigma pregiudiziale della fattispecie pervada anche la ricostruzione interpretativa della tipicità, fino a provocare l'intrusione nel giudizio di elementi a essa estranei, espressivi della moralità della vittima»: BORSARI, *Il delitto di usura «bancaria» come fattispecie «grave» esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 35; il riferimento è a Cass., sez. II, 20 novembre 1990, in *Cass. pen.*, 1993, 2280, con nota di GAROFANO, *Sullo «stato di bisogno» nel delitto di usura*, secondo cui la condizione dello stato di bisogno, per essere penalmente rilevante, deve ricollegarsi a necessità socialmente apprezzabili e perciò escludersi quando il soggetto passivo si proponga di utilizzare il denaro ricevuto in modo illecito (nella fattispecie, per l'acquisto di sostanze stupefacenti) o comunque per finalità socialmente e moralmente non apprezzabili. Nella quasi totalità delle sentenze, si è tuttavia affermato, al contrario, che non incide sulla rilevanza dello stato di bisogno né la causa di esso né l'utilizzazione del prestito usurario, perché con l'art. 644 c.p. si punisce l'usuraio come persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale quale che sia la natura e la causa del bisogno del soggetto passivo – sicché, un rimprovero *morale* si appuntava piuttosto sull'usuraio (in dottrina, v., espressamente, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IX, Agg. Nuvolone, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1984, 871: «Il detto interesse patrimoniale che, in rapporto ad una determinata persona ha carattere privato, appare invece pubblico in relazione al danno che l'usura, considerata come fenomeno sociale, può cagionare all'economia nazionale e alla profonda *immoralità* che il fatto rileva in chi lo commette» (corsivo aggiunto): Cass., sez. III, 12 febbraio 1982, in *Cass. pen.*, 1983, 1145; Cass., sez. II, 29 gennaio 1985, in *Cass. pen.*, 1986, 1282; Cass., sez. II, 23 gennaio 1997, n. 1311, in *Cass. pen.*, 1998, 1121, per la quale lo stato di bisogno del soggetto passivo sussiste anche se questi abbia voluto insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale; e Cass., sez. II, 3 marzo 1997, n. 7770, in *Cass. pen.* 1998, 2622. Cfr. anche la *Relazione al Re sul progetto definitivo del Codice penale*, II, 211 – cui si richiama la giurisprudenza da ultimo citata – dove si legge che l'usura sussiste, tra l'altro, quando «il colpevole profitti dello stato di bisogno di una persona, *da qualsiasi causa cagionato*» (corsivo aggiunto, *n.d.r.*), e inoltre che «non v'è ragione di avere riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacché si punisce non per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura che non cessa di essere tale solo perché esercitata a danno, anziché di uno sventurato, d'un prodigo o d'un vizioso».

D'altronde, si è autorevolmente rilevato come tutto l'impianto codicistico dei delitti contro il patrimonio abbondi nella descrizione delle condotte criminose in funzione di «pedagogia sociale», cioè di una «bonifica generale del costume»³²; e, a tal fine, si imponevano figure che trovassero eco nella coscienza sociale, «che parlino alla fantasia popolare, che valorizzino gli elementi dai quali la fantasia è impressionata»³³.

L'intonazione già fortemente soggettiva del reato si esasperava, poi, nell'interpretazione sia della giurisprudenza che della dottrina, sì che l'approfittamento veniva inteso come mera volontà profittatrice, non implicando – a differenza dell'«abuso» figurante all'art. 643 c.p.³⁴ – una connotazione attiva della condotta³⁵; e anche dello stato di bisogno è prevalsa, nel tempo³⁶, una concezione per così dire psicologica, che lo

³² V. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, in *Studi Urbinati*, 1955-56, XXIV, 29 ss.; per quanto specificamente concerne l'usura, v. BETTIOL, *Nota a Trib. Bologna, 20 aprile 1945*, in *Giur. it.*, 1946, II, 33 ss., per il quale, «nel milieu social, più che la figura logica del delitto d'usura, è sentita come decisiva la figura o il tipo dell'usuraio, come speciale tipo di delinquente». Secondo SGUBBI, *Patrimonio (reati contro il)*, in *Enc. giur.*, vol. XXII, Milano, 1982, 337 ss., si tratterebbe del cedimento del sistema alla repressione della pericolosità soggettiva dell'agente e dell'atteggiamento interiore, per di più funzionale al mantenimento di particolari assetti sociali di matrice borghese. V., peraltro, MILITELLO voce *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, 287: «In proposito, si può sia ammettere in generale la particolare intensità in campo economico dei nessi fra il sistema giuridico e quello sociale, sia più in particolare riconoscere per la categoria dei reati in esame l'esistenza di un lungo processo storico sviluppatosi dall'iniziale riferimento ad alcuni fondamentali tipi soggettivi, come il ladro, il truffatore ecc. Resta però il dato che l'attuale configurazione delle diverse incriminazioni non solo consegue alla necessaria tipizzazione legislativa dei reati, ma anche descrive analiticamente le singole condotte illecite, in conformità alle esigenze di tassatività e determinatezza delle fattispecie. A loro volta, questi fondamentali principi di struttura del reato confermano il carattere frammentario dell'intervento penale, e ciò tanto in generale, quanto nel particolare settore considerato, in cui il patrimonio può essere offeso da molteplici condotte, di cui solo alcune sono penalmente rilevanti». Sul tipo d'autore, v. CALVI, *Tipo criminologico e tipo normativo d'autore*, Padova, 1967.

³³ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, loc. cit.

³⁴ V. Cass., sez. V, 7 ottobre 1979, in *Giust. pen.*, 1980, II, 480.

³⁵ V. VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Milano, 1970, 22 ss.; e DE FRANCESCO G.V., *sub art. 644*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Stella e Zuccalà, Padova, 1992, 1514 s. In senso opposto si esprimeva, tuttavia, la dottrina maggioritaria: v. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 876; e D'AMBROSIO, *Delitti contro il patrimonio*, in *Codice penale, Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da Bricola e Zagrebelsky V., pt. sp., II, Torino, 1984, 1352.

³⁶ Per la concezione oggettiva, v. Cass., sez. II, 20 marzo 1979, in *Cass. pen.*, 1981, 55, secondo cui lo stato di bisogno del soggetto attivo non deve essere inteso come stato di necessità tale da annientare la libertà di scelta del soggetto attivo, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca ad accettare condizioni usurarie; conf. Cass., sez. III, 28 maggio 1979, in *Cass. pen.*, 1981, 55. In dottrina, per uno sporadico tentativo di oggettivizzazione del requisito in esame, alla stregua delle valutazioni del buon padre di famiglia, v. MALINVERNI, *Interessi usurari e stato di bisogno*, in *Giur. it.*, 1965, II, 259 ss.

definiva in ragione del modo in cui esso è avvertito e vissuto dal soggetto passivo³⁷.

In questa prospettiva, peraltro, il bisogno poteva dipendere non solo dall'esigenza di soddisfare bisogni essenziali all'uomo³⁸, ma anche dalle necessità aziendali dell'imprenditore commerciale³⁹, e persino da quelle di salvaguardare la propria situazione patrimoniale, i rapporti sociali, l'onorabilità⁴⁰ – e andava perciò valutato in relazione alle particolari condizioni del soggetto passivo⁴¹.

Rimaneva fuori solo «la semplice difficoltà che induca il soggetto passivo a ricorrere preferenzialmente al finanziamento di privati o addirittura la finalità di procurarsi un vantaggio nella previsione di proficui investimenti, dovendo (il bisogno, *n.d.r.*) pur sempre raggiungere una intensità tale da limitare in modo sensibile la libertà di scelta»⁴².

L'elasticità del modello soggettivizzante, del resto, era perfettamente coerente con la scelta legislativa di non fissare un limite oltre il quale

³⁷ V. Cass., sez. I, 24 febbraio 1982, in *Giust. pen.*, 1983, II, 241: «lo stato di bisogno non è considerato dalla legge come una situazione materiale, ma come una condizione psicologica in cui la persona si trova e per la quale non ha piena libertà di scelta»; conf. Cass., sez. II, 5 maggio 1993, in *Cass. pen.*, 1995, 75; Cass., sez. II, 18 febbraio 1988, in *Cass. pen.*, 1989, 839, secondo cui lo stato di bisogno «si identifica in una situazione che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo il quale si determina a contrattare in condizione di inferiorità psichica che vizia il consenso»; e, infine, Cass., sez. II, 18 gennaio 1980, in *Cass. pen.*, 1981, 227, per la quale lo stato di bisogno deve essere inteso come la situazione che spinga il soggetto passivo ad aderire ad una richiesta eccessivamente gravosa per non subire un danno maggiore.

³⁸ V. Cass. 10 aprile 1935, in *Giust. pen.*, 1935, II, 1932. Si è precisato, inoltre, che lo stato di bisogno non andava inteso in senso strettamente personale, potendo riguardare anche altre persone, nei cui confronti il soggetto passivo si sentisse obbligato a provvedere: v. Cass., sez. I, 24 febbraio 1982, in *Cass. pen.*, 1983, 1560; e Cass., sez. II, 16 giugno 1986, in *Cass. pen.*, 1988, 462.

³⁹ V. Cass., sez. III, 7 dicembre 1978, in *Cass. pen.*, 1980, 760; Cass., sez. III, 12 febbraio 1982, in *Cass. pen.*, 1983, 1145; e Cass., sez. II, 29 gennaio 1985, in *Cass. pen.*, 1986, 1282. Nel senso che vittima di usura poteva perciò essere anche una persona giuridica, v. Cass., sez. II, 18 maggio 1978, in *Cass. pen.*, 1979, 1526; e Cass., sez. II, 3 luglio 1987, in *Cass. pen.*, 1989, 395.

⁴⁰ V. VIOLANTE, voce *Usura (Delitto di)*, in *Nov. Dig. it.*, vol. XX, Torino, 1975, 22. V. anche Cass., sez. VI, 15 luglio 1996, n. 8604: «In tema di usura, lo stato di bisogno considerato nell'art. 644 c.p. individua e definisce una situazione di disagio del soggetto, che lo induce a sottostare all'esosa richiesta dell'agente usurario nello svolgimento della sua complessa personalità, anche di operatore economico, e quindi *in tutte le forme di relazione e del convivere sociale*» (corsivo aggiunto).

⁴¹ V. Cass., sez. II, 29 gennaio 1985, in *Cass. pen.*, 1986, 1282, per l'indifferenza delle condizioni economiche del soggetto passivo.

⁴² Cass., sez. I, 20 gennaio 1981, in *Cass. pen.*, 1982, 976; conf. Cass., sez. II, 18 febbraio 1988, cit. V. anche Cass., sez. II, 24 aprile 1990, in *Riv. pen.*, 1991, 817, secondo cui, anche se non si identifica con lo stato di necessità, lo stato di bisogno, riguarda il necessario e l'utile, non il superfluo; e Cass., sez. II, 5 dicembre 1991, in *Cass. pen.*, 1993, 576, per la quale «lo stato di bisogno deve essere inteso come una concreta limitazione della volontà del mutuatario dovuta ad una *indifferibile necessità*» (corsivo aggiunto).

l'interesse diventava usurario⁴³; e in mancanza di un qualsiasi criterio normativo, in dottrina si era ricorsi a formule stereotipate e poco meno tautologiche di quella legislativa, quali il «notevole eccesso che non rappresenta una controprestazione, bensì un lucro indebito»⁴⁴, la manifesta sproporzione rispetto alla prestazione⁴⁵, l'«ingiustizia del profitto»⁴⁶.

La giurisprudenza, dal canto suo, per lo più rinunciava a un qualche collegamento con parametri tecnici⁴⁷, apprezzando tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi del contratto usurario⁴⁸ – non solo, quindi, la misura degli interessi pattuiti⁴⁹.

Di qui oscillazioni non sempre giustificate nella prassi applicativa; ma la scontata censura di illegittimità costituzionale dell'art. 644 c.p.⁵⁰, per violazione del canone di determinatezza, è stata respinta – sulla scorta, invero, dell'eccessivo *self-restraint* della Corte costituzionale⁵¹ – dalla

⁴³ V. BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura*, cit., 784. Cfr. la *Relazione Ministeriale al Re sul progetto definitivo del Codice penale*, II, 467, ove tra l'altro si spiega che una definizione legislativa della usurarietà degli interessi non sarebbe stata possibile né necessaria, sia in quanto l'usura si nasconde nei più vari espedienti e non si realizza soltanto nell'alta misura degli interessi, sia perché la stessa misura degli interessi è dipendente «dalle più diverse circostanze di tempo, di luogo, di persone, di rischio». Una tale scelta era stata ritenuta la migliore da VIOLANTE, *Il delitto di usura*, cit., 127. Nel senso che l'assenza di ogni criterio definitorio dell'usurarietà dipendesse anche dal periodo di instabilità monetaria, v. peraltro, GALLO, *L'usura nell'evoluzione dei tempi*, cit., 301.

⁴⁴ MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 889 s.

⁴⁵ V. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, pt. sp., I, Agg. Conti, Milano, 1992, 326.

⁴⁶ VIOLANTE, *Il delitto di usura*, cit., 128, nell'ambito di una concezione della fattispecie come lesiva anche di interessi della personalità, sì che l'usurarietà avrebbe potuto realizzarsi pure nelle ipotesi in cui il vantaggio non avesse avuto carattere economico.

⁴⁷ V. Cass., sez. II, 13 luglio 1979, in *Cass. pen.*, 1981, 226, per l'esclusione del riferimento all'interesse legale e a quello fissato dal cartello bancario; v. anche DOLCINI-PALIERO, *Il diritto penale bancario: itinerari di diritto comparato (II parte)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1375. In dottrina, MALINVERNI, *Interessi usurari e stato di bisogno*, loc. cit., ispirandosi alla legislazione francese, suggeriva un criterio generale e oggettivo, per cui avrebbero dovuto considerarsi usurari gli interessi che superassero della metà il tasso «normale», ossia quello praticato in buona fede per operazioni similari.

⁴⁸ V. Cass., sez. II, 13 marzo 1984, cit.

⁴⁹ V. Cass., sez. II, 17 gennaio 1992, in *Cass. pen.*, 1993, 2846, la quale ha escluso il reato di fronte a un interesse del 50% annuo, per l'esistenza di un patto di riservato dominio non azionato e il lungo periodo di dilazione accordato al debitore. V., peraltro, Cass., sez. II, 7 dicembre 1978, in *Cass. pen.*, 1980, 760, con nota di LUCCIOLI, dove la stessa misura degli interessi (50%) è stata considerata usuraria nonostante l'elevatezza del rischio dell'operazione per il finanziatore; nonché Cass., sez. II, 18 maggio, 1978, in *Cass. pen.*, 1979, 1526, con nota di LUCCIOLI, *Brevi note in tema di usura*, che ha invece ritenuto usuraria la misura del 30%, ma soprattutto per la presenza di una clausola anatocistica.

⁵⁰ V. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., vol. II, t. 2, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 1992, 177.

⁵¹ V., in materia di osceno, Corte cost. 16 dicembre 1970, n. 191, in *Giust. pen.*, 1971, I, 71, cui si era peraltro riferita Cass., sez. II, 7 dicembre 1978, cit., nell'escludere l'incostituzionalità dell'art. 644 c.p., per la violazione dell'art. 24, in relazione all'art. 3

giurisprudenza di legittimità, con la motivazione che «è chiaro che il giudice deve riferirsi alla nozione comune, secondo cui sono usurari gli interessi sproporzionati alla prestazione, e cioè notevolmente superiori a quelli che di regola vengono corrisposti per simili prestazioni»⁵².

L'incertezza derivante da un requisito tanto impreciso giustificava, peraltro, la cautela di molti giudici, così contribuendo alla sostanziale inapplicabilità della norma incriminatrice⁵³; la quale, tuttavia, principalmente dipendeva dalle ben note difficoltà di prova del dolo del reato⁵⁴, cioè della piena consapevolezza, da parte dell'agente, (di approfittare) dello stato di bisogno del soggetto passivo⁵⁵ – difficoltà per cui la giurisprudenza si è talvolta lasciata andare a inammissibili⁵⁶

cost., data la mancata determinazione di qualsiasi criterio suscettibile di stabilire oltre quale limite gli interessi o i vantaggi divengono usurari.

⁵² Cass., sez. II, 26 giugno 1990, in *Riv. pen.*, 1991, 1066.

⁵³ V. PROSDOCIMI, *Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 577. V. anche MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1997, 26, il quale, dall'esperienza francese deriva la dimostrazione di «un nesso evidente tra mancato rispetto del canone della determinatezza, nella costruzione della fattispecie incriminatrice dell'usura, e scarsa applicazione della relativa norma, nel senso che l'ineffettività della tutela penale è dovuta al fatto che, a causa della vaghezza dei contorni della fattispecie, la giurisprudenza tende ad incriminare soltanto quei fatti, la cui «usurarietà» è talmente manifesta, da risultare, appunto, quasi scandalosa». Nel senso, invece, che «l'esperienza giurisprudenziale insegna che le difficoltà applicative non emergevano certo nell'accertamento della natura usuraria del tasso d'interesse», v. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 514.

⁵⁴ Era questa difficoltà, dal punto di vista per così dire tecnico-giuridico, la principale responsabile dell'elevata «cifra oscura» del fenomeno criminale usurario: v. MANNA, voce *Usura (la nuova legge sull')*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., 2000, 647; tanto più che, di solito, la vittima di usura aveva tentato di nascondere il proprio stato di bisogno, al fine di ottenere il prestito: v. SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in Pedrazzi, Alessandri, Foffani, Seminara e Spagnolo, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1999, 689. Sulle cifre oscure, in generale, v. FORTI, *Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su «cifre nere» e funzione generalpreventiva della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 160 ss.

⁵⁵ V. Cass., sez. I, 20 gennaio 1981, in *Cass. pen.*, 1982, 976: «nel delitto di usura la cosciente volontà dell'agente di approfittare dello stato di bisogno del soggetto passivo non deve essere vaga ed approssimativa, ma deve essere piena e certa, tale, cioè, da prospettare un quadro sufficientemente esatto del grave stato di disagio economico che determina l'altro contraente a soggiacere alle pretese usurarie». Contro l'unanime giurisprudenza per la quale il dolo di usura doveva essere necessariamente diretto (v. Cass., sez. II, 21 giugno 1983, in *Cass. pen.*, 1984, 1126) si esprimeva, tuttavia, D'AMBROSIO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., 1354 s.

⁵⁶ Se è vero che l'accertamento della consapevolezza della vittima poteva essere effettuato traendo elementi di valutazione da tutte le modalità di conclusione del contratto e specificamente dall'assenza di trattative, dal tipo di garanzie prestate e dalla stessa entità degli interessi (LUCCIOLI, *Brevi note in tema di usura*, cit., 1531), si era fatto giustamente notare, infatti, che la semplificazione probatoria operata dalla giurisprudenza finiva per relegare su uno sfondo ancor più sfumato il nodo dell'individuazione della natura del bisogno: v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., cit., 174. V. anche i rilievi critici di

semplificazioni probatorie, sulla base della sola misura degli interessi, quando questa fosse di entità tale da far ragionevolmente ritenere che soltanto un soggetto in stato di bisogno avrebbe potuto accettarla⁵⁷.

In definitiva, la norma codicistica è stata icasticamente definita, «per le sue lacune, per la sua indeterminatezza e soprattutto per la molteplicità degli elementi soggettivi ed oggettivi che vuole riscontrabili nell'azione dell'agente per la sua applicabilità [...] come una tenue rete dalle larghe maglie»⁵⁸.

Di questo ha tenuto conto il legislatore quando ha introdotto, all'art. 644 *bis* c.p., il nuovo delitto di usura «impropria» – con l'art. 11 *quinquies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992, n. 356⁵⁹, la cui denominazione «legge antimafia» illumina le ragioni politico-criminali dell'intervento riformatore: l'emergere di un forte collegamento tra usura e criminalità organizzata, la quale, specie nelle regioni del sud Italia, all'usura ricorre sistematicamente per il reinvestimento (riciclaggio) dei propri profitti (illeciti) e insieme per l'acquisizione del controllo, se non della proprietà, delle imprese (in tal modo ridotte) in crisi⁶⁰.

MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 15. In generale, per l'inammissibilità di comode presunzioni nella prova del dolo, v. BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, Milano, 1960.

⁵⁷ V. Cass., sez. II, 27 giugno 1985, in *Giust. pen.*, 1986, II, 654; Cass. 17 giugno 1986, cit.; e Cass., sez. II, 27 gennaio 1987, in *Cass. pen.*, 1988, 1087. V. anche Cass., sez. II, 27 febbraio 1995, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1282, con nota di PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*, laddove la portata del principio è però delimitata, escludendosene l'applicabilità quando non ricorra una sproporzione notevole tra l'interesse pattuito e quello praticato dalle banche (nella fattispecie 44% rispetto al 20% richiesto dagli istituti di credito).

⁵⁸ NOCENTINI, *Riflessioni sul delitto di usura*, in *Riv. pen.*, 1971, 342.

⁵⁹ Con la stessa legge, erano state apportate modifiche anche al delitto di usura (quindi «propria»), consistenti in un rimarchevole aumento di pena (la reclusione, in particolare, aumentava da due a cinque anni) e nell'introduzione di una circostanza aggravante a effetto speciale (da un terzo alla metà) per l'ipotesi in cui il fatto fosse commesso nell'esercizio di un'attività professionale o di intermediazione finanziaria. Il trattamento sanzionatorio della neonata usura impropria era peraltro inferiore, la reclusione estendendosi dai sei mesi ai quattro anni, con conseguente competenza pretorile. Sulla riforma del 1992, v., in generale, MUCCIARELLI F., *Commento all'art. 11-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306*, in *Leg. pen.*, 1993, 137 ss.

⁶⁰ V. BELLACOSA, voce *Usura impropria*, in *Enc. giur.*, vol. XXXII, Roma, 1994, 1 ss.; e, più in generale sul collegamento tra usura e criminalità organizzata, INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 126 ss. Per la dimensione e il vario atteggiarsi del fenomeno usurario, con particolare riguardo al «dominio» su di esso esercitato dalla criminalità organizzata, attraverso mezzi intimidatori e violenti, cfr. la *Relazione approvata dalla Commissione Parlamentare Antimafia il 21 dicembre 1993*, Roma-Bari, 1994. Per un'analisi socio-economica del fenomeno, v. anche FIASCO, *Realtà socio-economica del meridione e ricorso all'usura*, in AA.VV., *Il fenomeno dell'usura e l'intermediazione finanziaria e bancaria*, a cura di De Felice, Bari, 1997, 91 ss. Sull'intreccio tra riciclaggio e usura, v., invece, SANTACROCE, *Usura, riciclaggio e sistema bancario: linee di una strategia composita di contrasto*, in *Giust. pen.*, 1995, II, 246 ss.

E infatti, nella neonata fattispecie, il presupposto del reato sfumava nelle «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima, però riferita solo alla «persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale».

Si trattava, dunque, di una nozione «dichiaratamente sussidiaria»⁶¹ rispetto a quella dello stato di bisogno, che avrebbe dovuto esprimere una condizione meno gravosa e compromessa⁶². Ma dal momento che – come si è avuto modo di vedere – l'interpretazione giurisprudenziale aveva già ricondotto allo stato di bisogno situazioni particolari di disagio, di mancanza di liquidità, e in generale di difficoltà economica del soggetto passivo (imprenditore), l'innovazione finiva paradossalmente per impoverire e abbassare il livello di tutela nei confronti di chi non esercitasse un'attività imprenditoriale o professionale⁶³.

Si comprende, allora, come, neppure dopo la riforma del '92, l'apparato repressivo dell'usura si rivelò efficace; tant'è, che le statistiche continuavano a evidenziare una bassa percentuale di procedimenti penali, e ancor meno di condanne, a fronte di un fenomeno che appariva invece in costante crescita⁶⁴ – per tanto la necessità di una nuova, più profonda riforma, attuata con la legge 7 marzo 1996, n. 108.

⁶¹ PROSDOCIMI, *Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura*, cit., 584, sulla scorta del rapporto fra i diversi trattamenti sanzionatori previsti per le due figure di usura.

⁶² V. MUCCIARELLI F., *Commento all'art. 11-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306*, cit., 140. Per un'interpretazione però oggettiva delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima, cioè da verificarsi secondo parametri di mercato, al fine di limitare la genericità della nozione, v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., cit., 181; v. anche TRONCONE, *Le innovazioni legislative in materia di usura. Problematiche della c.d. usura impropria*, in *Riv. pen.*, 1994, III, 1214. Nel senso, infatti, che nell'usura impropria, si aggravava il deficit di determinatezza della fattispecie, v. MANNA, *Usura e principio di determinatezza: un problema insolubile?*, in AA.VV., *L'usura ieri e oggi*, a cura di Tafaro, 1997, 259 ss.

⁶³ V. PROSDOCIMI, *Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura*, cit., 585. Si è perciò trattato di un intervento in gran parte ispirato da una logica simbolica ed emergenziale: v. CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1246.

⁶⁴ V. i dati contenuti in AA.VV., *I mercati dell'usura a Milano*, a cura di Savona e Stefanizzi, Milano, 1998; nonché quelli forniti dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Prefetto Luigi Rossi, in occasione dell'Incontro di studio «*Usura e disciplina penale del credito*», svoltosi a Frascati, 6-8 febbraio 1997 – con la consapevolezza, peraltro, dell'esistenza di un'alta cifra oscura che caratterizza questo delitto, anche per ragioni extragiuridiche, di tipo essenzialmente psicologico, dovute al senso di vergogna della vittima o alla riconoscenza che essa comunque prova per il suo aguzzino, ma anche alle violenze o minacce da questi subite: le ricorda SEMINARA, *Relazione al Seminario di studio La nuova legge in materia di usura*, Milano, 1996, 18 datt. Nel senso, addirittura, che la causa dell'inapplicazione della norma penale stesse, non in difetti strutturali della fattispecie, ma soprattutto nella mancanza di strumenti di soccorso e protezione delle vittime dell'usura, v. PICA, voce *Usura (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, 2002, Milano, 1141 s. V. anche l'analisi

1.3. Alcune brevi conclusioni

Da questo breve *excursus* storico è dato cogliere alcuni dati che si riveleranno assai significativi nel prosieguo della ricerca.

Il primo è, senz'altro, che l'usura non appartiene alla categoria dei delitti naturali (c.d. *mala in se*), in quanto la sua incriminazione dipende dal contesto (storico) economico e politico di riferimento, e pure dalle concezioni morali dominanti (c.d. *mala quia vetita*)⁶⁵.

Quando, poi, l'usura (illecita) è stata concepita – nel diritto romano – come mero superamento di un limite normativamente stabilito agli interessi, le sanzioni si limitavano per lo più alla sfera civilistica. La pena è stata invece riservata – dai codici preunitari – a fatti piuttosto caratterizzati dal bisogno della vittima (es.: codice toscano del 1854, art. 408), dall'abitudine (es.: codice parmense del 1820, art. 494) o peculiare gravità della condotta dell'agente (es.: codice sabaudo del 1839, art. 517: «condotte usurarie dissanguatrici»), ecc. A parte rimane il periodo intermedio, dove, peraltro, l'assoluta proibizione del prestito a interesse si giustifica comunque per lo stato di indigenza in cui si presumeva versasse il mutuatario, in un'economia di mera sussistenza.

È infine assai interessante – per il peculiare profilo d'indagine che qui ci si propone – come al fenomeno usurario sia stata sempre ritenuta tendenzialmente estranea l'attività bancaria: non solo, infatti, nel diritto romano, i banchieri godevano di uno statuto privilegiato, che tra l'altro li autorizzava a percepire un interesse più elevato rispetto al limite comune; ma, addirittura, ancora in epoca medievale, il prestito a interesse è stato per la prima volta consentito dalla Chiesa proprio nell'ambito di un'attività bancaria.

statistica di FIASCO, *I condannati per usura nel ventennio 1977-96 con sentenza definitiva*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 1156 s.

⁶⁵ V. MANNA, *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale «interventista» versus diritto penale «neo-liberista?»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, 890. Raccomanda, invece, cautela nel rilevare i collegamenti tra disciplina penale dell'usura e concezioni economiche dominanti, SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in Pedrazzi, Alessandri, Foffani, Seminara e Spagnolo, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1998, 508.

2. Uno sguardo comparatistico

Un rapido sguardo comparatistico agli ordinamenti contemporanei⁶⁶, oltre ad arricchire i dati emersi nell'indagine storica, propone ulteriori, interessanti argomenti alla successiva disamina critica della normativa introdotta dalla l. 108/1996.

La più parte dei sistemi penali punisce l'usura in quanto sfruttamento di una situazione di debolezza della vittima: così, in particolare, i codici penali di lingua tedesca.

Il più vicino alla nostra tradizione è senz'altro lo *Strafgesetzbuch*, che, in realtà, originariamente – come il codice Zanardelli – non contemplava l'usura (*Wucher*), la cui incriminazione è stata però introdotta già nel 1880, mediante quattro figure delittuose, che diventeranno sei a seguito delle ulteriori novelle del 1893 e 1971⁶⁷.

Non è dunque prevista una fattispecie di carattere generale, ma, attualmente, al par. 291, quattro (sotto-)specie di usura: l'usura nelle locazioni, l'usura nel credito e l'usura reale, oltre all'intermediazione usuraria.

Se l'usurarietà (non) è definita attraverso la formula della «vistosa sproporzione»⁶⁸ tra le controprestazioni, la(e) fattispecie fa(nno) perno, appunto, sulla condizione di debolezza della vittima, che peraltro, oltre alla necessità, comprende anche situazioni – l'inesperienza, la mancanza di discernimento e la rilevante debolezza della volontà⁶⁹ – che riconducono nell'ambito dell'usura pure il diverso fenomeno della circonvenzione di incapaci⁷⁰.

⁶⁶ Per un'ampia panoramica, v. MANNA, *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale «interventista» versus diritto penale «neo liberista»?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, 889; e ID., *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1997, 17 ss. V. anche BONORA, *L'usura*, Padova, 2007, 37 ss.

⁶⁷ Le diverse ipotesi di usura previste dal codice penale tedesco, anche a seguito delle riforme del 1893 e 1971, sono state dapprima unificate sotto il par. 302, dalla prima legge di riforma della criminalità economica, del 1976; la sesta legge di riforma del diritto penale, del 1998, ha poi spostato la fattispecie al par. 291. Per una ricostruzione storica dell'evoluzione legislativa in materia di usura nel diritto penale tedesco, nonché per un commento alla disciplina vigente, v. FORNASARI, *La disciplina penale dell'usura nella Repubblica federale tedesca: spunti per una comparazione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, 101 ss.

⁶⁸ Secondo la traduzione offerta da *Il codice penale tedesco*, a cura di Vinciguerra, Padova, 2003, 331.

⁶⁹ Simili sono le fattispecie descritte all'art. 154 c.p. austriaco e all'art. 157 c.p. svizzero, su cui v., sinteticamente, PROSDOCIMI, *Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 594 ss.

⁷⁰ La fattispecie è evidentemente posta a tutela di un interesse patrimoniale individuale: v. MAURACH-SCHROEDER-MAIHAL, *Strafrecht, Bes. Teil, Teilband 1, Straftaten gegen Persönlichkeits- und Vermoögenswerte*, 8 Aufl., Heildeberg, 1995, 510 s.

Ma quel che più si rivela significativo in questa sede è che, al fine di riempire la clausola generale della «vistosa sproporzione», perciò tacciata di indeterminatezza dalla dottrina⁷¹, la giurisprudenza, per quanto particolarmente concerne l'usura nel credito, tende a riferirsi ai tassi di mercato, specie al tasso base pubblicato sui rapporti mensili della *Deutsches Bundesbank*⁷².

Resta, tuttavia, una grande distanza tra il sistema tedesco e quelli che utilizzano la tecnica del tasso fisso: non solo, infatti, in mancanza di una predeterminazione legislativa, rimane l'incertezza nell'individuazione della soglia penalmente rilevante; ma soprattutto, il fulcro della fattispecie risiede comunque nel disvalore d'azione, cioè nei fattori soggettivi che connotano la condotta – corresponsabili, anche qui, di una scarsa applicazione giurisprudenziale⁷³.

Preme, da ultimo, evidenziare come tra le circostanze aggravanti – che determinano un notevole aumento della pena, di base fissata nel massimo a tre anni di reclusione, ma alternativa alla sanzione pecuniaria – è contemplata l'ipotesi in cui il fatto sia commesso «professionalmente»: dove, tuttavia, non si vuole punire più gravemente chi commetta usura nell'esercizio di un'attività professionale (per es., bancaria), ma chi dell'usura faccia la propria occupazione continuativa⁷⁴.

Un modello a tasso prefissato – per cui il reato dipende dal mero superamento di una soglia (almeno parzialmente) individuata dalla legge – è stato, invece, eccezionalmente adottato in Francia, fin dal 1966⁷⁵, in quanto la genericità della fattispecie precedente finiva per limitare l'esercizio dell'azione penale alle sole ipotesi in cui lo squilibrio tra le prestazioni fosse talmente elevato da non suscitare dubbi sulla sussistenza di un fenomeno usurario⁷⁶.

⁷¹ V. SAMSON, *sub par.* 302a, in Rudolphi-Horn-Guenther, *Systematischer Kommentar zum StGB*, 2, *Bes. Teil*, *parr.* 223-358, Neuwied, 1994, 17.

⁷² V. BGHZ 80, 153. V. anche, per ulteriori riferimenti, DOLCINI-PALIERO, *Il diritto penale bancario: itinerari di diritto comparato (I parte)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1332 ss. Critica una tale impostazione, non potendo il criterio del «giusto prezzo di mercato» applicarsi ai mercati illegali, BERNSMANN, *Zur Problematik der Missverhaeltnisklausel beim Sachwucher-eine Untersuchung zu einem «dogmatischen Dunkelfeld»*, in *GA*, 1981, 141 ss.

⁷³ V. ARZT-WEBER, *Strafrecht, Bes. Teil, LH 4: Wirtschaftsstraftaten, Vermoegensdelicte (Randbereich), Faelschungsdelikte*, 2 Aufl., Bielefeld, 1989, 88 ss.

⁷⁴ V. STREE, in Schönke-Schröder, *Strafgesetzbuch, Kommentar*, 24. Aufl., München, 1991, 694.

⁷⁵ Sull'evoluzione storica della legislazione francese in materia di usura, v. BARRECA, *La regolamentazione in tema di usura: l'esperienza francese*, AA.VV., *Usura – Economia, società e istituzioni*, a cura di Rossi A., Torino, 1997, 105 ss.

⁷⁶ V. GUTH, *Usure*, in *Recueil Dalloz*, 1981, 2.

Per effetto, poi, della riforma semplificatrice⁷⁷ del 1989, il tasso usurario è perciò ora individuato in quello che, al momento della conclusione del contratto, supera di un terzo il tasso effettivo medio praticato nel corso del trimestre precedente dagli istituti di credito, per operazioni della stessa natura e comportanti rischi analoghi, pubblicato in un provvedimento del Ministro delle finanze, previo parere del Consiglio nazionale del credito⁷⁸.

Non sfugge come la legislazione francese abbia, così, profondamente mutato la concezione tradizionale dell'usura dell'occidente cristiano, tanto da suscitare in un'autorevole esponente della dottrina l'emblematico interrogativo: «esiste ancora l'usuraio per il legislatore?»⁷⁹: l'usura pare, piuttosto, ormai collocarsi nell'ambito del diritto penale economico ed è infatti oggi significativamente disciplinata nel *Code de la consommation* (da L. 313-3 a L. 313-6) del 1993 – e proprio nella direzione di un'esclusiva tutela del consumatore si inquadrano le recenti leggi 1 agosto 2003, n. 271 e 2 agosto 2005, n. 882, le quali hanno rispettivamente escluso le sanzioni penali per i crediti concessi alle persone giuridiche che esercitano un'attività commerciale, industriale o finanziaria, e per quelli concessi agli imprenditori individuali⁸⁰.

In questa prospettiva, le pene risultano piuttosto miti: la detenzione fino a due anni, alternativa o cumulativa a un'ammenda fino a 45.000 euro; ma soprattutto, al nuovo volto del reato coerentemente si accompagna la previsione di sanzioni penali per l'impresa (fino alla chiusura definitiva dell'impresa amministrata o diretta dal condannato).

In ogni caso, la dottrina⁸¹ ha continuato a denunciare la scarsa applicazione della norma sull'usura⁸².

I Paesi anglosassoni, di antica tradizione liberale, invece, non puniscono l'usura, casomai ricorrendo a una disciplina di natura esclusivamente civilistica: l'Inghilterra, fin dall'*Usury Laws Repeal Act*, del 1854⁸³ – emanato sotto l'influenza del pensiero di Bentham, il quale, già nel

⁷⁷ Il primo sistema, a tre tassi, era infatti considerato troppo farraginoso, tanto da ostacolare la repressione dell'usura, e altresì produttivo di effetti inflazionistici: v. CABRILLAC-MOULY, *Droit pénal de la banque e du credit*, Paris, 1982, 194 ss.

⁷⁸ Scontate, in dottrina, le censure della norma incriminatrice, sotto il profilo del rispetto della riserva di legge: v. DELMAS MARTY, *Droit pénal des affaires, 1/Les infractions*, Paris, 1981, 270 s.

⁷⁹ DUCOLOUX FAVARD, *Droit pénal des affaires*, Paris, 1993, 76.

⁸⁰ Per tali soggetti rimangono le sanzioni civili con riguardo all'usura negli scoperti di conto, ai sensi del *Code monétaire et financière*.

⁸¹ V. DUCOLOUX-FAVARD, *Droit pénal des affaires*, loc cit.

⁸² Malgrado pure l'istituzione e la progressiva attuazione dei *fonds de Solidarité pour le Logement*, che paiono avere l'esclusiva funzione di aiuto alle vittime dell'usura: v. BARRECA, *Prestiti e usura – Prevenzione e tutela del consumatore in Francia e in Italia*, Milano, 1995, 31.

⁸³ Rimane il potere della magistratura di apportare correttivi ai contratti in caso di *unfair relationship*, ai sensi del *Consumer Credit Act* del 2006.

1787⁸⁴, aveva radicalmente sostenuto che: «nessun uomo adulto e sano di mente, che agisca liberamente e con gli occhi bene aperti, dovrebbe essere ostacolato, con riguardo al suo vantaggio, dal compiere le transazioni che ritenga opportune per ottenere denaro: né (il che ne è una conseguenza necessaria) chiunque altro dovrebbe essere impedito dal fornirglielo nei termini a cui ritenga opportuno acconsentire»; l'ordinamento federale statunitense contempla lo «strozzinaggio» (*loan sharking*) come forma di *Exortionate Credit Transaction*, di cui al capitolo 42 del codice penale, ma si tratta di un reato a forte connotazione di violenza-minaccia – la disciplina dell'usura vera e propria spetta ai singoli Stati, che prevedono *usury laws* fortemente differenziate, anche nelle conseguenze sanzionatorie.

È notevole, infine, come neppure il *codigo penal* spagnolo del 1995 abbia riproposto il reato di usura: considerato che tale codice è il prodotto di una maggioranza parlamentare di centro-destra, di spiccate idee liberiste, si conferma che la disciplina dell'usura è fortemente influenzata dalle concezioni politiche ed economiche di contesto.

In conclusione di questa breve digressione comparatistica, non si può non rilevare che del fenomeno dell'usura si è finora disinteressato il diritto comunitario, che pure influenza fortemente il diritto penale economico degli Stati membri⁸⁵.

⁸⁴ Nella celebre opera *Defence of usury*.

⁸⁵ In argomento, v., RIONDATO, *Profili di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale dell'economia («influenza», poteri del giudice penale, questione pregiudiziale ex art. 177 T.C.E., questioni di costituzionalità)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 1135 ss.; nonché, più in generale, ID., *Competenza penale della Comunità europea. Problemi di attribuzione attraverso la giurisprudenza*, Padova, 1996.

3. L'iter parlamentare di approvazione della legge 7 marzo 1996, n. 108: una legge formalmente incostituzionale

L'iter di approvazione della l. 7 marzo 1996, n. 108 si rivela assai interessante in questa sede, non solo in quanto, nel dibattito parlamentare, sono emersi, con straordinaria chiarezza, i principali profili di criticità della disciplina poi introdotta, ma soprattutto perché in esso si annida un primo profilo di incostituzionalità della nuova norma incriminatrice.

Il procedimento legislativo prese l'avvio da una serie di proposte di iniziativa parlamentare, presentate, sia alla Camera che al Senato, nel corso del 1994⁸⁶, e seguite, a stretto giro, da un disegno di legge governativo (c.d. Progetto Biondi)⁸⁷.

Se l'obiettivo comune a tutti i progetti era quello di ampliare il novero dei comportamenti incriminati, i primi lo perseguivano radicalmente, attraverso l'eliminazione dei fattori soggettivi dalla fattispecie di usura, che veniva così incentrata sul superamento di un tasso-soglia diversamente individuato. Una tale soluzione, però, suscitò subito la preoccupazione che una soglia rigorosa potesse addirittura favorire gli usurai, dacché, se troppo alta, li avrebbe legittimati a pretendere un tasso immediatamente inferiore e, se troppo bassa, avrebbe estromesso i soggetti più deboli dal mercato ufficiale del credito, costringendoli a rivolgersi agli strozzini⁸⁸.

⁸⁶ Si tratta del disegno di legge n. 490, di iniziativa dei senatori Laforgia, Senese e altri, del 24 giugno 1994; del disegno di legge n. 552, del senatore Di Bella, del 6 luglio 1994; e della proposta di legge dell'onorevole Lia, del 2 agosto 1994, n. 1081, le quali tutte si riferivano al doppio dell'interesse medio praticato dalle aziende di credito e rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia; a un multiplo del tasso di sconto ricorrevano, invece, la proposta di legge n. 332, presentata, come primo firmatario, dall'onorevole Grasso, il 21 aprile 1994; la proposta di legge n. 653, degli onorevoli Novelli, Danieli e altri, del 2 giugno 1994; la proposta di legge n. 953, degli onorevoli Nespoli, Cola e altri, presentata il 16 luglio 1994; e infine, la proposta n. 1221, dell'onorevole Aliprandi, presentata il 14 settembre 1994. Le proposte di legge e i lavori preparatori possono essere consultati in *Camera dei deputati, Servizio Studi, Dossier Provvedimento, Usura, n. 477, XII Legislatura*, Roma, 1996. In dottrina, sui lavori preparatori, v. MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1997, 41 ss.; e SELLAROLI, *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 217 ss.

⁸⁷ Disegno di legge n. 1242, presentato alla Camera dei deputati, il 17 settembre 1994, dall'allora Ministro di Grazia e Giustizia Biondi, di concerto con i Ministri dell'interno, Maroni, del Bilancio, Pagliarini, e del Tesoro, Dini.

⁸⁸ Nella discussione parlamentare, si era tuttavia proposto di scongiurare questo pericolo, consentendo al giudice di ritenere usurario anche un tasso inferiore: v. l'intervento dell'onorevole Pecorario Scanio, nella seduta del 6 ottobre 1994. E, per ulteriori interventi, a favore (onn. Pinza, Grasso) o contro (il relatore, on. Nan) la predeterminazione del tasso usurario, v. la stessa seduta e anche quella del precedente 27 settembre. Per le critiche della dottrina, v. CAPERNA-LOTTI, *Il fenomeno dell'usura tra esperienze giudiziarie e prospettive di un nuovo assetto normativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1995, I, 85 ss.; e SANTACROCE, *Usura, riciclaggio e sistema bancario: linee di una strategia composita di contrasto*, in *Giust. pen.*, 1995, II, 146 ss.

Sicché, il testo approvato dalla Camera adottava, nella sostanza, la soluzione di compromesso⁸⁹ del Progetto Biondi, che semplicemente sostituiva allo «stato di bisogno» il meno pregnante requisito – tratto dall'usura impropria – delle «condizioni di difficoltà economica o finanziaria», e relegava a circostanza aggravante il superamento della soglia del quintuplo del tasso di sconto praticato dalla Banca d'Italia.

Dal d.d.l. governativo, peraltro, era stata stralciata, e destinata a una legge successiva, la parte relativa all'istituzione di un fondo di sostegno cui le vittime dell'usura avrebbero potuto accedere alla sola denuncia dei loro aguzzini: troppo alto il rischio di denunce infondate e strumentali⁹⁰.

L'impianto della legge fu tuttavia stravolto al Senato, dove la fattispecie criminosa venne sdoppiata in un'ipotesi principale, ancorata a un tasso prefissato: quello medio praticato dagli istituti di credito, nel corso del trimestre precedente, per operazioni analoghe, aumentato della metà⁹¹; e in una sussidiaria, per cui sono altresì usurari quegli interessi che, pur inferiori al tasso-soglia, risultino, in base alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro, ma solo se il soggetto passivo si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria⁹².

Anche in Senato, nondimeno, si levarono voci discordi alla predeterminazione del tasso usurario, che avrebbe rischiato «di porre una limitazione al libero mercato, se la soglia fosse fissata troppo in basso e di spingere in alto il mercato dei tassi, se fosse fissata troppo in alto⁹³»; e, conseguentemente, di «alimentare canali di illegali di finanziamento»⁹⁴, perché «una volta resa meno conveniente l'erogazione di prestiti da parte delle banche e degli altri intermediari autorizzati, gli utenti sarebbero stati spinti verso il mercato illegale dell'usura»⁹⁵ – al fine di evitare tali inconvenienti, si propose pure un «doppio binario», che lasciava al giudice

⁸⁹ Così la definisce PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 1287.

⁹⁰ V. gli interventi del relatore Nan e del sottosegretario, onorevole Anedda, nonché quelli, polemici, degli onorevoli Grasso e Pinza, nella seduta del 6 ottobre 1994.

⁹¹ L'innovazione fu giustificata con motivazioni varie, tra cui quella di «indicare criteri oggettivi per l'individuazione del reato» (intervento dell'onorevole Senese, nella seduta del 14 settembre 1995 della II Commissione Giustizia del Senato); o quella di «agevolare l'accertamento giudiziale e quindi la repressione penale di una così odiosa forma di reato» (intervento dell'onorevole Marra, nella seduta del 21 febbraio 1996).

⁹² Emendamento Siquilini (1.1.).

⁹³ Intervento dell'onorevole Marra, nella seduta del 25 gennaio 1996 della II Commissione Giustizia del Senato. V. anche l'intervento dell'onorevole Ali, nella seduta del 24 gennaio 1996.

⁹⁴ Intervento dell'onorevole Giarda, nella seduta del 6 febbraio 1996 della II Commissione Giustizia del Senato.

⁹⁵ Intervento dell'onorevole Gualtieri, nella seduta del 14 febbraio 1996 della II Commissione Giustizia del Senato.

un margine di discrezionalità con riguardo agli operatori ufficiali del credito⁹⁶, ma l'emendamento fu respinto dalla Commissione Giustizia.

Se pur parzialmente tranquillizzante rispetto alle preoccupazioni precedentemente manifestate, nemmeno l'ipotesi sussidiaria di usura mancò di suscitare riserve – quando il progetto tornò alla Camera per l'approvazione definitiva –, nientemeno che nell'allora Guardasigilli Caianiello, il quale la tacciò di scarsa determinatezza⁹⁷; ma tali perplessità furono ritenute non decisive dalla Commissione Affari Costituzionali⁹⁸.

Nel testo approvato in Senato, d'altra parte, era stata reinserita la disciplina del fondo di garanzia, ma migliorata, condizionandosene ora l'accesso al decreto che dispone il giudizio; l'emendamento non le evitò nuove perplessità alla Camera, soprattutto per il fatto che già si qualificava usurario chi fosse stato solo rinviato a giudizio, con evidente *vulnus* del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza⁹⁹.

Nulla, tuttavia, era più in grado di impedire il varo della legge e neppure di ritardarlo, in quanto le Camere erano state sciolte dal Presidente della Repubblica¹⁰⁰: così, in un clima pre-elettorale, si lavorò freneticamente per condurre comunque in porto una riforma troppo reclamizzata e di forte impatto sull'opinione pubblica, a fronte di dolorose vicende di cronaca, oltremodo amplificate dai mezzi di informazione¹⁰¹; e il 28 febbraio 1996, la legge antiusura fu approvata all'unanimità, per esser poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 7 marzo 1996, con il numero 108 e il titolo «Disposizioni in materia di usura».

Di qui la censura di formale illegittimità costituzionale dell'intera legge, e perciò anche e soprattutto del nuovo art. 644 c.p.¹⁰², dal momento

⁹⁶ Emendamento Favuzzi (1.1.600). L'emendamento aveva ricevuto il consenso di MASCIANDARO, *Doppio binario occasione perduta*, in *Il Sole 24 ore*, 21 febbraio 1996, e di TAVAGLINI, *Una soglia per arrestare gli abusivi*, in *Il Sole 24 ore*, 22 febbraio 1996, per i quali non poteva disconoscersi una differenziazione tra mercato ufficiale e non ufficiale del credito, e il maggior rischio cui vanno incontro gli operatori legali, vincolati a macchinose e spesso infruttuose procedure per il recupero della somma mutuata. Contro l'emendamento Siquilini, nella seduta del 14 febbraio 1996, della Commissione giustizia del Senato, si era pronunciato l'onorevole Senese, denunciando il rischio di sperequazioni, nonché difficoltà di coordinamento con una normativa che già rendeva autonomamente perseguibile l'esercizio abusivo di attività finanziaria; una posizione contraria al doppio binario era stata espressa anche da CHERCHI, *Per l'usura corsia veloce e tasso a doppio binario*, in *Il Sole 24 ore*, 16 febbraio 1996.

⁹⁷ Intervento del Ministro della Giustizia, nella seduta del 28 febbraio 1996 della Commissione Giustizia della Camera.

⁹⁸ V. la seduta del 28 febbraio 1996 della I Commissione permanente della Camera e, in particolare, l'intervento del relatore Elia.

⁹⁹ V. l'intervento del Presidente Maiolo, nella seduta del 28 febbraio 1996.

¹⁰⁰ Con d.P.R. 16 febbraio 1996, n. 63.

¹⁰¹ V. il resoconto della seduta del 21 febbraio 1996.

¹⁰² V. FADALTI, *Il delitto di usura è incostituzionale?*, in *Riv. pen.*, 2005, 4 s.; e FUSARO, *Con l'approvazione del testo a Camere sciolte si crea un precedente con forti perplessità*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12, 53.

che – secondo l'opinione più autorevole e maggioritaria tra i costituzionalisti¹⁰³ – in regime di *prorogatio ex art. 61 cost.*, e, quindi, di diminuita rappresentatività, alle Camere spettano solo poteri di ordinaria amministrazione o che quantomeno non implicino valutazioni di natura politica, quali senz'altro sono quelle alla base della l. 108.

Ma è forse ancor più grave, benché non sanzionabile, l'offesa alla Costituzione contenuta nell'ordine del giorno con il quale la Commissione Giustizia della Camera candidamente ammette che «l'attuale formulazione del disegno di legge presenta aspetti che avrebbero bisogno di una maggiore riflessione, mentre l'urgenza di approvare il provvedimento non permette di migliorarne il testo», e dichiara chiusa la discussione, dacché «la materia potrebbe essere immediatamente disciplinata attraverso lo strumento del decreto legge, permettendo così [...] di ponderare adeguatamente le complesse tematiche, in modo da pervenire ad una disciplina congrua e coerente che risponda effettivamente alle esigenze e alle aspettative della collettività»¹⁰⁴.

¹⁰³ V. ELIA, *Durata della «prorogatio»*, in *Foro pad.*, 1954, IV, 109 ss.; MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova, 1991, 508; e MANZELLA, *Il Parlamento*, Bologna, 2003, 166 ss. *Contra*: BALLADORE PALLIERI, *Diritto costituzionale*, Milano, 1972, 231 ss. È comunque questo l'unico caso, nella storia repubblicana, in cui un provvedimento legislativo è stato adottato a Camere sciolte: v. CARNEVALE, *La prorogatio delle Camere quale limite all'esercizio della funzione legislativa*, in *Scritti in onore di L. Paladin*, Napoli, 2004, 24.

¹⁰⁴ Seduta del 28 febbraio 1996. V. anche gli interventi degli onorevoli Parenti e Bassi-Lagostena nella seduta dello stesso giorno, che definiscono l'approvanda legge, rispettivamente, «lacunosa e spesso sbagliata», e «disperata»; nonché il parere della VI Commissione Finanze, dove si manifestano «notevoli perplessità sul contenuto delle disposizioni approvate dal Senato che renderanno indispensabili in futuro interventi correttivi».

4. Cenni generali ai contenuti della legge 108/1996, c.d. «legge antiusura»: un modello di tecniche «incrociate» di tutela¹⁰⁵

La l. 108/1996 si apre proprio con la riformulazione del delitto di usura.

Vale la pena, per comodità di successiva esposizione, riportare integralmente il contenuto dell'art. 644 c.p., come sostituito dall'art. 1 della citata legge:

«Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni – Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario¹⁰⁶. – La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. – Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. – Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. – Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni».

¹⁰⁵ L'espressione è mutuata dalla monografia di MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1997.

¹⁰⁶ Sulla mediazione usuraia, che non si intende approfondire in questa sede, v. ZANCHETTI, *sub art. 644*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, 1897 ss.

Destinato a integrare il nuovo precetto penale è il successivo art. 2, che pure è perciò utile qui riprodurre:

«Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissione, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. – La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta ufficiale. – Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. – Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso aumentato della metà»¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Poiché la prima rilevazione del tasso effettivo globale medio doveva intervenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge, l'art. 3 l. 108 aveva previsto una fattispecie transitoria di usura (nonché di mediazione usuraria), in base alla quale sarebbe stato «punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni simili dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità – [...]». Sulle problematiche relative alla fattispecie *transitoria* (v. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998, 32; nel senso, invece, che si sarebbe trattato di fattispecie *temporanea*, con ogni conseguente in punto di successione di leggi penali nel tempo, v. MARINI GIUL., *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1999, 511) di usura, v. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 80 ss. Per quanto riguarda la problematica, oramai superata, della successione tra i precedenti artt. 644 e 644 *bis* e l'attuale art. 644 c.p., v. VITARELLI, *Rilievo penale dell'usura e successione di leggi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 814 ss.; per la giurisprudenza, pacifica nel riconoscere la continuità tra il vecchio art. 644 *bis* e il nuovo art. 644 c.p., v. Cass., sez. I, 12 gennaio 2000, in *Cass. pen.*, 2002, 2787.

Malgrado la contestuale soppressione dell'art. 644 *bis* (art. 1 cit.), la l. 108 (art. 11) ha poi inserito nel codice penale¹⁰⁸ un art. 644 *ter*¹⁰⁹, che disciplina la prescrizione del nuovo reato, stabilendo che il relativo termine «decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale».

La legge antiusura non si limita, tuttavia, alla ridefinizione del delitto, ma appronta una strategia sanzionatoria differenziata che – date le connessioni del fenomeno usurario con la criminalità organizzata – si avvale, anzitutto, del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali c.d. «antimafia»¹¹⁰ (art. 9 l. 108¹¹¹), nonché della confisca prevista dall'art. 12 *sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992, n. 356 (recante, appunto, «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa») (art. 6 l. 108)¹¹².

Nella stessa prospettiva, si giustifica pure, sotto il profilo processuale¹¹³, l'estensione ai procedimenti per usura del regime delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni¹¹⁴, e della facoltà di ritardare l'esecuzione di provvedimenti cautelari e pre-cautelari a fini di

¹⁰⁸ L'ultima innovazione del codice penale riguarda la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, estesa dalla l. 108 (art. 7) anche al caso di condanna per usura, e su cui, in generale, v. PISA, *sub* art. 32 *quater*, in *Commentario breve al Codice penale*, cit., 107 ss.

¹⁰⁹ Questo è solo uno dei numerosi e banali errori in cui, per fretta o sciattezza, cade il Legislatore della riforma, talvolta conseguendone gravi problemi interpretativi – v. per es., subito appresso, la disposizione che ha esteso ai procedimenti per usura lo strumento delle intercettazioni telefoniche: v. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 512, che, addirittura, apre così il commento alla l. 108: «Certamente non troppo attento alle esigenze della buona tecnica nella redazione normativa, il legislatore...».

¹¹⁰ Sulle quali, v. GUERRINI-MAZZA L.-RIONDATO, *Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali*, Padova, 2004.

¹¹¹ L'art. 14 l. 19 marzo 1990, n. 55, che, in virtù della novella dell'art. 9 l. 108, estendeva le misure di prevenzione patrimoniale previste dalla l. 31 maggio 1965, n. 575 anche ai soggetti che si ritenga vivano con i proventi di reati di usura, è stato abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125, ma con la conseguente riespansione dell'analoga e più estensiva norma dell'art. 19 l. 22 maggio 1975, n. 152: v. Cass., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 6000, in *Redazione Giuffrè 2009*.

¹¹² Sulla ricostruzione della natura giuridica di questa forma di confisca, v. FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova, 1997, 63 ss., per il quale non si tratterebbe di una vera e propria misura di prevenzione. Di diverso avviso è NAVAIZIO, *Usura - La repressione penale introdotta dalla l. 7 marzo 1996, n. 108*, Torino, 1998, 228.

¹¹³ Sotto questo stesso profilo, si segnala, peraltro, anche l'art. 10 l. 108, che autorizza i c.d. Confidi e le associazioni o fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura a costituirsi parte civile nei processi penali per usura.

¹¹⁴ L'usura è stata peraltro specificamente prevista alla lett. *f*) dell'articolo 266 c.p.p., nonostante la nuova pena del delitto (6 anni) già le consentisse alla stregua del criterio generale della lett. *a*); per i problemi interpretativi che ne derivano, PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usuraio*, in *Studium iuris*, 1996, 780.

indagine, prevista dall'art. 10 d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito nella l. 18 febbraio 1992, n. 172¹¹⁵ (art. 8 l. 108).

Si aggravava, infine, anche la sanzione civilistica del mutuo usurario, prevedendosi l'esclusione di qualsiasi remunerazione del capitale quando siano convenuti interessi usurari (comma secondo dell'art. 1815 c.c., come sostituito dall'art. 4 l. 108¹¹⁶).

Ma per un efficace contrasto del fenomeno usurario non potevano mancare interventi di tipo «preventivo-solidaristico»¹¹⁷: così, la l. 108 istituisce – oltre al già menzionato Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art. 14) – il Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 15)¹¹⁸, destinato a finanziare iniziative volte a prevenire l'usura, soprattutto attraverso la prestazione di garanzie a soggetti razionati sul mercato legale del credito; e, al fine di rimuovere ostacoli al credito bancario, interviene sul regime dei protesti cambiari, attraverso il nuovo istituto della riabilitazione e la previsione di specifiche ipotesi di sospensione e cancellazione per chi sia stato vittima di usura (artt. 17-18)¹¹⁹.

A una prevenzione di specie nuovamente «punitiva»¹²⁰ sono invece riconducibili le ulteriori ipotesi di reato previste dalla l. 108 (art. 16), che rappresentano «una forma di intervento anticipato o a monte per prevenire la stessa usura: una sorta di delitto ostacolo o reato di pericolo rispetto alla

¹¹⁵ Anche questo articolo è stato successivamente abrogato, dalla l. 16 marzo 2006, n. 146, che, all'art. 9, disciplina le operazioni «sotto copertura», ribadendo, per l'usura, la facoltà già prevista dall'art. 10 d.l. cit.

¹¹⁶ Originariamente, il secondo comma dell'art. 1815 c.c. riconduceva alla misura legale gli interessi dovuti.

¹¹⁷ Così BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 803. Di «doppia anima» della legge antiusura parla MANZONI, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 26. La predisposizione, per un'efficace contrasto del fenomeno usurario, di una strategia complessiva, che alla pena associasse strumenti sanzionatori alternativi e interventi preventivi, era auspicata, all'alba della riforma, da CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1248 ss. V., pertanto, SELLAROLI, *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 213, il quale, in un articolo fortemente critico della l. 108, esprime, però, un giudizio positivo di essa, nella parte in cui «abbandonato il miraggio dell'onnipotenza della pena, ci si è sforzati di riguadagnare l'area di illegalità anche in una prospettiva vittimologica, mediante interventi di "sostegno" e di "recupero" che, alla resa dei conti, potrebbero risultare vincenti».

¹¹⁸ Su tale Fondo, v. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 156 ss. Sulla successiva attuazione, attraverso il d.m. 6 agosto 1996 e il d.P.R. 11 giugno 1997, n. 315, v. PISA, *Primi interventi tecnici in attuazione della strategia antiusura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 1061 ss.; e ID., *Mentre decolla il Fondo di prevenzione terza rilevazione dei tassi-soglia*, *ivi*, 1997, 1315.

¹¹⁹ Su queste misure, v. MANNA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., 2000, 681 s. Successivamente, la l. 23 febbraio 1999, n. 44 ha inoltre previsto, all'art. 20, la sospensione per trecento giorni di una serie di termini (es.: pagamento ratei mutui bancari) in scadenza entro l'anno dall'evento lesivo, per la vittima dell'usura che abbia chiesto l'accesso al Fondo di solidarietà.

¹²⁰ Così ancora BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura*, cit., 803.

consumazione della vera e propria usura»¹²¹: il delitto di abusiva attività di mediazione finanziaria e creditizia, e la contravvenzione dell'ultimo comma della citata disposizione, che punisce il fatto di chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto a ciò non abilitato.

¹²¹ FIANDACA, *La disciplina penale dell'usura: problemi e prospettive*, in *Economia e credito*, 1995, 1, 50. Nello stesso senso, inoltre, l'art. 5 l. 108 aveva aumentato la pena massima edittale del delitto di abusivismo finanziario di cui all'art. 132, co. 1, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.). L'ingiustificata differenza di trattamento sanzionatorio, che ne derivava, rispetto alle ulteriori e anche più gravi ipotesi di abusivismo in materia economica, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale, è stata, tuttavia, subito eliminata dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

5. Le vicende successive alla riforma del '96

5.1. L'usura c.d. «sopravvenuta» e il rischio di collasso del sistema bancario: il decreto «salvabanche» e l'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p.

La nuova struttura del reato, in particolare per la rilevazione trimestrale del parametro di usurarietà dell'ipotesi-base, aveva subito posto la «drammatica» questione dei mutui a tasso fisso che, pienamente legittimo al momento della conclusione del contratto, diventasse successivamente usurario, per effetto della variazione in ribasso del tasso effettivo globale medio¹²².

L'art. 644 *ter* c.p. ha, infatti, accreditato tesi sulla «durata» del reato di usura; in particolare, quella adottata dalla Suprema Corte, nella fondamentale sentenza n. 11055 del 19 ottobre 1998¹²³, dove si legge che «il tradizionale insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il reato di usura è “reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti”, nel senso che esso si consuma nel momento della stipula del patto usurario pur perdurandone le conseguenze nel tempo – in caso di promessa seguita da dazione – senza il compimento di un'ulteriore attività da parte dell'agente [...], appare incompatibile con il rilievo oggi assegnato alla “ultima riscossione” degli interessi usurari pattuiti dall'art. 644 *ter* c.p., introdotto dall'art. 11 l. 108/96, in tema di prescrizione del reato. Sembra logicamente più convincente e condivisibile, alla stregua dell'odierno assetto normativo dell'istituto, la prevalente opinione dottrinale, secondo cui, qualora alla promessa segua – come abitualmente avviene mediante la rateizzazione nel tempo degli interessi usurari convenuti – la dazione effettiva, questa fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo “sostanziale” del reato».

¹²² Si configurava, invero, anche il problema inverso, del caso in cui gli interessi, originariamente pattuiti in misura superiore alla soglia divenissero leciti, in base alla successiva variazione in aumento del tasso effettivo globale medio. La soluzione dipendeva, in buona sostanza, dalle posizioni assunte in tema di successione di leggi integratrici di elementi normativi della fattispecie, su cui vi è grande incertezza tanto in dottrina quanto in giurisprudenza – su cui, v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. gen., Bologna, 2008, 94 ss. Prevaleva, comunque, l'opinione che dovesse applicarsi il quarto comma dell'art. 2 c.p., ritenendosi la fattispecie di usura una sorta di legge «temporanea»: v. MANNA, voce *Usura (la nuova normativa sull')*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2000, 662 s.; ad analoga soluzione pratica, ma attraverso un diverso percorso, giungeva MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996, n. 108. – Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 547.

¹²³ In *Dir. pen. proc.*, 1999, 86 ss., con nota di PISA, *Duplici svolta giurisprudenziale a proposito di usura e art. 586 c.p.*

Di qui, la diffusa opinione che incorresse in responsabilità penale il mutuante che percepisse interessi legittimamente stipulati, ma usurari alla stregua del decreto ministeriale vigente nel trimestre in cui erano riscossi¹²⁴.

Il principio espresso dalla I sezione penale fu nondimeno recepito, sia pur acriticamente¹²⁵, dalla corrispondente sezione civile della stessa

¹²⁴ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 543: «La soluzione delle questioni per tal modo poste non può non procedere dal rilievo che, nell'attuale configurazione del reato di usura, è irrilevante la fase genetica del contratto, mancando qualunque riferimento all'approfittamento delle condizioni del mutuatario. Concentrandosi ed esaurendosi il disvalore della condotta nella percezione (o nell'ottenimento della promessa) di interessi (o altri vantaggi usurari), la rilevanza penale del fatto dipende esclusivamente dal superamento del limite stabilito per legge»; nello stesso senso si esprimevano coloro che optano per la «durata» del reato di usura (v. par. 11.2.), con l'eccezione di PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 666 s.; nonché, sulla base di un'originale argomentazione, di ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, 591 ss. Contro la configurabilità di un'usura «sopravvenuta» si erano espressi pure SEVERINO DI BENEDETTO, *Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. n. 108/1996*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1998, II, 524 ss; e FIADINO, *Irretroattività ed istantaneità del nuovo reato d'usura nell'ultima giurisprudenza*, in *Ind. pen.*, 1999, 379 s.; v. anche, tra i civilisti, CLARIZIA, *Gli effetti civilistici dell'usura sui contratti di leasing*, in AA.VV., *Il nuovo reato di usura a due anni dalla sua entrata in vigore*, *Quaderni di Assilea*, 1999, 9 ss.; e, tra i dottori commercialisti, MANTOVANO, *Alcune riflessioni in tema di mutui a tasso fisso stipulati ante l. 108/1996 e superamento nel tempo della misura del tasso soglia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 1216 ss.; analogamente si era pronunciata l'A.B.I., in una propria circolare del 20 marzo 1997, in *Il Sole 24 ore*, 27 marzo 1997. Peculiare, la posizione di PISA, *Effetti dei tassi di riferimento usurari sui rapporti negoziali in atto*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 536: «Occorre tuttavia essere precisi: "farsi dare" non coincide con la semplice accettazione della corresponsione di interessi usurari. Occorre individuare una condotta attiva da parte di chi si vuole accusare di usura. Alla luce di queste premesse la vicenda dei rapporti negoziali in corso può trovare una risposta articolata. Se al momento della pattuizione gli interessi non erano usurari, è evidente che tale condotta non dà luogo al delitto in esame. Se successivamente, sulla base delle rilevazioni trimestrali, gli interessi divengono *ex lege* usurari, occorre distinguere. La mera corresponsione spontanea (cioè non sollecitata) degli interessi in precedenza pattuiti *non rende penalmente rilevante la semplice condotta di accettazione da parte del creditore*. Qualora invece il debitore chieda di rinegoziare il tasso di interesse ed il creditore pretenda la corresponsione degli interessi (nel frattempo divenuti) usurari lo scenario cambia: si realizza la condotta descritta dall'art. 644 c.p. ("si fa dare..." ed al creditore può essere contestato il delitto di usura). Invero, durante i lavori preparatori, nella seduta del 28 febbraio 1996 della Commissione Giustizia della Camera, era stato proposto (dall'on. Conti) un emendamento secondo cui il limite oltre il quale gli interessi sono usurari «deve essere valutato con riferimento al momento di concessione del finanziamento», ma esso è stato respinto, senza alcuna discussione, nonostante il parere favorevole del Governo (cfr. *Camera dei deputati, Servizio Studi, Dossier Provvedimento, Usura*, n. 477, XII Legislatura, Roma, 1996).

¹²⁵ V. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato*, cit., 585 s., il quale correttamente rileva che, nell'ambito della teoria della condotta frazionata, il momento consumativo «sostanziale» presuppone quello «formale», sicché non può esservi reato in mancanza di quest'ultimo – e, quindi, se la promessa non è già usuraria; nello stesso senso, v.

Corte, la quale, con tre pronunce ravvicinate¹²⁶, ha affermato, in buona sostanza, la nullità parziale sopravvenuta della clausola contrattuale che prevede un tasso (divenuto) superiore alla soglia¹²⁷.

Ne scaturì una massiccia campagna-stampa da parte delle associazioni dei consumatori (in particolare, dell'Adusbef e del Codacons) le quali minacciavano le banche di azioni legali di massa se non avessero restituito i soldi ai loro clienti, invocando anche l'art. 1815, cpv., c.c. – in un periodo come il quadriennio successivo al 1996, caratterizzato da una progressiva, forte erosione dei tassi di interesse, facilmente quelli stipulati nei contratti di mutuo avevano successivamente superato le soglie di legge.

Forte si levò, allora, il «grido di dolore»¹²⁸ del sistema bancario, destinato al collasso, quand'anche la giurisprudenza avesse optato per

SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in Pedrazzi, Alessandri, Foffani, Seminara e Spagnolo, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1998, 699.

¹²⁶ V. Cass., sez. I, 2 febbraio 2000, n. 1126, in *Foro it.*, 2000, *Mass.*, 114; Cass., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286, *ibidem*, I, 2180, con osservazioni di PALMIERI; e Cass., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14899, in *Foro it.*, 2001, I, 80 ss., con note di PALMIERI, *Tassi usurari e introduzione della soglia variabile: ancora una risposta interlocutoria*, e SCODITTI, *Mutui a tasso fisso: inserzione automatica di clausole o integrazione giudiziale del contratto?*; nonché in *Guida dir.*, 2000, n. 44, 39 ss., con nota di SACCHETTINI, *Il rischio di dover restituire le somme incassate potrebbe far saltare l'intero sistema creditizio*. Le sentenze della Suprema Corte erano state peraltro precedute da pronunce contrastanti della giurisprudenza di merito: nel senso della nullità delle clausole dei contratti stipulati anteriormente alla l. 108/1996, v. Trib. Milano 13 novembre 1997 e Trib. Velletri 3 dicembre 1997, entrambe in *Banca borsa tit. cred.*, 1998, II, 501, con note di MORERA, *Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso «soglia» e... usuraio sopravvenuto*, e di SEVERINO di BENEDETTO, *Riflessi penali della giurisprudenza civile*, cit.; Trib. Palermo 7 marzo 2000, in *Foro it.*, 2000, I, 1709, con note di PALMIERI, *Retribuzione del credito e usurarietà «sopravvenuta»: dagli equivoci della legge alla ricerca di regole operative affidabili*, e (ivi, 2001, I, 1062 ss.) di NICOSIA, *Rilevanza penale della percezione di interessi divenuti «usurari» in base alla sopravvenuta l. 108/96; contra*: Trib. Roma 4 giugno 1998, in *Banca borsa tit. cred.*, 1998, II, 501; e Trib. Roma 10 luglio 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 543.

¹²⁷ La Suprema Corte non chiariva, però, se il tasso dovesse esser ricondotto entro il limite consentito (come aveva ritenuto, per es., Trib. Velletri 3 dicembre 1997, cit.) o al livello del T.E.G.M. (per questa soluzione, v. FERRONI, *Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta*, in AA.VV., *Mercato del credito e usura*, a cura di Macario e Manna, Milano, 2002, 155 ss.); per l'obbligo di corrispondere gli interessi nella misura legale, v. l'isolata Trib. Milano 13 novembre 1997, in *Corr. giur.*, 1998, 435. In dottrina, ricorreva alla categoria dell'inesigibilità parziale sopravvenuta QUADRI, *Usura e legislazione civile*, in *Corr. giur.*, 1999, 890 ss.; altri proponeva, addirittura, la diretta applicabilità dell'art. 1815, cpv., c.c.: v. INZITARI, *Il mutuo con riguardo al tasso «soglia» della disciplina antiusura e al divieto dell'anatocismo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1999, I, 257 ss. Nel senso, comunque, che l'abbassamento degli interessi al di sotto del tasso soglia avrebbe legittimato, per la banca, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., v. MANNA, voce *Usura (la nuova normativa sull')*, cit., 662; al rimedio dell'impossibilità sopravvenuta si riferiva, invece, DE NOVA, in *Italia Oggi*, 4 aprile 1998, 5.

l'applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c., con la conseguente riduzione automatica degli interessi al tasso-soglia.

Il Governo italiano, dopo lunghe e difficili consultazioni con le parti in causa (l'A.B.I., Bankitalia e le associazioni dei consumatori), ha risolto la questione in modo draconiano¹²⁹, con il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394¹³⁰ – dal titolo: «interpretazione autentica della legge 7.3.1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura», ma polemicamente chiamato «decreto salva banche»¹³¹ –, che all'art. 1, co. 1, stabilisce: «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

Come «contentino» alle ridette associazioni, ai successivi commi 2 e 3 della stessa disposizione, è stato previsto un complesso sistema di conversione automatica dei tassi di interesse per i contratti di mutuo a tasso fisso in essere all'entrata in vigore del decreto¹³².

Non sono certo mancate le censure di illegittimità costituzionale della citata norma, di cui si è anzitutto contestata la natura di interpretazione autentica¹³³ – e che è perciò stata definita «finta»¹³⁴; ma le relative

¹²⁸ L'A.B.I. chiese l'intervento, prima, della Corte di Giustizia delle Comunità europee, denunciando la l. 108 di violare le regole delle pari opportunità nel mercato europeo; poi, della Banca d'Italia, il cui Governatore sollecitò il Governo, spiegando che le banche rischiavano una perdita, tra i 20.000 e i 52.600 miliardi di lire.

¹²⁹ Così si esprime ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato*, cit., 596 ss.

¹³⁰ Poi convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24.

¹³¹ Nella premessa al testo del decreto legge si dice, infatti, apertamente: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di tassi d'interesse usurari, anche in considerazione degli effetti che la sentenza della Corte di Cassazione n. 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale».

¹³² Si tratta di un sistema che agganciava il tasso al valore medio dei rendimenti dei buoni del Tesoro poliennali per il periodo gennaio 1986-ottobre 2001, e così consentiva di ridurre, in qualche caso anche sensibilmente, gli interessi che i mutuatari avrebbero dovuto pagare.

¹³³ V. MANNA, voce *Usura (La legge sui tassi)*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, 2004, 835 ss.; nonché ID., *Decreto sui mutui: primo significativo indebolimento della tutela contro l'usura?*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 546; quanto all'argomento dell'assenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale, sulla scorta di un indirizzo minoritario della Corte costituzionale (v., tra altre, Corte cost. 10 dicembre 1981, n. 187, in *Giur. cost.*, 1981, 1869 ss.), v. anche GUASTINI, *Il giudice e la legge. Lezioni di diritto costituzionale*, Torino, 1995, 33 ss. Di opinione opposta MANIACI, *Nuova normativa in materia di usura. Il commento, in I contratti*, 2001, 396 ss., il quale dimostra quanto tollerante sia la giurisprudenza nell'ammettere la legittimità dell'interpretazione autentica. In argomento, v. anche FERRANTI, *Le leggi interpretative nella giurisprudenza italiana*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1999, I-II, 203 ss. V., peraltro, ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato*, cit., 599 ss., per il quale la qualificazione della legge non comporta grandi conseguenze pratiche, dato che la presunta nuova norma comunque si applicherebbe retroattivamente, ai sensi dell'art. 2 c.p.

¹³⁴ Da OPPO, *La legge "finta"*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, 477 ss.

questioni¹³⁵ sono state rigettate dalla Consulta, la quale, con la sentenza 25 febbraio 2002, n. 29¹³⁶, ha dichiarato incostituzionale, per violazione del canone della ragionevolezza, il solo capoverso dell'art. 1 l. 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione del d.l. 394, nella parte in cui disponeva che la sostituzione ivi prevista si applicasse esclusivamente alle rate scadute successivamente al 2 gennaio 2001¹³⁷.

5.2. *Gli ultimi interventi legislativi in tema: dal «ritocco» della pena edittale alla disciplina della commissione di massimo scoperto*

La tormentata esistenza del nuovo delitto di usura non sembra destinata a trovar pace.

In primo luogo, la legge 15 dicembre 2005, n. 251 ha ulteriormente aumentato le pene edittali previste dal primo comma dell'art. 644 c.p., che perciò oggi consistono nella reclusione da due a dieci anni e nella multa da 5.000 a 30.000 euro.

Un tale aggravamento sanzionatorio, siccome operato dalla legge (tra l'altro) di riforma del regime prescrizionale, sarebbe giustificato da ragioni tecniche, legate alla necessità di mantenere adeguati termini di prescrizione per un reato di difficile accertamento processuale, la cui denuncia, per di più, è di regola presentata a distanza di anni, quando la vessazione usurante diventa intollerabile¹³⁸.

Ma se così fosse, non si spiegherebbe l'aumento anche della pena pecuniaria, che nemmeno nella rinnovata disciplina incide sulla determinazione dei termini di prescrizione; del resto, il termine

¹³⁵ V., in particolare, Trib. Benevento 30 dicembre 2000, in *Guida dir.*, 2001, n. 2, 57 ss., con note di PACCHETTINI, *Le perplessità sul contenuto dell'ordinanza non cancellano la necessità di chiarimenti*, e di BUSIA, *Con i toni polemici non si aiutano i consumatori*; nonché in *Foro it.*, 2001, I, 332, con nota di PALMIERI, *Ascesa (giurisprudenziale) e declino (per decreto) dell'usurarietà sopravvenuta*.

¹³⁶ In *Foro it.*, 2002, I, 933 ss., con nota di PALMIERI, *Interessi usurari: una nuova partenza*; nonché in *Guida dir.*, 2002, n. 9, 55 ss., con nota di FORLENZA, *Legittima la norma di interpretazione autentica restano i dubbi sul momento consumativo del reato*. La Consulta si è poi ritetuta con l'ord. 31 ottobre 2002, n. 436, in *Foro it.*, 2003, I, 17 ss., con nota redazionale di PALMIERI.

¹³⁷ Rimangono, peraltro, resistenze nella giurisprudenza civile: v. App. Milano 10 maggio 2002, in *Giur. it.*, 2003, 502, che ha escluso l'applicazione della norma interpretativa ai contratti diversi dal mutuo; Trib. Cagliari 17 febbraio 2006, in *Riv. giur. sarda*, 2006, 113, secondo cui il tasso-soglia opera come limite di efficacia delle pur valide pattuizioni contrattuali; o ancora Trib. Bologna 19 giugno 2001, in *Corr. giur.*, 2001, 1347, per la quale la disposizione contenuta nel d.l. 394 impedisce di irrogare la sanzione della nullità prevista dall'art. 1815, ma non di integrare *ex lege* il regolamento negoziale mediante l'inserzione del tasso-soglia in luogo di quello divenuto usurario.

¹³⁸ V. PULEIO, *Tanto tuonò che piovve. La legge 5 dicembre 2005, n. 251*, in *Cass. pen.*, 2005, 3699.

prescrizionale dell'usura – che, per la norma dell'articolo 644 *ter* c.p., già decorre dall'ultima riscossione degli interessi e addirittura del capitale, cioè dal momento in cui sono definitivamente recisi i vincoli di soggezione economica tra usuraio e vittima¹³⁹ – si sarebbe comunque concretamente dilatato per l'effetto delle circostanze aggravanti a effetto speciale previste dallo stesso articolo 644 c.p. (co. 5), nonché, per quanto specificamente concerne la (più pericolosa) usura della criminalità organizzata, dall'articolo 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella l. 12 luglio 1991, n. 203¹⁴⁰: fin dai primi commenti alla riforma del 1996¹⁴¹, si è infatti rilevato come la tipologia delle nuove aggravanti rispecchi, in realtà, le forme più diffuse di realizzazione pratica dell'usura, rendendo quasi inverosimile una contestazione della fattispecie-base.

Pare, quindi, che, con la l. n. 251/2005, il legislatore abbia piuttosto colto l'occasione per ribadire – come vedremo, in chiave essenzialmente simbolica – la gravità del delitto di usura¹⁴².

Sull'applicazione dell'art. 644 c.p. incide, poi, l'art. 2 *bis* d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, che, nel disciplinare finalmente la controversa «commissione di massimo scoperto», non ha mancato di considerarne la rilevanza ai fini del delitto di usura, per tal modo smentendo – attraverso una sorta di interpretazione autentica della norma incriminatrice – inaccettabili interpretazioni affermatesi nella giurisprudenza di merito in materia di usura bancaria.

Va infine segnalato che il recente provvedimento di indulto (l. 31 luglio 2006, n. 241)¹⁴³ esclude il delitto di usura dal beneficio indulgenziale (art. 1, co. 2, n. 25).

Dall'insieme delle esclusioni oggettive dalla clemenza si desume che l'usura vi è contemplata per il suo endemico collegamento con la criminalità organizzata: tra l'altro, dei delitti contro il patrimonio è altresì escluso soltanto il riciclaggio, per di più limitatamente al caso in cui la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di sequestro a scopo di estorsione e (soprattutto) di produzione o traffico di stupefacenti: in altre parole, dai delitti da cui la criminalità organizzata è solita trarre i più ingenti profitti.

¹³⁹ V. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998, 78 ss.

¹⁴⁰ Sui presupposti di applicabilità di tale aggravante al delitto di usura e, quindi, anzitutto per la compatibilità con essa, v. Cass., sez. VI, 16 maggio 2007, in *Cass. pen.*, 2008, 3308.

¹⁴¹ V. CAPERNA-LOTTI, *Art. 1 – Art. 2*, in AA.VV., *Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato all'applicazione*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12, 37.

¹⁴² V. BORSARI, *Il delitto di usura «bancaria» come fattispecie «grave» esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 40 ss.

¹⁴³ Su di esso, v. COZZI, *Concessione di indulto: le novità della legge*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 27 ss.

Una scelta, questa, che già a un superficiale esame dell'attuale struttura del reato – e, quindi, del corrispondente substrato criminologico – si rivela manifestamente irragionevole¹⁴⁴.

¹⁴⁴ V. BORSARI, *Il delitto di usura «bancaria» come fattispecie «grave» esclusa da benefici indulgenziali*, cit., 43 ss., per il quale l'assolutezza dell'esclusione si rivela irragionevole e irrazionale siccome coinvolge l'usura c.d. «bancaria», che nulla ha a che fare con la criminalità organizzata; la critica si aggrava, poi, in quanto il perseguimento delle suddette ragioni politico-criminali neppure necessitava di un'espressa esclusione del delitto di usura, perché le più temibili forme del reato non avrebbero comunque potuto beneficiare dell'indulto, per effetto della lett. *d*) del citato comma 2, la quale richiama i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* c.p. ovvero al fine di avvantaggiare le associazioni di cui alla stessa disposizione (art. 7 d.l. 152/1991, conv. nella l. 203/1992) – a parte rimane la contraddizione insita nell'ammissione al beneficio del delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).

6. L'oggettività giuridica del reato

6.1. Dalla protezione del patrimonio individuale alla tutela di una «funzione» di controllo del mercato del credito

Nell'originaria fattispecie codicistica, l'oggetto di tutela del reato di usura assumeva la connotazione tipica dei delitti contro il patrimonio mediante frode, nel cui capo si colloca(va) la norma incriminatrice¹⁴⁵.

Lo stato di bisogno costituiva, infatti, un momento di forte limitazione della libertà di scelta della vittima, tale da rendere *artificiosa* la sua *cooperazione*, attraverso un atto di disposizione patrimoniale – la dazione o la promessa di interessi usurari – perciò lesivo del suo patrimonio; discutibile, poi, se tale artificiosità si fondasse esclusivamente – a differenza degli altri delitti dello stesso capo – sulla preesistente situazione del soggetto passivo oppure (sempre) su un effetto indotto dall'agente, abusando di essa.

Solo da questo punto di vista, il delitto di usura poteva ritenersi plurioffensivo¹⁴⁶, nel senso che l'offesa al patrimonio passava attraverso la

¹⁴⁵ V. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., vol. II, t. 2, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 1992, 170 ss. Isolata era rimasta la voce di FLORIAN, *Il delitto di usura. Nota economico-giuridica*, in *Giur. it.*, IV, 1935, 95 s., secondo cui il delitto di usura avrebbe, in realtà, tutelato il bene collettivo dell'economia nazionale e, più precisamente, dell'ordinamento del credito; a essa si era autorevolmente (CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, Parte speciale, vol. IV, ed. 1869, Bologna, 1993, par. 2385, 558, n. 1) ribattuto che «i reati si definiscono dal diritto aggredito immediatamente e l'usura ferisce il patrimonio privato per la sua costante e diretta azione: l'influsso dei contratti usurari sul commercio è eventuale e meramente possibile». Rispetto al patrimonio, l'usura era, poi, prevalentemente ricostruita come reato di danno e al più, nell'ipotesi della promessa, di pericolo concreto: v. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IX, Agg. Nuvolone, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1984, 689 ss. Una progressiva perdita di interesse per il patrimonio individuale emerge, peraltro, da alcune sentenze successive alla riforma, ma relative alle previgenti fattispecie, dove si afferma che «in tema di usura, non incide sulla rilevanza dello stato di bisogno né la causa di esso né l'utilizzazione del prestito usurario, e ciò sia perché la legge punisce l'usuraio come persona socialmente nociva, allo scopo di tutelare l'interesse pubblico e non quello privato del soggetto passivo – sicché non vi è ragione di avere riguardo alla moralità di costui – sia in quanto, qualora il prestito venga utilizzato per fini illeciti, la condotta della vittima successiva alla consumazione del reato non può in alcun modo influire su di esso, poiché ancora non esiste né materialmente né giuridicamente» (corsivo aggiunto): Cass., sez. II, 3 marzo 1997, n. 7770, in *Cass. pen.*, 1998, 2622.

¹⁴⁶ V., invece, CANDIAN, *Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto positivo italiano*, Milano, 1946, 38 ss., secondo cui la libertà morale avrebbe avuto autonoma considerazione nell'ambito dell'oggettività del reato di usura. La tesi della plurioffensività è stata poi riproposta da VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Milano, 1970, 230 ss., il quale, in una prospettiva solidaristica fondata sui limiti imposti dall'art. 41 cost. alla libertà di iniziativa economica privata, individuava i beni tutelati nell'autonoma

necessaria lesione di un altro interesse: la libertà morale, che col primo si saldava a formare un unico «bene complesso»¹⁴⁷.

La riforma del 1992 aveva, peraltro, già deviato la direttrice della tutela penale verso interessi di stampo pubblicistico¹⁴⁸: se l'aggravante speciale dell'esercizio di attività professionale o di intermediazione finanziaria solo tradiva un'originale preoccupazione per il corretto esercizio del credito, interessi di natura macroeconomica evidentemente si stagliavano sullo sfondo della libertà di iniziativa economica nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, tutelata dalla nuova figura di usura impropria¹⁴⁹.

Ma è la l. 108/1996 a imporre un radicale ripensamento dell'oggettività giuridica dell'usura, anzitutto laddove, nell'ipotesi-base della rinnovata fattispecie dell'art. 644 c.p. (co. 3 I parte), fonda la punibilità sulla predeterminazione di un tasso-soglia modulato sulle condizioni di mercato, prescindendo da qualsiasi difficoltà della vittima (usura c.d. «presunta») – salvo forzare la struttura della fattispecie¹⁵⁰ e ribaltare la gerarchia tra le due ipotesi di usura delineate al terzo comma della disposizione incriminatrice¹⁵¹; o addirittura voler vedere una situazione di difficoltà presunta *juris et de jure*¹⁵² o implicita¹⁵³ nella stessa ipotesi-base.

determinazione del contenuto del contratto, da un lato, e nel patrimonio come in altri interessi attinenti alla sfera personale della vittima (onore, libertà sessuale, ecc.), dall'altro.

¹⁴⁷ Su questa categoria, v. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, pt. g., Milano, 2003, 237 s.

¹⁴⁸ V. ZANCHETTI, *sub art. 644*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi-Forti-Zuccalà, Padova, 2008, 1899.

¹⁴⁹ Nel senso che il delitto di usura impropria avrebbe tutelato il mercato concorrenziale, v., infatti, MACCARI-MAZZA L., *Usura e riciclaggio*, in AA.V.V., *Il riciclaggio del denaro nella legislazione civile e penale*, a cura di Cortese e Santoro, 1996, 261; e BELLACOSA, voce *Usura impropria*, in *Enc. giur.*, vol. XXVI, Roma, 1 s.

¹⁵⁰ V. ZANCHETTI, *sub art. 644*, cit., 1901.

¹⁵¹ Così MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 696 ss. e 706 ss., per il quale, quindi, la predeterminazione del tasso-soglia nelle operazioni creditizie filtrerebbe, attraverso lo schermo dell'insuperabile presunzione di usurarietà, una (solo) *indiretta* preoccupazione di controllo del mercato del credito, che rimane estranea alla sfera di intrinseca offensività del fatto. Nonostante il più esteso ambito di applicazione dell'ipotesi delineata nella II parte del co. 3 dell'art. 644 c.p., resta, invece, il primato che all'altra è esplicitamente riconosciuto dalla norma incriminatrice con l'avverbio «altresi», che introduce la seconda definizione di usurarietà degli interessi, attribuendole un evidente carattere sussidiario.

¹⁵² Come FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., vol. II, t. II, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2008, 225, che hanno tuttavia cura di evidenziare, come possibile, anche la prospettiva legata alla regolarità del mercato del credito. È stato, tuttavia, correttamente rilevato che «al negozio usurario possono corrispondere motivazioni, contesti economici, ripartizioni del rischio che prescindono completamente da una condizione di inferiorità economica della vittima»: INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 132.

¹⁵³ Come MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. sp., II, *Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2009, 227 s. V. anche PALOMBI, *La nuova struttura del reato di usura*, in *Riv. pen. econ.*, 1996, 29 ss., per il quale l'essenza del reato starebbe ancora nell'autonomia negoziale della

Significativo è pure un sistema di circostanze aggravanti (art. 644, co. 5, c.p.) principalmente diretto alla protezione dell'attività economica del soggetto passivo, nonché (ancora) ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività bancaria o di intermediazione finanziaria¹⁵⁴.

In definitiva, dall'attuale norma incriminatrice – ma anche dal complesso della legge che l'ha introdotta¹⁵⁵, la quale tra l'altro prevede ulteriori disposizioni penali in materia bancaria e finanziaria (artt. 5 e 16 l. 108) – emerge palese un'ormai dominante prospettiva pubblicistica della tutela penale, attinente al regolare esercizio del credito¹⁵⁶.

L'usura è così attratta nell'ambito del diritto penale dell'economia¹⁵⁷, che, infatti, tutela oggettività riconducibili al corretto funzionamento del mercato finanziario, al fine ultimo di proteggere gli interessi economici di chi vi accede¹⁵⁸.

Sotto questo profilo, il diritto penale economico è complementare al tradizionale settore dei delitti contro il patrimonio, anticipando la tutela

vittima, solo che la riforma avrebbe spostato il centro di interesse dalla lesione della volontà del contraente a quella della causa di scambio.

¹⁵⁴ V. ZANCHETTI, *sub* art. 644 c.p., cit., 1899.

¹⁵⁵ Un ulteriore dato normativo significativo di una più ampia prospettiva di tutela, incentrata sul regolare funzionamento del mercato finanziario, è stato ravvisato nell'art. 10 l. 108, che attribuisce ai «Confidi» e alle associazioni e fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno usurario (art. 15 l. cit.) la facoltà di costituirsi parte civile nei processi per usura, così qualificandole come persone immediatamente danneggiate dal reato alla stregua dell'art. 74 c.p.p.: v. DELLO IAVOCO, *Usura*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, vol. IX, *I reati del mercato finanziario*, a cura di Di Amato, Padova, 2007, 333; altrimenti, tale facoltà risulterebbe sfasata rispetto al sistema codicistico, come infatti la ritengono PETRAGNANI-GELOSÌ, *Emergenza usura. Riflessioni di politica criminale*, in *Critica dir.*, 1996, 152; e CONTI, *Art. 10*, in AA.VV., *Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato all'applicazione*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12, 43 s. Sulla questione della legittimazione degli enti rappresentativi di interessi collettivi o diffusi a costituirsi parte civile, invero assai problematica, v., in generale, SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, 355 ss.

¹⁵⁶ V. MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1997, 66 ss. Analogamente, pur con diverse sfumature, v. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 514; e CERASE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in *Cass. pen.*, 1997, 2613 s., il quale ravvisa l'oggettività giuridica del delitto di usura – dalla visuale dei prenditori – come il «diritto civico a un accesso alle risorse creditizie del sistema economico secondo condizioni ordinarie».

¹⁵⁷ V. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 68.

¹⁵⁸ V. PULITANÒ, *L'anticipazione dell'intervento penale in materia economica*, in *Atti del IV Congresso nazionale di diritto penale: Diritto penale, diritto di prevenzione e processo penale nella disciplina del mercato finanziario*, Torino, 1996, 10 ss. Si pensi al caso della «trasparenza societaria», quale interesse prodromico e strumentale alla tutela degli interessi patrimoniali dei soci *uti universi* e soprattutto della collettività degli investitori – su cui v. MAZZACUVA, *Bene giuridico e tecniche di tutela nel diritto penale societario*, in *Pol. dir.*, 1984, 111 s.

degli stessi interessi contro aggressioni esterne, comunque commesse *vi aut fraude*¹⁵⁹.

L'anticipazione della tutela si giustifica in nome di un esasperato pragmatismo efficientista¹⁶⁰, per superare insormontabili difficoltà di accertamento, se non di stessa tipizzazione degli elementi significativi della lesione patrimoniale¹⁶¹; per cui «al legislatore non resta che prescindere dal momento effettuale; che astrarre da una rilevazione concreta delle conseguenze dannose o pericolose, per concentrare l'incriminazione su schemi di comportamento che l'esperienza segnala come atti a incidere negativamente sugli interessi che si intendono tutelare»¹⁶².

La sanzione penale si riduce, pertanto, a presidiare le «regole del gioco»¹⁶³, ricollegandosi alla disciplina extrapenale¹⁶⁴ che regola il funzionamento del mercato o di un suo settore (o sottosettore), contemperando – anche attraverso la mediazione dell'autorità amministrativa – i vari interessi di per sé meritevoli di tutela che in esso convergono, secondo l'art. 41 cost.¹⁶⁵.

Un bilanciamento in via amministrativa – tra le ragioni dell'esercizio del credito, da un lato, e quelle di protezione del patrimonio dei singoli, dall'altro – è proprio quanto si esprime nella predeterminazione di un tasso-soglia ai fini del delitto di usura (presunta), col contributo del Ministro dell'economia e delle finanze e, per suo tramite, della Banca d'Italia (art. 2 l. 108)¹⁶⁶.

¹⁵⁹ V. ALESSANDRI, *Offerta di investimenti finanziari e tutela penale del risparmio*, in AA.VV., *Mercato finanziario e disciplina penale*, Milano, 1993, 201 ss.

¹⁶⁰ V. PALIERO, *Consensus sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 915 ss.

¹⁶¹ V. MOCCIA, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflessi illiberali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 346 s.

¹⁶² PEDRAZZI, *Problemi di tecnica legislativa*, in AA.VV., *Comportamenti economici e legislazione penale*, 1979, 33 s. Come pure è stato icasticamente detto, «chiudere la stalla, sia pure con fragore dei chiavacci, non è mai servito a farvi rientrare i buoi che ne sono fuggiti»: PADOVANI, *Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 645.

¹⁶³ V. PEDRAZZI, *Problemi di tecnica legislativa*, cit., 19: «Sono, in poche parole, le «regole del gioco» che la norma penale è chiamata a codificare e presidiare nei loro momenti salienti: a tutela, in primo luogo, degli interessi, sia individuali che collettivi, dei terzi, che un esercizio spregiudicato dell'iniziativa economica potrebbe compromettere; ma anche a salvaguardia dei concorrenti più scrupolosi; e, più in generale, a garanzia di un corretto funzionamento del sistema».

¹⁶⁴ Alla norma penale si affida, così, una funzione essenzialmente sanzionatoria: v. PATALANO, *Beni costituzionali e tutela penale degli interessi economici*, in AA.VV., *Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale. Studi in onore di G. Vassalli*, vol. I, Milano, 1991, 634.

¹⁶⁵ V. PATRONO P., *Diritto penale dell'impresa e interessi umani fondamentali*, Padova, 1993, *passim*.

¹⁶⁶ Cfr. par. 7.

Pressanti esigenze di semplificazione probatoria hanno per tal modo trasfigurato il reato¹⁶⁷ da fattispecie diretta a reprimere una *condotta intrinsecamente illecita*, perché immediatamente lesiva del patrimonio individuale, a fattispecie di regolamentazione di un'*attività* economica – quella bancaria o di intermediazione finanziaria, e, più in generale, di concessione del credito – *utile* ma *rischiosa*, e perciò consentita nel rispetto di alcuni limiti di compatibilità con l'esposizione degli altrui interessi patrimoniali¹⁶⁸.

Oggetto immediato della tutela penale non è più, quindi, la libertà patrimoniale del prestatario, ma una «funzione» di controllo del mercato del credito¹⁶⁹.

D'altra parte, nella riforma del delitto di usura, si conferma la tendenza del diritto penale economico – inaugurata con l'introduzione dei delitti di riciclaggio (artt. 648 *bis* e *ter* c.p.)¹⁷⁰ – a utilizzare lo stesso settore dei delitti contro il patrimonio, quando si tratti, in particolare, di preservare il mercato finanziario dall'infiltrazione destabilizzante della criminalità organizzata¹⁷¹.

¹⁶⁷ Secondo lo schema tipico del c.d. «diritto penale del rischio», di cui v. la serrata critica di STELLA, *Giustizia e modernità: La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2001; nonché le perplessità di STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 74 ss.

¹⁶⁸ V. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, 554 ss.

¹⁶⁹ V. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, 107: «si tipizzano quindi condotte che, per quanto non ledano né mettano in pericolo in modo necessariamente concreto i beni individuali, collettivi, ecc. anzidetti (per es. la salute collettiva o l'ambiente), e neppure ed eventualmente quelli individuali «finali» (per es. la salute delle singole persone), in ogni caso creano un *rischio* non consentito (anziché un risultato o una situazione di *pericolo*) e come tali ledono già in modo immediato beni-mezzo, beni intermedi, beni-funzione, funzioni di controllo o criteri e discipline (preventivo-cautelari) predisposti da organi che presiedono al *controllo su fonti di rischio*: dal territorio all'ambiente, alle comunicazioni, al mercato economico, alla sicurezza del lavoro, i beni oggetto di varie incriminazioni preventive sono costituiti da funzioni, da interessi funzionali all'organizzazione e al controllo delle fonti di rischio».

¹⁷⁰ Su cui v. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997.

¹⁷¹ V. MANNA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., Torino, 2000, 656; l'A. cita FLICK, *Le regole del funzionamento delle imprese e dei mercati. L'incompatibilità del metodo mafioso: profili penalistici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 906 ss., per il quale il «nuovo volto» del diritto penale economico cerca di progettare, utilizzando anche il settore dei delitti contro il patrimonio, strategie differenziate di contrasto alla criminalità organizzata, muovendosi essenzialmente lungo tre direttrici: 1) la produzione di risorse finanziarie da parte delle associazioni criminali; 2) l'immissione di tali risorse nei circuiti della c.d. «economia pulita»; 3) il reinvestimento del denaro, ormai pulito, nei diversi settori dell'«economia reale»: secondo Manna, «il legislatore, nel mentre ha introdotto gli artt. 648 *bis* e 648 *ter* nel c.p., ha chiaramente avuto di mira le ultime due direttrici, con la nuova legge sull'usura ha iniziato ad occuparsi anche della prima».

Ne deriva, allora, anche un nuovo volto del bene giuridico «patrimonio», che potrebbe pure giustificare l'immutata collocazione della norma incriminatrice nel titolo XIII¹⁷²: un patrimonio inteso – alla luce del costante processo di finanziarizzazione della ricchezza, ormai principalmente costituita da beni immateriali (diritti di credito e di partecipazione) – in senso non più statico, ma dinamico, con particolare riguardo ai concetti di *risparmio* ed *investimento*¹⁷³.

La ricchezza immateriale, infatti, non si frammenta in singole, separate posizioni individuali, suscettibili di aggressione separata, ma in essa confluiscono e si integrano le quote individuali dei risparmiatori (investimenti), che rimangono distinguibili solo sul piano giuridico-contabile; sicché, il danno patrimoniale del singolo (risparmiatore-investitore) non è mai un danno isolato: è il riflesso nel patrimonio individuale di una dispersione di ricchezza collettiva e quindi della lesione di un interesse collettivo riferibile all'economia nazionale. «Ed è ovvio che una tutela specificamente rivolta al risparmio ha senso come tutela *anticipata*, contro attentati ancora *in fieri*»¹⁷⁴.

Ma «se non si vuole veder sfumare la differenza fra bene giuridico “patrimonio” e bene giuridico “economia pubblica”, e non si accetta di arenarsi nelle secche della plurioffensività¹⁷⁵, bisogna ricondurre al primo

¹⁷² Ingiustificata rimarrebbe, peraltro, la collocazione nel capo II del medesimo titolo: v. MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in *Cass. pen.*, 1998, 2215 s.

¹⁷³ V. MANNA, voce *Usura*, cit., 655. V. anche CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Bologna, 1996, 241: «se pure in modo probabilmente inconsapevole, il legislatore, collocando le fattispecie di riciclaggio nel titolo XIII, potrebbe averci offerto una mutata prospettiva attraverso la quale guardare al rilievo penale del patrimonio, per definire una nuova dimensione ed un diverso ruolo»; nonché MILITELLO, voce *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, 1995, 279, per il quale negli artt. 648 *bis* e *ter*, ma anche nell'art. 640 *ter* c.p., si manifesta la tendenza ad integrare le prospettive di tutela di tipo individuale (patrimonio) e di tipo generale (economia), le quali ultime talvolta finiscono per prevalere sulle prime.

¹⁷⁴ PEDRAZZI, *La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l'economia pubblica*, in AA.VV., *Verso un nuovo codice penale. Itinerari – problemi – prospettive*, Milano, 1993, 351 ss. e, in particolare, 352; l'A. precisa, inoltre, che «muta anche l'ancoramento costituzionale della tutela, che va cercato non tanto nella garanzia della proprietà privata, fornita dall'art. 42, quanto nell'incoraggiamento e nella tutela del *risparmio*, promessi dall'art. 47».

¹⁷⁵ V., infatti, CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996, 32, per il quale l'usura sarebbe attualmente un reato plurioffensivo in un duplice senso: perché offende più beni del soggetto passivo, cioè il patrimonio e la libertà morale, e, contemporaneamente, l'interesse pubblico alla correttezza e genuinità dei rapporti economici; e, in giurisprudenza, Cass. 18 marzo 2003, n. 20148, in *Cass. pen.*, 2004, 2876: «Attraverso l'abbandono del tradizionale requisito per così dire soggettivistico dell'abuso, e la sua sostituzione con il rilievo del tutto prevalente che nella struttura delle fattispecie finisce per assumere il requisito – tutto economico – della sproporzione tra la prestazione del mutuante e quella del mutuatario, la prospettiva della tutela sembra dunque essersi spostata dalla salvaguardia degli interessi patrimoniali del singolo e, se si vuole, dalla protezione della personalità del

dei due interessi le fattispecie dove prevale la tutela del singolo dal danno inferto ai suoi beni, ed al secondo le fattispecie poste a tutela delle "regole del giuoco", cioè del buon funzionamento del sistema economico di mercato (o di uno dei suoi sottosistemi), che costituisce la preconditione di una partecipazione del singolo alla società con il suo "patrimonio esistenziale". La nuova fattispecie di usura sembra più aderente alla seconda categoria»¹⁷⁶.

E invero, nell'ipotesi-base di usura, non è dato ravvisare un'offesa al patrimonio (individuale) neppure se questo è concepito come patrimonio «esistenziale»¹⁷⁷, cioè come «l'insieme dei beni e dei rapporti idonei ad assolvere una funzione strumentale rispetto all'autorealizzazione e allo sviluppo della persona umana»¹⁷⁸: in particolare, non può apprezzarsi in prospettiva «personalistica» la sproporzione tra le prestazioni¹⁷⁹, se il meccanismo delineato all'art. 2 l. 108 produce una duplicazione della soglia – e pertanto, della sproporzione penalmente rilevante – a seconda del fornitore del credito (banche o altri intermediari finanziari)¹⁸⁰.

Una tale duplicazione si riflette nondimeno nell'ipotesi sussidiaria di usura *pecuniaria* (usura c.d. «in concreto» – co. 3 II parte), che a quelle (due) soglie finisce per rimanere legata, impedendo una ricostruzione

soggetto passivo, verso connotazioni di marcata plurioffensività, giacché accanto alla protezione del singolo, vengono senz'altro in gioco anche – e forse soprattutto – gli interessi collettivi al corretto funzionamento dei rapporti negoziali inerenti alla gestione del credito ed alla regolare gestione dei mercati finanziari. Le censure, quindi, che il ricorrente pretende di articolare sul versante della garanzia della libertà della iniziativa economica, sancita dall'art. 41 Cost., si rivelano, pertanto, non soltanto manifestamente infondate, ma addirittura in evidente contrasto – per quel che si è detto – con la nuova logica di tutela perseguita dal legislatore della novella, dovendo l'iniziativa economica, in base allo stesso precetto costituzionale, non soltanto non porsi in contrasto con "l'utilità sociale", ma addirittura "essere indirizzata e coordinata a fini sociali": il che, evidentemente, evoca – quale ulteriore parametro di riferimento che viene senz'altro in discorso, alla luce delle segnalate innovazioni che l'art. 644 cod. pen. presenta sul piano del relativo oggetto giuridico – anche la protezione offerta all'esercizio del credito dall'art. 47 della Carta fondamentale».

¹⁷⁶ ZANCHETTI, *sub* art. 644, cit., 1900; v. anche MANNA, voce *Usura*, cit., 656. In argomento, v., inoltre, FORNASARI, *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, Milano, 1994, specie 194 ss.

¹⁷⁷ Per la concezione «personalistica» del patrimonio, v. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988. Su di essa, manifestano delle perplessità FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., cit., 26, per «la grande difficoltà di elaborare parametri normativi che permettano di selezionare, in maniera plausibile, i rapporti economici davvero strumentali alla realizzazione e allo sviluppo della singola personalità umana».

¹⁷⁸ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., cit., 27.

¹⁷⁹ Così, invece, BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 793 ss. V. anche MANES, *Art. 644: usura*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, a cura di Canestrari, Gamberini, Insolera, Mazzacuva, Sgubbi, Stortoni e Tagliarini, Bologna, 2006, 607 ss.

¹⁸⁰ V. MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura*, cit., 2221 s. Cfr. par. 9.

autonoma della sua oggettività giuridica¹⁸¹, in chiave personalistica o anche tradizionale – con riguardo a quest'ultima, a prescindere pure dall'(in)idoneità del requisito delle «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» a esprimere, fuori dall'esercizio di un'attività imprenditoriale, una situazione di minorata libertà del soggetto passivo, tale da qualificare come artificiosa la sua cooperazione.

Solo fuori dall'usura pecuniaria (usura c.d. «reale»), dove il giudizio di sproporzione tra le prestazioni (ancora co. 3 II parte) non risente di alcuna presunzione legale che ne infici la centralità nell'incriminazione¹⁸², il patrimonio esistenziale potrebbe, quindi, validamente proporsi come oggetto della tutela, in alternativa a una prospettiva ancora pubblicistica, per così dire «di mercato»¹⁸³; ma è assai significativo come nello stesso Progetto Pagliaro, ispirato a un modello personalistico di diritto penale, l'aspetto fondante del delitto di usura fosse pur sempre individuato nell'appropriamento dello stato di bisogno della vittima¹⁸⁴.

6.2. La grave irragionevolezza della fattispecie, tra offensività e proporzione sanzionatoria

Nella riforma del 1996, il legislatore si è dunque avvalso di una tecnica – quella della tutela di «funzioni» di governo o controllo di determinate attività e/o settori¹⁸⁵ – tipica di uno Stato interventista e disciplinare¹⁸⁶ – e ormai diffusissima nel diritto penale complementare¹⁸⁷.

¹⁸¹ Per una ricostruzione differenziata dell'oggettività giuridica delle due ipotesi di usura, v. CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, in *Cass. pen.*, 1997, 3221 ss.; BELLACOSA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, 149; e SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in Pedrazzi, Alessandri, Foffani, Seminara e Spagnolo, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1999, 692 ss. Discutibile è anche l'opinione di MANNA, voce *Usura*, cit., 658, secondo cui nell'ipotesi sussidiaria di usura si tornerebbe al pericolo concreto per il patrimonio individuale, per quanto mediato dalla funzione di governo del mercato del credito.

¹⁸² Cfr. par. 10.

¹⁸³ Sotto tale profilo, è a questa ipotesi di usura che potrebbe attribuirsi la dignità di autonoma fattispecie. In dottrina si tende invece a distinguere tra usura presunta e usura in concreto (comprensiva dell'usura reale): v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., cit., 228; diversamente, MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 521 ss. configura le tre ipotesi di usura come una singola fattispecie, costruita sulla base di elementi alternativi. Si tratta, comunque, di una questione meramente teorica: v. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 80.

¹⁸⁴ Cfr. lo schema di delega legislativa, in *Doc. giust.*, 1992, 306 ss.

¹⁸⁵ V. PADOVANI, *Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 640; nonché, più in generale, ID., *Tutela di beni e tutela di funzioni*, in *Cass. pen.*, 1987, 670 ss. V., inoltre, MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, 98: «Quando si parla di “tutela delle funzioni” si allude ad un oggetto di tutela in cui – nella vivida immagine del bene giuridico come “parallelogramma di forze” – il

Fuori da ontologici apriorismi¹⁸⁸, un tale paradigma può ritenersi compatibile col principio di offensività¹⁸⁹, quando la condotta incriminata

bilanciamento di interessi contrapposti che tipicamente esprime lo specifico profilo dell'offesa, e che si formalizza nel perimetro di tipicità della fattispecie, non consente una univoca direzione di senso, espressiva di una scelta di valore fatta a monte e non discutibile [...]; piuttosto, esso riflette una sintesi non compiuta, e quindi ancora "aperta", dove la valutazione circa la prevalenza degli interessi antagonisti rispetto al "bene" finale in gioco non è decisa dal legislatore in via "generale e astratta", ma delegata all'autorità amministrativa, che la risolve avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto».

¹⁸⁶ Con specifico riguardo al delitto di usura, v. MANNA, *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale «interventista» versus diritto penale «neo-liberista»?*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2001, 910; l'A. ravvisa, invece, nella legge di interpretazione autentica del 2001, l'espressione di un modello diverso, per così dire *liberal*, che è stato alla base pure della riforma del diritto penale societario, dell'anno successivo (d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61). In argomento, v. AA.VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di Giarda e Seminara, Padova, 2002; AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società. D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, a cura di Alessandri, Milano, 2002; e MUSCO, *I nuovi reati societari*, Milano, 2002; e, per la «controriforma» del 2005 (l. 28 dicembre 2005, n. 262), v. SEMINARA, *Nuovi illeciti penali e amministrativi nella legge sulla tutela del risparmio*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 549 ss. Circa il rapporto tra l'idealtipo «classico» di diritto penale, di matrice liberale, e quello «moderno», v. PALIERO, *L'autunno del patriarca. Rinnovamento e trasmutazione del diritto penale dei codici?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1220 ss. Sull'inflazione penalistica prodotta da questo secondo modello, v. ID., «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e de criminalizzazione dei reati bagattellari*, Padova, 1985, 3 ss., 24 ss. e 36 ss.

¹⁸⁷ Tra l'altro, nella materia ambientale, su cui v. CATENACCI, «Beni» e «funzioni» oggetto di tutela nella legge «Merli» sull'inquinamento delle acque, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, 1219 ss.; GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1097 ss.; e BERNASCONI, *Il difficile equilibrio tra legalità ed offensività nella tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 47 ss.

¹⁸⁸ V. MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, I, Milano, 2001, 541 ss. e 551 ss., per i quali le funzioni sarebbero «autentici beni giuridici», cioè «entità offendibili [...], capaci di tutela penale, non diversamente dai beni che si incarnano in entità materiali» – anche la giurisprudenza, specie in materia di beni culturali, si riferisce spesso alla categoria dei «reati formali», siccome posti a tutela non di beni ma di «funzioni» (di controllo pubblicistico su talune attività o settori), per sottrarsi all'applicazione del principio di offensività: v. Cass., sez. III, 23 ottobre 2001, n. 44161, in *Cass. pen.*, 2003, 975, con nota di CONDEMI, *Brevi considerazioni intorno ai reati di scopo e al principio di offensività*. In relazione al delitto di usura, v. MANNA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., Torino, 2000, 655: «appare difficile contestare che la tutela del regolare esercizio del credito, ottenuta soprattutto attraverso il meccanismo di fissazione del tasso, col conseguente effetto di «calmiere» non sia funzionale alla protezione del patrimonio dei singoli. Diventa, a questo punto, secondaria la questione della classificazione dell'interesse strumentale, se soltanto come "funzione" oppure come vero e proprio bene giuridico, pur se, nel caso di specie, appare preferibile questa seconda opzione, attesi soprattutto i referenti di natura costituzionale dell'esercizio del credito, quali gli artt. 41 e 47 Cost., e, dunque, la sua precisa dimensione costituzionale». Inascoltato è evidentemente rimasto l'avvertimento di PULITANÒ, *L'anticipazione dell'intervento penale in materia economica*, in *Atti del IV Congresso nazionale di diritto penale: Diritto penale, diritto di prevenzione e processo penale nella disciplina del mercato finanziario*, Torino, 1996, 10: «Il rischio è che, con un

esprima una diretta connessione di lesività col bene finale, che dovrebbe costituire l'oggetto ultimo, e *fondante*, della tutela penale¹⁹⁰.

Altrimenti, quel che si punisce è davvero solo un comportamento meramente inosservante di una disciplina stabilita in via amministrativa per l'attuazione di un programma politico(-economico) di intervento¹⁹¹, che la norma penale eleva a propria oggettività giuridica (*recte*: scopo di tutela)¹⁹².

La stessa Corte costituzionale – dove il principio di offensività ha trovato progressivo riconoscimento, sia pur surrettiziamente o attraverso

gioco delle etichette, venga oscurato il dato sostanziale dell'allargamento dell'area d'intervento penale, con i problemi a ciò connessi. Al contrario, la costruibilità concettuale di interessi "strumentali" può essere utile in quanto – senza piegarsi a esorcizzare ideologicamente la problematica delle anticipazioni della tutela – valga a mettere in luce la complessa struttura dei sistemi in discussione, le loro ragioni e le eventuali controindicazioni». In uno scritto successivo, peraltro, sempre in tema di usura, lo stesso Manna si chiede se «attraverso il diritto penale si possa davvero giungere a controllare il mercato, soprattutto con questo tipo di sanzioni»: adeguate allo scopo sarebbero, infatti, sanzioni penali alle imprese, già previste dall'ordinamento francese anche per l'usura: v. MANNA, *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale «interventista» versus diritto penale «neo-liberista»?*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2001, 900 ss. Com'è noto, tuttavia, la responsabilità «amministrativa» degli enti da reato non è stata ancora estesa al delitto di usura: v. ZAMBUSI, *Usura e responsabilità amministrativa degli enti per reato*, Intervento al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008; sull'argomento v., in generale, PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008.

¹⁸⁹ Naturalmente, la questione rileva sempre che si ravvisi tale principio espresso nella Costituzione: v., infatti, per l'opinione negativa, ZUCCALÀ, *Due questioni attuali sul bene giuridico: la pretesa dimensione «critica» del bene e la pretesa necessaria offesa ad un bene*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 839 ss.

¹⁹⁰ V. PALAZZO, *Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di criminalizzazione*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, I, Milano, 1991, 382; PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2005, 143 ss. e 242 ss. È evidente come, per tal modo, si ritorni alla teoria dei beni «presupposto necessario» di BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Scritti di diritto penale*, vol. I, *Dottrine generali. Teoria del reato e sistema sanzionatorio*, t. I, *Dal 1960 al 1973*, Milano, 1997, 568.

¹⁹¹ Si attribuirebbe, così, al diritto penale quella funzione «propulsiva», di «strumento che concorre alla realizzazione del modello e degli scopi di promozione sociale prefigurati dalla Costituzione» (NEPPI MODONA, *Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del diritto penale*, in *Dem. dir.*, 1977, 682), che la teorica dell'offensività ha inteso come prima cosa negare: v. BRICOLA, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *Scritti di diritto penale*, vol. I, *Dottrine generali. Teoria del reato e sistema sanzionatorio*, t. II, *Dal 1973 al 1993*, Milano, 1997, 1409 ss. e spec. 1412.

¹⁹² In definitiva, se si ammette una perfetta equivalenza con la funzione, si finisce per svilire la categoria del bene giuridico, che, soppiantato il dogma della prepositività, perde qualsiasi funzione «critica» di delimitazione dell'intervento penale e si presta a essere utilizzata in chiave meramente interpretativa, secondo la concezione propria del tecnicismo giuridico, che ha fatto da supporto alla codificazione italiana del 1930 – su cui v. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Milano-Torino-Roma, 1913, 553 ss.

schemi tipici del giudizio di costituzionalità¹⁹³ – ha più volte affermato che le fattispecie di pericolo presunto¹⁹⁴ – quali evidentemente sono i reati a offesa funzionale – «non sono incompatibili in linea di principio con il dettato costituzionale», precisando che «è riservata al legislatore l'individuazione sia delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo sia della soglia di pericolosità alla quale fare riferimento, purché, peraltro, l'una e l'altra determinazione non siano irrazionali, ciò che si verifica allorquando esse non siano collegabili all'*id quod plerumque accidit*»¹⁹⁵.

Si tratta allora di verificare – anche alla stregua delle scienze criminologiche e, in particolare, di quella economica¹⁹⁶ – se effettivamente l'attuale fattispecie di usura si legittimi in chiave di tutela anticipata rispetto a fatti realmente lesivi del patrimonio della vittima.

Mette conto anzitutto rilevare come la più autorevole dottrina economica in materia di usura¹⁹⁷ individui il necessario presupposto di

¹⁹³ V. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 372. V., peraltro, Corte cost. 17 luglio 2002, n. 354, in *Foro it.*, 2003, I, 2923, con nota di TESAURO, *Circa il trattamento punitivo della ubriachezza in luogo pubblico*, dove il principio di offensività non pare più svolgere un ruolo ancillare rispetto a quello di ragionevolezza, ma assume la forza dimostrativa necessaria a fondare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 688 c.p.

¹⁹⁴ Sui reati di pericolo (presunto), v. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaseo Natale* (scritti in memoria di G. Bellavista), I, 1997, 173 ss.; GALLO M., *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 1 ss.; PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990; e RIONDATO, *Nota introduttiva al Titolo VI. Dei delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, 1060 ss.

¹⁹⁵ Sent. 11 luglio 1991, n. 333, in *Cass. pen.*, 1992, 576, con nota (a p. 1727) di CUTRONA, *Ancora sulla sentenza n. 333 del 1991 C.cost. sulla disciplina penale degli stupefacenti*.

¹⁹⁶ «L'usura è fenomeno complesso e sfaccettato, in cui agli aspetti economici e finanziari in senso stretto si aggiungono – fino a confondersi – aspetti giuridico-istituzionali, sociali, culturali, che richiedono comunque una sensibilità multidisciplinare al problema. Nondimeno, l'uso della scienza economica è indispensabile. L'usura rappresenta un tipico caso di criminalità economica: l'aggettivo ci ricorda la sua natura più intima, il meccanismo ultimo che ne regola la dinamica, che deve essere studiato con la "cassetta degli attrezzi" più appropriata, appunto l'analisi economica»: MASCIANDARO, *Usura ed antiusura in Italia: l'analisi economica*, in *Aa.Vv.. Mercato del credito e usura*, a cura di Macario e Manna, Milano, 2002, 66 s.

¹⁹⁷ Si allude a MASCIANDARO, la cui opera sopra appena sintetizza molti lavori: tra gli altri, *Economia dell'usura e politica antiusura: analisi della legge n. 108/1996*, in Zadra et al., *La legge sull'usura*, Roma, 67 ss.; (con PECCATI e TAGLIATI) *Why usury can be cheaper*, in *Atti del XXI Convegno Annuale, Associazione Matematica Applicata alle Scienze Sociali*, Roma, 1997; (con PORTA) *Il mercato dell'usura: analisi macroeconomica ed alcune evidenze empiriche sull'Italia*, in *AA.VV., L'usura in Italia: analisi economica e valutazione della nuova regolamentazione*, a cura di Id. e Porta, Milano, 1997; *Mercato illegale e legale del credito: analisi economica*, in *AA.VV., Usura e attività creditizio-finanziaria*, Milano, 2000, 227 ss. Per altri approcci, e tuttavia con conclusioni non dissimili quanto all'impostazione della l. 108/1996, v. l'intervento dell'allora Sottosegretario al tesoro GIARDA, il 6 febbraio 1996, alla Commissione Giustizia del

dannosità sociale del prestito oneroso sempre in quel binomio bisogno-approfitamento che connotava la previgente fattispecie codicistica, nella quale, quindi, si raffigurava perfettamente l'idealtipo criminologico dello «strozzino».

Il profilo dell'usuraio contribuisce, del resto, a ulteriormente delineare i caratteri del contratto illegale, che è congegnato in modo da minimizzare le probabilità di restituzione del prestito, perché l'obiettivo è quello di impossessarsi del patrimonio della vittima o di soggiogarla ad altre finalità criminali (riciclaggio, controllo del territorio, ecc.)¹⁹⁸.

Se l'«incoerenza» rispetto al fenomeno da contrastare¹⁹⁹ che perciò sconta la nuova versione del delitto – la quale, almeno nell'ipotesi-base, prescinde da qualsiasi difficoltà della vittima – potrebbe ancora giustificarsi, sul piano giuridico-penale, in prospettiva prevenzionistica, l'economista non manca di rilevare quanto una tale prospettiva sia mistificatoria, laddove si affidi esclusivamente al tasso di interesse, che è indicatore limitato e fallace del contratto usurario²⁰⁰.

Senato (cfr. *Camera dei deputati, Servizio Studi, Dossier Provvedimento, Usura, n. 477, XII Legislatura, Roma, 1996*), le cui considerazioni sono riproposte in ID., *Il tasso soglia per il reato di usura: alcuni aspetti tecnici, Banca, borsa soc., 1996, 166*); e GUISO, *Quanto è grande il mercato dell'usura? Temi di discussione del Servizio Studi della Banca d'Italia, n. 260, 8. Secondo COSTA, Punti di vista a confronto sulla tematica dell'usura, in Dir. pen. proc., 1997, 1535 ss.*, questi tre autori riassumono il «punto di vista dell'economista» in tema di usura.

¹⁹⁸ V. anche MASINI, *Per vincere l'usura niente demagogia ma regole migliori, in Il Sole 24 ore, 29 dicembre 2000*, per il quale l'usuraio concede prestito a condizioni tali da esercitare «una violenza distruttiva», che «si esprime attraverso una pressione insostenibile sui flussi di cassa correnti della vittima, costretta a erodere progressivamente il suo patrimonio».

¹⁹⁹ È una delle 5 critiche delle «i» mosse alla l. 108 da Masciandaro:

- 1) incoerenza rispetto alla natura del fenomeno usurario;
- 2) inefficacia nella lotta contro lo stesso;
- 3) iniquità, in quanto stimola la calunnia di usura;
- 4) inefficienza provocata sul mercato legale del credito;
- 5) involuzione rispetto alle tendenze in atto nella regolamentazione bancaria e finanziaria, nazionale e internazionale.

Sul problema dello scollamento tra realtà empirica dei fenomeni criminosi e definizione dei reati, v. SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, ed. italiana a cura di Forti, Milano, 1987; nonché FORTI, *Normatività ed empiria nel lavoro del criminologo. Il «caso» Sutherland*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 364 ss.

²⁰⁰ Molteplici, infatti, sono gli strumenti di conformazione usuraia del contratto di prestito (termini ridotti per la restituzione, caratteristiche della garanzia, rischiosità dell'operazione, ecc.). Si pensi allo Shylock shakespeariano, archetipo letterario dell'usuraio, il quale aveva concesso un prestito a interesse nullo, per un'operazione però assai rischiosa, facendosi dare in garanzia una libbra di carne, di valore inferiore al capitale: alla stregua della disciplina attualmente vigente, egli non sarebbe considerato un usurario, come rileva MASCIANDARO, *Shylock era banchiere o usurario? Una teoria del credito d'usura, in Moneta e Credito, giugno 1997, 167 ss.*

D'altra parte, nella scienza economica, manca qualsiasi sostegno alla presunzione di uno stato di bisogno del soggetto passivo nell'accettazione di un tasso in misura che superi della metà quello di mercato²⁰¹.

Ma vi è di più, perché la duplicazione del limite legale a seconda delle caratteristiche del fornitore del credito, che sono del tutto irrilevanti rispetto alla condizione del prestatario, esclude *a priori* che il tasso-soglia possa avere un tale significato di presunzione²⁰².

Inoltre, nel momento in cui equipara²⁰³ allo strozzino l'operatore legale del credito²⁰⁴ – usuraio allo stesso modo di quello, anzi di più, siccome agisce nell'esercizio di un'attività bancaria o di intermediazione finanziaria (aggravante dell'art. 644, co. 5 lett. a)²⁰⁵ –, all'«inefficacia» della norma incriminatrice si aggiunge un perverso effetto per così dire «criminogeno»: è dato oramai acquisito dell'analisi economica, infatti, che l'imposizione di vincoli amministrativi al mercato del credito aggrava il rischio di razionamento di soggetti pur meritevoli; mentre i soggetti immeritevoli ma bisognosi (famiglie a reddito medio-basso, piccole e medie imprese sottocapitalizzate, imprese operanti in zone depresse o in settori a rischio, ecc.), che sono già i più esposti al fenomeno usurario, saranno senz'altro espulsi dal mercato legale, cui prima magari erano ammessi a tassi più elevati, ma con tutte le relative garanzie e salvaguardie – senza considerare che, per l'ipotesi sussidiaria di usura (pecuniaria), quando il soggetto è in difficoltà economica o finanziaria, sono puniti tassi anche inferiori a quelli soglia²⁰⁶. Insomma, una soglia di usura per il tasso di

²⁰¹ V. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, 554.

²⁰² V. PISA, *Provvedimenti attuativi in materia di usura. Il commento del giurista*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 536 s., per il quale questa distinzione contrasterebbe col principio di uguaglianza. La duplicazione del tasso soglia può giustificarsi solo in un'ottica meramente economica, trattandosi di diversi settori di mercato: v., infatti, MASCIANDARO, *Provvedimenti attuativi in materia di usura. Il commento dell'economista*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 542.

²⁰³ Si tratta di una conseguenza scontata della formalizzazione dell'offesa: v. DONINI, *Dolo e prevenzione generale nei reati economici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1999, 5: «la normativizzazione del tipo penale si accompagna alla normalizzazione criminologica del tipo di autore sottostante».

²⁰⁴ Il quale, però, a differenza dell'altro, agisce – e il relativo contratto è perciò consegnato – in modo da massimizzare le probabilità di rientro del cliente.

²⁰⁵ V. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato*, cit., 558.

²⁰⁶ V. *Disegno di legge, n. 217. Modifica dell'art. 17 della Legge n. 108/1996, Audizione dell'Associazione bancaria italiana, Senato della Repubblica – Commissione Giustizia*, 3 maggio 2007, dove l'A.B.I. ha confermato che la l. 108/1996 «ha di fatto comportato effetti restrittivi sul credito legale, provocando distorsioni sulla clientela marginale, preclusa agli intermediari legali a vantaggio di quelli illegali. In un periodo di bassi livelli medi dei tassi e di conseguenza di ridotti tassi soglia gli effetti discorsivi sulla clientela si sono amplificati».

interesse, che valga pure per le banche, finisce per aumentare i soggetti a rischio di usura e per favorire, quindi, il mercato illegale del credito²⁰⁷.

Le recenti esperienze giudiziarie hanno poi dimostrato quanto fondato fosse il timore che la nuova fattispecie di usura avesse «aperto potenzialmente la porta a perniciose rivendicazioni e contenziosi su contratti di credito legali che con l'usura – correttamente definita – non hanno nulla a che fare. Proviamo a pensare a quanti casi di cattivi imprenditori (effettivi o potenziali) o sconsiderati consumatori (effettivi e potenziali), non in stato di bisogno, potrebbero trovare protezione in una norma che si concentra erroneamente su un solo aspetto del contratto, allargando il fenomeno (di cui nessuno parla) della usura strumentale o calunnia di usura»²⁰⁸: parole profetiche, se solo si pensa ai recenti procedimenti penali di usura per così dire «bancaria» e, soprattutto, alla questione della commissione di massimo scoperto; e da tanto non ci si può che attendere un ulteriore irrigidimento del sistema del credito²⁰⁹.

In definitiva, la nuova fattispecie di usura non può certo ritenersi *ragionevole*²¹⁰ alla stregua dei canoni di razionalità politico-criminale enucleati dalla Corte costituzionale: irrimediabilmente compromesso è, non solo il criterio dell'adeguatezza del mezzo allo scopo²¹¹, ma anche quello

²⁰⁷ V. anche SELLAROLI, *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 225 s., per un interessante parallelismo tra la nuova legge sull'usura e quella sull'«equo-canone», che, introdotta, con toni trionfalistici, come misura risolutiva del problema della casa, aveva determinato un'ulteriore restrizione del mercato. Per un'opinione in controtendenza, v. LI VECCHI, *Le banche al cospetto dell'usura*, in *Riv. pen.*, 1998, 933 s.: «Problemi ed interrogativi vari sono scaturiti nel settore bancario il quale non era mai stato interessato dalla normativa penale e quindi sfuggiva facilmente ai controlli in ordine alle varie operazioni che le banche effettuavano con la clientela, che, per sua sfortuna, si vedeva costretta a ricorrere ai mutui, etc., specie per il tasso di interesse praticato ed a cui si aggiungevano tutti gli altri orpelli escogitati per fare fruttare il denaro (commissioni, remunerazioni, spese "varie") e che alla fine conglobati con i tassi di interessi convenuti, erano in odore di usura. Era pertanto venuto il momento di regolare tale settore che marciava a ruota libera ed i cui utili erano notevoli e da qui si giustifica il proliferare delle banche e delle c.d. "finanziarie" quindi bene il legislatore ha fatto ad includerlo nell'area penalistica».

²⁰⁸ MASCIANDARO, *Usura ed antiusura in Italia: l'analisi economica*, loc. cit.

²⁰⁹ A parte rimangono le considerazioni critiche che, sulla scorta dei principi del calcolo finanziario, potrebbero muoversi alla definizione legale del tasso-soglia, con ulteriori effetti distorsivi: tra l'altro, l'incidenza delle spese, che fa apparire più esosi i finanziamenti di importo più limitato e/o di durata contenuta; e la stessa scelta di esprimere la soglia attraverso un moltiplicatore del tasso di riferimento (1.5), da cui, paradossalmente, una banda tanto più ampia quanto più tale tasso è elevato: v. MASCIANDARO, *Provvedimenti attuativi in materia di usura. Il commento dell'economista*, cit., 541 s.

²¹⁰ Sulla ragionevolezza come criterio fondante del diritto penale, v. FIORELLA, voce *Reato*, I. – *Reato in generale*: a) *Diritto penale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1987, 773; ma soprattutto RIONDATO, *Un diritto penale detto "ragionevole". Raccontando Giuseppe Bettiol*, Padova, 2005, *passim* e specialmente 126 ss.

²¹¹ V. Corte cost. 2 novembre 1996, n. 370, in *Giur. cost.*, 1996, 335, con note di INSOLERA, *Un deludente epilogo* (p. 3362 ss.), e MICHELETTI, *Una sentenza di «incostituzionalità*

della proporzione tra costi e benefici di tutela, che comporta una valutazione complessiva degli effetti positivi e negativi dell'incriminazione²¹².

Non sbaglia, dunque, la dottrina che ravvisa nell'usura riformata un reato di mero scopo²¹³.

Resta, allora, solo la *ratio* di politica criminale, che è quella – comune alla «legislazione dell'emergenza» e altresì tipica del diritto penale economico – di ostacolare l'infiltrazione della criminalità organizzata nei mercati finanziari²¹⁴, eliminando «sacche opache di raccolta, allocazione e gestione del risparmio»²¹⁵, come certe società finanziarie, di dubbia origine e spesso operanti al di fuori della legalità, che, nella fenomenologia

sopravvenuta» della tutela in materia di reati di sospetto (p. 3373 ss.), dove la fattispecie dell'art. 708 è stata censurata dalla consulta per la (sopravvenuta) *irragiovenolezza rispetto agli scopi* di tutela (anticipata) del patrimonio, sotto il profilo della tipologia soggettiva presupposta, cui rimanevano estranee nuove e diverse figure pericolose.

²¹² V. Corte cost., 26 marzo 1986, n. 62, in *Cass. pen.*, 1986, 1053: «le opzioni legislative [...] devono tener conto non soltanto del bene o dei beni giuridici tutelati attraverso l'incriminazione delle fattispecie stesse ma anche delle finalità immediate che, nel contesto storico in cui le opzioni in parola vengono operate, il legislatore persegue nonché degli effetti indiretti che i fatti incriminati vanno a produrre nell'ambiente sociale in cui si realizzano».

²¹³ Così MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 77, nonostante l'A. ritenga (p. 26) che «l'efficienza della strada legislativamente prescelta non appare collegata tanto alla predeterminazione del tasso-soglia, quanto, piuttosto, dalla concreta operatività del meccanismo e dal "realismo" con cui esso sarà utilizzato rispetto alle generali condizioni economiche di mercato»; e GARGANI, *Usura semplice e usura qualificata. Osservazioni critiche sulla riforma del delitto di usura alla luce del paradigma carrariano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 78 ss. Analogamente, secondo ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato*, cit., 554, l'usura costituisce un reato di «mero comportamento», perché il comportamento vietato è, appunto, semplicemente vietato, a prescindere da qualsiasi verifica empirica della sua effettiva pericolosità per il bene tutelato»; e per MAZZACUVA, *Quadro problematico generale della disciplina penale dell'usura. Bene giuridico e tecniche di tutela*, Relazione al Convegno *Profili penale dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008, non ha più senso parlare di bene giuridico in funzione di garanzia del cittadino.

²¹⁴ Sulle pericolose relazioni intercorrenti tra le nozioni di economia «lecita», criminalità economica e criminalità organizzata, con specifico riguardo all'usura, v. INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 131. Per le diverse forme di cooperazione tra usura e sistema bancario, v. MASCIANDARO-PANSA, *La farina del diavolo*, Baldini&Castoldi, 2000, 161 ss. In generale, sul tema dell'«economia grigia» e sulle linee di una corretta anticipazione della tutela, tendenzialmente pre-penalistica, v. EUSEBI, *Brevi note sul rapporto fra anticipazione della tutela in materia economica, extrema ratio ed opzioni sanzionatorie*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 741 ss. Sugli strumenti per una proficua cooperazione del sistema bancario alla lotta all'usura, v. LO MONTE, *Osservazioni sul possibile contributo del sistema creditizio in materia di «lotta» alla criminalità organizzata: l'esempio dell'usura*, in AA.VV., *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, a cura di Moccia, Napoli, 1999, 379; v. anche MASCIANDARO, *L'usura si vince in Banca*, in *Il Sole 24 ore*, 2 settembre 1994.

²¹⁵ FLICK, *Società fiduciarie, finanziarie e di intermediazione mobiliare: aspetti penali*, in *Riv. soc.*, 1990, 454 ss.

dell'usura, avevano affiancato la figura tradizionale dello strozzino²¹⁶. Uno scopo, questo, che si palesa, in particolare, nel sistema circostanziale²¹⁷ e nella duplice ipotesi di confisca prevista dalla l. 108²¹⁸.

Ma è forte il sospetto – già avanzato dall'A.B.I., all'alba della riforma²¹⁹ – che il problema dell'usura sia stato preso a pretesto, per sottoporre a un più rigido controllo amministrativo il settore del credito, con un intervento obliquo e anomalo sui tassi correnti²²⁰.

Del resto, l'irragionevolezza della norma incriminatrice si coglie anche sotto un altro (ma connesso) profilo, relativo al terrificante trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 644 c.p., a fronte di una quantomeno spiccata anticipazione della tutela: dieci anni di reclusione, che

²¹⁶ Lo segnalava, prima della riforma, PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 1284. V. AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2008, 4: «L'usura, poi, da reato che copriva con difficoltà fasce limitate di prestiti usurari al consumo, è stata completamente trasformata, da ultimo, con la l. 7 marzo 1996, n. 108, fino a divenire il caposaldo della tutela del credito dall'invasività delle società finanziarie private, spesso infiltrate da gruppi appartenenti alla criminalità organizzata».

²¹⁷ V. par. 14.

²¹⁸ V. CONTENTO, *La rilevanza penale dell'usura. Il significato della nuova legislazione*, in AA.VV., *Il fenomeno dell'usura e l'intermediazione finanziaria e bancaria*, a cura di De Felice, Bari, 1997, 110, per il quale l'obiettivo ultimo della riforma sarebbe stato quello di creare un reato ostacolo rispetto alla veicolazione dei capitali illeciti attraverso i normali mercati negoziali, secondo la più recente legislazione dell'emergenza in materia di attività finanziaria; nonché MUSCATIELLO, *Dalla «parola data» alla «parola scritta»: l'usura fra presunzioni, finzioni, metafore*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 214 ss. Ai possibili rapporti collusivi tra bancari e strozzini (o peggio, criminalità organizzata) provvede pure – in modo però inadeguato, secondo PLANTAMURA, *Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 792 – l'art. 16, u. co., l. 108.

²¹⁹ V. le osservazioni dell'allora Presidente TANCREDI BIANCHI, *Lo strozzino e lo strozzato*, in *Gli Oratori del Giorno*, 1996, n. 3, 29 ss.

²²⁰ A questo proposito, si consideri pure il criterio legale di definizione degli «interessi», da intendersi comprensivi di ogni commissione, remunerazione e spesa (salvo quella tributaria) comunque connessa all'erogazione del credito (art. 644, co. 4, c.p.), cioè di componenti che hanno un senso solo per gli operatori del mercato: v. SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie-base e difficoltà applicative*, in *Cass. pen.*, 1997, 1541 s.; e PICA, voce *Usura (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, 2002, Milano, 1146 s. Condivide il sospetto dell'A.B.I. anche la dottrina economica: v. MASCIANDARO, *Provvedimenti attuativi in materia di usura. Il commento dell'economista*, cit., 540. V., inoltre, MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in *Cass. pen.*, 1998, 2222: «La funzione reale della fattispecie prevista all'art. 644 sembra, allora, proprio quella di inibire il ricorso al credito privato data altrimenti l'impossibilità di imporre ad esso una politica controllata dei tassi, piuttosto che quella – dichiarata (ed apparente) – di garantire ai soggetti un finanziamento a tassi proporzionati; analogamente, SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in Pedrazzi, Alessandri, Foffani, Seminara e Spagnolo, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1999, 694 ss., il quale ricollega l'art. 644 c.p. alle altre innovazioni contestualmente introdotte in materia di accesso al credito.

aumentano per effetto (del concorso) di numerose circostanze aggravanti a effetto speciale di pressoché automatica applicazione (co. 5)²²¹.

La Corte costituzionale è infatti arrivata a declinare il principio di ragionevolezza pure sull'intrinseca sproporzione tra misura editale e disvalore del fatto²²²; e mentre l'eventuale riscontro comparativo esterno (*tertium comparationis*) svolge ormai un ruolo meramente indiziante, il giudizio finisce per concentrarsi sull'apprezzabilità dell'interesse tutelato e/o sulla necessità di salvaguardare eventuali controinteressi (indebitamente) sacrificati dall'incriminazione²²³.

Qui soprattutto rileva che l'esercente un'attività legale di credito commette *necessariamente* un'usura aggravata per aver «agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria» (n. 1), con conseguente aumento della pena da un terzo alla metà. Se poi si considera che, fisiologicamente, a chiedere credito alle banche sono principalmente gli imprenditori (n. 4) ed è comunque prassi degli istituti di credito pretendere garanzie immobiliari (n. 2), un operatore bancario che conceda un credito a un tasso che supera di un decimo di punto il tasso-soglia rischia una pena che può arrivare ai 20 anni di reclusione!²²⁴

²²¹ V. MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 683 ss. Denunciava l'eccessiva gravità già della pena-base introdotta dalla l. 108, della reclusione da uno a sei anni, MERUZZI, *Usura*, in *Contratto e impresa*, 1996, 772.

²²² V. CORBETTA, *La cornice editale della pena e il sindacato di legittimità costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 134 ss.

²²³ V. Corte cost. 19 dicembre 1991, n. 467, in *Riv. pen.*, 1992, 340, con nota di ALIBRANDI, *In tema di tardiva obiezione di coscienza al servizio militare*. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 c.p., sotto il profilo sanzionatorio, è stata finora proposta solo in relazione alla previsione di un'identica pena per il caso della promessa e quello della dazione; ma è stata respinta, come infondata, dalla Corte di Cassazione (Cass. 04/230555, citata da ZANCHETTI, *sub art. 644*, in *Commentario breve al Codice penale*, cit., 1898); per questo aspetto della proporzionalità della pena, v. LATAGLIATA, *Principio di eguaglianza davanti alla legge ed equiparazione di condotte «diverse» sotto un unico titolo di responsabilità*, in *Giur. mer.*, 1971, 94. Da parte sua, anche la Corte di giustizia delle Comunità europee, nel tutelare i diritti fondamentali collegati alla normativa comunitaria, ha spesso rilevato l'eccessività della sanzione rispetto al fatto: v. CGCE, sent. 18 dicembre 1989, causa n. 265/88, Messner, in *Racc. 1989*, 4209; in argomento, v. VIGANÒ, *Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 42 ss.

²²⁴ In base al terzo comma dell'art. 63 c.p., su cui v. PALERMO FABRIS, *sub art. 63*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, 293 s. Senza considerare che lo strumentario sanzionatorio dell'usura è ulteriormente potenziato da una duplice ipotesi di confisca, per i casi di condanna o patteggiamento: la confisca (per equivalente) dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari (art. 644, u. co.); e la confisca (speciale) del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore

Assai significativo si rivela pure il confronto comparatistico con la legge francese, che, per il reato di usura, sulla cui falsariga è stata costruita la nostra figura di usura presunta, prevede una pena di soli due anni di reclusione; e lo stesso codice penale tedesco, che pur fonda la punibilità sul requisito dello sfruttamento di una situazione di debolezza della vittima, per la fattispecie-base, non va oltre i tre anni di detenzione.

6.3. È oggi punibile anche l'usurato?

La riformulazione dell'oggettività giuridica del delitto di usura ha rimesso in discussione la sicura non punibilità dell'usurato²²⁵.

Se, infatti, la norma incriminatrice non punisce chi dà o promette gli interessi usurari²²⁶, secondo un'opinione diffusa²²⁷, solo alla stregua della *volutas legis* potrebbe escludersi la rilevanza penale, ex art. 110 c.p., di un suo comportamento concorsuale diverso dal tipo non punibile; per cui, una volta acclarato che il reato prescinde da un'offesa alla libertà patrimoniale dell'usurato, questi dismette i panni della vittima e sarebbe perciò esposto alla responsabilità per l'istigazione che si manifesta anche nella sola richiesta del prestito all'usuraio²²⁸.

sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica (art. 12 *sexies* d.l. n. 306/1992, conv. l. 356/1992: v. BORSARI, *Il delitto di usura «bancaria» come fattispecie «grave» esclusa da benefici indulgenziali. Rilievi critici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 42 s., il quale – nell'ambito di una serrata critica nei confronti dell'irragionevole, perché indifferenziato, giudizio di gravità del nuovo delitto di usura, che si esprime principalmente nel trattamento sanzionatorio previsto dalla l. 108 – non manca neppure di rilevare come il «mantenimento» (art. 6 l. cit.) di questa seconda ipotesi di confisca, concepita per il contrasto della criminalità organizzata, la rende applicabile pure ai casi di usura bancaria, che con la criminalità organizzata non hanno nulla a che fare; mentre ai casi di usura della criminalità organizzata, essa si sarebbe comunque applicata ai sensi del secondo comma dello stesso art. 12 *sexies*.

²²⁵ Il problema è segnalato da INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 132.

²²⁶ Si tratta quindi di un reato plurisoggettivo «improprio», secondo la terminologia di GRISPIGNI, *Il reato plurisoggettivo*, in *Ann. dir. proc. pen.*, 1942, 337, 401. Per quanto riguarda l'originaria fattispecie di usura, si segnala che, secondo certa dottrina, i delitti a cooperazione della vittima non sarebbero veri e propri reati plurisoggettivi: v. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. g., Padova, 2007, 537.

²²⁷ V. GRASSO, *Pre-Art. 110*, in Romano-Grasso, *Commentario sistematico del Codice penale*, II, Artt. 85-149, Milano, 2005, 140 ss.; più netto ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, pt. g., Milano, agg. Conti, Milano, 2003, 590 ss., per il quale, se la *volutas legis* lo consente, il compartecipe necessario potrebbe essere punito anche per la condotta tipica pur non espressamente punita dalla norma incriminatrice; entrambi gli Aa. comunque escludono che possa ritenersi punibile l'usurato, alla cui protezione sarebbe, quindi, diretta la norma penale.

²²⁸ V. MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura*, in *Cass. pen.*, 1998, 2216 ss.

Senonché, a prescindere dal fatto che sullo sfondo della *ratio* dell'incriminazione rimane pur sempre il patrimonio del prestatario, la punibilità dell'usura va comunque radicalmente esclusa in base al principio di tassatività, in quanto la circostanza che la sua condotta, per quanto necessaria, non sia stata espressamente assoggettata a pena sottintende una precisa scelta legislativa a favore dell'impunità²²⁹.

²²⁹ V., in generale, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. g., Bologna, 2008, 523 ss.; per quanto riguarda l'usura, nel senso qui prospettato, v. MARINI GIUL., voce *Usura*, in *Dizionario dei reati contro l'economia*, a cura di Marini-Paterniti, Milano, 2000, 572.

7. *L'usura c.d. «presunta»: un paradigma di legalità «in progress»*

La nuova fattispecie dell'art. 644 c.p. contempla una modalità «presunta» del delitto di usura, laddove ricorre alla predeterminazione di un tasso-soglia individuato tramite elementi normativi giuridici, prescindendo da qualsiasi difficoltà economica della vittima²³⁰ – con la conseguente estensione dell'incriminazione a operazioni che, prima della riforma, non erano mai state considerate usurarie, come i finanziamenti a fini di investimento o per l'ampliamento di attività, oppure i prestiti per soddisfare esigenze di carattere voluttuario²³¹.

Secondo la prima parte del comma terzo della citata disposizione, è infatti la legge a stabilire il limite oltre il quale gli «interessi»²³² devono ritenersi sempre usurari; e a ciò provvede l'art. 2, co. 4, l. 108/1996, che identifica questo limite nel valore risultante dall'ultima rilevazione ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, per quel tipo di operazione, aumentato della metà: al Ministero del tesoro (ora: dell'economia e delle finanze) è così attribuito (co. 1, art. 2 cit.) il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, e riferito ad anno, degli interessi praticati, nel trimestre precedente, dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), per rapporti della stessa natura²³³.

Una tale operazione implica, peraltro, più specifici criteri di determinazione del complesso dato tecnico da rilevare – tra l'altro, una formula che sintetizzi elementi economicamente eterogenei, quali gli

²³⁰ Dei due aspetti della ristrutturazione della fattispecie, l'eliminazione del requisito (dell'approfittamento) dello stato di bisogno è stato giustamente ritenuto – al di là delle apparenze e dei proclami – quello più «rivoluzionario»: così FORNASARI, *La disciplina penale dell'usura nella Repubblica federale tedesca: spunti per una comparazione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, 121 s. Nel senso che l'abolizione del requisito dello stato di bisogno imponesse, a quel punto, la predeterminazione legislativa del tasso usurario, per necessità di determinatezza della fattispecie, v. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 514.

²³¹ V. SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie-base e difficoltà applicative*, in *Cass. pen.*, 1997, 1539; e BELLACOSA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, 149.

²³² La fattispecie di usura presunta si applica, pertanto, alle sole ipotesi di usura c.d. «pecuniaria», com'è confermato dal meccanismo di determinazione della soglia, per come delineato all'art. 2 l. 108: v. CERASE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto della tutela*, in *Cass. pen.*, 1997, 2607 s.

²³³ I tassi medi rilevati vengono corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento – a decorrere dall'1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (v. preambolo dei dd.mm. e allegata nota metodologica).

interessi in senso stretto e gli altri oneri che aggravano il costo del credito. Per ciò solo è già apprezzabile appieno il previsto contributo della Banca d'Italia (e dell'Ufficio italiano dei cambi²³⁴), che si manifesta, appunto, non solo nella concreta rilevazione, con i propri strumenti di indagine statistica, del T.E.G.M. (art. 3, co. 3, dd.mm.) che sarà poi pubblicato in Gazzetta, sotto forma di decreto ministeriale²³⁵; ma anche attraverso la diramazione di apposite «Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura»²³⁶, che ogni banca e intermediario finanziario dovrà seguire nella rilevazione interna del tasso effettivo globale da esso mediamente praticato nelle diverse operazioni, per la successiva segnalazione allo stesso istituto di controllo: dette Istruzioni sono espressamente richiamate nei preamboli dei menzionati decreti ministeriali²³⁷, pertanto in essi recepite – in un caso (d.m. 24 settembre 1998) sono state persino riportate in allegato al decreto.

Il tasso praticato nel caso concreto va quindi rapportato a una soglia legata alle condizioni di mercato²³⁸. Ma nella prospettiva politico-criminale che se ne desume, tale raffronto ha senso (solo) in quanto detto tasso esprima una realtà economica omogenea al T.E.G.M.; sicché, la legge non può che implicitamente rinviare alla medesima normativa secondaria pure per la determinazione di questo²³⁹. Del resto, quando stabilisce, al quarto comma dell'art. 644 c.p., che «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del

²³⁴ Per effetto dell'art. 62 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, l'Ufficio italiano cambi è stato tuttavia soppresso, con passaggio delle relative competenze alla Banca d'Italia.

²³⁵ L'ultimo è il d.m. 16 marzo 2009.

²³⁶ L'ultima versione delle Istruzioni di Bankitalia è del febbraio 2006.

²³⁷ «Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia [...]».

²³⁸ Nel senso che la legge si affida a un criterio di «puro mercato», v. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium juris*, 1996, 774. La Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che «per l'individuazione della natura usuraria degli interessi, nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima sussista una complessità di rapporti economici, occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse, non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtù della pluralità dei prestiti»: Cass., sez. II, 4 novembre 2005, n. 745, in *Giur. it.*, 2006, 1928, con osservazione di MORONE.

²³⁹ Gli stessi criteri previsti dalle Istruzioni di Bankitalia, peraltro, non mancano di sollevare problemi applicativi: v., per es., Tribunale di Nicosia 17 maggio 2000, n. 120, inedita, con riguardo all'imputazione temporale delle spese di istruttoria fido. Avvertiva dei possibili rischi, sotto il profilo della determinatezza della fattispecie, insiti nel «meccanismo tabellare mobile e articolato» delineato dall'art. 2 l. 108 CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1262. Sulle ripercussioni della formalizzazione dell'offesa sulla tenuta del principio di legalità-determinatezza, v., in generale, MOCCIA, *La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001, 56 ss.

credito» (da cui la denominazione «amministrativa» di tasso effettivo globale, T.E.G.), la legge stessa non fa altro che ribadire un principio il cui svolgimento ha, in altra disposizione (il sopracitato comma primo dell'art. 2 l. 108), affidato al legislatore amministrativo, cui soltanto, allora, si riferisce la formula impersonale «si», per quanto concerne l'usura presunta²⁴⁰.

In definitiva, è rimessa all'autorità amministrativa l'integrazione di alcuni requisiti della fattispecie legale, secondo lo schema della norma penale in bianco²⁴¹: scelta obbligata, data la complessità tecnica della materia e l'esigenza di un continuo aggiornamento; e nondimeno dalla dottrina ritenuta legittima in termini di legalità-riserva di legge, poiché la legge stabilirebbe i criteri vincolanti la discrezionalità (tecnico-)amministrativa²⁴²: la ridetta onnicomprensività del tasso e la sua riferibilità a categorie omogenee di operazioni, per natura, oggetto, durata, rischio e garanzie – secondo una classificazione annuale affidata ai medesimi soggetti istituzionali²⁴³.

La stessa Corte di cassazione ha dichiarato «manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli art. 644 comma 3 c.p. e 2 l. 7 marzo 1996 n. 108 per contrasto con l'art. 25 cost.,

²⁴⁰ Inaccettabile è quindi l'opinione di CERASE, *L'usura riformata*, cit., 2604: «Il magistrato potrà calcolare il tasso dell'operazione indiziata secondo i metodi che egli (o il perito cui egli riterrà di rivolgersi) sceglierà come più adeguati. Le istruzioni potranno tutt'al più costituire un punto di riferimento, il quale sarà tanto più autorevole e avrà tante più possibilità di essere adottato dal giudice, quanto più conterrà indicazioni e metodologie di calcolo credibili e fedeli dello spirito della legge». Correttamente invece, almeno sulla scorta dell'argomento logico, MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998, 57.

²⁴¹ Qualificazione costante in dottrina fin dai primi contributi: v. CAPERNA - LOTTI, *Commento all'art. 1*, in AA.VV., *Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato all'applicazione*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12, 34 ss.

²⁴² V. MANNA, voce *Usura (la nuova normativa sull')*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., Torino, 2000, 658; BELLACOSA, voce *Usura*, cit., 150; e MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 45 ss. Nello stesso senso si è inoltre espresso RAMPIONI, *La determinazione dell'usurarietà dei tassi di interesse e i limiti posti dal principio di legalità penale*, Relazione al Convegno *Profili penale dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008.

²⁴³ L'ultima è contenuta nel d.m. 23 settembre 2008, che individua (art. 1) le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito, operazioni di *factoring*, operazioni di *leasing*, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine. Per ogni operazione, poi, si prevede la rilevazione di più tassi, con riguardo all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari (art. 2 d.m. cit.). I caratteri delle diverse categorie omogenee di operazioni, e delle relative sottoclassi, sono precisati dalle Istruzioni di Bankitalia (Sezione I – B1. Operazioni incluse e B4. Classi di importo). Critica la risultante classificazione dei decreti trimestrali, siccome approssimativa (tra l'altro, per il rilievo parziale assunto dall'esistenza di garanzie), PISA, *Provvedimenti attuativi in materia di usura. Il commento del giurista*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 536.

sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del “tasso soglia”, oltre il quale si configura uno degli elementi soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale», osservando che «il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di “fotografare”, secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari»²⁴⁴.

D'altra parte, è giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale che non viola la riserva di legge l'integrazione del precetto penale da parte di fonti sottordinate, rispetto a elementi suscettivi di mera specificazione tecnica, laddove nessuna discrezionalità punitiva è lasciata dalla legge all'esecutivo²⁴⁵.

Senonché, non solo manca, negli artt. 644 c.p. e 2 l. 108, qualsiasi istruzione legislativa sulla metodologia di calcolo del tasso effettivo globale medio, tra le diverse elaborate dalla scienza economica, ma anche per la classificazione delle operazioni, all'indicazione dei criteri offerti dalla norma di legge non corrisponde alcuna specificazione sul piano contenutistico²⁴⁶; e nell'attività integratrice dell'Amministrazione, per tal modo si insinuano valutazioni che contribuiscono a delineare l'assetto e i confini della tutela degli interessi in gioco, in irrimediabile conflitto con le istanze sottese alla riserva di legge²⁴⁷.

²⁴⁴ Cass. 18 marzo 2003, n. 20148, in *Cass. pen.*, 2004, 2876.

²⁴⁵ V. la «riassuntiva» Corte cost. 14 giugno 1990, n. 282, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 989, con nota di VICICONTE, *Nuovi orientamenti della Corte Costituzionale sulla vecchia questione delle norme penali “in bianco”*. In argomento, v. anche PICOTTI, *La legge penale*, in *Codice penale, Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da Bricola e Zagrebelsky V., pt. g., I, Torino, 1996, 36 ss. Per la dottrina, v. PALAZZO, voce *Legge penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 354 ss.

²⁴⁶ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 540 e 547 ss., il quale, tuttavia, conclude per la legittimità della norma incriminatrice, in quanto «le disposizioni di legge contengono per certo le scelte caratterizzanti, assicurando per tal modo l'identificazione della sfera dei significati di disvalore del tipo di comportamento che il legislatore intende vietare e punire». V. anche i rilievi (già allora eccessivi) di CAPERNA-LOTTI, *Art. 1 – Art. 2*, cit., 38, con riguardo alla carenza di controlli (e sanzioni) su banche e soprattutto intermediari finanziari, nella fase della segnalazione dei dati alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi.

²⁴⁷ Assai incerto e strumentalizzabile è, infatti, il criterio («quantitativo») della sufficiente determinazione legale della fattispecie, che la Corte ha appunto costantemente utilizzato per garantire la permanenza nel sistema di fattispecie fortemente segnate dalla compresenza di elementi provenienti da fonti secondarie o coincidenti con atti amministrativi: v., per es., Corte cost. 11 luglio 1991, n. 333, in *Foro it.*, 1991, I, 2628, con nota di FIANDACA, *La nuova legge anti-droga tra sospetti di incostituzionalità e discrezionalità legislativa*. Per il criterio «teleologico-funzionale» di valutazione dell'ammissibilità dell'integrazione della norma penale da parte di fonti secondarie, che qui invece si propone, v. PALAZZO, voce *Legge penale*, cit., 353 s.; e VASSALLI, voce «Nullum crimen sine lege», in *Nov. Dig. it.*, App., V, Torino, 1984, 298. D'altra parte, com'è stato autorevolmente avvertito, le istanze

Né tali istanze possono essere sacrificate all'altare di una tecnica – quella di tutela delle funzioni²⁴⁸ – già di per sé compromessa, nel caso dell'usura, sul piano della legittimazione costituzionale²⁴⁹.

Sul procedimento di determinazione del tasso-soglia, rimane da osservare come, sulla scorta di un'indicazione desumibile dal citato primo comma dell'art. 2 l. 108²⁵⁰, per alcune categorie di operazioni, sia effettuata una rilevazione separata del T.E.G.M. tra banche e altri intermediari finanziari, che i decreti trimestrali giustificano in quanto «i mercati nei quali operano le banche e gli altri intermediari finanziari²⁵¹ si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni»²⁵²: i dati rilevati per le due specie di prestatori sono

della riserva di legge sono sempre in pericolo quando la legge ammette un apporto «tecnico» da parte di una normativa secondaria, in quanto «la linea di confine tra discrezionalità tecnica e discrezionalità valutativa è talora fluida e incerta»: v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. g., Bologna, 2008, 54. V., peraltro, ancora Corte cost. n. 282/1990, che adombra il criterio che si basa sul tipo di elemento costitutivo, più o meno centrale rispetto all'economia strutturale della fattispecie, rispetto alla quale si realizza il contributo della fonte secondaria: non vi è dubbio, infatti, che l'usurarietà costituisca il requisito decisivo della fattispecie di usura presunta; tant'è che CARACCIOLI, *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario e interfinanziario*, in *Fisco*, 1997, 1487, manifesta riserve sulla legittimità costituzionale della norma incriminatrice, in quanto «la determinazione del tasso usurario, nell'ambito di una norma così disegnata – priva, sostanzialmente, di note tipiche ulteriori rispetto alla pattuizione di interessi o vantaggi usurari – non pare costituire un elemento secondario della disposizione».

²⁴⁸ Come (pare) secondo MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1997, 64 ss.

²⁴⁹ La frizione con il principio di riserva di legge è un'ovvia ripercussione della funzionalizzazione dell'offesa, lasciandosi all'autorità amministrativa il compito di risolvere compiutamente il conflitto di interessi che dovrebbe esprimere l'interesse tutelato dal reato: v. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, 107 ss. E infatti, l'offensività rappresenta il punto di convergenza delle ulteriori istanze di garanzia che contribuiscono a delineare il volto costituzionale dell'illecito penale: v. BRICOLA, *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in *Scritti di diritto penale*, vol. I, *Dottrine generali. Teoria del reato e sistema sanzionatorio*, t. II, *Dal 1973 al 1993*, Milano, 1997, 1475 ss., 1478 e 1513 ss. In argomento, v. anche DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004. Il collegamento tra tutela delle funzioni e forme di legalità c.d. «in progress», con specifico riguardo all'usura, è stato colto da RAMPIONI, *La determinazione dell'usurarietà dei tassi di interesse e i limiti posti dal principio di legalità penale*, cit.

²⁵⁰ *Contra*: PISA, *Provvedimenti attuativi in materia di usura. Il commento del giurista*, cit., 536 s.; più cauto è MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 58 s.

²⁵¹ Esprime perplessità sul metodo di rilevazione «a campione», utilizzato per gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.B. (v. nota metodologia allegata ai dd.mm.), che non sarebbe neppure autorizzata dalla legge, PISA, *Provvedimenti attuativi in materia di usura. Il commento del giurista*, cit., 537.

²⁵² Così si esprime la nota metodologica allegata ai dd.mm. V. anche MASCIANDARO, *Provvedimenti attuativi in materia di usura. Il commento dell'economista*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 542.

sensibilmente diversi, così determinandosi – per effetto del moltiplicatore stabilito dalla legge – soglie molto più elevate per gli (altri) intermediari finanziari, alle quali, peraltro, dovrebbe farsi ricorso anche fuori dal mercato ufficiale del credito, in base a un elementare principio di *favor rei*²⁵³.

È appena il caso di precisare, infine, che la fattispecie di usura presunta non si applica solo ai rapporti di credito direttamente riconducibili a una delle categorie individuate nella classificazione ministeriale – tendenzialmente esaustiva, data l'ipotesi residuale de «gli altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine»; ma anche a quelli – tipici del mercato illegale²⁵⁴ – che ne dissimolino i medesimi caratteri strutturali, come pure si desume dall'inciso «sotto qualsiasi forma», contenuto nel primo comma dell'art. 644 c.p.²⁵⁵ – si pensi a una compravendita con patto di riscatto che nasconda un mutuo ipotecario con patto commissorio vietato.

²⁵³ V. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 60, anche per la specificità dell'istituzione «banca», in base al T.U.B. (art. 1); in giurisprudenza, v. Trib. Lecce, 14 dicembre 2006, in *Redazione Giuffrè* 2007.

²⁵⁴ Con riguardo ai contratti del mercato non ufficiale, l'operazione di qualificazione del giudice è ovviamente ancor più delicata: v. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 57 ss.; sottolinea la «straordinaria difficoltà e delicatezza del compito assegnato all'interprete», poiché dalla qualificazione dell'operazione possono derivare soglie anche sensibilmente diverse, anche MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 542. V. pure CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, in *Cass. pen.*, 1997, 1813, la quale auspica che il giudice si avvalga – a tal fine, come pure per la determinazione del tasso effettivo globale praticato dalla banca – dell'ausilio di un perito.

²⁵⁵ V. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 773.

8. *L'usura presunta nel credito bancario*²⁵⁶

8.1. *L'illegittima disapplicazione giurisprudenziale della normativa amministrativa di integrazione della fattispecie: i) il caso della commissione di massimo scoperto; ii) il caso delle spese di tenuta conto; iii) il caso della capitalizzazione trimestrale degli interessi*

Data la nuova configurazione del delitto di usura, non desta particolare scalpore, in sé, la notizia che esponenti anche apicali dei più importanti istituti bancari siano oggi indagati o imputati per usura.

Ciò che invece lascia perplessi – sul piano logico ancor prima che giuridico – è il comune fondamento dei relativi addebiti: la parziale disapplicazione della disciplina amministrativa cui l'art. 644 c.p. e la legge antiusura (art. 2 l. 108/1996) rinviano la definizione in concreto degli interessi usurari, con sostituzione di criteri normativi di fonte in tutto o in buona parte giudiziale.

I decreti ministeriali e le incorporate Istruzioni della Banca d'Italia non sarebbero, infatti, conformi a legge, poiché – in violazione del quarto comma dell'art. 644 c.p. – dal computo del T.E.G.(M.) relativo ai rapporti di affidamento in conto corrente bancario escludono alcune componenti del costo del credito, prima di tutte la commissione di massimo scoperto (C.M.S.)²⁵⁷.

²⁵⁶ I seguenti paragrafi costituiscono lo sviluppo delle considerazioni proposte da chi scrive in CAPOTI, *Usura presunta nel credito bancario e usura della legalità penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, 631 ss.

²⁵⁷ Per diverse ragioni, compresa la stessa legge sull'usura, i ricavi delle banche si sono progressivamente spostati dagli interessi in senso stretto alle commissioni e spese per servizi prestati, tra cui soprattutto la C.M.S, quasi raddoppiata nella percentuale media dal 1996 e sulla quale si è perciò trasferito, dopo la battaglia sull'anatocismo, il fronte principale della guerra condotta da certe associazioni di consumatori al sistema bancario. Alla stessa moltiplicazione dei procedimenti penali di usura c.d. «bancaria» contribuiscono tali associazioni, le quali, dai propri siti *web*, istigano a iniziative penali nei confronti delle banche: dinanzi alla strenua resistenza dell'«odioso balzello» sul piano civilistico, si è ricorsi all'arma penale, sfruttando una fattispecie tanto facilmente strumentalizzabile per rivendicazioni contrattuali. Significativo, in proposito, è un passo della celebre sentenza del Tribunale di Palmi 8 novembre 2007, n. 1732, in *Guida dir.*, n. 5, 79 (ma solo in massima): «Non sono mancate nel corso della fase dibattimentale suggestioni volte ad attribuire a questa esperienza giudiziaria un significato ben più ampio di quello strettamente connesso alle ipotesi di reato contestate dalla pubblica accusa. [...] è più volte sembrato, sia nella conduzione dell'istruttoria dibattimentale che nelle conclusioni finali, che taluni dei protagonisti del processo si attendessero non soltanto una pronuncia sui capi di imputazione ma un giudizio più ampio che, rivolgendosi in generale al mondo del credito, ne stigmatizzasse prassi asseritamente scorrette e servisse quindi da monito per ripristinare l'equilibrio violato e a precludere eventuali violazioni future».

i) In effetti, questa – quale ne sia la giustificazione²⁵⁸ – è senz'altro una commissione collegata all'erogazione del credito, rilevata e percepita trimestralmente dalla banca, in misura percentuale, sull'ammontare

²⁵⁸ Precisa la Banca d'Italia nelle Istruzioni (Sezione I – C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto): «Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto». Questo impegno comporterebbe, infatti, maggiori costi di gestione della tesoreria (in sostanza, la banca sopporta la diseconomia della infruttifera disponibilità della parte di somma accordata non utilizzata). La prevalente giurisprudenza civile di merito, invero, ha sempre affermato la nullità della clausola che prevede la C.M.S. quando, nel contratto, non ne sia determinato o determinabile il criterio di computo, tra i diversi riscontrabili nella prassi bancaria (la C.M.S. è calcolata, a volte sul massimo saldo dare registrato nel trimestre di riferimento, altre volte su quello che faccia parte di una sequenza debitoria ininterrotta di almeno dieci giorni, ecc.); ma solo in alcune sentenze (v. Trib. Monza 7 marzo 2006, in *Redazione Giuffrè* 2006; Trib. Monza 12 dicembre 2005, in *Banca borsa tit. cred.*, II, 2007, 204, con nota di DAGNA, *Esclusione dell'eccezione di obbligazione naturale per la ripetizione degli interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e soglia d'usura*; e Trib. Milano 4 luglio 2002, in *Banca borsa tit. cred.*, II, 2007, 452, con nota di INZITARI, *Diversa funzione della chiusura nel conto ordinario e in quello bancario. Anatocismo e commissione di massimo scoperto*; per un recente orientamento, che ritiene però legittima la C.M.S. «extrafido», v. Trib. Mondovì 17 febbraio 2009, n. 70, in *Giur. mer.*, 2009, 973; nel senso dell'illegittimità, comunque, della capitalizzazione trimestrale della C.M.S., v. Trib. Firenze 17 febbraio 2004, in *Banca borsa tit. cred.*, 2006, II, con nota di CARLEVALE, *La commissione di massimo scoperto ed il costo del credito bancario*), se ne è rilevato il difetto di valida causa, con la motivazione che il servizio reso dalla banca con l'apertura di credito trova già adeguata, nonché tipica, remunerazione negli interessi: per cui la previsione di un ulteriore corrispettivo per la medesima prestazione – quale sarebbe la C.M.S. – è del tutto ingiustificata. La legittimità della C.M.S. è stata, tuttavia, implicitamente ribadita da Cass., sez. I, 18 gennaio 2006, n. 870, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 150. Per le opinioni della dottrina in merito alla giustificazione della commissione di massimo scoperto, v., oltre agli autori delle note a sentenza già citate, FARINA, *La determinazione giudiziale del credito "bancario" in conto corrente*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1999, III, 369 ss.; SERRA, voce *Apertura di credito bancario*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. comm., Torino, 1987, 155; TETI, *Dell'apertura di credito bancario*, artt. 1842-1845, in *Il Codice Civile, Commentario*, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, 2005, 127; e FERRO LUZZI, *Ci risiamo (a proposito dell'usura e della commissione di massimo scoperto)*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 674 ss.; nel senso della nullità, per mancanza di una causa giustificativa, della C.M.S. si è pronunciato anche DE POLI, *Costo del denaro, commissione di massimo scoperto e usura*, Intervento al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008 – una rielaborazione di tale intervento è pubblicata in *N. giur. civ. comm.*, 2008, 351 ss. Sul procedimento di infrazione instaurato, nel 2008, dall'Autorità garante sulla concorrenza e del mercato contro alcuni Istituti creditizi italiani, con riguardo alla C.M.S., v. CRISTOFORETTI, *La Commissione di massimo scoperto e il corrispettivo per la messa a disposizione di somme. Primi spunti interpretativi sull'art. 2 bis della l. n. 2/2009: "Ulteriori disposizioni concernenti i contratti bancari"*, in www.dirittobancario.it. Sul deludente controllo svolto nel nostro ordinamento dalle c.d. Autorità garanti, v. RIONDATO-ZANCANI, *Le autorità amministrative indipendenti nelle reti penali e punitivo-amministrative*, in AA.VV., *Autorità indipendenti e Agenzie. Una ricerca giuridica interdisciplinare*, a cura di Cavalieri, Dalle Vedove e Duret, Padova, 2003.

massimo di utilizzo del periodo di riferimento che si protragga per un certo numero di giorni²⁵⁹.

Nei decreti trimestrali, tuttavia, il T.E.G.M. espressamente non la comprende, malgrado ne sia riportata, a parte, la percentuale media rilevata nel trimestre (art. 1, co. 2: «I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella»²⁶⁰); sì come, nelle Istruzioni, la voce è esclusa dal calcolo del T.E.G. (Sezione I – C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto: «La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali»²⁶¹).

Solo a seguito delle prime, note vicende giudiziarie, con il Bollettino di vigilanza 12 del dicembre 2005, la Banca d'Italia ha proposto uno «schema operativo» di valutazione dell'impatto della C.M.S. sulle condizioni complessivamente praticate al rapporto: in sintesi, da un'applicazione abnorme della C.M.S. deriverebbe l'usurarietà del rapporto laddove l'eccedenza rispetto alla percentuale media riportata nei decreti, aumentata della metà, superi il margine di interessi che la Banca avrebbe potuto ancora richiedere al cliente, senza sfiorare il tasso-soglia.

Senonché, tale schema operativo non può essere assunto (almeno) agli effetti penali, trattandosi di normativa *extravagante*: la fattispecie di usura presunta si riempie delle determinazioni della Banca d'Italia solo attraverso la mediazione dei decreti ministeriali (art. 2, co. 1, l. 108: «Il ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia»²⁶², i quali, peraltro, successivamente alla pubblicazione del Bollettino 12/2005, non ne hanno recepito le indicazioni²⁶³; né, a ben vedere, avrebbero potuto, in quanto la legge deriva l'illiceità penale solo dal (superamento, di oltre la metà, del) T.E.G.M. e il principio di legalità preclude qualsiasi rilievo di una più

²⁵⁹ In dottrina, segnala la questione della rilevanza penalistica della C.M.S. CERASE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in *Cass. pen.*, 1997, 2605.

²⁶⁰ Analogamente, nella nota metodologica allegata ai decreti: «La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata».

²⁶¹ Nel senso dell'illegittimità di una tale scelta, v. BONORA, *L'usura*, Padova, 2007, 82; FARINA, *Gli interessi uso piazza, l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto*, in AA.VV., *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di Vettori, Padova, 2002, 416 ss.

²⁶² V. FERRO LUZZI, *Ci risiamo (a proposito dell'usura e della commissione di massimo scoperto)*, cit., 687.

²⁶³ Anche nell'aggiornamento delle stesse Istruzioni, del 2006, non si fa alcun riferimento al ridetto schema operativo: la stessa Banca d'Italia, pertanto, quando si tratta di rispettare da parte sua la legge penale, ai fini della prescritta determinazione ministeriale, smentisce il proprio Bollettino.

comprensiva nozione di «usurarietà del rapporto», nella quale far in qualche modo rientrare la C.M.S. – che dal T.E.G.M. continui a rimanere esclusa²⁶⁴.

La verità è che il Bollettino 12 – come pure si desume dal suo tenore – non ha altra funzione che quella (politica) di contenere il rischio reputazionale per il mondo bancario, attraverso una regola prudenziale che metta al riparo gli istituti di credito dalle crescenti iniziative giudiziarie.

Destituite di ogni fondamento, quindi, sono decisioni come quella del Tribunale di Napoli²⁶⁵, che, nel rigettare una richiesta di archiviazione fondata sull'applicazione delle Istruzioni di Bankitalia, ha affermato la necessità di una «valutazione complessiva delle condizioni applicate», come «suggerito» dal Bollettino 12 della medesima Autorità, «perché non si può consentire l'aggiramento delle regole sull'usura fissate dal comma 4 dell'art. 644 c.p., con cavillose argomentazioni, contrarie non solo allo spirito della legge, ma alla stessa lettera, laddove la disposizione citata precisa che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo” ecc.» – non vi è chi non veda come lo stesso riferimento allo «spirito della legge», pur immediatamente corretto con quello alla «lettera», tradisca l'inconscia consapevolezza del Giudice di forzare i limiti della fattispecie legale.

In ogni caso, imprescindibili esigenze di irretroattività del diritto penale precluderebbero l'applicazione del ridetto schema operativo al periodo precedente alla sua pubblicazione²⁶⁶.

D'altra parte, nel medesimo Bollettino, si giustifica la scelta di escludere la C.M.S. dal calcolo del T.E.G.(M.): «coerente con la circostanza che l'entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente, limitandosi l'intermediario unicamente a predeterminarne la misura percentuale»; sicché, ove detta commissione fosse inserita nella formula di calcolo del T.E.G. a oggi stabilita (Sezione I – C3. Metodologie di calcolo del TEG), lo sfioramento del tasso-soglia da parte della banca – cioè, il fatto di reato – finirebbe per dipendere da un comportamento lecito e imprevedibile del cliente, il quale diventerebbe così arbitro dell'altrui delinquere²⁶⁷.

ii) La critica in funzione di «disapplicazione-sostituzione» investe anche altri aspetti della metodologia di calcolo del T.E.G. stabilita dalle

²⁶⁴ Come riconosce Trib. Forlì, uff. g.i.p., 9 settembre 2006, inedita, per la quale il concetto di «margine di interesse» è «del tutto privo di fondamento normativo». Così si è espresso anche DE POLI, *Costo del denaro, commissione di massimo scoperto e usura*, cit.

²⁶⁵ Trib. Napoli, uff. g.i.p., 14 novembre 2006, inedita.

²⁶⁶ Sul punto, v. Trib. Palmi, uff. g.i.p., 7 giugno 2006, n. 157, inedita, che, tuttavia, ne recupera la valenza al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato.

²⁶⁷ Questa conseguenza è stata giustamente ritenuta inammissibile da FERRO LUZZI, *Ci risiamo*, cit., 685. Ma era comunque tecnicamente possibile costruire una nozione di T.E.G.M. suscettibile di ricomprendere pure la C.M.S., come fa notare DE POLI, *Costo del denaro, commissione di massimo scoperto e usura*, cit.

Istruzioni di Bankitalia, sempre quanto alla base di detto calcolo (Sezione I – C4. Trattamento degli oneri e delle spese), dal quale sono escluse alcune altre voci, ulteriori rispetto a imposte e tasse.

Non infrequente è purtroppo l'affermazione per cui il ridetto quarto comma dell'art. 644 imporrebbe di tener conto di «tutto», con la sola esclusione delle spese per imposte e tasse; da cui la tendenza a computare pure «spese per operazioni e tenuta conto», le quali, però, trovano giustificazione solo nel rapporto di conto corrente tra la banca e il cliente, indipendentemente dall'apertura di credito, e sono perciò escluse sia dalla legge – per cui commissioni, remunerazioni e spese devono essere «collegate alla erogazione del credito» – sia, quindi, anche dalle Istruzioni²⁶⁸.

c) Al tasso usurario si è talvolta preteso di ricondurre pure gli interessi anatocistici²⁶⁹.

Vale la pena, in proposito, preliminarmente accennare alla nota, recente vicenda giurisprudenziale e normativa degli interessi bancari anatocistici, anche a scanso di equivoci in cui rischiano di incorrere i giudici penali, nei casi di usura per così dire «bancaria».

Per vent'anni, la Corte di cassazione²⁷⁰ ha ritenuto legittima la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi dei fidi bancari, assumendo l'esistenza di un uso normativo pregresso, derogativo del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c.

Senonché, in un grappolo di sentenze del 1999²⁷¹, la Suprema Corte ha improvvisamente ribaltato la propria giurisprudenza: quell'uso normativo non sarebbe infatti mai esistito, «se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine»: «dalla comune esperienza emerge che l'inserimento di clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente (ed ogni anno a carico della

²⁶⁸ V., correttamente, Trib. Palmi, uff. g.i.p., 7 giugno 2006, n. 157, cit., dove si approva l'operato del perito, nella parte in cui esclude dal computo del T.E.G. «gli oneri addebitati dalle banche per le singole operazioni di incasso e pagamento, le spese di tenuta conto, i recuperi di spese per i servizi resi alla clientela, ed alcuni oneri connessi con servizi accessori alla gestione del conto». Per il giusto computo, però, delle di spese che, pur definite «di tenuta conto», non attengono a un rapporto separato da quello di finanziamento e assimilabile al conto corrente bancario, v. Trib. Trieste 20 marzo 2007, in *Corr. mer.*, 2007, 1046.

²⁶⁹ V. Trib. Bergamo, uff. g.i.p., 27 gennaio 2004, inedita. In dottrina, v. CERASE, *L'usura riformata*, cit., 2604.

²⁷⁰ A partire da Cass. 15 dicembre 1981, n. 6631, in *Riv. dir. comm.*, 1982, II, 89.

²⁷¹ Cass., sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374; e Cass., sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096, entrambe in *Banca borsa tit. cred.*, 1999, II, 389, con note di GINEVRA, *Sul divieto di anatocismo nei rapporti tra banche e clienti*; DOLMETTA-PERRONE, *Risarcimento dei danni da inadempimento di obbligazioni di interessi e anatocismo*; e (a p. 650) di PORZIO, *Rilievi critici sulle recenti sentenze della Cassazione in materia di anatocismo*; nonché Cass., sez. I, 17 aprile 1999, n. 3845, in *Foro it.*, 1999, I, 1429; e Cass., sez. I, 11 novembre 1999, in *Studium juris*, 2000, 337.

banca) è acconsentito da parte dei clienti non in quanto esse siano ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'*opinio iuris ac necessitatis*, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti da parte della banca ed interessi dovuti dal cliente»; ne deriverebbe che «la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla l'*opinio iuris ac necessitatis*»²⁷².

Se solo si considera la tradizionale funzione antiusuraia del divieto dell'anatocismo, non è difficile scorgere in questo *revirement* l'influsso della nuova concezione del fenomeno usuraio, nel quale la l. 108/1996 ha ricompreso anche il settore bancario, che, fino ad allora, gli era sempre stato ritenuto ontologicamente estraneo, per essere organizzato con modalità oligopolistiche e soggetto a controlli pubblicistici²⁷³.

Alle citate sentenze si è, così, subito assestata la successiva giurisprudenza di legittimità²⁷⁴, salvo una pronuncia²⁷⁵, peraltro di discusso significato²⁷⁶, che ha giustificato l'intervento delle Sezioni unite del 2004, confermativo del nuovo corso²⁷⁷.

²⁷² I brani sono tratti dalle motivazioni delle prime due sentenze citate nella nota precedente.

²⁷³ V. SALANITRO, *Gli interessi bancari anatocistici*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2004, suppl. al n. 4, 19 s.

²⁷⁴ V. Cass., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286, in *Foro it.*, 2000, I, 2180; e Cass., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11772, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 1480.

²⁷⁵ Cass., sez. III, 20 febbraio 2003, n. 2593, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, II, 505, con nota di TARDIVO, *Divieto di anatocismo e mutui bancari. Riflessi per i finanziamenti fondiari*.

²⁷⁶ V. DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della «certezza del diritto»*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2005, II, 130, per il quale la sentenza non si discosterebbe dagli immediati precedenti.

²⁷⁷ Cass., sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095, in *Banca borsa tit. cred.*, 2005, II, 115, con note, tra altre, di SALANITRO, *Le Sezioni unite e l'anatocismo bancario*; DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali*, cit.; e MAFFEIS, *Banche, clienti, anatocismo e prescrizione*. Questa pronuncia ha senz'altro fiaccato la resistenza di una certa giurisprudenza di merito, che aveva ancora tentato di dimostrare l'esistenza di un uso normativo legittimante l'anatocismo bancario (v. Trib. Napoli 5 novembre 2001; e Trib. Napoli 18 gennaio 2002, entrambe in *Banca borsa tit.*

Malgrado il tentativo di una cospicua giurisprudenza di merito, di contenerne gli effetti, sostituendo a quella trimestrale una capitalizzazione annuale²⁷⁸, gravissime sarebbero state le conseguenze economiche dell'*overruling* giurisprudenziale per le banche, le quali, per decenni, avevano tranquillamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi nei contratti di affidamento in conto corrente e si vedevano ora travolte da una miriade di giudizi volti al ricalcolo degli interessi addebitati negli anni ai correntisti.

Di qui, l'intervento in soccorso del legislatore, che, con il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (art. 25, co. 3), ha tentato di salvare la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche pregresse; ma la norma è stata presto dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega²⁷⁹.

Resta, tuttavia, la legittimità delle clausole stipulate successivamente, alle condizioni previste dalla delibera 9 febbraio 2000 del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio²⁸⁰, cui era stato infatti

cred., 2002, II, 580, con nota di DE SIMONE A.-DE SIMONE M.R., *Legittimità della prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi*. Altra giurisprudenza di merito aveva invece cercato di «salvare» la prassi della capitalizzazione addirittura escludendo che essa sia ascrivibile al fenomeno anatocistico (v. Trib. Roma 9 maggio 2001, in *Foro it.*, 2001, I, 2996, con nota di PALMERI, *Le pattuizioni anatocistiche nei contratti bancari: il pendolo continua ad oscillare; contra*: Trib. Patti 23 giugno 2003; e Trib. Milano 23 marzo 2004, entrambe in *Banca borsa tit. cred.*, 2004, II, 595 s., con nota di richiami di ROSSI P.; v. anche Cass. 18 gennaio 2006, n. 870, cit.). Per la ormai costante giurisprudenza di legittimità successiva, v. Cass., sez. I, 30 novembre 2007, n. 25016, in *Guida dir.*, 2008, n. 3, 60.

²⁷⁸ V. Trib. Milano 22 febbraio 2001, in *Banca borsa tit. cred.*, 2004, II, 594, con nota di richiami di ROSSI P.; Trib. Firenze 17 febbraio 2004, cit.; Trib. Torre Annunziata 25 novembre 2003, in *Giur. merito*, 2003, 2426; e Trib. Roma 28 novembre 2002, *ivi*, 2003, 899, con nota di LENOCI, *Riflessioni in tema di anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario*; più di recente, v. Trib. Civitavecchia 5 novembre 2007, in *Redazione Giuffrè 2008*. Nel senso, invece, di un ricomputo semestrale, v. Trib. Monza 7 aprile 2003, in *Giur. mer.*, 2003, 2427; e, più di recente, Trib. Monza 28 dicembre 2007, in *Giur. mer.*, 2008, 2555, con note di D'ANGELO e GIORDANO. *Contra*: Trib. Patti 23 giugno 2003, cit.; Trib. Patti 27 novembre 2003, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, II, 595, con nota di richiami di ROSSI P.; Trib. Brindisi 13 maggio 2002, in *Foro it.*, 2002, I, 1889 ss.; e, da ultimo, Trib. Nola, sez. II, 11 settembre 2008, in *Giur. mer.*, 2008, 3170. Altra parte ancora della giurisprudenza di merito ha ritenuto di poter applicare l'art. 1194, co. 1, c.c., al fine di imputare le rimesse agli interessi piuttosto che al capitale (v. App. Torino 5 novembre 2001, inedita; e Trib. Patti 23 giugno 2003, cit.; *contra*: Trib. Catania 23 ottobre 2003, inedita).

²⁷⁹ Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 463, in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, II, 1, con nota di MUCCIARONE, *L'anatocismo bancario: tra usi, interventi governativi e clausola Nub.*

²⁸⁰ In essa, oltre a ribadirsi il presupposto legislativo della stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi nei contratti di conto corrente (art. 2. Conto corrente), si prevede (art. 6. Trasparenza contrattuale) che i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera (22 aprile 2000) devono indicare la periodicità della capitalizzazione e il tasso di interesse applicato (se infrannuale, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione); e la clausola deve essere specificamente approvata per iscritto, pena l'inefficacia. Invece, le condizioni applicate sulla base di

attribuito, dallo stesso d.lgs. 342 (art. 25, co. 2, che ha modificato l'art. 120 T.U.B.²⁸¹), il potere di stabilire modalità e criteri sulla produzione degli interessi composti nelle operazioni bancarie, assicurando in ogni caso alla clientela, nei rapporti di conto corrente con le banche, la stessa periodicità nel conteggio dei reciproci interessi.

Tanto premesso, non vi è dubbio che gli interessi anatocistici costituiscano una remunerazione collegata all'erogazione del credito; e, ribadita la tradizionale funzione antiusuraria del divieto dell'anatocismo²⁸², è osservazione fin troppo scontata che la norma incriminatrice dell'usura rimarrebbe frustrata laddove non si tenesse conto della capitalizzazione periodica degli interessi, che è in grado di produrre una progressione geometrica del debito.

Ma le Istruzioni di Bankitalia escludono il computo pure di questa componente, in quanto la prevista formula di calcolo (Sezione I – C3. Metodologie di calcolo del TEG), presupponendo che il capitale utile per il conteggio dei numeri debitori sia quello comprensivo della capitalizzazione degli interessi del trimestre precedente, rende del tutto ininfluenza tale capitalizzazione nella determinazione del T.E.G.²⁸³.

A una soluzione diversa non pare potersi pervenire nemmeno nel caso in cui l'addebito degli interessi anatocistici sia illegittimo, siccome relativo al periodo antecedente all'1 luglio 2001 oppure, per quello successivo, in violazione delle norme previste nell'art. 120 T.U.B. e nella citata delibera C.I.C.R.²⁸⁴: il vaglio di usurarietà del tasso, infatti, non può che prescindere dalla validità delle clausole che regolano le condizioni economiche del contratto di prestito, se non altro perché, altrimenti, si

contratti stipulati anteriormente avrebbero dovuto essere adeguate entro il giugno 2000, con effetti dal successivo 1 luglio: mediante pubblicazione su G.U. e informativa al cliente, laddove non ne fosse derivato un peggioramento delle condizioni medesime; per approvazione del cliente, nell'ipotesi opposta (art. 7. Disposizioni transitorie).

²⁸¹ Le eccezioni di illegittimità proposte contro questa norma – in relazione agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 cost. – sono state respinte da Corte cost. 4 luglio 2008, n. 254, in *Giur. cost.*, 2008, 2957; e poi da Corte cost. 12 ottobre 2007, n. 341, in *Giur. cost.*, 2007, 5.

²⁸² Si è tuttavia osservato che «la disposizione (dell'art. 120 T.U.B., *n.d.r.*) dimostra che anche a livello legislativo si è preso atto che l'esigenza di disporre una disciplina antianatocistica particolare al settore bancario non è ispirata, almeno con riguardo agli interessi corrispettivi, a finalità antiusurarie, ma di regolamentazione delle condizioni generali di contratto, nell'intento di ridurre la portata vessatoria conseguente alla unilateralità della clausola determinativa degli interessi con lo scopo di perseguire una (qualche) parità di trattamento tra le parti del contratto»: SALANTRO, *Gli interessi bancari anatocistici*, cit., 13 s.

²⁸³ Come riconosce Trib. Busto Arsizio, uff. g.i.p., 29 marzo 2006, inedita.

²⁸⁴ Come pare, invece, ritenere Trib. Forlì, uff. g.i.p., 10 settembre 2009, cit., che infatti – (anche) sul punto – esclude (solo) la colpevolezza degli indagati, in relazione alla precedente consolidata giurisprudenza civilistica. V. anche Trib. Crotone, 7 luglio 2006, inedita, dove il giudice accoglie le conclusioni del perito che aveva calcolato diversamente il tasso effettivo globale nel periodo antecedente all'1 luglio 2000, computando gli interessi come composti.

arriverebbe al paradosso di non punire lo strozzino che pattuisca oralmente un interesse esorbitante, dato che la previsione di interessi superiori alla misura legale pretende la forma scritta *ad validitatem* (art. 1284, co. 3, c.c.)²⁸⁵.

Su tali ragioni, dunque, si fonda il giudizio di illegittimità dei decreti e delle Istruzioni, cui si sostituisce il (la scienza del consulente tecnico del) magistrato, che decide quali debbano essere le poste da computare nel tasso d'interesse e quali no²⁸⁶, e talvolta pure la formula da utilizzare.

Ma operazioni di questo genere costituiscono una palese violazione della riserva di legge in materia penale: se la legge rinvia a una normativa secondaria per la specificazione dei parametri di valutazione dell'usurarietà, sono esclusi il potere giudiziario e l'interprete in genere (consulenti tecnici compresi)²⁸⁷.

Ovviamente, non è preclusa (al giudice) la disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo, in nome della stessa legalità: e però, una volta disapplicate le ridette disposizioni secondarie, la norma penale (che prevede l'usura presunta) non può che rimanere inoperante, siccome viene a mancare la necessaria integrazione di alcuni requisiti della fattispecie legale²⁸⁸.

L'effetto di disapplicazione, o meglio di non applicazione, dei decreti ministeriali e delle Istruzioni, come di qualsiasi atto amministrativo illegittimo, si giustifica, ed è anzi necessario, infatti, alla stregua del poterdovere del giudice di controllo sulla legalità degli atti amministrativi che interferiscono sull'applicazione della norma penale: un potere che trova fondamento, anzitutto, nell'art. 101, co. 2, cost., per cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» – non a caso, il nuovo codice di procedura penale, all'art. 2, ha previsto il più ampio controllo possibile sulla rispondenza alla legge degli atti amministrativi.

²⁸⁵ V. Trib. Pescara (sez. civ.) 23 novembre 2005, in *Giur. mer.*, 2006, 1660, con nota di ROCCHIO, *La rilevanza dell'accordo ai fini del giudizio di usurarietà*: «Ai fini del calcolo del "Tasso effettivo globale" di cui alla l. n. 108 del 1996 si devono computare tutte le remunerazioni di cui all'art. 2 comma 1 l. n. 108 del 1996 collegate all'erogazione del credito e che siano state "pattuite" nel contratto, ancorché in forma invalida sotto altro titolo, e prima di effettuare sul rapporto ogni altra depurazione dei costi derivante da altre eventuali forme di invalidità negoziali (nella specie, dall'anatocismo trimestrale passivo pattuito in violazione dell'art. 1283 c.c.)».

²⁸⁶ Per la C.M.S. si pone anche il problema di come computare la somma addebitata a tale titolo, cioè del dove inserirla nella formula di calcolo del T.E.G., se tra gli interessi o tra gli altri oneri: sull'erroneità logico-matematica di entrambe le soluzioni, v. FERRO LUZZI, *Ci risiamo*, cit., 682 ss.

²⁸⁷ V. Trib. Busto Arsizio, uff. g.i.p., 28 marzo 2006, cit., secondo cui, in quanto esclusa dalle Istruzioni, la C.M.S. *per legge* non deve essere computata nel tasso rilevante ai fini dell'usura presunta; v. anche Trib. Padova, uff. g.i.p., 26 febbraio 2009, inedita, che parla di «scelta legislativa di calcolare separatamente la CMS» (corsivo aggiunto).

²⁸⁸ Così, perfettamente, Trib. Lecce, uff. g.i.p., 6 marzo 2008, n. 158, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1550, con nota di MANTOVANO, *Usura e Commissione di Massimo Scoperto: profili di indeterminatezza della fattispecie*.

Infondata, quindi, è l'opinione per cui l'integrazione di un elemento anche normativo della fattispecie dipende esclusivamente dalla conformità al tipo previsto dalla disposizione penale²⁸⁹.

D'altra parte, salvo casi isolati²⁹⁰, la giurisprudenza penale ha sempre preteso di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi – per lo più titoli edilizi – sulla scorta degli artt. 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E (abolizione del contenzioso amministrativo), anche a prescindere dai possibili effetti in *malam partem* che ne possano derivare²⁹¹.

Recentemente, peraltro, la Suprema Corte tende a spostare il problema dalla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo all'esame de «l'integrazione o meno della fattispecie penale in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela»²⁹². In questo modo, però, accade spesso che «il bene giuridico viene usato come una specie di “cavallo di Troia” dalla giurisprudenza (e da quella dottrina

²⁸⁹ V. COCCO, *L'atto amministrativo invalido elemento delle fattispecie penali*, Cagliari, 1996, 261.

²⁹⁰ Così, sostanzialmente, Cass., sez. un., 12 novembre 1993, in *Cass. pen.*, 1994, 901, con nota di MENDOZA, *Le Sezioni unite affermano la rilevanza penale della concessione edilizia emessa in difformità della normativa urbanistica e dalle previsioni di piano*. Le Sezioni unite si erano già pronunciate in precedenza (Cass., sez. un., 31 gennaio 1987, in *Cass. pen.*, 1987, 1711, con nota di VIGNALE, *Concessione illegittima e contravvenzioni urbanistiche: un cerchio sempre difficile da quadrare*, e (a p. 2095), con nota di ALBAMONTE, *Rilevanza penale dell'illegittimità della concessione edilizia alla luce della l. 28 febbraio 1985, n. 47*), escludendo, pur attraverso una diversa argomentazione, che il giudice penale possa disapplicare l'atto amministrativo illegittimo se non quando sia la stessa norma penale ad autorizzarlo oppure la necessaria legittimità dell'atto stesso si ricavi interpretativamente in base alla natura del bene tutelato.

²⁹¹ V. Cass., sez. VI, 13 maggio 1980, in *Cass. pen.*, 1981, 1633; Cass., sez. III, 23 aprile 1981, in *Cass. pen.*, 1982, 1617; e, più di recente, Cass., sez. III, 18 febbraio 1994, in *Cass. pen.*, 1995, 373, con nota di GAMBARDELLA, *Brevi note sul rapporto tra gli artt. 4 e 5 della L. n. 2248, All. E del 1865 e il giudizio penale*. Per la dottrina, v. ALBAMONTE, *Atti amministrativi illegittimi e fattispecie penale: i poteri del giudice nella tutela penale del territorio*, in *Cass. pen.*, 1983, 1865 ss. Altra giurisprudenza ha distinto tra illegittimità e inesistenza dell'atto (per es., in caso di reato del pubblico ufficiale), la disapplicazione operando solo in quest'ultimo caso: v. Cass., sez. III, 15 marzo 1982, in *Cass. pen.*, 1983, 1856; critici, in dottrina, PULITANÒ, *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche*, in *Aa.Vv., Beni e tecniche della tutela penale*, F. Angeli, 1987, 44 ss.; RINALDI, *Le fonti del diritto penale: l'analogia e l'interpretazione estensiva*, in *AA.VV., Sulla potestà punitiva dello Stato e delle Regioni*, a cura di Dolcini, Padovani e Palazzo, Milano, 1994, 43.

²⁹² V. Cass., sez. III, 12 maggio 1995, in *Cass. pen.*, 1997, 3143, con nota di MICHELI, *Giudice penale e concessione edilizia illegittima: la definitiva affermazione della portata sostanziale del «sindacato» sull'atto amministrativo*; e Cass., sez. III, 4 aprile 1995, in *Foro it.*, 1996, II, 499, con nota di BELFIORE, *Concessione edilizia illegittima e reato di costruzione abusiva: una questione ancora irrisolta*. In dottrina, per l'orientamento «sostanzialistico», v. PETRONE, *Attività amministrativa e controllo penale. Scritti*, Milano, 2000.

conforme) proprio per superare l'ostacolo della tipicità»²⁹³; mentre al principio di offensività spetta, al contrario, la funzione, *selettiva*, di escludere la rilevanza penale di comportamenti pur riconducibili nell'astratto schema normativo²⁹⁴.

A questo orientamento espressamente aderisce, in una sentenza del 2004, il Tribunale di Palmi²⁹⁵, che, con specifico riguardo all'esclusione della C.M.S. dal computo del T.E.G.M., ritiene appunto di dover disapplicare i decreti ministeriali, imponendolo il significato penalistico che, alla stregua dell'interesse tutelato, quell'atto amministrativo assume nell'ambito della norma incriminatrice dell'art. 644 c.p.²⁹⁶; nel caso di specie, tuttavia, il sindacato sulla legittimità dell'atto amministrativo non riverbera a sfavore del reo, con buona pace del principio costituzionale di legalità penale (art. 25, co. 2, cost.), il quale – come riconosce lo stesso Tribunale calabrese – vieta che dalla disapplicazione possano derivare effetti *in malam partem*²⁹⁷.

Nella stessa sentenza, nondimeno si precisa che «il giudice non potrà sostituirsi alla PA per determinare egli stesso il (corretto) tasso effettivo globale medio e, alla luce dello stesso, desumerne il (corretto) tasso usurario», trattandosi di «elemento che la legge riserva alle apposite rilevazioni trimestrali effettuate dalla pubblica amministrazione».

Senonché, il Giudice ritiene di dover limitare la disapplicazione delle rilevazioni contenute nei decreti ministeriali nei soli casi in cui la considerazione della C.M.S. nell'ambito della soglia di penale rilevanza, sommandone la misura media al T.E.G.M., risulti più favorevole al reo.

Negli altri casi, dette rilevazioni rimarrebbero ferme per l'accertamento dell'usura presunta, nell'ambito della quale non assumerà alcuna rilevanza la C.M.S., della quale, invece, si dovrebbe tener conto come «altro vantaggio», ai fini della fattispecie sussidiaria di usura²⁹⁸ – in realtà, dal momento che, per il quarto comma dell'art. 644 c.p., gli «interessi» dovrebbero includere ogni corrispettivo della prestazione di denaro, è assai dubbio che gli «altri vantaggi» di cui al primo e al terzo

²⁹³ GAMBARDELLA, *Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa*, Milano, 2002, 131. V. anche STRANO LIGATO, *I reati in materia urbanistica*, in AA.VV., *Il diritto penale dell'impresa*, coordinato da Conti, Padova, 2001, 854 ss.

²⁹⁴ V. MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, I, Milano, 2001, 539.

²⁹⁵ Trib. Palmi 29 ottobre 2004, in *Redazione Giuffrè 2005*.

²⁹⁶ Per il Giudice, «l'accertamento di conformità alla legge dei criteri di calcolo del tasso soglia usurario appare elemento primario per tutelare l'interesse specificamente protetto, presentandosi esso stesso quale elemento essenziale della fattispecie criminosa».

²⁹⁷ V. GAMBARDELLA, *Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa*, cit., 147 ss.

²⁹⁸ Secondo il Tribunale, il giudizio di (s)proporzione di tale vantaggio rispetto alla prestazione della banca potrà giovare dello stesso criterio stabilito dalla legge per gli interessi (1,5). Ma se pure la C.M.S. potesse rilevare come altro «vantaggio» usurario, si imporrebbe, piuttosto, un giudizio complessivo sulle condizioni economiche contrattuali.

comma (seconda parte) della medesima disposizione possano riferirsi pure all'usura pecuniaria: casomai, quindi, la C.M.S. rilevrebbe quale «altra modalità del fatto» che rende comunque sproporzionati interessi inferiori alla soglia di legge.

Una tale soluzione non è certo ineccepibile, ma neppure del tutto irrazionale.

Si tradisce, infatti, la logica, prima ancora che i principi, quando si pretende di rapportare comunque il T.E.G. calcolato dai consulenti tecnici, in base a proprie autonome valutazioni, al T.E.G.M. desunto dai decreti ministeriali, che è rilevato secondo quella stessa metodologia che essi non applicano, perché contraria alla legge.

Il procedimento che qui si critica è scoperto in una decisione del Tribunale di Trani²⁹⁹, per la quale «il tasso usurario deve tener conto di qualunque commissione o remunerazione dell'erogazione secondo la chiara disposizione dell'art. 644 comma 3° c.p., e la c.m.s. è una remunerazione a tutti gli effetti per una prestazione onerosa offerta dalla Banca connessa all'erogazione di denaro, che va quantificata *ab origine* in modo chiaro e trasparente e calcolata nell'ambito del tasso-soglia usurario. Laddove una disposizione amministrativa disponga diversamente, questa deve essere disapplicata "*in parte de qua*", essendo i criteri sicuramente scindibili»³⁰⁰.

Ma se la metodologia amministrativa è contraria alla legge, tale sarà pure il risultato cui essa conduce, che non individua il tasso effettivo globale medio praticato dal sistema bancario come dalla legge stessa si assume definito; sicché, i decreti dovrebbero ritenersi illegittimi anche per questa parte e perciò essere integralmente disapplicati.

Una tale incoerenza è invero riconosciuta, sul piano empirico, anche dai consulenti più attenti, i quali correttamente avvertono che il raffronto tra un tasso d'interesse comprensivo (come si pretende, per legge) della C.M.S.³⁰¹ – ma il rilievo potrebbe ripetersi per le spese di tenuta conto e per

²⁹⁹ Trib. Trani, uff. g.i.p., 26 settembre 2007, inedita. In altre decisioni, non si accenna alla disapplicazione, che è in esse comunque implicata: v. Trib. Forlì, uff. g.i.p., 9 settembre 2006, cit.; e Trib. Ascoli, uff. g.i.p., 6 marzo 2008, n. 28, inedita.

³⁰⁰ In dottrina, per la rilevanza della C.M.S. nel calcolo del tasso praticato dalla banca, v. FORLENZA, *Sul funzionamento dei meccanismi di sostegno le norme di applicazione giocano la loro «chance»*, in *Guida dir.*, 1997, n. 14, 21 ss.; nella giurisprudenza civile, v. Trib. Monza 12 dicembre 2005, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, II, 204, con nota di DAGNA, *Esclusione dell'eccezione di obbligazione naturale per la ripetizione degli interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e soglia usura*.

³⁰¹ V., tuttavia, correttamente, Trib. Palmi 29 ottobre 2004, cit.: «apparirebbe, poi, irrazionale e ingiustificatamente punitivo nei confronti degli operatori bancari che la CMS rilevasse solo ai fini del superamento del tasso soglia usurario, senza essere computata nel tasso medio posto alla base dello stesso. [...] Non determinante appare, infine, il disposto dell'art. 644 cp, là dove (c. IV) dispone che per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Appare, infatti, a parere di chi scrive, che la comparazione tra i valori di legge e quelli usurari debba

l'anatocismo³⁰² – e il T.E.G.M. riportato nei decreti ministeriali si svolgerebbe tra dati non omogenei³⁰³.

Neppure di questo ci si accorge in altre decisioni, dove l'illegittimità di decreti e Istruzioni è del tutto trascurata e la parziale disapplicazione di tali fonti mascherata dalla pretesa autonomia del calcolo del tasso praticato nel caso concreto rispetto Istruzioni di Bankitalia, in base al quarto comma dell'art. 644 c.p.; così, in una decisione del Tribunale di Bergamo³⁰⁴, capita di leggere che «per quanto attiene alla “commissione di massimo scoperto”, il fatto che di essa non si debba tener conto, in base alle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nella rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio – TEG – non significa che di essa non si debba tener conto nell'accertamento del superamento o meno del Tasso soglia, posto che il quarto comma dell'art. 644 c.p. dispone che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”».

In definitiva, ammessa e non concessa l'integrazione giudiziale degli elementi normativi della fattispecie di usura presunta, previa disapplicazione della normativa amministrativa cui la legge rinvia, la consulenza dovrebbe estendersi anche al tasso effettivo globale medio praticato dal sistema bancario (ri)calcolato anch'esso secondo la metodologia prescelta.

Sotto altro ma connesso profilo, se si considera che ogni consulente adotta una propria metodologia di computo del tasso praticato dalla banca, quando addirittura lo stesso esperto non propone più ipotesi ricostruttive³⁰⁵, dal teorema giurisprudenziale qui criticato rimane frustrata ogni aspirazione di certezza e perciò compromessa quella determinatezza per la quale (almeno) la nuova fattispecie di usura si faceva apprezzare³⁰⁶ – la stessa

logicamente porsi con riguardo a dati elaborati con metodologie omogenee, talché ove il tasso di legge sia determinato senza computare la CMS anche il tasso usurario dovrà essere depurato di tale voce».

³⁰² Sul punto, v., invece, Trib. Busto Arsizio, uff. g.i.p., 29 marzo 2006, cit.

³⁰³ Nella matematica finanziaria, infatti, la comparazione dei dati deve avvenire tra grandezze omogenee: v. DI LAZZARO, *Lezioni di matematica finanziaria*, Roma, 1984, 14. V. anche FERRO LUZZI, *Ci risiamo*, cit., 685; e, in giurisprudenza, Trib. Lecce, uff. g.i.p., 6 marzo 2008, n. 158, cit. In precedenza, v. SINESIO, *Gli interessi usurari. Profili civilistici*, Napoli, 1999, 33, secondo cui il raffronto fra la singola operazione e il TAEG medio può avvenire solo tra tassi omogenei, cioè calcolati sia includendovi le medesime voci, sia secondo la medesima formula matematica.

³⁰⁴ Tribunale di Bergamo, uff. g.i.p., 27 gennaio 2004, cit.

³⁰⁵ In un procedimento penale, i periti dell'incidente probatorio hanno formulato addirittura 8 ipotesi diverse! V. Trib. Forlì, uff. g.i.p., 9 settembre 2006, cit.

³⁰⁶ Tali profili sono colti anche da una parte della giurisprudenza: v. Trib. Lecce, uff. g.i.p., 6 marzo 2008, n. 158, cit.; nonché Trib. Crotona 7 luglio 2006, n. 959, inedita: «la determinazione delle componenti del calcolo facendo esclusivo riferimento al metodo dettato dalla Banca d'Italia, sulla base delle dettagliate istruzioni della legge, appare il criterio oggettivo, univoco e generale per la determinazione del teg che scongiura

Suprema Corte, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della relativa norma incriminatrice, per violazione della riserva di legge, ha avvertito come sia proprio il rinvio a una normativa secondaria di carattere tecnico, emanata dai competenti organi istituzionali, a garantire il rispetto delle istanze di legalità³⁰⁷; senza considerare il rischio di una schizofrenica influenza giudiziaria sul mercato del credito, da cui la lesione di altri fondamentali interessi costituzionali.

8.2. (segue) *La «soluzione di Palmi» (Trib. Palmi, sent. 8 novembre 2007, n. 1732)*

Vale la pena esaminare a parte – per l'ampiezza dell'argomentazione, nonché per l'originalità della soluzione offerta alla questione della rilevanza usuraria della C.M.S. – la sentenza resa dal Tribunale di Palmi, l'8 novembre 2007³⁰⁸, nel noto processo che vede imputati di usura esponenti (dal presidente del c.d.a. al direttore di filiale) di tre dei più importanti istituti bancari del nostro Paese.

La formula assolutoria «per non aver commesso il fatto» implica, invero, l'accertamento del fatto di reato, e la motivazione tradisce il sostanziale accoglimento dell'interpretazione in diritto sopra criticata.

In realtà, nella prima parte della sentenza in commento, quell'impostazione sembrerebbe destituita di fondamento: non si allude tanto alla riconosciuta legittimità dell'esclusione di alcuni oneri e spese (compresi gli interessi di mora) dalla base di calcolo del tasso praticato dalla banca – il Tribunale limitandosi a dimostrare come effettivamente quelle

l'applicazione di criteri di valutazione soggettiva o de iure condendo, tentazioni in cui è sicuramente caduto il secondo consulente del PM [...] (il quale ha calcolato il teg discostandosi dai criteri dettati dalla B.I.) o che ha portato a confusione anche l'elaborato del ct della P.C., il quale ha sviluppato i calcoli secondo più prospettive». Eccezionalmente, peraltro, in questa decisione si aggiunge, anche con riguardo alla C.M.S., che i «i criteri della BI sono proprio quelli di legge».

³⁰⁷ Cass. 18 marzo 2003, n. 20148, in *Cass. pen.*, 2004, 2876. Come, infatti, insegna autorevole dottrina (FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. g., Bologna, 2008, 54), «la possibilità di un intervento in chiave integratrice della fonte normativa secondaria tende anche ad evitare l'attività concretizzatrice della giurisprudenza, la quale si affida a parametri di valutazione non sempre univoci e/o controllabili. Sicché la concezione qui sostenuta consente, a ben vedere, di rinvenire un punto di equilibrio tra il profilo della riserva e quello [...] della "tassatività"».

³⁰⁸ Trib. Palmi, 8 novembre 2007, n. 1732, in *Guida dir.*, 2008, n. 5, 79 (solo in massima); e, con parte della motivazione, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1551, con nota di MANTOVANO, *Usura e Commissione di Massimo Scoperto: profili di indeterminatezza della fattispecie*. Sull'esperienza di questo processo, vissuta in prima persona come difensore di uno degli imputati, si è profuso ANTONELLI, *Sull'esperienza di processi penali di usura "bancaria"*, Intervento al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008.

voci, escluse dal computo del T.E.G. dalle Istruzioni di Bankitalia, non trovino giustificazione nel rapporto di credito con il cliente³⁰⁹; cariche di implicazioni sono, piuttosto, le considerazioni riguardanti la formula di calcolo stabilita dalle medesime Istruzioni, poiché pare riconoscersi l'impossibilità di prescindere da essa, quale ne sia l'idoneità tecnica a ottenere il dato economico inteso dalla legge: decisivo, per il Giudice, è che lo stesso consulente tecnico delle parti civili abbia proposto (non una ma) più (quattro) alternative, prefigurando uno scenario di intollerabile incertezza per gli operatori del credito, in mancanza di una scelta vincolante dell'Amministrazione, perciò prevista dalla legge³¹⁰.

Solo apparentemente coerente con certe premesse è, tuttavia, la motivazione della decisione in punto di commissione di massimo scoperto, dove alla legalità penale non è più riconosciuto il rilievo che le spetta.

Il Tribunale ritiene infatti che, per il solito quarto comma dell'art. 644 c.p., dalla C.M.S. non possa prescindersi nell'accertamento della modalità presunta del reato: essa rilevarebbe, però, autonomamente rispetto al T.E.G.(M.), determinando il delitto di usura, quand'anche il tasso praticato dalla banca risulti inferiore alla relativa soglia, laddove sia superato il valore medio riportato nei decreti ministeriali, aumentato della metà³¹¹; e, seppur timidamente, il Giudice pretende che una tale soluzione sia addirittura insita nei decreti ministeriali e nelle Istruzioni, che, nel momento in cui comunque considerano la C.M.S., ne ammetterebbero la rilevanza (anche) in materia di usura presunta³¹².

Se però, nell'usura presunta, è la legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (art. 644, co. 3 I parte, c.p.), e la legge (art. 2, co. 1 e 4, l. 108) individua tale limite attraverso la nozione di «tasso effettivo globale medio», la cui definizione in concreto demanda alla normativa secondaria, finché decreti e Istruzioni – sia pur arbitrariamente – escluderanno la C.M.S. dalla (propria) nozione di tasso effettivo globale

³⁰⁹ Quanto all'anatocismo, non si comprende bene cosa voglia dire il Tribunale quando afferma che «la dizione (*recte*: la formula, *n.d.r.*) adoperata dalle istruzioni è invece tale da assicurare l'onnicomprendività delle competenze percepite dalla banca nel trimestre di riferimento».

³¹⁰ Secondo il Giudice, la formula «ufficiale» è nondimeno considerata affidabile, siccome elaborata da tecnici di elevata professionalità, secondo metodologie consolidate.

³¹¹ Questa soglia non potrebbe, però, comunque applicarsi ai casi di passaggio a debito di conti non affidati, che sono esclusi dalla rilevazione, purché la commissione sia adeguatamente pubblicizzata e l'onere addebitato non sia superiore a quello della commissione generalmente prevista per i conti affidati (Istruzioni: Sezione I – C5. Metodologia di calcolo della percentuale di massimo scoperto).

³¹² Il Tribunale smentisce, così, il proprio precedente, per cui: «Tale precisazione (quella dell'art. 1, co. 2, dd.mm., *n.d.r.*) appare, a chi scrive, chiaramente indicativa della volontà di non considerare la commissione di massimo scoperto tra le voci rilevanti ai fini del computo dei tassi di interesse usurari, non essendovi, altrimenti, motivo per isolare tale voce e scorporarla dal tasso di interesse posto alla base del tasso soglia usurario»: Trib. Palmi 29 ottobre 2004, inedita.

(medio), detta voce non potrà in altro modo rilevare ai fini dell'usura (almeno di quella) presunta, a nulla valendo un'ambigua³¹³ rilevazione (e pubblicazione) separata della misura media praticata dal sistema bancario³¹⁴.

D'altra parte, se, con buona pace del principio di legalità, la C.M.S. potesse farsi rientrare – come sottintende il Tribunale – in una più ampia nozione di tasso effettivo globale (medio), ricostruita in base a un'interpretazione che non «banalizzzi» la ridetta normativa amministrativa, non si spiega la ragione per cui il Giudice si affanni tanto per dimostrarne la soglia di autonoma rilevanza penale, la quale dovrebbe essere imposta dalla legge (art. 2, u.co., cit.). La verità è che l'individuazione di una «condizione usuraria autonoma» rispetto al T.E.G.(M.) – e perciò estranea alla definizione legislativa del tasso usurario – lo costringe a un procedimento sostanzialmente analogico, che peraltro si palesa nell'affermazione per cui «valgono per la CMS le stesse considerazioni che hanno spinto il legislatore a prevedere il concetto di TEG soglia»³¹⁵.

Può dunque ripetersi, nella sostanza, la critica già mossa nei confronti dello schema operativo proposto dal Bollettino 12/2005 di Bankitalia, con riguardo alla nozione di «margin» – pure il Tribunale, invero, esclude che detto schema sia vincolante, ma solo in quanto il Bollettino stesso non si pretende tale, volendo semplicemente offrire «una possibile soluzione interpretativa ai tanti dubbi espressi dall'autorità giudiziaria»³¹⁶.

In definitiva, l'operazione del Tribunale di Palmi si risolve in un'integrazione – e, quindi, comunque in una disapplicazione parziale (anche se in altro senso) e in *malam partem* – dei criteri stabiliti da decreti e Istruzioni per la determinazione dell'usurarietà; eppure, si era correttamente premesso che «non spetta ad alcun giudice farsi paladino di campagne riformistiche o chiarificatrici che finiscano per incidere in settori di spettanza esclusiva del potere legislativo».

Se non altro, però, attraverso l'attribuzione alla C.M.S. di un'autonoma rilevanza, la disapplicazione-sostituzione dei criteri della

³¹³ FERRO LUZZI, *Ci risiamo (a proposito dell'usura e della commissione di massimo scoperto)*, in *Giur. comm.*, 2006, I, p. 681, la definisce «equivoca».

³¹⁴ V. Trib. Padova, uff. g.i.p., 26 febbraio 2009, inedita, per cui «la scelta legislativa di calcolare separatamente la commissione di massimo scoperto va rispettata nel senso che non va calcolata nella determinazione della *soglia del TEG*, unica rilevante per parametrare l'usura» (corsivo aggiunto).

³¹⁵ V. MANTOVANO, *Usura e Commissione di Massimo Scoperto*, cit., 1572, per il quale la nozione di C.M.S. media è di marca esclusivamente giurisprudenziale, non trovando fondamento nella normativa secondaria di integrazione del precetto.

³¹⁶ Il Tribunale, inoltre, ritiene altresì «impraticabile» la soluzione del Bollettino 12, per ragioni tecnico-economiche («se infatti le dinamiche ed i fattori di formazione degli interessi sono disomogenei ed incomparabili con le dinamiche ed i fattori di formazione della C.M.S., altrettanto disomogenei ed incomparabili saranno le cifre finali»).

normativa amministrativa non produce un risultato illogico, oltre che illegittimo³¹⁷.

8.3. *Un «colpo di spugna» sulla questione della commissione di massimo scoperto? (l. 2/2009)*

A fronte della grave incertezza giurisprudenziale sulla rilevanza usuraria – ma ancor prima, sulla stessa legittimità – della C.M.S., è dovuto nuovamente intervenire il legislatore, che, al capoverso dell'art. 2 *bis* l. 2/2009, di conversione del d.l. 185/2008, ha disposto: «Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni».

Quel che può senz'altro desumersi da questa norma, dalla formulazione assai involuta, è che la C.M.S., per come ora disciplinata al primo comma della medesima disposizione³¹⁸, dovrà essere computata nel

³¹⁷ A Trib. Palmi 1732/2007 aderisce Trib. Modena, uff. g.i.p., 20 ottobre 2008, inedita.

³¹⁸ Al primo comma dell'art. 2 *bis* d.l. 185, il problema civilistico è così risolto: «Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento». Per una prima lettura della norma, v. CRISTOFORETTI, *La Commissione di massimo scoperto e il corrispettivo per la messa a disposizione di somme*, cit. Per la transizione, v. il comma terzo: «I contratti in corso alla data di entrata in

T.E.G.M., dalla normativa amministrativa di integrazione della fattispecie di usura presunta.

Fino a quel momento, peraltro, è fatta salva la «disciplina vigente», che, evidentemente, è quella che scaturisce dalla pregressa normativa secondaria di attuazione dell'art. 644 c.p., co. 1 e 3 II parte, c.p., la quale esclude la C.M.S. dalla rilevazione del tasso usurario.

Non si tratta certo di un'interpretazione autentica delle norme precedenti, come pure potrebbe far pensare il riferimento finale alle «nuove disposizioni»: in base al chiaro disposto del quarto comma dell'art. 644 c.p. e del primo comma dell'art. 2 l. 108/1996, nessun dubbio poteva esprimersi sul fatto che la C.M.S., in quanto collegata all'erogazione del credito, dovesse farsi entrare nel calcolo del T.E.G.M. E tuttavia, dal punto di vista penalistico, il risultato non cambia, perché il capoverso dell'art. 2 c.p. comunque precluderà, ora, qualsiasi tentativo di attribuire rilevanza alla ridetta commissione ai fini dell'usura presunta, per i fatti che precedono le nuove norme³¹⁹.

8.4. (segue) *Le nuove Istruzioni di Bankitalia*

La Banca d'Italia, dal canto suo, ha immediatamente risposto al monito legislativo, procedendo a una revisione delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura³²⁰, «volta sia ad adeguare le modalità di calcolo dei tassi antiusura al mutato quadro normativo, sia a migliorare la significatività della rilevazione»³²¹.

La principale novità riguarda sicuramente l'inclusione della C.M.S. (e degli oneri sostitutivi) nel calcolo del T.E.G., «in conformità di quanto previsto dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009» (Sezione I – C6. Trattamento degli oneri e delle spese).

Al fine, poi, di uniformare, per quanto possibile, la base del calcolo del T.E.G. a quella del T.A.E.G. previsto dalla direttiva sul credito al

vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni». Al comma primo è stato successivamente aggiunto un periodo dal d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo».

³¹⁹ In argomento, v. AMBROSETTI, *Abolitione criminis e modifica della fattispecie*, Padova, 2004.

³²⁰ Pubblicate, sul proprio sito, il 2 maggio 2009. Tali Istruzioni varranno, ora, anche per gli intermediari finanziari iscritti all'elenco di cui all'art. 106 T.U.B.

³²¹ Comunicato stampa diffuso, lo stesso giorno, a cura del Servizio segreteria particolare.

consumo (2008/48/CE), sono state inserite tra le voci incluse nel computo del tasso usurario alcune spese che prima ne erano escluse (per es., costi assicurativi³²², recuperi spese, ecc.): sono queste, in realtà, spese sul cui collegamento con l'erogazione del credito potrebbe seriamente discutersi – correttamente, invece, continuano a rimanere escluse le spese di tenuta conto (siccome «oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito») e gli interessi di mora.

Ulteriori modifiche riguardano, infine, la sottoclassificazione delle categorie di operazioni per durata e importo, e la segmentazione tra famiglie e imprese (Sezione I – B1. Operazioni incluse); l'elenco delle operazioni escluse dalla rilevazione (Sezione I – B2. Operazioni escluse).

Da quando le Istruzioni entreranno a regime, mediante la pubblicazione ministeriale di rilevazioni effettuate sulla scorta delle stesse, anche la C.M.S. finalmente rileverà ai fini dell'usura presunta.

8.5. Due ulteriori (potenziali) questioni: i) la rilevanza usuraria degli interessi moratori; ii) le operazioni escluse dalla rilevazione

i) Non risulta essersi posta ancora, (almeno) nella giurisprudenza penale, la questione della rilevanza usuraria degli interessi moratori, cioè di quegli interessi che sono dovuti dal debitore di un'obbligazione pecuniaria, dal giorno della costituzione in mora, a titolo di liquidazione presuntiva e forfettaria del danno causato dal ritardato pagamento (art. 1224 c.c.)³²³.

Come per la commissione di massimo scoperto, i decreti ministeriali trimestrali, a partire dal 2003³²⁴, riportano a parte la maggiorazione media praticata dalle banche per i casi di ritardato pagamento; sicché, anche gli interessi moratori non entrano nel calcolo del tasso effettivo globale medio: «I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente di [...] punti percentuali» (art. 3, co. 4).

³²² In particolare, l'esclusione dei costi per assicurazioni obbligatorie per legge, era stata ritenuta legittima, siccome conforme alla *ratio* della l. 108, da Trib. Lecce 16 novembre 2007, in *Redazione Giuffrè 2008*; e le spese di custodia pegno, da Trib. Roma, uff. g.i.p., 3 novembre 2003, inedita.

³²³ V. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2009, 672 ss.; e LIBERTINI, voce *Interessi*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, 95 ss.

³²⁴ D.m. 25 marzo 2003.

Benché, già prima, le Istruzioni di Bankitalia avessero precisato che «restano esclusi dalla base di calcolo gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo» (Istruzioni 2001: Sezione I – C4. Trattamento degli oneri e delle spese), con detta innovazione si è definitivamente smentito quell'orientamento della giurisprudenza civile³²⁵ – avallato anche dalla Cassazione³²⁶ – che, ai fini dell'usura presunta, faceva rientrare gli interessi moratori nel tasso praticato dalla banca, per la successiva applicazione del capoverso dell'art. 1815 c.c.

Senonché, l'art. 1, co. 1, d.l. 394/2000, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti «a qualunque titolo»; e la relazione governativa che accompagnava il decreto³²⁷ fa più esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, «sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio»³²⁸.

Non ci si stupirebbe, quindi, se i giudici penali ritenessero di disapplicare anche per questa parte i decreti ministeriali, computando pure gli interessi moratori nel tasso praticato dalla banca, per poi rapportarlo alla soglia dedotta dagli stessi provvedimenti; oppure – sulla scorta della sentenza 1732/2007 del Tribunale di Palmi – elevando la percentuale media degli interessi moratori ricavata dai ridetti decreti, ovviamente aumentata della metà, a ulteriore soglia di usurarietà del rapporto³²⁹.

Ma nel caso degli interessi moratori, un tale procedimento risulterebbe ancor più illegittimo, in quanto detti interessi non costituiscono un corrispettivo, ma una forma di risarcimento per l'inadempimento³³⁰; per

³²⁵ Trib. Campobasso 3 ottobre 2000, in *Foro it.*, 2001, I, 333, con nota di PALMIERI, *Ascesa (giurisprudenziale) e declino (per decreto) dell'usura presunta*; e Trib. Roma, 4 giugno 1998, in *Foro it.*, 1998, I, 2257; in dottrina, v. GIOIA, *Difesa dell'usura?*, in *Corr. giur.*, 1998, 504 ss. *Contra*: Trib. Roma 5 ottobre 2000, inedita, e Trib. Roma 10 dicembre 1999, inedita, le quali hanno preferito l'applicazione del rimedio perequativo dell'art. 1384 c.c.

³²⁶ Cass., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286, in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, II, 620, con nota di DOLMETTA, *Le prime sentenze della Cassazione civile in materia di usura ex lege n. 108/96*.

³²⁷ In *Guida dir.*, 2001, n. 1, 67 ss.

³²⁸ V. anche la Lettera circolare dell'A.B.I. LG/OFRA n. 2270, Roma, 3 aprile 2001: «Gli interessi considerati dalla richiamata normativa sono quelli pattuiti a qualunque titolo e quindi gli interessi corrispettivi, compensativi, moratori».

³²⁹ Diversamente CATANIA, *Usura: profili penali e civili*, 2006, 42, secondo la quale, per quanto attiene il tasso soglia egli interessi moratori, occorrerà aumentare il limite individuato per gli interessi corrispettivi della maggiorazione riportata dai decreti ministeriali.

³³⁰ V. COLLURA, *Le istruzioni della Banca d'Italia e la l. 108/1996: profili civilistici*, in AAVV., *Usura e attività creditizia-finanziaria*, Milano, 2000, 157; e MANIACI, *Nuova normativa in materia di usura. Il commento*, in *Contr.*, 2001, 398; v. anche QUADRI, *Profili civilistici generali dell'usura*, in AA.VV., *Mercato del credito e usura*, a cura di Macario e Manna, Milano, 2002, 111 s., per il quale la configurazione marcatamente afflittiva della sanzione prevista dall'art. 1815, 2° comma, sembra avvalorare le perplessità della relativa

cui, correttamente, ai sensi del primo comma dell'art. 644 c.p. («si fa dare o promettere [...], *in corrispettivo* di una prestazione di denaro [...], interessi [...] usurari» – corsivo aggiunto)³³¹, i decreti ministeriali li escludono dal computo del tasso effettivo globale (medio).

È pur vero che «il legislatore, ricomprendendo tra le voci interessate le “commissioni” e le “remunerazioni a qualsiasi titolo e spese”, ha inteso evitare ogni possibilità di facile aggiramento della norma»³³²; ma se anche al termine remunerazione si attribuisse un significato più ampio, non nuovo alla terminologia giuridica, tale da comprendere prestazioni a funzione anche risarcitoria³³³, rimarrebbe che tale remunerazione, per la sua funzione, non è tecnicamente data o promessa «*in corrispettivo*» della prestazione di denaro³³⁴.

Del resto, un utilizzo della media pubblicata nei decreti ministeriali ai fini dell'individuazione di un autonomo parametro di valutazione dell'*usurarietà del rapporto* non terrebbe conto di tutte quelle ulteriori voci collegate alla mora (es.: «indennità di ritardato pagamento», «gestione rate insolute», «sollecito pagamento», «incasso crediti scaduti») che le vigenti Istruzioni (Sezione I – C4. Trattamento degli oneri e delle spese) escludono dal computo del T.E.G.(M.)³³⁵; senza considerare che – com'è spiegato nella menzionata nota metodologica – l'indagine statistica, condotta – vale la pena sottolinearlo – «a fini conoscitivi», sulla misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente, è effettuata solo su un «campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione delle categorie istituzionali»³³⁶.

operatività fuori dalla fase fisiologica del rapporto; la tutela del debitore sarebbe comunque assicurata dal meccanismo dell'art. 1384 c.c. – data la tendenza a ravvisare nella convenzione relativa agli interessi moratori una clausola penale – e, nei casi più gravi, dalla norma della frode alla legge (art. 1344 c.c.). *Contra*, su quest'ultimo punto, FAUSTI, *Il mutuo*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2004, 168 ss.

³³¹ V., tuttavia, SELLAROLI, *Il tasso di usura prefissato. Una pericolosa illusione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 223 s., per il quale la disciplina legislativa non autorizza una (però doverosa) distinzione tra i due tipi di interessi; dello stesso avviso, pur registrando la scelta della Banca d'Italia, MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998, 56.

³³² Trib. Roma 10 luglio 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 343, che continua: «aggiramento che invece, ove gli interessi moratori venissero inclusi nel conteggio di quelli rilevanti ai fini usurari verrebbe facilmente realizzato».

³³³ *Ibidem*.

³³⁴ V. Trib. Cagliari 3 marzo 2000, in *Riv. giur. sarda*, 2001, 69.

³³⁵ Sulla legittimità di tali ulteriori voci, nonostante l'art. 1224 c.c. preveda che il risarcimento dell'ulteriore danno non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori, V. INZITARI, *Il mutuo con riguardo al tasso «soglia» della disciplina antiusura e al divieto di anatocismo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1999, I, 257 ss.

³³⁶ Nel senso che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni della l. 108, al parametro individuato dai decreti ministeriali dovrebbe perciò farsi un prudente riferimento, v. nella dottrina civilistica, DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, Padova, 2008, 133.

In definitiva, il principio di legalità esclude che un'elevata misura degli interessi moratori possa rilevare altrimenti che quale «modalità del fatto» che rende comunque sproporzionato il tasso effettivo globale inferiore alla soglia, quindi nell'ambito della fattispecie sussidiaria di usura³³⁷; a meno che non si voglia estendere alla qualificazione degli interessi la clausola «sotto qualsiasi forma», per scoprire casi in cui, per i termini particolarmente ristretti previsti per il rientro del finanziamento, gli interessi moratori finiscono per svolgere la funzione di interessi corrispettivi.

ii) Dalla rilevazione ministeriale del T.E.G.M. restano escluse tredici tipologie di operazioni (Sezione I – B2. Operazioni escluse): per es., posizioni classificate a sofferenza, operazioni a tasso agevolato, ecc.)³³⁸.

Benché riconducibili alle categorie omogenee individuate negli appositi decreti annuali, esse sono escluse per ragioni facilmente intuibili (e giustificate) alla stregua della *ratio* sottesa a una soglia di usurarietà legata alle condizioni di mercato: come spiega la nota metodologica dei decreti trimestrali, «non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi)».

A tali operazioni non potranno allora applicarsi le soglie dedotte dai decreti trimestrali per le diverse categorie cui sono riconducibili: lo preclude la logica prima ancora della legalità. Né le medesime soglie potranno essere utilizzate analogicamente, in quanto – a parte il divieto previsto dall'art. 14 disp. prel. c.c. (e 25, co. 2, cost.) – proprio le ragioni che ne hanno determinato l'esclusione dalle relative categorie non consentono certo un'assimilazione a queste ultime ai fini dell'individuazione di una soglia³³⁹.

Rimane la fattispecie sussidiaria di usura pecuniaria, cioè quella delineata nel prosieguo del comma terzo dell'art. 644 c.p., la quale interviene «anche» (e perciò non solo) quando gli interessi sono inferiori a quelli presuntivamente usurari: la valutazione dell'usurarietà è così rimessa al giudice, il quale, nel giudizio di sproporzione, solo con le dovute

³³⁷ V. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, il quale, per la loro funzione risarcitoria, dubita della possibilità di ricondurre gli interessi moratori agli «altri vantaggi» rilevanti per la seconda parte del terzo comma dell'art. 644 c.p. In realtà, come si è già avuto modo di vedere, i vantaggi diversi dagli interessi non dovrebbero assumere autonoma rilevanza nell'usura presunta. Correttamente, invece, lo stesso A. premette che «tutto ciò che non è preso in considerazione – esplicita o implicita – nel decreto ministeriale non può configurare usura formale, per assenza del requisito di fissazione del tasso soglia. [...] Se il decreto non calcola gli interessi moratori, vuol dire che per questi il tasso soglia non è fissato, e se il tasso soglia non è fissato non può esservi usura formale».

³³⁸ Analogamente (Sezione I – B3. Controparte rilevante), sono escluse dalla rilevazione le operazioni effettuate con alcuni soggetti (per es. Amministrazioni pubbliche), cui non sarà pertanto applicabile la fattispecie di usura presunta.

³³⁹ V. BELLACOSA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, 156.

cautele³⁴⁰, potrà far riferimento – in base al criterio delle «operazioni simili» – alle ridette soglie³⁴¹.

³⁴⁰ Non sollecita questa cautela BELLACOSA, voce *Usura*, cit., 156; e neppure CERASE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in *Cass. pen.*, 1997, 2604.

³⁴¹ Questa conclusione rimane ferma malgrado nell'ultima versione delle Istruzioni si specifichi che le operazioni escluse dalla rilevazione, il cui catalogo è stato anche variato, «sono escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non dall'applicazione della Legge 108/96»; del resto, il riferimento alla l. 108 potrà essere inteso come all'ipotesi di usura in concreto.

9. *L'usura (pecuniaria) c.d. «in concreto»: una figura dalla genetica indeterminatezza*

Di fronte al rischio di facili elusioni del precetto a tasso fisso – mediante la maliziosa previsione di interessi appena inferiori alla soglia³⁴² – ma anche di perversi effetti inflazionistici sullo stesso mercato ufficiale³⁴³, l'istanza legalista che si esprime nella prima parte del comma terzo dell'art. 644 c.p. è però subito tradita³⁴⁴ da una definizione sussidiaria di «interessi usurari»³⁴⁵.

Continua, infatti, il secondo capoverso della citata disposizione: «sono altresì usurari gli interessi, anche inferiori a tale limite [...] che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro [...], quando chi li ha dati o promessi, si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

³⁴² Rischio – come si è già avuto modo di vedere – chiaramente emerso in sede di lavori preparatori. Si trattava, dunque, di colmare una lacuna nelle maglie del sistema a tasso fisso, che sarebbe stata di certo sfruttata dagli operatori più accorti e organizzati: v. CAPERNA-LOTTI, *Art. 1 – Art. 2*, in AA.VV., *Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato all'applicazione*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12, 35. Nel senso che la scelta «compromissoria» fatta dal legislatore debba perciò ritenersi «felice», v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., vol. II, t. II, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2008, 229.

³⁴³ Gli stessi istituti di credito, infatti, sarebbero stati tentati di fissare i tassi appena al di sotto del limite – come, del resto, si era verificato in Francia: v. PLANTAMURA, *Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 790.

³⁴⁴ Sul punto, v., criticamente, MUSCATIELLO, *Dalla «parola data» alla «parola scritta»: l'usura fra presunzioni, finzioni, metafore*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 188 ss.: «L'elemento di novità è, dunque, non tanto nell'uso di un "diritto di ripensamento", ipotesi né nuova né insolita, ma nella sovversione della funzione euristica di una regola che permane sincera solo nella asserzione *contra reum*, mentre, per la parte in *favor rei*, non assume alcun impegno a rendere la proposizione "vera senza prova contraria". L'asserto normativo garantisce la certezza del diritto dal lato della verità di illiceità giuridica, mentre dal lato della liceità resta apofantico, rendendosi più simile ad una *finzione* idonea a trasferire *indifferentemente* il predicato di verità o falsità in margine a giudizi di relatività funzionale affidati alla sensibilità del giudice. La presunzione-finzione, concettualmente servente a preservare l'assetto normativo esistente da insidie dinamiche non previste diviene, in qualche misura, organica anche al sistema positivo penale, nel quale, un frammento della realtà giuridica finisce per porsi in aperto contrasto con la realtà giuridica appena codificata, tradendo il senso e la ragione della tradizionale tecnica nomopoietica della *fictio iuris* e palesando una struttura dogmatica geneticamente viziata da lacune endogene, scopertamente avverse alla "parola data", *id est* alla pretesa legalista dell'ordinamento penale»; l'A. richiama, in proposito, alcuni contributi contenuti in AA.VV., *Le finzioni del diritto*, a cura di Brunetta d'Usseaux, Milano, 2002.

³⁴⁵ DE ANGELIS, voce *Usura*, in *Enc. giur.*, Agg. VI, Roma, 1998, 2, la definisce una «norma di chiusura».

La fattispecie di nuovo conio si discosta, così, dal modello francese, per richiamarsi alla tradizione, siccome il giudizio di usurarietà è restituito alla discrezionalità del giudice (di qui l'epiteto: usura «in concreto»³⁴⁶) e si ripropone pure un fattore soggettivo, qual è quello delle «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima³⁴⁷.

Si apprezza, peraltro, lo sforzo definitorio della norma attuale con riguardo al requisito dell'usurarietà³⁴⁸, attraverso la tipizzazione del concetto di «sproporzione» tra le prestazioni – invero, già enucleato dalla pregressa giurisprudenza – e, nondimeno, di un duplice criterio di valutazione della stessa: il «tasso medio praticato per operazioni similari» e soprattutto³⁴⁹ «le concrete modalità del fatto», per il cui tramite potranno rilevare condizioni contrattuali diverse da quelle prettamente economiche (per es., le modalità di rientro³⁵⁰) – il giudizio di usurarietà per tal modo allentandosi dal rigido ancoraggio dell'ipotesi-base alla sola misura degli interessi³⁵¹.

Resta, tuttavia, un ampio margine di discrezionalità del giudice³⁵², soltanto in parte ridotto dal collegamento con la figura principale di usura,

³⁴⁶ Attribuibile a FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., cit., 228.

³⁴⁷ V. MANNA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., Torino, 2000, 659: «la legislazione italiana si discosta dal modello francese e si situa in un certo senso a metà strada tra gli ordinamenti che utilizzano soltanto il meccanismo del tasso fisso e quelli che, invece, si affidano sostanzialmente alla discrezionalità dell'organo giudicante».

³⁴⁸ V. PISA, *Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 417.

³⁴⁹ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 524 s., il quale, dal collegamento con l'ipotesi-base di usura giustamente deriva, per l'usura pecuniaria, l'insufficienza del parametro quantitativo e la conseguente importanza del riferimento alle concrete modalità del fatto.

³⁵⁰ Per l'individuazione di alcuni indici sintomatici di un prestito usurario, diversi dall'elevato tasso di interesse, v. CAPERNA-LOTTI, *Il fenomeno dell'usura tra esperienze giudiziarie e prospettive di un nuovo assetto normativo*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, I, 1995, 75 ss.

³⁵¹ V. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998, 66 s. Gli «interessi», come determinati alla stregua della normativa amministrativa di integrazione della fattispecie, restano, peraltro, l'unico oggetto del giudizio di sproporzione, in quanto per definizione comprensivi di ogni corrispettivo della prestazione di denaro; sicché, ai fini dell'ipotesi sussidiaria di usura pecuniaria non potranno rilevare gli «altri vantaggi» di cui al primo e al terzo comma (II parte) dell'art. 644 c.p. Si può perciò condividere l'affermazione per cui «il comma 1 dell'art. 644 presenta una chiara alternatività fra la prestazione di denaro, collegata agli interessi, e la dazione di ogni altra utilità, rapportata a non specificati vantaggi»: SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in Pedrazzi, Alessandri, Foffani, Seminara e Spagnolo, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1999, 696.

³⁵² Nel senso che la norma in esame pecchi di indeterminatezza, v. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium juris*, 1996, 774; v. anche FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., cit., 228, per i quali «la preoccupazione politico-criminale di colmare possibili vuoti di tutela implica, inevitabilmente, un "prezzo" in termini di sufficiente determinatezza della fattispecie in esame». Secondo RAMPIONI, *La*

che dovrebbe circoscrivere la sproporzione penalmente rilevante tra il tasso effettivo globale medio individuato dal decreto ministeriale per il trimestre di riferimento e il tasso-soglia da esso dedotto³⁵³.

Senonché, proprio attraverso il criterio della sproporzione tra le prestazioni, senza nemmeno alcuna ulteriore precisazione, la Suprema Corte aveva già escluso l'incostituzionalità della previgente versione dell'art. 644 c.p., dove il requisito dell'usurarietà rimaneva del tutto inespresso³⁵⁴; né la Corte costituzionale pare aver superato il noto *self-restraint* in tema di determinatezza³⁵⁵, pur a seguito della «scoperta» – nella fondamentale sentenza 364/1988 – dell'intima connessione tra i principi di legalità e colpevolezza³⁵⁶.

Un ulteriore profilo di indeterminazione della figura in esame deriva, peraltro, dal fattore soggettivo delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima³⁵⁷, mutuato dall'abrogata fattispecie di usura impropria, la cui breve vigenza non ha consentito alla giurisprudenza di adeguatamente temperare, in via interpretativa³⁵⁸, la vaghezza di contenuto della summenzionata formula legislativa³⁵⁹; e dalla stessa riflessione

determinazione dell'usurarietà dei tassi di interesse e i limiti posti dal principio di legalità penale, Relazione al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008, l'attuale figura di usura in concreto sarebbe, se possibile, ancora più vaga della fattispecie originaria. *Contra*: MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 522 ss.

³⁵³ V. PETRAGNANI GELOSI, *Emergenza usura. Riflessioni di politica criminale*, in *Critica dir.*, 1996, 154; e PISA, *Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura*, cit., 416.

³⁵⁴ V. Cass., sez. II, 26 giugno 1990, in *Riv. pen.*, 1991, 1066.

³⁵⁵ Sulle ragioni di un tale atteggiamento, v. NUVOLONE, *La problematica penale della Costituzione*, in *Scritti in onore di Mortati*, IV, Milano, 1977, 494 ss.; e PALAZZO, *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale*, in AA.VV., *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, a cura di Stile, Napoli, 1991, 25 ss. Di quest'ultimo A., v. anche *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1979. In argomento, v., infine, RONCO, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento italiano*, Torino, 1979.

³⁵⁶ Corte cost. 24 maggio 1988, n. 364, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1988, 686, con nota di PULITANÒ, *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*. L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale era invece auspicata, con specifico riguardo alla nuova fattispecie (sussidiaria) di usura, da MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1996, 78.

³⁵⁷ V. BELLACOSA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, 151. V. anche BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura: dal Codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 795 ss.

³⁵⁸ Sul «diritto vivente», argomento spesso utilizzato dalla Corte costituzionale per «salvare» fattispecie sospette di indeterminazione, v. ZAGREBELSKY G., *La dottrina del diritto vivente*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche della Corte costituzionale*, Milano, 1988, 97 ss.; e PUGIOTTO, *Il riferimento al diritto vivente*, in *Foro it.*, 1998, II, 95 ss.

³⁵⁹ V. CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, in *Cass. pen.*, 1997, per la quale, tuttavia, «la pur indubbia genericità dei concetti (“condizioni di difficoltà economica o finanziaria”, “interessi comunque sproporzionati”) utilizzati dalla norma, non sembra tale da compromettere la legittimità costituzionale della stessa».

dottrinale era emersa con certezza solo la minore gravità delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria rispetto allo stato di bisogno dell'originario art. 644 c.p.³⁶⁰.

In realtà, il requisito delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria pareva piuttosto cogliere il particolare atteggiarsi dello stato di bisogno della vittima-imprenditore, la cui libertà negoziale, per le strutturali necessità dell'impresa, può rimanere condizionata già da una temporanea mancanza di liquidità³⁶¹ – la stessa distinzione tra difficoltà «economica» e (difficoltà) «finanziaria» evoca un fenomeno peculiare all'impresa, per cui a una situazione economica sostanzialmente non preoccupante, ne può corrispondere una finanziaria assai delicata³⁶².

Riferito, ora, a un qualsiasi soggetto passivo, per effetto dell'unificazione di usura propria e impropria, e della correlativa declassazione della qualità imprenditoriale a circostanza aggravante (art. 644, co. 5 n. 4, c.p.), quel fattore soggettivo non esprime più una situazione di debolezza della vittima tale da limitarne la libertà contrattuale, ma semplicemente i motivi che, di regola, la inducono a richiedere un prestito³⁶³; del resto, ormai libera dal dominio concettuale dello stato di bisogno, relegato a circostanza aggravante (n. 3), l'espressione «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» deve senz'altro riacquistare la propria specificità di significato lessicale, di situazione in atto, che prescinde dalla tensione verso il soddisfacimento di una qualche esigenza potenzialmente condizionante³⁶⁴.

A prescindere, quindi, dall'abolizione dell'estremo dell'«approfittamento»³⁶⁵, nessuna nota di disvalore può ancora ravvisarsi

³⁶⁰ V. MUCCIARELLI F., *Commento all'art. 11-quinquies, d.l. 8 giugno 1992*, n. 306, in *Leg. pen.*, 1993, 140 s., per il quale il concetto di difficoltà economica o finanziaria avrebbe denotato una condizione meno gravosa e compromessa dello stato di bisogno. Non era neppure mancato chi rinunciava ad abbozzare una definizione: v., infatti, TRONCONE, *Le innovazioni legislative in materia di usura. Problematiche della c.d. usura impropria*, in *Riv. pen.*, 1994, 1214.

³⁶¹ V. MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in *Cass. pen.*, 1998, 2212. V. anche ALBAMONTE, *L'usura impropria nella legge n. 356 del 1992*, in *Cass. pen.*, 1993, 226: «la difficoltà economica o finanziaria caratterizza la situazione di sofferenza dell'attività imprenditoriale e professionale, in termini aziendali e di mercato, situazione che richiede il ricorso necessitato al credito per garantire ad essa continuità e competitività».

³⁶² V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 527. V. anche FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., cit., 228, per i quali «la difficoltà finanziaria si risolve in una carenza di liquidità, mentre la difficoltà economica riguarda – in senso più comprensivo – l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo».

³⁶³ V. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 75.

³⁶⁴ V. PROSDOCIMI, *Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 586 s.

³⁶⁵ V. CAPERNA-LOTTI, *Art. 1 – Art. 2*, cit., 35. V., tuttavia, CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996, 50: «in ogni ipotesi di usura l'approfittamento è in *re ipsa*, con la sola differenza, che quando il tasso soglia è superato, esso è presunto, mentre negli

nelle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima, le quali, in definitiva, valgono solo a giustificare, ai suddetti fini antielusivi e antinflazionistici, l'abbassamento del livello di usurarietà degli interessi rispetto al limite legale³⁶⁶.

Ne deriva, da un lato, la completa autonomia del requisito in esame rispetto a quello della sproporzione, che non potrà, come in passato³⁶⁷, arricchirsi di un ulteriore momento di tipicità, misurandosi sulle condizioni soggettive della vittima³⁶⁸ – e, per converso, ancor più inammissibile sarebbe la pretesa giurisprudenziale di dedurre automaticamente l'esistenza delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria dall'accertata sproporzione tra le prestazioni; dall'altro, la necessità di un accertamento della situazione tipica in termini rigorosamente obiettivi, secondo parametri di mercato³⁶⁹.

Ma soprattutto, si profila, sul piano dogmatico, un diverso ruolo del fattore soggettivo nell'ambito della nuova fattispecie di usura (in concreto): non più elemento costitutivo, ma condizione obiettiva di punibilità³⁷⁰, che,

altri casi deve essere oggetto di indagine probatoria e di apprezzamento specifico». V. anche SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie-base e difficoltà applicative*, in *Cass. pen.*, 1997, 1538, per il quale la clausola di apertura dell'art. 644 c.p. («fuori dei casi previsti dall'art. 643») non avrebbe senso se la fattispecie non implicasse l'approfittamento – inteso come abuso – delle condizioni di inferiorità della vittima. In realtà, pur venuto meno il requisito dell'approfittamento, tale clausola di riserva svolge la funzione di impedire il configurarsi di un concorso formale eterogeneo di reati nel caso in cui siano dati o promessi interessi o vantaggi usurari da una vittima che versi nelle condizioni di incapacità tipizzate dall'art. 643 c.p., di cui il reo abbia abusato: v. MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 726. Nel senso che la ridetta clausola costituirebbe «un relitto privo di ruolo», v., invece, MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 518.

³⁶⁶ V. MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura*, cit., 2206.

³⁶⁷ V. CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, cit., 94 s.: «in buona sostanza la situazione che veniva in esame, per la sproporzione, non poteva prescindere dalle condizioni economiche patrimoniali e personali del soggetto passivo; di tal che l'elemento costitutivo dello stato di bisogno finiva per influenzare in modo positivo o negativo il giudizio sulla sproporzione che, per avere carattere di concretezza, doveva far capo a valutazioni relative al soggetto passivo».

³⁶⁸ V. MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura*, cit., 2206.

³⁶⁹ V. MARINI GIUL., voce *Usura*, in *Dizionario dei delitti contro l'economia*, a cura di Marini e Paterniti, Milano, 2000, 566; e MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. sp., II, *Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2009, 232. V., tuttavia, TENCATI, *Certezza giuridica e discrezionalità giudiziaria nelle «disposizioni in materia di usura»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, 969, per il quale questo tentativo di ridurre la discrezionalità giudiziaria sarebbe votato all'insuccesso.

³⁷⁰ V. MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura*, cit., 2222 s.; e FORNASARI, *La disciplina penale dell'usura nella Repubblica federale tedesca: spunti per una comparazione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, 124. *Contra*: MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 64, per il fatto che quello soggettivo è requisito normativo dell'usurarietà; nonché CARACCIOLI, *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario ed interfinanziario*, in *Fisco*, 1997, 1488, sulla base di un argomento

di fronte alle contrastanti, meritevoli esigenze di certezza del mercato del credito, esprime la convenienza pratica di punire, ai ridetti fini, un tasso inferiore alle soglie di legge: una tale interpretazione non solo è aderente al testo della norma, che introduce la locuzione in parola con l'avverbio (dal valore condizionale) «quando»³⁷¹, ma si giustifica alla stregua della collocazione, nella struttura della fattispecie astratta, del requisito in esame – che non è legato da un rapporto causale o psicologico con la condotta –, nonché della nuova prospettiva «macroeconomica» dell'intervento penale in materia di usura, dalla quale rimangono totalmente estranei profili di tutela del patrimonio individuale³⁷².

Per tal modo, inoltre, si superano le tradizionali difficoltà nella verifica del dolo, realizzandosi l'agognato obiettivo di automaticità della risposta penale³⁷³ – senza alcun *vulnus*, almeno su questo piano³⁷⁴, al principio di colpevolezza³⁷⁵.

L'effetto collaterale è però quello di irrigidire oltremisura il settore del credito, ben al di là dei timori espressi dal mondo bancario, per cui il rischio di un'incriminazione scoraggerebbe le banche a finanziare i soggetti in difficoltà, rispondendo a un elementare regola economica la pretesa, in casi del genere, di un tasso superiore al normale: perché tale rischio

sistematico, relativo ai rapporti tra il reato e la circostanza aggravante dello stato di bisogno.

³⁷¹ Il dato letterale è sottolineato da CERASE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto della tutela*, in *Cass. pen.*, 1997, 2600 s., che lo mette in relazione con quello della fattispecie transitoria dell'art. 3 l. 108/1996, dove la diversa formula «si fa dare o promettere [...] da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria» (corsivo aggiunto) pare più propriamente concepire il fattore soggettivo come elemento costitutivo della fattispecie. L'importanza degli indici «grammaticali» nell'individuazione delle condizioni obiettive di punibilità è sostenuta da NEPPI MODONA, *Concezione realistica del reato e condizioni obiettive di punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 184.

³⁷² V. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. g., Bologna, 2008, 766 s., per i quali, nell'individuazione delle cause di esclusione della punibilità, dovrebbe farsi ricorso a un contemperamento di indici strutturali e di parametri sostanziali.

³⁷³ V. PISA, *Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura*, cit., 418, per il quale questo risultato – voluto dal legislatore – si realizzerebbe, però, attraverso l'utilizzo del noto criterio presuntivo nella prova della consapevolezza del nuovo, più ampio presupposto soggettivo.

³⁷⁴ Perché in realtà, un *vulnus* a tale principio costituzionale deriva, a monte, dalla formalizzazione dell'offesa nel nuovo delitto di usura: v., infatti, BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Scritti di diritto penale*, vol. I, *Dottrine generali. Teoria del reato e sistema sanzionatorio*, t. 1, *Dal 1960 al 1973*, 776: «il divieto di strumentalizzare l'uomo ai fini di politica criminale, che è il principio ispiratore dell'art. 27, 1° comma, Cost. (“La responsabilità penale è personale»), rafforza il principio di “necessaria lesività” dell'illecito penale».

³⁷⁵ Sulla questione del rapporto tra condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, v. ANGIONI, *Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1440 ss.; e D'ASCOLA, *Punti fermi e aspetti problematici delle condizioni obiettive di punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 652.

sussisterebbe anche quando la banca non è nemmeno a conoscenza della difficoltà del cliente.

10. *L'usura c.d. «reale»: una mera dichiarazione di intenti punitivi*

Profondamente legata alla tradizionale percezione sociale del fenomeno usurario, e pure alle corrispondenti premesse di ordine morale, l'originaria fattispecie codicistica assumeva il mutuo a paradigma tipico di contratto usurario, individuando nel «denaro» o in «altra cosa mobile» l'oggetto della prestazione dell'autore³⁷⁶.

Il limitativo riferimento alle cose mobili era stato però ritenuto superabile in via interpretativa, attraverso il richiamo all'ultimo comma dell'art. 624 c.p. (furto), per cui «agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico»: ne sarebbe derivata la possibilità di ricomprendere nella nozione di cosa mobile ai fini dell'art. 644 c.p. anche le energie non naturali ma comunque suscettibili di valutazione economica, come le prestazioni di servizi e attività professionali³⁷⁷ – avrebbe perciò commesso usura, per esempio, il medico che pretendesse un compenso smodato per curare una persona gravemente malata, approfittando della situazione in cui questa versa. Ma la richiamata norma definitoria non può che alludere alle sole energie naturali, siccome separabili dalla fonte di provenienza³⁷⁸; sicché, l'estensione della nozione penalistica di cosa mobile alle energie umane, che sono invece inscindibili dalla persona, si risolve(va) in un procedimento analogico, inammissibile perché *in malam partem*³⁷⁹.

Ogni incertezza sulla rilevanza penale dell'usura c.d. «reale» è tuttavia ormai superata dal più ampio riferimento del nuovo primo comma dell'art. 644 c.p. ad «altra utilità», che la consolidata giurisprudenza in materia di concussione individua in «tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un “dare” quanto in un “facere” ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune»³⁸⁰.

³⁷⁶ V. ZANCHETTI, *sub art. 644 c.p.*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, 1904. V. anche ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, pt. sp., I, agg. Conti, Milano, 1992, 326: «Il nostro codice ha accolto il concetto tradizionale e restrittivo di usura, intesa come operazione meramente finanziaria, destinata a soddisfare un temporaneo bisogno di denaro, anche sotto forma di consegna di una cosa mobile».

³⁷⁷ V. VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Torino, 1970, 98; e DE ANGELIS, voce *Usura*, in *Enc. giur.*, vol. XXXII, Roma, 1994, 3.

³⁷⁸ V. PECORELLA, voce *Furto. II. - Diritto penale. a) Furto comune*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969, 339.

³⁷⁹ V. PROSDOCIMI, *Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 587.

³⁸⁰ Cass., sez. un., 11 maggio 1993, in *Cass. pen.*, 1993, 2252; in dottrina, v. SEMINARA, *sub art. 317*, in *Commentario breve al Codice penale*, cit., 769. *Contra*, nel senso che il vantaggio debba essere di natura economica o a essa immediatamente riconducibile, Cass., sez. VI, 10 dicembre 1992, in *Riv. pen. econ.*, 1994, 246. V., peraltro, PAGLIARO, *Principi*

Nel caso dell'usura, peraltro, il giudizio di sproporzione tra le prestazioni reciproche di agente e vittima, in cui si risolve l'usurarietà, implica che l'utilità sia suscettibile di una valutazione economica obiettivamente apprezzabile, così come i «vantaggi» che ne costituiscono il corrispettivo – restano quindi escluse le prestazioni di carattere non patrimoniale, per esempio sessuali³⁸¹: il giudice sarebbe altrimenti costretto a «inventare la metodologia dei valori cui commisurare il fatto»³⁸², con irrimediabile compromissione del principio di determinatezza nel suo significato più forte, assunto dalla stessa Corte costituzionale³⁸³, di verificabilità empirica del fatto previsto dalla norma incriminatrice.

All'attuale fattispecie dell'art. 644 c.p. è nondimeno riconducibile l'ipotesi di usura c.d. «immobiliare», ossia derivante dalla vendita o dalla locazione di un immobile, che, evidentemente, in alcun modo poteva ricondursi alla progressa norma incriminatrice³⁸⁴.

di diritto penale, pt. sp., III, *Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2003, 422 ss., per il quale, nell'art. 644 c.p., il termine «utilità» sarebbe assunto con un significato diverso, in quanto l'aggettivo usurario non si adatterebbe alla retribuzione eccessiva di una prestazione professionale né al prezzo esorbitante di un bene mobile o immobile.

³⁸¹ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 515; e PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium juris*, 1996, 775. *Contra* ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, pt. sp., I, Milano, 2008, 399. In relazione alla previgente fattispecie, per opposte opinioni, v. VIOLANTE, *Il delitto di usura*, cit., 516, e MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IX, agg. Nuvolone, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1984, 890.

³⁸² CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996, 94.

³⁸³ V. Corte cost. 8 giugno 1981, n. 96, in *Cass. pen.*, 1981, 1924, che ha dichiarato illegittima la norma dell'art. 605 c.p.: «nella dizione dell'art. 25 che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà. Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in coerenza al principio della tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili e tanto meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili. La formulazione di siffatte norme sovvertirebbe i più ovvii principi che sovrintendono razionalmente ad ogni sistema legislativo nonché le più elementari nozioni ed insegnamenti intorno alla creazione e alla formazione delle norme giuridiche». V. anche PALAZZO, *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale*, in AA.VV., *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, a cura di Stile, Napoli, 1991, 57 ss.

³⁸⁴ Di diverso avviso, isolatamente, NAVAIO, *Usura. La repressione penale introdotta dalla legge 7 marzo 1996 n. 108*, Torino, 1996, 53. Nei casi di esosa richiesta di un canone di locazione eccessivo, in regime di equo canone, una discussa giurisprudenza ricorreva talvolta al delitto di estorsione: v. Cass., sez. II, 6 marzo 1989, in *Riv. pen.*, 1990, 324; *contra*: Trib. Milano 8 aprile 1981, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 813, con nota di MUCCIARELLI F., *Il comportamento omissivo del locatore e il reato di estorsione*.

In definitiva, «l'usura può annidarsi in un qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive»³⁸⁵: non solo, dunque, in un'operazione finanziaria, quale il mutuo o l'apertura di credito in conto corrente; ma anche, per esempio, in un contratto di locazione o di prestazione d'opera.

La definizione dell'usurarietà, in questi casi, è ovviamente rimessa alla seconda parte del comma terzo dell'art. 644 c.p., la quale sola attiene agli «altri vantaggi», che costituiscono il corrispettivo tipico della prestazione di un'utilità diversa dal denaro³⁸⁶.

Il *deficit* di determinatezza della risultante fattispecie si aggrava, però, rispetto all'ipotesi sussidiaria di usura pecuniaria, in quanto i criteri legali di valutazione della sproporzione penalmente rilevante non paiono, qui, minimamente suscettibili di delimitare la discrezionalità giudiziaria.

Del tutto inapplicabile è, infatti, il richiamo al *tasso* medio praticato per operazioni similari, che evidentemente si riferisce soltanto agli interessi, cioè alla remunerazione tipica del denaro³⁸⁷; e ogni interpretazione che voglia estendere il significato della locuzione normativa fino a ricomprendervi le nozioni di «tariffa» o «prezzo»³⁸⁸ è irrimediabilmente preclusa dal divieto di analogia³⁸⁹.

La suddetta definizione di usurarietà potrebbe, allora, ritenersi ancora applicabile alla fattispecie di usura reale solo se – sulla falsariga dell'interpretazione affermata in relazione all'art. 357 c.p., nella versione antecedente alla riforma del 1992³⁹⁰ – si intende la congiunzione «e», posta

³⁸⁵ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., vol. II, t. II, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2008, 225.

³⁸⁶ V. MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate di tutela»*, Torino, 1997, 73 s.; e PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 773.

³⁸⁷ V. MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in *Cass. pen.*, 1998, 2204 s.; e CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, cit., 93.

³⁸⁸ Così PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 775; nonché MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 524, per il quale il richiamo al tasso medio praticato per operazioni similari dovrebbe essere colto nella sua astrattezza. V. anche MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 75, per il quale, pur suscitando riserve, questa soluzione si impone «per non effettuare un clamoroso “passo indietro” rispetto addirittura all'originario art. 644 c.p.».

³⁸⁹ V. CARACCIOLI, *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario ed interfinanziario*, in *Fisco*, 1997, 1485: «Vero è peraltro che anche questa interpretazione – apprezzabile laddove cerca di salvare la *intentio legis*, parzialmente tradotta in testo normativo, nel comma I dell'art. 644 – non può essere accolta, in quanto contrasta con le inequivocabili indicazioni desumibili dall'art. 2 della L. n. 108/1996, in ordine al meccanismo di rilevazione del tasso».

³⁹⁰ V. SEVERINO DI BENEDETTO, *Le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio nel nuovo testo degli artt. 357 e 358 c.p.*, in *Atti del Primo Congresso Nazionale di Diritto Penale, I, I delitti contro la Pubblica Amministrazione dopo la riforma – Il nuovo codice di procedura penale ad un anno dall'entrata in vigore*, Napoli, 1991, 36 ss.

tra il criterio del tasso medio e quello delle concrete modalità del fatto, come disgiunzione «o»³⁹¹.

Rimarrebbe, comunque, l'estrema genericità di questo secondo criterio, che in nessun modo contribuisce a rendere più determinato l'accertamento³⁹².

Un punto di riferimento potrebbe forse derivare dal collegamento sistematico con la fattispecie civilistica della rescissione (art. 1448 c.c.), per la quale si richiede che la lesione ecceda la metà del valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata: a meno di un'inammissibile inversione dell'ordine tra la sanzione penale, che costituzionalmente costituisce l'*extrema ratio*, e quella civile, la sproporzione penalmente rilevante dovrebbe attestarsi come minimo su tale soglia³⁹³ – peraltro, significativamente analoga a quella prevista dalla norma incriminatrice per le operazioni finanziarie³⁹⁴.

Senonché, a causa del mancato raccordo fra la nuova disciplina penale dell'usura e le previgenti disposizioni di natura civilistica, i presupposti dell'invalidità contrattuale restano qualitativamente diversi da quelli della fattispecie di reato, l'art. 1448 c.c. continuando a richiedere l'approffittamento dello stato di bisogno della parte danneggiata³⁹⁵. Né una sostanziale corrispondenza tra le due fattispecie è tuttora ravvisabile per l'ulteriore requisito richiesto da quella penale, delle «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima; basti pensare proprio agli esempi di usura reale tradizionalmente proposti dalla letteratura penalistica, della prestazione medica e della locazione di immobile a uso abitativo: non vi è chi non veda come, in questi casi, un'eventuale limitazione della libertà negoziale del soggetto passivo non dipenda dalle sue condizioni di difficoltà economica o finanziaria, ma dalle indifferibili esigenze attinenti alla salute e

³⁹¹ È l'alternativa proposta da PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 775.

³⁹² V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit.: «In principio sta il rilievo che l'aggettivazione ("concrete") non ha di per sé alcun valore, posto che le "modalità" di un fatto non possono che essere concrete": sicché a tale notazione lessicale non si può attribuire altra funzione che quella di sottolineare all'interprete l'esigenza di considerare il fatto in ogni suo aspetto»; nonché CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, cit., 89 s.: «Di fronte a questa espressione positiva, nella quale può rientrare tutto ed il contrario di tutto, l'unico riferimento tecnico per l'interprete è quello dell'obbligo di adeguata motivazione. [...] Sotto il profilo *descrittivo*, la formulazione è *sicut non esset*, se non in quell'inciso "avuto riguardo", che sta a significare, appunto, una considerazione da esplicitarsi, da parte del giudice, in termini specifici e non con il pigro – ed inutile – richiamo letterale alla locuzione normativa».

³⁹³ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 523 s; e BELLACOSA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, 151.

³⁹⁴ V. CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, in *Cass. pen.*, 1997, 3220.

³⁹⁵ V. MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 701.

al bisogno di un tetto, che sono riconducibili solo alla diversa nozione di stato di bisogno³⁹⁶.

Se allora, come (e più) che nella figura sussidiaria di usura pecuniaria, le condizioni di difficoltà economica o finanziaria non esprimono una situazione di debolezza contrattuale della vittima, e il fondamento dell'illecito non può quindi ravvisarsi nella conseguente limitazione della libertà negoziale della stessa, anche in questa fattispecie, un tale fattore soggettivo pare svolgere il ruolo condizione obiettiva di punibilità. Né, in un'ipotetica prospettiva «personalistica», gli è attribuibile una diversa e più significativa funzione, di introdurre valutazioni sulla destinazione impressa dall'usurato all'utilità³⁹⁷, in quanto, non solo – come si è già avuto modo di vedere – all'espressione «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» rimane estranea ogni proiezione finalistica, ma soprattutto, si insinuerebbe nella fattispecie un giudizio di meritevolezza che finirebbe per comprometterne definitivamente la tassatività.

Ne risulta, inoltre, ancora una volta preclusa la possibilità di avvalersi, nel giudizio di sproporzione, almeno di valutazioni attinenti le condizioni della vittima; per cui, alla fine, l'indeterminatezza della fattispecie in esame si rivela più grave che in quella originaria³⁹⁸, con ogni conseguente non solo per la libertà personale, ma anche per altri valori costituzionali, quale la libertà di iniziativa economica privata, che potrebbe essere oltremodo compromessa da applicazioni giurisprudenziali eccessivamente rigoristiche³⁹⁹.

In definitiva, «Null'altro, allora, che una *suggestiva* dichiarazione di principio quella dell'incriminabilità dell'usura reale, sprovvista già a monte di un adeguato supporto nell'applicazione»⁴⁰⁰.

Pure sotto questo profilo, dunque, contro le intenzioni del legislatore⁴⁰¹, la riforma del '96 ha paradossalmente ristretto la nozione

³⁹⁶ V. MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura*, cit., 2205.

³⁹⁷ Così BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura: dal Codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 795 ss., la quale tuttavia ammette che «il nesso teleologico tra condizione di difficoltà e destinazione del denaro introdotto a livello interpretativo, arricchisce la fattispecie di contenuti di indeterminatezza».

³⁹⁸ V. CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, cit., per il quale l'esplicitazione della nozione di usurarietà comunemente accolta, rende già di per sé più difficoltoso l'accertamento rispetto a quando «il termine non era filtrato ancora nella locuzione normativa e, perciò, rimaneva sottinteso, non costituiva oggetto di interpretazione, né aveva tecnicamente, il ruolo di elemento costitutivo, la cui presenza dovesse essere accertata, dichiarata e motivata».

³⁹⁹ V. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., cit., 226; e CONTENUTO, *La rilevanza penale dell'usura. Il significato della nuova legislazione*, in AA.VV., *Il fenomeno dell'usura e l'intermediazione finanziaria e bancaria*, a cura di De Felice, Bari, 1997, 107.

⁴⁰⁰ MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura*, cit., 2205.

⁴⁰¹ Che l'intenzione fosse quella di estendere l'incriminazione risulta chiaramente dai lavori preparatori: v. l'intervento, nella seduta in Commissione permanente Giustizia della Camera del 28 settembre 1994, dell'on. Saraceni – che per primo ha proposto un

penalistica di usura, che non sarà più concretamente applicabile nemmeno ai contratti di prestazioni di cose mobili⁴⁰².

emendamento in tal senso: «il termine “utilità” valga a comprendere servizi non aventi carattere pecuniario» (v. *Camera dei deputati, Servizio Studi, Dossier Provvedimento, Usura, n. 477, XII Legislatura, Roma, 1996*).

⁴⁰² La sostanziale inapplicabilità della fattispecie in esame sdrammatizza i dubbi sulla ragionevolezza della norma speciale sulla prescrizione del reato (art. 644 *ter*), che – per il riferimento agli «interessi» e al «capitale» – non pare in alcun modo applicabile all’usura reale – come osserva PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 778.

11. *La condotta del reato*⁴⁰³

11.1. *Il significato pregnante della formula normativa «si fa dare o promettere [...] interessi usurari» e la svalutazione del dato tipico nella dottrina dominante*

La condotta del nuovo delitto di usura è descritta al primo comma dell'art. 644 c.p., dove si legge: «chiunque [...] si fa dare o promettere, [...] in corrispettivo di una prestazione di denaro [...], interessi usurari [...]» – ci si limita, oramai, alla sola ipotesi di usura pecuniaria.

La condotta del reato sta, dunque, nel «farsi dare o promettere interessi usurari».

Una tale formula espressiva implica, invero, che l'agente faccia qualcosa perché la vittima gli dia o prometta *quegli* interessi. Se la fattispecie criminosa evidentemente si inserisce in una vicenda contrattuale, la norma incriminatrice coglie, quindi, la condotta dell'autore in un momento che precede la manifestazione di volontà negoziale del soggetto passivo, e la tipizza nel «si fa (dare o promettere)», che – in connessione grammaticale e concettuale con gli «interessi usurari»⁴⁰⁴ – esprime una tensione (pre-tesa) diretta a ottenere quel tipo di corrispettivo che costituisce l'oggetto degli *eventi*⁴⁰⁵ alternativi⁴⁰⁶ del reato (promessa o dazione-ricezione), accentrandone il disvalore.

In altre parole, la fissazione degli interessi in misura esorbitante, nel contratto di finanziamento, deve essere riconducibile all'agente, nel senso che questi l'abbia *pretesa*⁴⁰⁷.

⁴⁰³ I seguenti paragrafi costituiscono lo sviluppo delle considerazioni espresse da chi scrive, nella Relazione *La condotta del delitto di usura "bancaria"*, tenuta al Convegno *Profili penale dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008.

⁴⁰⁴ V. PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 665.

⁴⁰⁵ L'evento è qui inteso, con NUVOLONE, *Il sistema di diritto penale*, Padova, 1982, 163, come «accadere esteriore nel suo significato umano e sociale», risultato di «alterazione dei rapporti umani». V. anche MAZZACUVA, voce *Evento*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 1990, 451, che arricchisce il concetto con il richiamo al «sostrato di fatto», indice dell'offesa, distinto (in talune ipotesi soltanto logicamente) dalla condotta dell'agente e non costituente necessariamente una «modificazione della realtà esteriore».

⁴⁰⁶ Nel senso dell'alternatività, però della condotta, v. CALTABIANO, *In margine ad un «coupe de theatre»*, in *Riv. pen.*, 1999, 884 s.

⁴⁰⁷ Una tale interpretazione della formula normativa trova spunto nella dottrina classica sulla previgente fattispecie di usura, dove pure la condotta era descritta in termini di «farsi dare o promettere interessi usurari»: v. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IX, agg. Nuvolone, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1984, 876 ss. e spec. 883: «Poiché si esige che il colpevole "si faccia dare o promettere", è necessario, per la sussistenza del delitto, che egli riceva *in seguito ad una propria pretesa*, esplicita o implicita». V. anche VANNINI, *Manuale di diritto penale italiano*, pt. sp., *I singoli delitti e le singole contravvenzioni*, Milano, 1954, 408; nonché PISAPIA G.D., *Istituzioni di diritto penale*, pt.

È perciò richiesta un'iniziativa dell'autore nella determinazione del *contenuto negoziale illecito*⁴⁰⁸, restando indifferente, invece, l'iniziativa del *rapporto* usurario⁴⁰⁹, che può anche provenire dalla vittima – come, del resto, per lo più accade nella fenomenologia dell'usura.

Non si deve, peraltro, identificare la pretesa nella *proposta* (o controproposta) contrattuale di condizioni usurarie, che ne è solo la modalità più esplicita: la pretesa può materializzarsi in un qualsiasi contegno teleologicamente orientato a vedersi riconoscere il corrispettivo tipico; sicché, il reato potrà configurarsi pure se, formalmente, sia stato lo stesso soggetto passivo a proporre interessi usurari – si pensi all'ipotesi in cui l'agente abbia sistematicamente rifiutato proposte inferiori o mantenuto un comportamento volutamente dilatorio, a fronte dell'urgente necessità della vittima⁴¹⁰.

Ma di certo, non vi sarà usura *penalmente rilevante* nel fatto di chi si sia davvero limitato ad accettare l'altrui richiesta di un prestito con offerta di interessi usurari: in questo caso, non è in alcun modo ravvisabile una condotta dell'agente che *si fa* promettere interessi del genere – l'esempio è quello in cui un soggetto, escluso dal credito istituzionale, perché protestato, abbia chiesto a un amico il denaro necessario per concludere un affare di sicuro realizzo, offrendogli, subito e spontaneamente, un corrispettivo smodato, che l'altro abbia accettato.

In definitiva, il delitto di usura si atteggia a illecito di modalità di lesione, assicurando il carattere frammentario del diritto penale⁴¹¹, che è poi

gen. e sp., Padova, 1975, 436; e DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951, 185 s. Quel che invece non è senz'altro necessario è che la condotta dell'agente assuma carattere intimidatorio o minaccioso, in questo caso configurandosi il diverso delitto di estorsione: v. Cass., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 2988, in *Cass. pen.*, 2008, 4679.

⁴⁰⁸ Un'iniziativa dell'agente è anche (più espressamente) richiesta dall'art. 644 c.p., con riguardo al contenuto accessorio del contratto usurario, ai fini dell'aggravante del n. 2 del co. 5: «se il colpevole *ha richiesto* in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari» (corsivo aggiunto).

⁴⁰⁹ V. Cass. 19 maggio 1937, in *Giust. pen.*, 1937, II, 1350; e Cass., sez. III, 23 marzo 1964, in *Giust. pen.*, 1964, II, 587.

⁴¹⁰ Al limite, anche il silenzio, che di per sé non dice nulla, potrebbe assumere un significato di pretesa in relazione al tipo di rapporti nell'ambito del quale si inserisce la singola vicenda, negli accordi presi in precedenza dalle due parti, in definitiva nelle peculiarità della situazione concreta. V., sia pur con riguardo alla manifestazione della volontà contrattuale del soggetto attivo, che per l'A. realizza il fatto tipico pure se consiste nella sola accettazione dell'altrui proposta di interessi usurari, VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Torino, 1970, 31; di diverso avviso, nell'ambito della stessa impostazione, CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, in *Cass. pen.*, 1997, 3226, per la quale «la dizione letterale della norma incriminatrice sembra circoscrivere l'area delle manifestazioni di volontà penalmente rilevanti, a quei comportamenti, espressamente tipizzati, idonei ad esprimere in modo inequivoco la volontà contrattuale delle parti».

⁴¹¹ Sulla tutela frammentaria nei delitti contro il patrimonio, v. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, in *Studi Urbinati*, 1955-56, XXIV, 29.

la proiezione del principio per cui l'intervento penale deve essere l'*ultima ratio*. La condotta tipica vale, pertanto, a delimitare l'ambito di rilevanza penale dell'usura, laddove il mero squilibrio tra le prestazioni che si manifesta nel patto usurario trova una più che adeguata sanzione sul piano civile: in particolare, nella pena privata prevista al secondo comma dell'art. 1815 c.c., per cui se sono «convenuti» interessi usurari – e si sottolinea: «convenuti» – il mutuo non produce alcun interesse.

Un'inequivoca conferma dell'esegesi qui proposta della formula normativa deriva, poi, dal confronto sistematico con la fattispecie di corruzione – cui, peraltro, è spesso associata quella di usura quando si tratta di individuarne il momento consumativo: l'art. 318 c.p. punisce, infatti, chi (pubblico ufficiale) «riceve» una retribuzione indebita (per compiere o aver compiuto un atto del suo ufficio) oppure ne «accetta la promessa» (per compiere un atto del suo ufficio): quindi, nell'art. 644 c.p., la legge senz'altro richiede qualcosa in più della mera *ricezione* (di una dazione) o della mera *accettazione di una promessa* di interessi usurari; e lo riprova definitivamente la disposizione normativa dell'art. 246 c.p. (corruzione del cittadino da parte dello straniero), che contempla, insieme, le condotte del «farsi promettere» e dell'«accettare la promessa»⁴¹².

Senonché, la pressoché unanime⁴¹³ dottrina non presta attenzione al fatto che la condotta del reato sia descritta in termini di «farsi dare o promettere interessi usurari», o comunque svaluta il significato pregnante del dato tipico⁴¹⁴; quand'anche si è posto l'accento sul verbo «fare», lo si è

⁴¹² V. PERSIO, *Il concetto unitario di promessa*, in *Riv. pen.*, 2009, 909 s., per la quale l'espressione «farsi promettere» implica l'idea di un'iniziativa del cittadino che attiva e ottiene la promessa dello straniero.

⁴¹³ Con l'esclusione di FIORELLA, *Appunti sulla struttura del delitto di usura*, in AA.VV., *Mercato del credito e usura*, a cura di Macario e Manna, Milano, 2002, 231 ss., il quale, con riferimento alla formula normativa «farsi dare o promettere», rileva che «questo dato implica senz'altro un rafforzamento della condotta, indicando che la semplice riscossione, non accompagnata da un'attività "induttiva" deve considerarsi atipica».

⁴¹⁴ V. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., vol. II, t. II, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2008, 226.: «Per vero la formula linguistica adoperata ["si fa da questa (e cioè dalla vittima) dare o promettere"] sembrerebbe presupporre una iniziativa dell'agente nella stipulazione del contratto usurario. Ma non vi è alcuna ragione sostanziale per ritenere che l'usura implichi una iniziativa del soggetto attivo e per considerarla, di conseguenza, esclusa nell'ipotesi (più frequente, peraltro, statisticamente) in cui sia la vittima a rivolgersi all'usuraio: ciò che conta infatti è solo la pattuizione usuraria»; e CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, cit., 3224: «dalla dizione letterale del testo può dedursi solo l'irrelevanza degli atti di liberalità, ma ogniqualvolta, la prestazione a contenuto usurario del soggetto passivo si ponga in funzione di scambio rispetto a quella dell'agente, e a tale scambio quest'ultimo abbia acconsentito, sia pure in forma di adesione all'altrui proposta, i requisiti di tipicità richiesti dalla norma risulteranno senz'altro integrati. D'altronde richiedere, ai fini della punibilità, che il consenso dell'usuraio rivesta necessariamente la forma della proposta contrattuale, equivarrebbe a privare, di fatto, la previsione criminosa di una qualunque operatività, vista la frequenza delle ipotesi in cui è la vittima a rivolgersi allo strozzino per ottenere la prestazione anti-economica»: sono questi

poi sorprendentemente ridotto nella sua portata, ricavandosene solo «che la fissazione degli interessi in misura esorbitante sia riconducibile al suo volere (dell'agente, *n.d.r.*), in quanto da lui pretesa o comunque accettata» (corsivo aggiunto)⁴¹⁵.

Si ricostruisce l'usura, dunque, come reato di mera condotta, dove la condotta si esaurirebbe nel semplice fatto di prestare denaro a interessi usurari⁴¹⁶ – più precisamente, nel concordare contrattualmente una prestazione di denaro cui corrispondano interessi usurari alla stregua dei criteri stabiliti dal comma terzo dell'art. 644 c.p.⁴¹⁷.

Un tale interpretazione è di certo condizionata dall'abolizione, per effetto della riforma del '96, del requisito dell'*approfittamento dello stato di bisogno della vittima*, su cui si incentravano le previgenti figure di usura propria e impropria, e che – secondo un'opinione diffusa – avrebbe designato una particolare modalità della condotta dell'agente, sostanzialmente coincidente con quella di «abuso» del precedente art. 643 c.p.⁴¹⁸.

Ma l'approfittamento, in realtà, rappresentava solo «una realtà eminentemente psicologica in quanto indica il porre a presupposto concettuale di una certa condotta una situazione della quale l'agente intende avvantaggiarsi»⁴¹⁹; piuttosto, detta realtà psicologica doveva poi materializzarsi proprio in una condotta tipica del «farsi dare o promettere

gli stessi argomenti già adottati da VIOLANTE, *Il delitto di usura*, cit., 26 ss., a sostegno della configurabilità della condotta dell'originaria fattispecie di usura anche nella mera accettazione di una promessa tipica proveniente dal soggetto passivo.

⁴¹⁵ PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, cit., 662 ss.

⁴¹⁶ V. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., cit., 225.

⁴¹⁷ V. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998, 38. Si tratterebbe, allora, di un reato-contratto, in quanto ciò che la legge intende punire è proprio e unicamente la stipulazione del contratto: v. CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno usurario*, cit., 3224 s., sulla scorta di GRISPIGNI, *Il reato plurisoggettivo*, in *Ann. dir. proc. pen.*, 1942, 377; MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 85; e, limitatamente all'usura presunta, INGAGI, *Concreta applicabilità delle nuove norme sull'usura e conseguenze civilistiche del reato sui contratti usurari*, in *Riv. pen. econ.*, 1996, 314. Dell'argomento, v., peraltro, la recente rielaborazione di LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Firenze, 2000, 67, la quale, con riguardo all'usura, giunge alle medesime conclusioni di Mantovani (v. *infra*).

⁴¹⁸ V. D'AMBROSIO, *Delitti contro il patrimonio*, in *Codice penale, Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da Bricola e Zagrebelsky V., pt. sp., II, Torino, 1984, 1352. Eccessiva era comunque ritenuta l'opinione di MARCIANO, *Il nuovo codice penale*, Napoli, 1932, 442, secondo cui «l'abuso deve consistere nello stimolare il debitore, nell'eccitarlo fomentandone le passioni, prospettandone l'indebita lusinga, agevolandone lo sfogo, circuendolo o suggestionandolo. Non basta un contegno negativo, occorre un'attività operosa; l'abuso deve essere l'esca gettata ai pesci per prenderli all'amo; esso è una specie di manovra insidiosa, fraudolenta, un raggio *sui generis*; e un inganno, ma di natura speciale».

⁴¹⁹ VIOLANTE, *Il delitto di usura*, cit., 22 ss.

interessi usurari», che dallo stato di bisogno della vittima era diretta a trarre vantaggio, attraverso la pretesa di interessi esorbitanti⁴²⁰.

E infatti, la giurisprudenza civile coglieva la sussidiarietà della risposta penale all'usura proprio nella specificità della condotta del «farsi dare o promettere»: «l'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 644 c.p. (usura), della quale è elemento costitutivo quello stesso approfittamento dell'altrui stato di bisogno che è requisito della fattispecie civilistica della rescissione del contratto per lesione (art. 1448 cod. civ.), presuppone la *pretesa*, sia pure soltanto implicita, del vantaggio usurario da parte dell'agente (si ha usura quando taluno "si fa" dare o promettere un immodico vantaggio, quando cioè si adoperi attivamente per ottenerlo), mentre la norma civilistica, più ampia, non richiede come necessario un comportamento diretto ad operare sulla determinazione della volontà del contraente bisognoso, ma valuta, come sufficiente all'effetto rescissorio, anche la mera consapevolezza, da parte del contraente avvantaggiato, di trarre dalla stipulazione del contratto una immoderata utilità economica, grazie allo stato di bisogno della controparte» (corsivo aggiunto)⁴²¹.

⁴²⁰ V. CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione. Il controllo del ruolo penalistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1228 ss. In definitiva, era comunque l'*abuso* a fondare la fattispecie, offrendo la chiave di illiceità al sinallagma, che sarebbe altrimenti rientrato nella libera determinazione delle parti: v. PEDRAZZI, *La promessa del soggetto passivo come evento nei delitti contro il patrimonio*, in *Riv. dir. pen.*, 1952, 337. Cfr. anche la *Relazione ministeriale sul progetto del codice penale*, II, 468: «non ogni obbligazione usuraria può ritenersi reato. I due termini non sono equivalenti. In questo come in altro campo del diritto, non ogni contratto illecito può considerarsi delitto; occorrono elementi ulteriori, che integrino la violazione di quei superiori diritti sociali, che giustifica la sanzione penale. E questi elementi il progetto aveva riscontrati nell'*abuso* dello stato di bisogno della persona che contrae l'obbligazione, perché il profittare di tale stato di bisogno, obiettivamente, è grave per l'allarme sociale che suscita, e subiettivamente è rilevante, perché palesa la pericolosità del soggetto» (corsivo aggiunto).

⁴²¹ Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 628, in *Giur. it.*, 1998, 926. Del resto, a una condotta attiva, di pretesa o richiesta, ha spesso alluso anche la giurisprudenza penale: v. Cass., sez. II, 13 gennaio 1989, in *Critica pen.*, 1995, fasc. 3, 59: «A integrare lo stato di bisogno nel delitto di usura non occorre constatare una necessità che escluda del tutto la libertà di scelta del soggetto passivo; basta che il disagio sia tale da condurlo a sottostare all'esosa, esorbitante *pretesa*, per non subire un danno maggiore» (corsivo aggiunto); Cass., sez. I, 20 gennaio 1981, in *Cass. pen.*, 1982, 976: «Nel delitto di usura la cosciente volontà dell'agente di approfittare dello stato di bisogno del soggetto passivo non deve essere vaga e approssimativa, ma deve essere certa e piena, tale, cioè, da prospettare un quadro sufficientemente esatto del grave stato di disagio economico che determina l'altro contraente a soggiacere alle *pretese* usurarie» (corsivo aggiunto); Cass., sez. VI, 15 luglio 1996, n. 8604, in *Riv. pen.*, 1996, 1219: «In tema di usura, lo stato di bisogno considerato nell'art. 644 c.p. individua e definisce una situazione di disagio del soggetto, che lo induce a sottostare all'esosa *richiesta* dell'agente usurario nello svolgimento della sua complessa personalità, anche di operatore economico, e quindi in tutte le forme di relazione e del convivere sociale» (corsivo aggiunto); v. anche, dopo la riforma, ma con riferimento alle previgenti fattispecie, Cass., sez. II, 30 aprile 1999, n. 6015, in *Cass. pen.*, 2000, 3051, per la quale «il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice costituito da due

Pertanto, la riforma del '96 non ha annullato il disvalore di condotta nel delitto di usura: lo ha solo fortemente ridotto, eliminando il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno della vittima; ma la struttura del fatto tipico è rimasta la stessa, con la stessa carica di significato criminoso che si esprime nella condotta del *farsi dare o promettere interessi usurari*.

D'altra parte, poiché nella nuova versione del delitto, si prescinde – almeno per l'ipotesi-base – da qualsiasi difficoltà della vittima, nemmeno più si giustifica un'interpretazione riduttiva della ridetta formula normativa, che la ricolleggi a una nota (necessaria) di oggettiva costrizione della vittima, per cui questa sostanzialmente non parteciperebbe all'accordo⁴²².

Non sono peraltro estranee all'opinione della dottrina dominante neppure le suggestioni comparatistiche di una riforma che si è ispirata al modello francese: all'art. L. 313-5 del *Code de la consommation* è punito, infatti, chi semplicemente «*consent à autrui un prêt usuraire*» (concede ad altri un prestito usurario)⁴²³. Ma un'interpretazione per così dire «comparativa» della nuova fattispecie non si giustifica affatto con riguardo alla condotta del reato, che è descritta nei termini originari e perciò propri del paradigma punitivo classico⁴²⁴; tanto più che la condotta è elemento

fattispecie, aventi in comune l'*induzione* del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile (nel testo, che qui interessa, anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306), delle quali, l'una, è caratterizzata dal conseguimento della profitto illecito e, l'altra, dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato» (corsivo aggiunto); conf. Cass., sez. II, 10 dicembre 2003, in *Cass. pen.*, 2005, 1961.

⁴²² V. MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in *Cass. pen.*, 1998, 2198. Salvo ritenere, in contrasto con l'attuale struttura dell'art. 644 c.p., che il reato presupponga ancora uno stato di difficoltà della vittima, presunto in modo assoluto nell'ipotesi-base e da accertarsi in concreto in quella sussidiaria: così FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., cit., 225; v. anche MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. sp., II, *Delitti contro il patrimonio*, 2009, 237 ss., per il quale il presupposto della situazione di inferiorità economica del soggetto passivo – un concetto più ampio dello stato di bisogno e delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria e, consistente, in buona sostanza, nel «bisogno di denaro» – sarebbe implicito, non presunto, nell'usura formale: per il principio di non contraddizione, l'ordinamento giuridico «non può autorizzare qualsiasi negozio, sorretto da intenti di liberalità, e, ad un tempo, incriminarli quali delitti di usura, sulla base della meramente formale usurarietà legale della prestazione»; l'usura costituirebbe, perciò, sempre un *reato in contratto*, non essendo punita la conclusione del contratto in sé, ma la condotta di sfruttamento della condizione di inferiorità economica della vittima. Non si comprende, tuttavia, dove stia lo sfruttamento in una *condotta* che l'A. comunque ravvisa nella mera stipulazione del contratto, escludendo che la formula legislativa «si fa dare o promettere» implichi una qualsiasi iniziativa dell'usuraio.

⁴²³ V., espressamente, CARACCIOLI, *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario e interfinanziario*, in *Fisco*, 1997, 1486, per il quale – a dispetto delle indicazioni emergenti dalla lettera della legge, che lascia presumere una sorta di «coazione» sulla vittima – la norma si strutturerebbe in modo simile a quella della legge francese.

⁴²⁴ Anche la dottrina tedesca, peraltro, interpreta prevalentemente l'analoga locuzione del § 291 (ex art. 302a StGB): «sich oder einem Dritten [...] versprechen oder gewähren läßt»

comune a quell'ipotesi sussidiaria di usura (in concreto) che, invece, si richiama alla tradizione.

Del resto, da più parti giustamente si critica l'opzione politico-criminale sottesa all'attuale norma incriminatrice, la quale determina il passaggio dal diritto penale dell'evento, e del danno, a quello «del comportamento», con conseguenze dirompenti sulla «struttura criminologica» della fattispecie⁴²⁵; sorprende, allora, che non si sia trovato nella disposizione normativa quella nota modale della condotta – la pretesa di interessi usurari – che almeno imprime alla tutela una minima direzione verso quell'interesse finale – la libertà patrimoniale – che dovrebbe costituire il fondamento dell'intervento penale.

11.2. Gli equivoci suscitati dalla norma sulla prescrizione

Nella dottrina prevalente, l'individuazione della condotta tipica è contaminata pure dalla questione del momento consumativo del reato, riproposta dal nuovo art. 644 *ter* c.p.⁴²⁶, che fa decorrere il termine di prescrizione del delitto «dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale»⁴²⁷.

Su questa norma, infatti, si fondano le teorie dell'usura come reato (eventualmente) permanente⁴²⁸ o come reato a consumazione prolungata⁴²⁹,

(«facendosi concedere o concedere») come non implicante necessariamente una condotta attiva dell'agente: v. STREE, in SCHÖNKE-SCHRÖDER, *Strafgesetzbuch. Kommentar*, München, 1991, § 302, 2107.

⁴²⁵ V. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, 554 ss.

⁴²⁶ Secondo RAMPIONI, *La determinazione dell'usurarietà dei tassi di interesse e i limiti posti dal principio di legalità penale*, Relazione al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008, da questa norma deriva un ulteriore aspetto di indeterminazione della fattispecie incriminatrice.

⁴²⁷ Anche nel *Code de la Consommation*, è contenuta una norma analoga (art. L. 313-5), tanto che la dottrina francese ha definito l'usura un reato «*continuée*» (JEANDIDIER, *Droit pénal des affaires*, 3a, Paris, 1998, 180 s.) o «*d'habitude*» (DUCOLOUX-FAVARD, *Droit pénal des affaires*, 2a, Paris, 1993).

⁴²⁸ V. SILVA, *Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura*, in *Riv. pen.*, 1996, 132; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., vol. II, t. II, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2008, 230; ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, 568 ss.; e MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1997, 87 s.

⁴²⁹ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 565 ss. A questa ricostruzione, sostanzialmente, aderiscono anche PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium juris*, 1996, 779, e PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 663, i quali pur parlano, rispettivamente, di «quasi permanenza» e di «situazione assimilabile alla permanenza». Di PROSDOCIMI, v. anche *Profili penali del postfatto*, Milano, 1982. Isolate rimangono le

nelle quali, finalmente, troverebbe un'accettabile soluzione tutta una serie di problemi⁴³⁰ – primo fra tutti, quello del concorrente intervenuto nella fase della riscossione⁴³¹: sotto il vigore della precedente disciplina, questi poteva ritenersi al più punibile a titolo di favoreggiamento⁴³², poiché l'usura era strutturata come reato istantaneo, che si consumava con la promessa o con la prima, contestuale dazione degli interessi usurari, per cui ogni successiva dazione costituiva un *post factum* non punibile⁴³³.

posizioni di MARINI GIUL., *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1999, 518 ss., per il quale si tratterebbe di un reato abituale; e di BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Torino, 2000, 141 ss., nel senso, appunto, che, in caso di dazione successiva alla promessa, il reato di usura sarebbe semplicemente «portato a conseguenze ulteriori», con applicazione dell'aggravante del n. 8 dell'art. 61 c.p.

⁴³⁰ Che questa sia la finalità contingente di tali interpretazioni, lo dice espressamente ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato*, cit., 575. Sotto il profilo sostanziale si considerino le problematiche relative, oltre al concorso di persone nel reato (che riguarda pure l'ipotesi della cessione del credito usurario), alla successione delle leggi penali nel tempo e alle cause estintive diverse dalla prescrizione (es.: amnistia); sotto il profilo processuale, quelle della competenza, dell'arresto o del fermo, e del secondo giudizio: v. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998, 80.

⁴³¹ Secondo CALTABIANO, *In margine ad un «coupe de theatre»*, in *Riv. pen.*, 1999, 886, la punibilità dell'esattore delle rate usurarie sarebbe tuttavia sostenibile pur nell'ambito della tradizionale concezione istantanea del reato, perché egli, facendosi dare *per altri* interessi usurari, realizzerebbe autonomamente il fatto tipico di usura. Per una soluzione simile, v. CARACCIOLI, *Di fronte al rebus sulla consumazione scelta la via della condotta frazionata*, in *Guida dir.*, 1999, n. 12, 84.

⁴³² V. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato*, cit., 569; esclude, invece, la configurabilità del delitto di favoreggiamento, sulla scorta di un'interpretazione restrittiva della condotta di tale delitto («assicurare»), la quale implicherebbe che l'autore del reato presupposto abbia già il possesso del profitto, PLANTAMURA, *Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003 – interpretazione, però, smentita in giurisprudenza: v. Cass., sez. VI, 8 ottobre 1998, n. 778, in *Cass. pen.*, 2000, 605.

⁴³³ V., da ultimo, Cass., sez. II, 7 marzo 1997, n. 6874, in *Cass. pen.*, 1998, 2622. Se la vittima si fosse impegnata a prestare nel tempo gli interessi usurari, il delitto veniva pur sempre ritenuto istantaneo, ma a *effetti permanenti*, in quanto «alla istantaneità della consumazione, fa riscontro il perdurare delle conseguenze del patto usurario che rimane in vita senza alcuna ulteriore attività dell'agente»; laddove «fra le stesse persone, in vista del medesimo scopo, sono stati conclusi successivi contratti di prestito, stipulati, per diversi importi e con nuovi interessi, alla scadenza dei precedenti», si sarebbe stati «in presenza di un reato continuato di usura: in tal caso gli estremi del delitto debbono essere accertati con riferimento a ciascun patto usurario, in particolare va tenuto presente che lo stato di bisogno può insorgere anche durante il corso del rapporto, attese le modalità di questo»: Cass., sez. II, 18 febbraio 1988, in *Riv. pen.*, 1989, 40. In dottrina, v. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, pt. sp., I, agg. Conti, Milano, 1992, 329; *contra*, isolatamente, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 896, per il quale si trattava di reato eventualmente permanente; nonché PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 1287 s., che si era già espresso per la natura «complessa» – cioè, in buona sostanza, frazionata – della condotta di usura – tesi ovviamente ribadita dall'A. a seguito della riforma: v. ID., *Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura*, in

Quel che qui soprattutto preme rilevare è che nella norma sulla prescrizione si è ritenuto di trovare quantomeno la conferma che, nell'ambito della nuova fattispecie di usura, la condotta del «si fa dare» consista nella percezione, anche successiva alla promessa, di interessi usurari – cioè, appunto, nella loro «riscossione».

Subito dopo la riforma, la Corte di cassazione⁴³⁴ ha così affermato che «i caratteristici connotati di sinallagmaticità propri del momento iniziale della determinazione convenzionale degli interessi o compensi usurari – in termini di promessa o, alternativamente, di dazione – non sembra siano in grado di esaurire in sé la condotta tipica della fattispecie criminosa di cui all'art. 644 c.p., così degradandosi la periodica, talora prolungata per numerosi anni, corresponsione da parte della vittima dei medesimi interessi ad un *post factum* penalmente irrilevante. S'intende dire che il tradizionale insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il reato di usura è "reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti", nel senso che esso si consuma nel momento della stipula del patto usurario pur perdurandone le conseguenze nel tempo – in caso di promessa seguita da dazione – senza il compimento di un'ulteriore attività da parte dell'agente [...], appare incompatibile con il rilievo oggi assegnato alla "ultima riscossione" degli interessi usurari pattuiti dall'art. 644 *ter* c.p. [...] Sembra logicamente più convincente e condivisibile, alla stregua dell'odierno assetto normativo dell'istituto, la prevalente opinione dottrinale, secondo cui, qualora alla promessa segua – come abitualmente avviene mediante la rateizzazione nel tempo degli interessi usurari convenuti – la dazione effettiva, questa fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato: una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria della "permanenza" – eventuale – del reato, ma configurabile secondo il duplice ed alternativo schema (proposto, ad esempio, da giurisprudenza e dottrina maggioritarie per

Dir. pen. proc., 1996, 418. Nel senso dell'istantaneità del reato, pur a seguito della riforma, v. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 78 ss.; VITARELLI, *Rilievo penale dell'usura e successione di leggi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 802 ss.; e CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1997, 163, il quale, peraltro, auspica l'abrogazione dell'art. 644 *ter* c.p., in quanto ritenuto «deviante» dal sistema; nella giurisprudenza di merito, v., isolatamente, Trib. Milano 20 settembre 2001, in *Foro ambr.*, 2001, 478, con nota di MAGRI, *In ordine al momento consumativo del reato di usura*; ma v. anche App. Napoli, sez. VI, 6 marzo 2007, n. 2018, in *Riv. pen.*, 2007, 657.

⁴³⁴ (Con riguardo, in realtà, a fatti commessi prima della riforma) Cass., sez. I. 19 ottobre 1998, n. 11055, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 86, con nota di PISA, *Duplici svolta giurisprudenziale a proposito di usura e 586*; in *Riv. pen.*, 1999, 882, con nota di CALTABIANO, *In margine ad un «coupe de theatre»*, cit.; in *Guida dir.*, 1999, n. 12, 81, con nota di CARACCIOLI, *Di fronte al rebus sulla consumazione scelta la via della condotta frazionata*, cit.; e in *Cass. pen.*, 1999, 1466, con nota di SOANA, *Novità sul momento consumativo del delitto di usura*. Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Piacenza 24 aprile 2003, in *Riv. pen.*, 2003, 887; e Trib. Rieti 3 aprile 2001, in *Giur. mer.*, 2002, 1366.

l'ipotesi della corruzione: *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 10.7.1995, Caliciuri)⁴³⁵ della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti c.d. a condotta frazionata o a consumazione prolungata (quale, ad esempio, la truffa inerente al conseguimento di prestazioni ed erogazioni periodiche da parte della P.A.⁴³⁶). Certo è che sarebbe davvero distonico, rispetto al consueto atteggiarsi – nella realtà sociale ed economica – del fenomeno usurario, sostenere l'estraneità alla struttura della fattispecie criminosa di quella modalità di realizzazione dell'illecito – la dazione degli interessi –, nella quale indubbiamente s'identifica la completa esecuzione del delitto e il massimo approfondimento della concreta progressiva lesione dell'interesse protetto».

Nelle sentenze più recenti⁴³⁷, del «duplice e alternativo schema» proposto nel citato precedente⁴³⁸, la Suprema Corte ha poi più decisamente optato per quello della «consumazione prolungata» o – in altri termini – della «condotta frazionata».

E infatti, la questione rimane aperta, pur a seguito dell'interpretazione autentica della disposizione incriminatrice fornita dall'art. 1, co. 1, d.l. 394/2000, convertito nella l. 24/2001: una norma che – malgrado l'equivoco in cui cade lo stesso legislatore⁴³⁹ – non risolve la questione della natura e tanto meno della condotta del reato di usura⁴⁴⁰.

⁴³⁵ V. Cass. 28 luglio 1995, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 192, con nota di PISA, *Le «lenzuola d'oro» delle FF.SS.: amministratori e funzionari sono pubblici ufficiali*; e in *Cass. pen.*, 1996, 2549, con nota di RAMPIONI, *Momento consumativo del delitto di corruzione ed escamotages giurisprudenziali in tema di decorso del termine di prescrizione*. Si tratta, peraltro, di una giurisprudenza tutt'altro che pacifica: sulla questione, v. SEMINARA, *sub art.* 318, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, 776 s.

⁴³⁶ V. Cass., sez. II, 27 febbraio 1984, in *Riv. pen.*, 1985, 110.

⁴³⁷ V. Cass., sez. II, 11 novembre 2005, n. 41045, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1098, con nota di PARDINI, *Usura: momento consumativo e concorso di persone*; e in *Giur. it.*, 2006, 10, 1929, con nota di FERRARI, *Sul momento consumativo del delitto di usura*; nonché Cass., sez. II, 16 dicembre 2008, n. 3776, in *C.E.D. Cass. pen.*, 2008, rv. 242473; Cass., sez. II, 10 luglio 2008, n. 34910, in *C.E.D. Cass. pen.*, 2008, rv. 241818; e Cass., sez. II, 12 giugno 2007, n. 26553, in *C.E.D. Cass. pen.*, rv. 237129.

⁴³⁸ Le notevoli differenze che in realtà sussistono tra la teoria della condotta frazionata e quella dello schema duplice, che convivono nella sentenza riportata nel testo, sono evidenziate da ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato*, cit., 575 ss.

⁴³⁹ V. la *Relazione al decreto legge 394/2000*, in *Guida dir.*, 2001, n. 1, 87: «intervenuta la modifica al reato di usura con la legge n. 108 del 1996 è stato da taluno ipotizzato che il delitto di usura possa ora considerarsi un reato permanente, con la conseguenza che il reato potrebbe essere consumato anche per il solo fatto di ricevere corrispettivi divenuti usurari, indipendentemente dalla liceità originaria della pattuizione».

⁴⁴⁰ V. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato*, cit., 600 ss.: «Il depotenziamento della tutela, in altre parole, è limitato alla soppressione dell'ipotesi di usura sopravvenuta, riportando la nostra legge nei confini del modello francese. Da ogni altro punto di vista, la fattispecie non è stata modificata. Ne consegue che le conclusioni precedentemente raggiunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di struttura istantanea o

Senonché, nessun significato per così dire «strutturale» può attribuirsi alla norma dell'art. 644 *ter* c.p.⁴⁴¹, la quale fa peraltro decorrere il termine di prescrizione dalla riscossione dello stesso capitale⁴⁴², che è atto (non solo lecito ma) dovuto⁴⁴³: essa semplicemente soddisfa l'esigenza pratica, e rispondente a una comprensibile ragione politico-criminale, di attendere che siano definitivamente recisi quei vincoli di soggezione economica tra usuraio e vittima che ostacolano la denuncia del reato⁴⁴⁴.

permanente del reato, e quindi del momento consumativo, mantengono intatto il loro valore». V., tuttavia, MANNA, voce *Usura (la legge sui tassi)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., 2004, 836, per il quale «la norma in oggetto comporta la sostanziale estromissione dal tipo della condotta relativa alla dazione, per cui non sussiste soltanto il contrasto con l'art. 644 *ter*, in tema di prescrizione»; analogamente, FORLENZA, *Rischio elusione sulla configurabilità del reato*, in *Guida dir.*, 2001, n. 1, 96 ss.; durante i lavori preparatori, si era espressa nello stesso senso il Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, on. Anna Finocchiaro Fidelbo (*Camera dei Deputati, Commissione Giustizia, Decreto-legge n. 394/2000, Disposizioni in materia di usura (d.d.l. n. 7583/C- Esame in sede consultiva, Parere alla IV Commissione)*); v. anche TRONCONE, *Il delitto di usura: successione delle leggi e struttura del reato*, in *Riv. pen.*, 2003, 6, che, a seguito della legge di interpretazione autentica, ritiene che la condotta (alternativa) del «farsi dare» non possa che localizzarsi nella fase della conclusione del patto usuraio.

⁴⁴¹ V. TRONCONE, *Il delitto di usura: successione delle leggi e struttura del reato*, cit., 8: «Volere intendere diversamente tale intervento offrirebbe all'istituto della prescrizione una funzione impropria, quella di qualificare la natura dell'illecito, se istantanea o permanente»; nonché PICA, voce *Usura (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, 1150: «nulla impedisce al legislatore di dettare un regime di prescrizione diverso senza con ciò condizionare necessariamente la struttura del reato». V., tuttavia, PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, pt. sp., III, *Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2003, 431, per il quale «non ha senso, dal punto di vista di una corretta metodologia giuridica, affermare [...] che la consumazione si verifichi pur sempre nel momento della convenzione usuraria e che l'art. 644 *ter* si limiti a dettare una eccezione alla regola che il termine di prescrizione decorra da tale momento. Compito della dogmatica è quello di dare espressione del contenuto della legge in un sistema di concetti, non fissare il dogma in modo aprioristico e poi rilevare che la disciplina della legge è diversa».

⁴⁴² L'emendamento poi sfociato nell'art. 644 *ter* c.p. è stato proposto, ma non illustrato, dai senatori Laforza e Favuzzi, durante la seduta della Commissione Giustizia del Senato del 22 febbraio 1996; alla Camera, invece, esso è stato discusso, ma interpretato in modo contrastante (v. la seduta della Commissione Giustizia del 28 febbraio 1996) (*Camera dei deputati, Servizio Studi, Dossier Provvedimento, Usura, n. 477, XII Legislatura, Roma, 1996*). In ogni caso – come rileva BELLACOSA, voce *Usura*, in *Dig. dic. pen.*, vol. XV, Torino, 1995, 154 – si ha la sensazione che il legislatore non abbia adeguatamente ponderato le potenzialità innovative dell'art. 644 *ter* c.p.

⁴⁴³ Critica la scelta di far decorrere il termine di prescrizione dal momento di corresponsione del capitale, col rischio di «protrarre irragionevolmente l'inizio della prescrizione del reato, con conseguenze preoccupanti sul piano della certezza dell'esercizio della potestà punitiva», SANTACROCE, *La nuova disciplina del fenomeno dell'usura: analisi della fattispecie base e difficoltà applicative*, in *Cass. pen.*, 1997, 1543.

⁴⁴⁴ V. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, loc. cit., che sottolinea il collegamento con la previsione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura; VITARELLI, *Rilievo penale dell'usura e successione di leggi*, loc. cit.; e CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, cit., 38 ss. Infondate, quindi, sono le preoccupazioni di ordine costituzionale (di

A parte rimangono i rilievi sopra svolti con riguardo al significato tipico del «farsi dare», che colloca la condotta dell'agente nella fase di conclusione del contratto⁴⁴⁵; e la identifica, pertanto, come alternativa alla promessa⁴⁴⁶, nell'*immediato* pagamento, benché parziale, degli interessi usurari⁴⁴⁷.

CAPERNA-LOTTI, *Art. 1 – Art. 2*, in AA.V.V., *Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato all'applicazione*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12, 34) che deriverebbero dalla deroga al principio generale dell'art. 158 c.p., e superabili solo ritenendo modificata la struttura della fattispecie. Sul punto, v. anche CALTABIANO, *In margine ad un «coupe de theatre»*, cit., 883: «proprio ai sensi del secondo comma dell'art. 3 Cost., la Repubblica ha il compito di rimuovere quegli ostacoli di ordine sociale che, limitando di fatto la libertà dei cittadini, impediscono la effettiva partecipazione dei medesimi alla organizzazione economica del Paese. A questo proposito, chi abbia un minimo di esperienza di vita giudiziaria sa perfettamente quanto elevato sia il valore della c.d. «cifra oscura» nell'ambito della punibilità in concreto dei delitti di usura, fenomeno da attribuirsi, non da ultimo, alla scarsa – per non dire inesistente – disponibilità delle vittime a collaborare con le competenti autorità, anche attraverso una semplice denuncia; ma è un dato di esperienza che la constatazione che per l'usuraio la vittima può arrivare a provare una sorta di “gratitudine”, ed in tale condizione (che potremmo definire di “sudditanza psicologica”) la denuncia non solo si presenterebbe come un “tradimento” nei confronti di chi – sia pure a caro prezzo – è stato quasi un salvatore, ma precluderebbe altresì la possibilità di ricorrere ancora al prestito per risolvere una nuova urgenza che potrebbe presentarsi in futuro; non sono stati rari i casi in cui la vittima – non avendo più nulla da perdere (perché l'usuraio era riuscito ad impossessarsi di tutto il suo patrimonio) – si era determinata alla denuncia; ma questo a distanza di anni dalla promessa o dalla dazione, quando ormai la prescrizione era maturata, o prossima a compiersi».

⁴⁴⁵ In effetti, autori come SOANA, *Novità sul momento consumativo del delitto di usura*, cit., 1471, avvertono che la teoria della condotta frazionata non può trovare alcun sostegno nell'art. 644 ter c.p., ma si fonderebbe sullo stesso art. 644, che tipizza, non solo la condotta del «farsi promettere», ma anche quella del «farsi dare». E d'altra parte, c'è chi aveva formulato questa teoria già prima della riforma e quindi dell'introduzione dell'art. 644 ter c.p.: v. PISA, *Lotta all'usura*, cit., 1287 ss.

⁴⁴⁶ Come, peraltro, rileva CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno usuraio*, in *Cass. pen.*, 1997, 3224 ss., «l'equivalenza determinata dal legislatore, tra fatti (promessa e dazione) che concretamente possono assumere una diversa potenzialità lesiva rispetto agli interessi patrimoniali della vittima, è evidente indice che gli stessi sono stati considerati “come segno di qualcosa che li trova accomunati nella parità di significato”». Detta opinione – risalente al VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Torino, 1970, 37 – è tuttavia portata alle estreme conseguenze dall'A., per la quale, la «dazione» rilevarebbe come forma di manifestazione della volontà negoziale – alla base vi è, evidentemente, l'idea dell'usura come reato-contratto, che la porta a esaltare il significato civilistico della dazione.

⁴⁴⁷ V. PICA, voce *Usura (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg. VI, 2002, 1151. Cfr. anche Cass., sez. II, 26 settembre 1983, in *Cass. pen.* 1985, 395: «Il reato di usura si consuma al momento della pattuizione di interessi o vantaggi usurari, anche se tali utilità vengano corrisposte successivamente. Pertanto il reato stesso è istantaneo nel caso della contestuale corresponsione di dette utilità, mentre se queste vengano versate successivamente, conseguente la promessa dall'agente, ha carattere di reato istantaneo ad effetti permanenti»; nonché Cass., sez. II, 18 febbraio 1988, in *Riv. pen. econ.*, 1991, 25, con nota di MICHELI, *Delitto di usura: dal fine speculativo del mutuatario alla sopravvenienza dello stato di bisogno*: «La consumazione del delitto di usura, se l'anticipazione dell'importo di un assegno bancario postdatato è fatta previa deduzione

D'altronde, sia la teoria della condotta frazionata, che quella della permanenza, si espongono a obiezioni insuperabili.

La prima postula, infatti, un'inaccettabile duplicazione del momento consumativo del reato in «formale» – cioè, corrispondente all'integrazione di tutti gli elementi essenziali della fattispecie – e «sostanziale» – dove si esprimerebbe la massima gravità concreta del fatto tipico; ed è già significativo che sia respinta in quasi tutte le trattazioni di parte generale⁴⁴⁸.

Per quanto riguarda, invece, la tesi del reato eventualmente permanente, ammessa pure la comprimibilità del «bene giuridico» oggi tutelato dalla norma incriminatrice (corretto funzionamento del mercato del credito), si fa fatica a immaginare protratta nel tempo – e quindi permanente – la condotta del riscuotere, a meno di non intenderla neppure più come *ricevere*, ma come *attendere di ricevere*⁴⁴⁹.

11.3. La condotta di usura «bancaria» come «contabilizzazione» di interessi usurari in recenti orientamenti giurisprudenziali

È proprio su questo piano scivoloso che pare muoversi la recente giurisprudenza di merito, nei casi di usura bancaria.

degli interessi, si verifica nell'atto stesso in cui gli interessi sono dedotti, e coincide con la conclusione del contratto».

⁴⁴⁸ Con l'eccezione di MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. gen., Padova, 2007, 416, di cui, con specifico riguardo all'usura, v. anche *Diritto penale*, pt. sp., II, *Delitti contro il patrimonio* Padova, 2009, 233 s. Tra le altre trattazioni di parte generale, v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. gen., Bologna, 2008, 451.

⁴⁴⁹ V. MASULLO, *Usura e permanenza: a proposito del termine di prescrizione*, in *Cass. pen.*, 2000, 547. Sui caratteri del reato permanente, e, in primo luogo, quello del protrarsi nel tempo dell'offesa, per effetto del *perdurare* della condotta illecita, v. DE FRANCESCO G.A., *Profili strutturali e processuali del reato permanente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 587 ss.; e COPPI, voce *Reato permanente*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996, 323. Della difficoltà segnalata nel testo è consapevole, invero, ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato*, cit., 579, il quale cerca invano di superarla sostenendo che «in questo reato, infatti, non solo la compressione del bene tutelato, ma anche la condotta permane, nel periodo intercorrente tra la promessa e le successive dazioni, tipica e sostenuta dal dolo dell'agente. Il reato è concluso infatti attraverso un patto (la promessa), la cui operatività fra le parti (e quindi l'attesa del successivo comportamento di dazione) è costantemente tenuta in vita da comportamenti attivi o omissivi dell'usuraio, sorretti in ogni loro fase dall'elemento soggettivo richiesto dalla norma. Non vi è minore continuità, nella condotta dell'usuraio che fra una rata e l'altra si limita ad essere presente (e magari a ricordare il debito), rispetto a quella del sequestratore di persona che si limita a non liberare la vittima»; così come ne è consapevole MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 87, per il quale «attualmente si ritiene che la natura permanente di un reato non sia desumibile soltanto dalla fattispecie astratta, bensì pure dalla fattispecie concreta» (l'A., a tale proposito, cita RAMPIONI, *Contributo alla teoria del reato permanente*, Padova, 1988, 10 ss.).

Emblematica è ancora la sentenza 1732/2007 del Tribunale di Palmi⁴⁵⁰, resa nei confronti di esponenti anche apicali dei più importanti istituti bancari del nostro Paese, i quali, dopo aver pattuito un tasso lecito alla concessione di un fido, l'avrebbero successivamente aumentato, fino ad applicare tassi superiori alle soglie desunte dai decreti ministeriali dei relativi trimestri.

Com'è noto, nel corso del rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca, se previsto nel contratto e nel rispetto di certe formalità, può modificarne, unilateralmente e in senso sfavorevole al cliente, il saggio d'interesse e ogni altro prezzo e condizione: è, questo, un potere che risponde alla necessità di adeguare i termini economici a significative variazioni del quadro macroeconomico e microeconomico originariamente presupposto dalle parti, così consentendo la prosecuzione di un rapporto altrimenti destinato a interrompersi, perché non più rispondente a logiche di convenienza⁴⁵¹.

In sé, dunque, il c.d. *jus variandi* non ha nulla a che vedere con l'usura, malgrado esprima anch'esso la predominanza – economica prima, e contrattuale poi – di una parte sull'altra.

Non vi è dubbio, tuttavia, che se per effetto dell'esercizio di questo potere modificativo, il tasso praticato al rapporto venga fissato in una misura che supera il tasso-soglia, allora il rapporto assumerà connotati usurari.

Si profileranno, perciò, senz'altro conseguenze civilistiche: la variazione del tasso sarà inefficace, per cui il debito degli interessi si (ri)determinerà in base alle condizioni precedenti⁴⁵² – salvo ritenere applicabile al caso, in via (doppiamente) analogica, il secondo comma dell'art. 1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarebbe dovuto, fin dall'origine del rapporto⁴⁵³.

Il reato, invece, si configurerà solo in quanto nel fatto della (di chicchessia appartenente alla⁴⁵⁴) banca sia ravvisabile la condotta del *farsi*

⁴⁵⁰ Trib. Palmi 8 novembre 2008, n. 1732, in *Guida dir.*, 2008, n. 5, 79.

⁴⁵¹ V. DI NAPOLI, *Anatocismo e vizi nei contratti bancari*, Rimini, 2008, 35 ss.

⁴⁵² NIVARRA, *Jus variandi del finanziatore e strumenti civilistici di controllo*, in AA.VV. *Mercato del credito e usura*, a cura di Macario e Manna, Milano, 2002, 135 ss.

⁴⁵³ Così (pare) Trib. Pescara 23 novembre 2005, in *Giur. mer.*, 2006, 325 ss., con nota di ROCCHIO, *La rilevanza dell'accordo ai fini del giudizio di usurarietà*; analogamente si è espresso, in base all'argomento teleologico, CIAN M., *Criticità nella disciplina dell'usura in diritto civile, ricadute e differenze con il regime penalistico*, Relazione al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008 (tale relazione è riprodotta, col corredo di note, in ID., *Appunti sul sistema dell'usura: complessità del fenomeno reale e rigidità del modello normativo*, in *Studium juris*, 2008, 1379 ss.).

⁴⁵⁴ Un'ulteriore questione emersa nei procedimenti di usura bancaria è quella dell'individuazione del soggetto responsabile, che non può tuttavia risolversi – come ritiene CERASE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in *Cass. pen.*, 1997, 2607 – attraverso lo schema della delega di

dare interessi usurari – con l'esercizio del *jus variandi*, l'obbligo del cliente al pagamento dei diversi interessi non scaturisce, infatti, dalla sua condotta di partecipazione tipica, cioè quella del «promettere»⁴⁵⁵.

Si tratterà di un'ipotesi di usura sopravvenuta – per mutamento del tasso praticato – che è del tutto diversa da quella – per abbassamento della

funzioni, perché qui l'obbligo – o meglio, il divieto – penalmente sanzionato fa carico indifferentemente a tutti gli esponenti della banca; soccorrono, piuttosto, le ordinarie regole sul concorso di persone nel reato: v. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998, 37 s. Sull'argomento si è, peraltro, profuso ZANCHEZZI, *Soggetti attivi del delitto di usura "bancaria", tra attribuzioni di competenza e deleghe di funzioni*, Relazione al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008, il quale ipotizza una posizione di garanzia del consiglio di amministrazione della banca fondata sulle Istruzioni di vigilanza di Bankitalia del luglio 2007, che lo rende responsabile ultimo della funzione di *compliance*. Ma la riserva di legge in materia pretenderebbe che l'obbligo giuridico di impedire l'evento trovi fonte nella legge: v. GRASSO, *Il reato omissivo improprio*, Milano, 1983, 249 ss. Sennonché, l'usura non è proprio tipologia delittuosa convertibile in illecito omissivo improprio, quantomeno perché la condotta è descritta in modo tale da pretendere un comportamento attivo dell'agente: sul punto, v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. g., Bologna, 2008, 585 ss. Per la configurabilità, tuttavia, di una partecipazione per omissione in qualsiasi illecito penale, da parte di chi abbia l'obbligo giuridico di impedire il reato, v., peraltro, GRASSO, *Il reato omissivo improprio*, cit., 192 ss.; nonché, in giurisprudenza, Cass., sez. II, 16 ottobre 1978, in *Giust. pen.*, 1979, II, 351. Correttamente escludono, comunque, una responsabilità penale in capo al presidente del consiglio di amministrazione di una banca, finché non gli siano attribuite funzioni operative, con specifico riguardo alla determinazione delle condizioni economiche applicate ai rapporti con la clientela, v., correttamente, Trib. Palmi, 8 novembre 2007, in *Guida dir.*, 2008, n. 6, 59; e Trib. Ascoli, uff. g.i.p., 6 marzo 2008, inedita.

⁴⁵⁵ La nozione di promessa in senso penalistico va ricostruita autonomamente rispetto all'omonimo concetto civilistico, non foss'altro perché al termine «promessa» si associa quello, civilisticamente atecnico, di «dazione». Si riferisce, invece, al concetto civilistico di «promessa unilaterale», CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996, 115 ss. Sull'autonomia degli istituti penalistici, v. DELITALA, voce *Diritto penale*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, 1097 ss.; e, per quanto specificamente riguarda il concetto di promessa, PERSIO, *Il concetto unitario di promessa*, in *Riv. pen.*, 2005, 908, per la quale, nel caso dell'usura, la promessa «funziona da condizione della successiva condotta di prestazione patrimoniale». Sui caratteri della promessa in senso penalistico, oltre a PEDRAZZI, *La promessa del soggetto passivo come evento nei delitti contro il patrimonio*, in *Riv. dir. pen.*, 1952, 348 ss., v. TRIFONE, voce *Concussione*, in *Nov. Dig. it.*, vol. III, Torino, 1967, 1077 s., secondo cui la promessa deve avere un oggetto possibile e determinato e, inoltre, essere seria, concreta ed effettiva; nonché SPENA, *Il «turpe mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica*, Milano, 2003, 229, che ne sottolinea la necessaria «idoneità comunicativa». Correlativamente, la Corte di cassazione ha precisato che «commette il reato di truffa e non quello di usura chi, promettendo di dare a mutuo una somma di denaro, si faccia consegnare dal promissario numerose cambiali per un importo notevolmente superiore a quello della somma offerta in prestito, senza mai corrisponderla»: Cass, sez. II, 15 giugno 2000, in *Foro it.*, 2001, II, 264, con nota di TESAURO, «Prendi i soldi e scappa»: i rapporti fra usura e frode tra modello legale e stereotipo criminale.

soglia – esclusa dall’ambito di rilevanza penale per espressa disposizione dell’art. 1, co. 1, del d.l. 394/2000, convertito nella l. 24/2001.

Ma una *dazione* di interessi ci dev’esser effettivamente stata⁴⁵⁶.

Senonché – ed è questo il punto – la dazione non è implicata nella citata sentenza del Tribunale di Palmi, in cui non assume alcuna evidenza il fatto che il cliente, a seguito della variazione del tasso, abbia effettuato sul conto almeno una rimessa; né è dato rilievo a un qualsiasi altro comportamento dello stesso che possa significare accettazione delle nuove condizioni e quindi *promessa* di corresponsione dei più alti interessi richiesti⁴⁵⁷.

La verità è che, per il Tribunale di Palmi, promessa e dazione non rileverebbero penalmente in via esclusiva, perché nella legge – testualmente – «vi è [...] la chiara volontà di perseguire *ogni comportamento*, quale che sia la fase in cui esso si manifesta, *che sia espressivo del reato*» (corsivo aggiunto)⁴⁵⁸. La condotta di usura starebbe, dunque, in un comportamento qualsiasi «espressivo» del reato – una categoria tanto ampia che finisce per

⁴⁵⁶ Cfr., per quanto possa valere, Cass. 3 maggio 1989, in *Cass. pen.*, 1991, 263, per cui «nel caso in cui non sia ritenuta sufficientemente provata la dazione di interessi usurari, l’imputato deve essere assolto, e non per insufficienza di prove, dubitandosi di un elemento essenziale del reato».

⁴⁵⁷ Sotto questo profilo, va adeguatamente considerato che il d.l. 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella l. 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. «I decreto Bersani» o «decreto-competitività») ha modificato la disciplina del *jus variandi*, contenuta nell’art. 118 T.U.B., prevedendo, tra l’altro, che la modifica delle condizioni economiche del rapporto «si intende approvata» ove il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione personale, che gli deve essere fatta con preavviso di almeno trenta giorni. Si discute, per tanto, se l’esercizio dello *jus variandi* dia oggi luogo a una modificazione comunque bilaterale del contratto, in virtù di un’ipotesi legale di silenzio significativo: così SANTONI, *Lo jus variandi delle banche nella disciplina della l. n. 248 del 2006*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, I, 258 s.; *contra*: SIRENA, *Il jus variandi della banca dopo il c.d. decreto-legge sulla competitività (n. 223 del 2006)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, I, 279 ss. A prescindere, però, dalla possibilità di ravvisare, dal punto di vista civilistico, nel mancato recesso del cliente all’esercizio del *jus variandi* da parte della banca, una tacita accettazione delle nuove condizioni economiche, può dubitarsi che un tale inerte contegno possa assumere il significato penalistico del «promettere». Soccorre, del resto, la condotta del «farsi dare», la quale, inoltre, dovrebbe rilevare anche nel caso in cui si voglia computare nel T.E.G. la C.M.S., data l’impossibilità di predeterminare la somma che il cliente pagherà a tale titolo: v. Trib. Palmi, uff. g.i.p., (ord. dib.) 16 novembre 2005, inedita, nella quale, tuttavia, ai fini della competenza territoriale, ravvisa il luogo in cui avviene la dazione in quello dove ha la sede legale la società debitrice. Correttamente, invece, su quest’ultimo punto, Trib. Nola, uff. g.i.p., 19 giugno 2008, n. 322, inedita, che, però, svaluta il significato di dazione, riconoscendola pure nell’apprensione dell’interesse sul conto del cliente.

⁴⁵⁸ Eppure, il Tribunale aveva correttamente premesso che, nei rapporti del settore creditizio, sensibili alle variazioni di mercato, l’usura non si configura solo nel momento iniziale, ma può dipendere anche dal variare delle condizioni economiche contrattuali, (ma) *per accordo bilaterale o per fatto unilaterale accettato dal cliente*. Alla tacita accettazione di nuove condizioni economiche fa riferimento anche Trib. Crotone 7 luglio 2006, n. 959, inedita.

abbracciare non solo il tentativo, ma qualsiasi manifestazione, anche inidonea, di un atteggiamento interiore tendente all'usura⁴⁵⁹.

In un'altra sentenza⁴⁶⁰, si è ravvisato il reato malgrado fosse persino accertata l'assenza di qualsiasi movimentazione sul conto, fin dall'origine del rapporto: secondo il giudice, il fatto di usura sarebbe sussistito siccome la banca, in un trimestre, aveva «praticato» un tasso superiore alla soglia.

In definitiva, nella recente giurisprudenza di merito in materia di usura bancaria, il fatto di reato è ridotto alla mera *contabilizzazione* di interessi usurari sul conto del cliente.

È appena il caso di ribadire quanto questo comportamento sia lontano dal fatto descritto nell'art. 644 c.p.

Semmai, la contabilizzazione di interessi usurari *nell'estratto conto*, ammesso che significhi la loro richiesta al cliente (pretesa), potrà, al più, valutarsi nell'ambito della questione circa la sussistenza del tentativo, cioè del fatto di chi compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di usura⁴⁶¹.

Ma dovrebbe quantomeno dubitarsi della compatibilità del tentativo col delitto di usura, che è reato di pericolo presunto: punire il tentativo di usura significherebbe punire il pericolo di un pericolo che potrebbe (facilmente) non sussistere, così anticipando oltremodo la soglia di punibilità, in ulteriore spregio del principio di offensività⁴⁶².

In ogni caso, la punibilità non potrebbe prescindere dall'accertamento dei presupposti della fattispecie tentata: anzitutto, quello

⁴⁵⁹ Nell'ambito di una tale accezione della condotta, si può forse spiegare la motivazione del Tribunale in ordine alla responsabilità omissiva (impropria) imputata ai direttori e funzionari delle banche, per non aver riportato i tassi entro i limiti di legge. La conclusione negativa del Giudice è corretta, non altrettanto l'argomento su cui si fonda, che muove dall'impossibilità concreta, per le competenze funzionali degli imputati, di porre in essere il comportamento preteso – che quindi, alla fine, si assume giuridicamente dovuto; ma – a prescindere dalla possibilità di configurare, per l'usura, una fattispecie omissiva impropria, in base all'art. 40, cpv., c.p. – non è dato conoscere da dove scaturisca l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

⁴⁶⁰ Trib. Bassano del Grappa, uff. g.i.p., 15 febbraio 2007, n. 19, inedita.

⁴⁶¹ Ora, potrebbe rilevare anche la comunicazione personale delle modifiche unilaterali, prevista dal nuovo testo dell'art. 118 T.U.B. Prima della riforma Bersani, era, invece, prevista una modalità di comunicazione impersonale delle variazioni intervenute, ma la delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003 aveva ribadito che le variazioni sfavorevoli avrebbero dovuto essere comunicate personalmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche – e, quindi, nell'estratto conto – o di quelle riguardanti operazioni specifiche.

⁴⁶² Stupisce che l'obiezione di concettualismo, mossa a questa opinione, provenga anche da parte di chi (FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., vol. II, t. II, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2008, 230), in altra sede (FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. g., cit., 470), affermi l'incompatibilità del tentativo con i reati di pericolo. In giurisprudenza, presuppone la configurabilità del tentativo di usura Cass., sez. II, 11 novembre 2005, n. 41045, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1098, con nota di PARDINI, *Usura: momento consumativo e concorso di persone*.

dell'idoneità della pretesa della banca a sfociare nel delitto di usura; non sarà quindi ravvisabile nemmeno un tentativo di usura se – in relazione alle circostanze conosciute o conoscibili dalla banca al momento dell'invio dell'estratto conto, non fosse probabile che il cliente avrebbe pagato gli interessi richiesti. Gli spazi di punibilità si restringerebbero ancora, poi, laddove si affermasse la migliore opinione⁴⁶³, per la quale il giudizio prognostico deve effettuarsi anche nell'ottica della vittima, e perciò tener conto pure delle circostanze che la banca non poteva conoscere – come uno stato di insolvenza del cliente, magari da questi maliziosamente celato.

⁴⁶³ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. g., loc. cit.

12. *L'elemento soggettivo del reato, tra dolo e culpa iuris*

Come si è avuto modo di vedere, la sostanziale inapplicazione dell'originaria fattispecie dell'art. 644 c.p. dipendeva – sotto il profilo tecnico-giuridico – dalle difficoltà di prova del dolo del reato.

Pur nell'interpretazione soggettivistica che se ne dava, il requisito dell'approfitamento implicava, infatti, nell'agente, la «conoscenza piena e certa» dello stato di bisogno della vittima, che l'avesse determinata a soggiacere alle pretese usurarie⁴⁶⁴; di qui, il ricorso, da parte della giurisprudenza, a inammissibili presunzioni sulla scorta della sola misura degli interessi, quando fosse «tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito alle predette condizioni»⁴⁶⁵.

Ad aggravare le suddette difficoltà – però, almeno limitando l'uso del cennato schema presuntivo⁴⁶⁶ – contribuiva, inoltre, l'indeterminatezza dello stesso elemento dell'usurarietà degli interessi, di cui anche, ovviamente, l'agente avrebbe dovuto esser consapevole⁴⁶⁷.

⁴⁶⁴ Proponeva di ancorare a requisiti meno rigorosi l'accertamento della prova del dolo del reato di usura, che, come ogni dolo generico, avrebbe potuto assumere la forma del dolo eventuale, D'AMBROSIO, *Delitti contro il patrimonio*, in *Codice penale, Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, a cura di Bricola e Zagrebelsky V., pt. sp., II, Torino, 1984, 1354 s.; in questa prospettiva, la prova del dolo avrebbe potuto scaturire da elementi quali «la stessa entità della prestazione assunta dal soggetto passivo, la standardizzazione dei motivi addotti per ricorrere ai finanziamenti usurari, la mancanza di precisi ed attendibili piani di rimborso, la richiesta di poter disporre delle somme maturate a brevissimo intervallo, di tutti quegli altri elementi che, valutati nel loro insieme, fanno ritenere o che l'agente non poteva ignorare la coartazione volitiva del soggetto passivo, o che, comunque, poteva avere ravvisato uno stato di bisogno senza accettarlo in concreto ma accettandone la possibile esistenza (P. Torino, 3 novembre 1979, Gaiotto, inedita)». V. anche PROSDOCIMI, *Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 591, per il quale la volontà profittrice in cui si risolveva il requisito dell'approfitamento avrebbe potuto fondarsi pure sopra una rappresentazione in forma dubitativa dei contorni dello stato di bisogno della vittima; dello stesso A., v. anche *Dolus eventualis (Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali)*, Milano, 1983, 168 ss., dove si intende dimostrare che anche fattori dotati di particolare valenza finalistica possono convivere col dolo eventuale. *Contra*, espressamente, in giurisprudenza, Cass., sez. II, 21 giugno 1983, in *Cass. pen.*, 1984, 1126.

⁴⁶⁵ V. Cass., sez. II, 17 giugno 1986, in *Riv. pen.*, 1987, 1020.

⁴⁶⁶ V. Cass., sez. II, 24 marzo 1995, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 1282, con nota di PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*, secondo cui la prova della consapevolezza dello stato di bisogno sulla scorta della sola misura degli interessi avrebbe richiesto una sproporzione «notevole» tra interesse pattuito e quello praticato dalle banche.

⁴⁶⁷ Più precisamente, l'agente avrebbe dovuto essere cosciente della sproporzione tra la sua prestazione e quella del soggetto passivo, non anche della qualificazione giuridica derivante dall'art. 644 c.p., irrilevante ai sensi dell'art. 5 c.p.: v. GROSSO, voce *Usura*; c) *Diritto penale*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, 1145 s.

Non vi è chi non veda, dunque, come la riformulazione della fattispecie abbia semplificato l'accertamento del dolo del reato⁴⁶⁸, siccome, nell'ipotesi-base del nuovo delitto di usura, il dolo si risolve nella coscienza e volontà di concludere un contratto di finanziamento⁴⁶⁹, con la consapevolezza che gli interessi (pretesi e) ottenuti dalla controparte sono superiori al limite legale.

Se, peraltro, inestimabili sono i vantaggi probatori che derivano dalla cancellazione del requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, con riguardo all'usurarietà degli interessi, la componente conoscitiva del dolo si carica di nuove problematiche, che derivano dalla complessità della normativa secondaria di integrazione dell'elemento normativo: non si allude tanto all'errore (di fatto) nel calcolo concreto del T.E.G. applicato all'operazione, che sarà senz'altro scusabile, ai sensi del primo comma dell'art. 47 c.p.⁴⁷⁰; quanto all'errore che cade sull'interpretazione della citata normativa, cioè dei decreti ministeriali e delle correlate Istruzioni della Banca d'Italia – si pensi al caso in cui una determinata voce del costo del credito sia erroneamente qualificata tra quelle che, per le menzionate Istruzioni, non entrano nel computo del T.E.G.; o anche a un erroneo inquadramento dell'operazione nell'ambito della classificazione ministeriale, da cui un diverso tasso-soglia.

In realtà, costante è l'orientamento della Cassazione per cui l'errore è sempre sul precetto – e non è quindi scusabile, *ex art. 5 c.p.* – quando cade su una norma extrapenale che integra la norma incriminatrice, *incorporandosi* in essa⁴⁷¹; se si considera, poi, che, per evidenti preoccupazioni repressive, il criterio dell'incorporazione è stato quasi sempre utilizzato dalla Suprema Corte per escludere l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 47 c.p.⁴⁷², scontata, nel caso dell'usura, era la massima per cui «l'errore di diritto scusabile, ai sensi dell'art. 5 c.p., è configurabile soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale.

⁴⁶⁸ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 518.

⁴⁶⁹ Si è precisato, a questo proposito, che il soggetto attivo deve essere mosso da un impulso cosciente e volontario all'atteggiamento che assume un significato di proposta e di conclusione contrattuale, deve volere la richiesta di vantaggi e deve considerare la propria prestazione come causa di quella del soggetto passivo; se non c'è volontà di corrispondere quanto richiesto dalla controparte che dà o promette interessi o vantaggi usurari, si potrà avere truffa o insolvenza fraudolenta: v. VIOLANTE, voce *Usura (Delitto di)*, in *Nov. Dig. it.*, vol. XX, Torino, 1975, 386.

⁴⁷⁰ V. MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1997, 82; e MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998, 39 s.

⁴⁷¹ V. Cass., sez. IV, 30 ottobre 2003, n. 14819, in *Cass. pen.*, 2005, 1937.

⁴⁷² Così da pervenire, nei fatti, a una sostanziale interpretazione abrogante della norma: v. LANZI, *L'errore su legge extrapenale, la giurisprudenza degli ultimi anni e la non applicazione dell'art. 47 ult. co. c.p.*, in *Indice pen.*, 1976, 299.

Ne consegue che non è scusabile l'errore riferibile al calcolo dell'ammontare degli interessi usurari sulla base di quanto disposto dall'art. 644 c.p., trattandosi di interpretazione che, oltre ad essere nota all'ambiente del commercio, non presenta in sé particolari difficoltà»⁴⁷³.

Alle stesse conclusioni perviene, nondimeno, la dottrina per la quale si converte in errore sullo stesso precetto penale quello che cade su di una normativa extrapenale che conferisce a detto precetto – siccome solo genericamente individuato dalla norma penale in bianco – tutto il suo contenuto⁴⁷⁴.

Sennonché – a prescindere dalla possibilità di inquadrare la norma dell'art. 644 c.p. in questa categoria di norme penali in bianco, dal momento che, in essa, alle fonti secondarie è demandato di *contribuire* alla determinazione di un solo elemento, sia pur essenziale, della fattispecie tipica⁴⁷⁵ – in base ai principi generali che presiedono alla responsabilità dolosa, dovrebbe sempre ricondursi all'ultimo comma dell'art. 47 c.p. l'errore che, pur determinato dall'inesatta interpretazione di una norma integrativa di quella penale, si risolve comunque in un errore sul fatto che costituisce reato, perché l'agente non si raffigura di commettere un fatto identico a quello previsto dalla norma incriminatrice⁴⁷⁶. E allora, per tornare agli esempi sopra fatti, non si rende certo conto di commettere un fatto di usura, chi, per un errore di qualificazione, abbia escluso dal calcolo del

⁴⁷³ V. Cass., sez. VI, 5 febbraio 2003, n. 36346, in *Cass. pen.*, 2004, 4082 (la motivazione è rimasta inedita). Un tale esito era stato previsto da BELLACOSA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, 157.

⁴⁷⁴ V., infatti, PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium juris*, 1996, 776; e CAVALLO, *Una nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Cass. pen.*, 1997, 3218. Per questa impostazione, v., in generale, ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, I, Art. 1-84, Milano, 2004, 500 s.

⁴⁷⁵ Rileva la differenza della norma incriminatrice dell'art. 644 c.p. rispetto alla norma penale in bianco vera e propria, dove il contenuto del precetto viene «integralmente» riempito dall'atto amministrativo, MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 547. V. anche CERASE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in *Cass. pen.*, 1997, 2608: «Chi intendesse aderire a questa seconda impostazione (la quale sul piano pratico appare preferibile) dovrebbe comunque fare i conti con una norma penale in bianco formulata diversamente ad esempio dall'art. 650 c.p. o dallo stesso art. 71 del d.P.R. n. 309/1990 in materia di stupefacenti».

⁴⁷⁶ V. PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Milano, 1976, 270 ss.; ROMANO M., *Repressione della condotta antisindacale. Profili penali*, Milano, 1974, 126 ss.; e GRASSO, *Considerazioni in tema di errore su legge extrapenale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 138 ss. Più radicale è la tesi di GALLO M., voce *Dolo; IV. – Diritto penale*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1984, 762 s., secondo cui l'art. 47, u. co., introdurrebbe una deroga espressa al principio dell'inescusabilità dell'errore sul precetto penale, sancito dall'art. 5 c.p. Con specifico riguardo all'usura, v. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 83; CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996, 147; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., vol. II, t. II, *Delitti contro il patrimonio*, 1992, 229; e pure MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 519, il quale ha però poi espresso l'opinione opposta, in *La colpevolezza del delitto di usura "bancaria"*, Relazione tenuta al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008.

T.E.G. alcune voci che, per le Istruzioni di Bankitalia, avrebbero dovuto essere computate, determinando il superamento del tasso-soglia; o chi abbia erroneamente ricondotto l'operazione posta in essere a una categoria ministeriale per la quale il T.E.G. applicato non superava la corrispondente soglia ministeriale⁴⁷⁷.

D'altra parte, in una fattispecie – com'è quella attuale di usura – disegnata con forti connotati di antiggiuridicità extrapenale, e dov'è perciò particolarmente difficile la stessa distinzione tra realizzazione dolosa e colposa⁴⁷⁸, il dolo già rischia di ridursi a mera *culpa iuris*, per non aver conosciuto o esattamente ricostruito il divieto penale, tanto da suggerire –

⁴⁷⁷ V. MANZIO, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 39 ss.; nonché CARACCIOLI, *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario ed interfinanziario*, in *Fisco*, 1997, 1489. In giurisprudenza, contro la sentenza della Cassazione sopra riportata nel testo, v. Trib. Lecce 14 dicembre 2006, in *Redazione Giuffrè*, 2007: «Epperò, ritiene il collegio che un conto è l'errore sull'entità del tasso soglia, come desumibile in base al calcolo effettuato secondo il disposto dell'art. 644, 3° comma, 1° parte, c.p.; un conto è l'errore circa il superamento di tale tasso soglia, perfettamente noto agli imputati nella sua entità, dovuto all'applicazione di un errato metodo di calcolo degli interessi. Orbene, nel primo caso l'errore si riverbera inevitabilmente sul precetto penale ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 47 ultimo comma, c.p., atteso che l'elemento oggettivo del reato di usura risulta integrato proprio dal superamento del tasso di interesse applicato del c.d. tasso soglia, calcolato secondo il disposto contenuto in una legge extrapenale (rilevazioni trimestrali dei tassi globali medi per classi di operazioni aumentati della metà: artt. 2 e 3 legge n. 108/96). Sicché, se si ignora l'entità dei tassi globali medi, ovvero se, pur conoscendo tali tassi, si calcola il tasso soglia errando nell'entità dell'aumento da applicare sui tassi globali medi, l'eventuale interesse usurario che per effetto di tali errori viene ad essere applicato ad una determinata operazione finanziaria non può dirsi frutto di un errore sul fatto che costituisce il reato, bensì dipende da un errore sul contenuto di una legge extrapenale incidente direttamente sul precetto penale, che, in quanto tale non esclude la punibilità. In buona sostanza, in casi del genere il creditore vuole applicare un tasso di interesse usurario per ignoranza della legge extrapenale che prevede le regole finanziarie e matematiche per il calcolo del c.d. tasso soglia usurario. Ma questa ignoranza riguarda il precetto penale come integrato dalla legge extrapenale, e non il fatto. Al contrario, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, ferma restando la conoscenza del tasso soglia oltre il quale scatta la sanzione penale, i soggetti attivi applicano un tasso di interesse lecito, ma per un puro errore di calcolo la somma di denaro richiesta in concreto a titolo di interessi supera la soglia di punibilità, questo errore riverbera i suoi effetti esclusivamente sul fatto, ed in quanto tale, ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p., esclude la punibilità. Invero, in questo caso i creditori non vogliono applicare un tasso usurario, ma, per un mero errore di calcolo, finiscono di fatto per applicarlo». Sennonché, non si trattava di un mero errore di calcolo, ma l'applicazione di interessi usurari era dipesa dall'utilizzo di una formula matematica diversa da quella stabilita dalle Istruzioni di Bankitalia.

⁴⁷⁸ V. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano, 1999, 4 ss. Similmente, esclude in via interpretativa il dolo eventuale, in quanto nelle fattispecie come quella di usura, di mera condotta, per di più assai poco vincolata, il dolo eventuale è pressoché indistinguibile dalla colpa cosciente, ZANCHETTI, *sub art. 644*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, 1905 – sulla scorta di DONINI, *Il delitto contravvenzionale. «Culpa iuris» e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, Milano, 1993, 255 ss.

per il pieno rispetto del principio costituzionale di responsabilità personale – una diversa ricostruzione dell’oggetto di esso, in modo da ricomprendervi la conoscenza di tutti gli elementi extrapenali dai quali l’agente possa percepire il fatto nel suo significato antisociale⁴⁷⁹.

Quel non potrà senz’altro ammettersi a scusa, specie per gli operatori bancari, è piuttosto l’ignoranza dell’entità del tasso-soglia, non solo per la prevista pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di rilevazione, cui la norma incriminatrice espressamente rinvia (art. 2, co. 4, l. 108/1996)⁴⁸⁰, ma anche per l’obbligo, imposto alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati, di affiggere, in modo facilmente visibile, nelle proprie sedi e dipendenze aperte al pubblico, un apposito avviso contenente la vigente classificazione delle operazioni e la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (co. 3, art. 2 cit.)⁴⁸¹.

Problematiche in parte tradizionali, sotto il profilo soggettivo, determina, invece, l’ipotesi sussidiaria di usura: in particolare, ancor più difficile che in passato risulterà l’accertamento della consapevolezza, da parte dell’agente, della sproporzione degli interessi ottenuti, in mancanza di stringenti criteri di valutazione⁴⁸².

Per converso, non pesa ulteriormente sulla fattispecie subiettiva il fattore soggettivo delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della

⁴⁷⁹ V. DONINI, *Dolo e prevenzione generale nei reati economici. Un contributo all’analisi dei rapporti fra errore di diritto e analogia nei reati in contesto lecito di base*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1999, 47 ss. e spec. 49, per il quale «in questi casi la mancata conoscenza di norme (o dell’esito delle qualificazioni extrapenali) – prima ancora che l’errore (convincimento positivo) su di esse – fa venir meno il dolo senza necessità di ricorrere all’art. 47 c.p.: una assenza originaria di rappresentazione e volontà del “fatto”, commisto alla sua “antigiuridicità”».

⁴⁸⁰ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996, n. 108*, cit. 519; e MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 39.

⁴⁸¹ V. CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell’usura*, cit., 3218, la quale, però, lamenta la mancata previsione di una sanzione per la trasgressione dell’obbligo di affissione.

⁴⁸² V. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 776; nonché MANNA, *La nuova legge sull’usura*, cit., 84, per il quale ne risulta ulteriormente dimostrato quel nesso tra legalità-determinatezza e colpevolezza che è stato riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, a partire dalla celeberrima sentenza 364/1988. V. anche ZANCHETTI, *sub art. 644*, cit., 1904: «la vaghezza del concetto di sproporzione giustifica, peraltro, il timore di un ulteriore «scivolamento» verso arbitrii giurisprudenziali nell’accertamento del dolo». Data la grave indeterminatezza del requisito in esame, a poco vale l’auspicio di MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 528, per cui «perché questo accertamento non si risolva in una mera pigra formuletta, in una nuova forma di *dolus in re ipsa*, esso dovrà essere condotto percorrendo gli aspetti che caratterizzano il requisito della “sproporzione” sul versante oggettivo, in modo da verificarne la consapevolezza (anche solo a titolo eventuale) da parte dell’agente».

vittima, che pare ora svolgere il ruolo di condizione obiettiva di punibilità ed è perciò sottratto al fuoco del dolo, dall'art. 44 c.p.⁴⁸³.

In ogni caso, le difficoltà di prova della consapevolezza dello stato soggettivo della vittima risulterebbero oggi attenuate, per effetto dell'eliminazione del requisito dell'approfittamento, con la conseguente praticabilità del dolo eventuale⁴⁸⁴; nonché della maggiore ampiezza della situazione di difficoltà economica o finanziaria, rispetto allo stato di bisogno⁴⁸⁵ – a parte rimane l'uso ancor più disinvolto che la giurisprudenza prevedibilmente farà del già sperimentato criterio presuntivo⁴⁸⁶, che, data la sussidiarietà della fattispecie in esame, sarebbe, se possibile, ancor più inaccettabile⁴⁸⁷.

⁴⁸³ In senso contrario si è espresso MUCCIARELLI F., *La colpevolezza del delitto di usura "bancaria"*, cit.

⁴⁸⁴ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 528; e PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 776. Precisa, però, giustamente, MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 83, che la semplice posizione di dubbio sullo stato soggettivo della vittima non basta alla configurazione del dolo eventuale, essendo sempre necessaria la componente volitiva dell'accettazione del rischio. Esclude, invece, il dolo eventuale, anche nell'ipotesi sussidiaria di usura, ZANCHETTI, *sub art. 644*, cit., 1905.

⁴⁸⁵ *Contra*: CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, cit., 3221, per la quale «il mutamento della formula lessicale ("difficoltà economica o finanziaria" in luogo di "bisogno") non renderà certamente meno «diabolica» la dimostrazione della consapevolezza da parte dell'usuraio delle condizioni del soggetto passivo».

⁴⁸⁶ V. PISA, *Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 410, per il quale la nuova fattispecie offrirebbe «buone prospettive di applicare con maggior facilità di criterio presuntivo in ordine alla prova della consapevolezza di detto presupposto da parte del reo sulla base della stessa usurarietà degli interessi». Pure MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 525 e 528, prevede che la giurisprudenza finirà col ritenere l'agente consapevole delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima attraverso una semplice deduzione dalla sproporzione delle prestazioni.

⁴⁸⁷ V. anche CAVALLO, *Una nuova disciplina del fenomeno dell'usura*, cit., 3221, per la quale «visto anche il ruolo almeno parzialmente sussidiario del disposto normativo, è auspicabile che la giurisprudenza non ricorra al già collaudato espediente di ritenere raggiunta la prova del dolo sulla sola base dell'entità degli interessi o vantaggi, promessi o corrisposti dalla vittima, poiché le esigenze repressive di uno Stato garantista, non possono che passare attraverso il percorso obbligato di un accertamento puntuale dell'illecito in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi».

13. *Riflessi sulla colpevolezza della disapplicazione-sostituzione giudiziale dei criteri dettati dalla normativa amministrativa per la determinazione dell'usura*

Ammissa e non concessa la legittimità della (parziale e in *malam partem*) disapplicazione-sostituzione giudiziale dei criteri dettati dalla normativa amministrativa per la determinazione dell'usura, rimarrebbe l'impossibilità di muovere un rimprovero all'esponente bancario che a tali criteri si sia adeguato.

Come può ritenersi, infatti, che si sia rappresentato il fatto di usura chi abbia praticato interessi che per le Istruzioni di Bankitalia sarebbero stati leciti, in esse confidando? Mancherebbe, dunque, il dolo del reato, (quantomeno) per errore su legge extrapenale, ai sensi dell'art. 47, u. co., c.p.⁴⁸⁸.

Pure, del resto, a voler ritenere che l'errore sulla determinazione dell'interesse usurario cada sul precetto, un tale errore sarebbe, tuttavia, in questo caso inevitabile, quindi scusabile *ex art. 5 c.p.*, nella versione derivante dalla nota sentenza 364/1988 della Corte costituzionale⁴⁸⁹: come potrebbe dirsi (da chicchessia) «riconoscibile»⁴⁹⁰ il contenuto del precetto

⁴⁸⁸ Così Trib. Salerno, uff. g.i.p., 12 giugno 2009, n. 417. Il dolo del reato è stato più spesso escluso in capo ai direttori di filiale e ai funzionari intermedi, per il fatto che le condizioni economiche applicate ai rapporti con la clientela erano stabilite e gestite direttamente a livello centrale e, inoltre, che le banche erano dotate di procedure informatizzate che avrebbero dovuto rilevare «in automatico» eventuali superi dei tassi-soglia, riducendo conseguentemente le competenze addebitate al cliente: v. trib. Nicosia 17 maggio 2007, n. 120, inedita; e Trib. Bassano del Grappa, uff. g.i.p., 15 febbraio 2007, n. 19, inedita. V. anche Trib. Palmi, uff. g.i.p., 28 luglio 2006, inedita, la quale ha escluso l'elemento soggettivo nei casi in cui si fosse realizzato un supero «risibile», oltre a quelli in cui non fosse superato il «margine» stabilito dal bollettino 12 di Bankitalia.

⁴⁸⁹ Corte cost. 23 marzo 1988, n. 364, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 686, con nota di PULITANÒ, *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1988, 686; e in *Foro it.*, 1988, I, 1385, con nota di FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364 del 1988*. In tema, v. anche PATRONO P., *Problematiche attuali dell'errore nel diritto penale dell'economia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, 87 ss.

⁴⁹⁰ Come insegna la Consulta nella citata sentenza, il problema penale non riguarda solo i doveri del cittadino, ma anche *e prima* di doveri (costituzionali) dello Stato attinenti alla formulazione, alla struttura, e al contenuto delle norme penali: quel che lo Stato deve assicurare è la *riconoscibilità* da parte dei consociati dell'effettivo contenuto precettivo della norma. L'inevitabilità dell'errore si desume, quindi, anzitutto dall'oggettiva mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (per es., assoluta oscurità del testo legislativo). V. anche Cass., sez. III, 23 aprile 1996, n. 5244, in *Cass. pen.*, 1997, 1725, con nota di ROSA, *Ignoranza scusabile della legge penale*, secondo cui è sempre scusabile, a prescindere dalle qualità dell'agente, l'ignoranza della legge penale «qualora la normativa, attinente alla specifica disciplina, oggetto di regolamentazione, presenti rilevanti ed oggettivi connotati di equivocità, che rendono ragionevolmente oscuro il precetto»; e, in casi del genere, non si può pretendere dal singolo l'astensione o una paralisi dell'attività inerenti alla sua vita di relazione.

penale, nel contrasto tra la norma incriminatrice (art. 644, co. 1 e 3 I parte, c.p. e art. 2 l. 108) e quella disciplina secondaria (decreti ministeriali e incorporate Istruzioni) cui (solo) la norma stessa rimanda per l'integrazione della fattispecie⁴⁹¹ e che, perciò, almeno *appare*, ai destinatari, parte ineliminabile e insostituibile di quella?

Tanto vale anche nell'impostazione della sentenza 1732/2007 del Tribunale di Palmi⁴⁹², che, sul punto, si limita a richiamare la sopra riportata massima di Cass. 5 febbraio 2003, n. 36346⁴⁹³: pare, infatti, assai arduo sostenere che l'interpretazione sostenuta dal Giudice calabrese sia tanto scontata da «non presentare in sé particolari difficoltà», laddove, nella decisione in esame, si riconosce che l'autonoma rilevanza usuraria della C.M.S. è implicita e non adeguatamente sviluppata nella normativa amministrativa di integrazione della fattispecie, da cui, in definitiva, si desumerebbe (solo) «una *indicazione* precisa riguardo al fatto che *la CMS andasse, per così dire, maneggiata con cura e fosse suscettibile di conseguenze di rilevanza penale*» (corsivo aggiunto); e tantomeno che quell'interpretazione sia così «nota all'ambiente del commercio», se, a parte pure lo stesso dilagare dei procedimenti di usura bancaria incentrati sulla medesima questione, nessuno dei sistemi di controllo informatizzato per la rilevazione di eventuali condizioni usurarie applicate alla clientela, predisposti dalle banche sulla scorta delle Istruzioni di Bankitalia, prende in considerazione la C.M.S. – a meno di non presumere un accordo in tal senso tra gli istituti di credito, volto alla preparazione di una «scusa» per l'applicazione indiscriminata di quella commissione, e, quindi, quella responsabilità «di sistema» che il Tribunale ritiene, in premessa, di non dover indagare⁴⁹⁴.

D'altra parte, se si ammette un'applicazione autonoma – diversa da quella (illegittima) dell'Amministrazione – del quarto comma dell'art. 644 c.p., l'oscurità del precetto sarebbe ancor più grave, data la sopradescritta molteplicità delle teorie sul calcolo degli interessi⁴⁹⁵.

A prescindere, poi, dall'assoluta oscurità (o equivocità) normativa, dal succedersi decennale di decreti e Istruzioni conformi – nell'inerzia della magistratura penale – l'esponente bancario avrebbe comunque derivato il

⁴⁹¹ V. Cass., sez. I, 14 ottobre 1992, in *Riv. pen.*, 1993, 815, per la quale la riconoscibilità del precetto deve valutarsi sul «complesso» delle norme da cui esso deriva.

⁴⁹² Trib. Palmi 8 novembre 2007, n. 1732, in *Guida dir.*, 2008, n. 6, 59.

⁴⁹³ V. Cass., sez. VI, 5 febbraio 2003, n. 36346, in *Cass. pen.*, 2004, 4082, *sub* par. 12.

⁴⁹⁴ Questi aspetti sono evidenziati da Trib. Forlì, uff. g.i.p., 9 settembre 2006, inedita.

⁴⁹⁵ Sul rapporto tra principio di colpevolezza – da cui la scusabilità dell'errore inevitabile sulla legge penale – e il principio di determinatezza, superbamente colto dalla Corte costituzionale, v. anche STORTONI, *L'introduzione nel sistema penale dell'errore scusabile di diritto: significati e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 1313 ss., per il quale in caso di ipotesi normativa oscura e contraddittoria la scusabilità dell'ignoranza o dell'errore di diritto deriverebbe da «un vizio a monte»: la «carezza di tassatività della previsione legale».

(ragionevole) convincimento della legittima esclusione della C.M.S. dal computo del tasso rilevante ai fini dell'usura. Quale ulteriore «controllo» poteva pretendersi di fronte alle «assicurazioni» della stessa Autorità cui è demandato di integrare il precetto penale, siccome preposta al controllo del mercato del credito⁴⁹⁶, peraltro fornite attraverso provvedimenti amministrativi generali a contenuto precettivo (le istruzioni), la cui violazione può determinare conseguenze sfavorevoli per i destinatari (sanzioni amministrative, scioglimento degli organi amministrativi e di controllo, revoca dell'autorizzazione, altri provvedimenti straordinari)⁴⁹⁷. Senza considerare la prescrizione rivolta alle banche dai decreti ministeriali, di effettuare l'auto-accertamento di conformità dei propri tassi alla legge sull'usura seguendo le Istruzioni di Bankitalia⁴⁹⁸: si tratterebbe, invero, di

⁴⁹⁶ V. Cass., sez. un., 10 giugno 1994, n. 8154, in *Riv. pen.*, 1994, 1229: «A seguito della sent. 23 marzo 1988, n. 364 della Corte costituzionale, secondo la quale l'ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una *culpa levis* nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da una complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (fattispecie relativa a reati urbanistici, in relazione ai quali la suprema Corte ha confermato l'assoluzione pronunciata dal giudice di merito per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, motivata dalla convinzione degli imputati dell'assenza del vincolo di inedificabilità, più volte affermata in provvedimento del giudice amministrativo, nonché in specifici atti ufficiali del Ministero dei beni culturali e ambientali e del comune interessato, e ha conseguentemente ritenuto assorbita, perché irrilevante, la questione della sindacabilità, da parte del giudice ordinario, della concessione macroscopicamente illegittima)». V. anche la nota di BELFIORE, *Brevi note sul problema della scusabilità dell'ignorantia legis*, in *Foro it.*, 1995, II, 154. Sulla qualificazione della fonte di errore incolpevole, v. STORTONI, *L'introduzione nel sistema penale dell'errore scusabile di diritto*, cit., 1336; e PULITANÒ, *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, cit., 724.

⁴⁹⁷ V. COSTI, *L'ordinamento bancario*, Bologna, 2007, 129 ss.; e CAPOLINO, *La nuova legge bancaria. Il T.U. delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione. Commentario*, a cura di Ferro Luzzi e Castaldi I, Milano, 1996, 117 ss.

⁴⁹⁸ «Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia» (art. 3, co. 2, dd.mm.). Così, Trib. Forlì, uff. g.i.p., 9 settembre 2007, cit., ha escluso la colpevolezza degli imputati, in quanto «deve, infatti, considerarsi inevitabile l'errore in cui il soggetto sia incorso per essersi uniformato al parere dell'autorità preposta al settore in cui il soggetto stesso opera (secondo gli insegnamenti di Corte Costituzionale n. 364/1988)».

un pleonasma, dacché la necessità di adottare quale criterio di condotta lecita il disposto ministeriale, e quindi anche le Istituzioni che ne costituiscono il fondamento, sgorga dalla stessa norma penale; e però, detta prescrizione si rivela tutt'altro che trascurabile proprio nell'impostazione qui criticata, perché rafforza l'affidamento degli esponenti bancari sulle disposizioni dell'autorità amministrativa⁴⁹⁹.

Sicché, escludere – sulla scorta di una giurisprudenza particolarmente rigorosa con riferimento ai «soggetti professionali» – l'inevitabilità dell'errore anche in questi casi significa disattendere la sentenza costituzionale⁵⁰⁰, riproponendo situazioni di responsabilità oggettiva occulta (da posizione), costituzionalmente inammissibili.

Destituite di ogni fondamento sono, pertanto, le apodittiche affermazioni contenute nella già citata decisione del Tribunale di Trani⁵⁰¹, secondo cui «né, d'altra parte, può accettarsi la tesi difensiva di una *scusabilità* dell'errore indotto dalla confusione normativa causata dalle indicazioni della Banca d'Italia per il tramite del Ministero dell'Economia, atteso che gli istituti bancari e la loro dirigenza, soprattutto nazionale, non si trovano in quella condizione di ignoranza inevitabile considerata dalla Corte costituzionale con sent. n. 364/1988 e dalla giurisprudenza della Cassazione formatasi successivamente (il riferimento è al livello di socializzazione, cultura, ruolo professionale, formazione giuridico-economica, etc. [...], né l'art. 644 c.p. presenta aspetti di equivocità tali da innescare la scusabilità della violazione (trattandosi di una norma invece esemplare per chiarezza, almeno in ordine alle componenti del tasso usurario)».

⁴⁹⁹ Lo sottolinea Trib. Lecce, uff. g.i.p., 6 marzo 2008, n. 158, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1150, con nota di MANTOVANO, *Usura e Commissione di Massimo scoperto: profili di indeterminatezza della fattispecie*.

⁵⁰⁰ Si v. per es. il passo: «La violazione del divieto di commettere reati, avvenuta nell'ignoranza della legge penale, può, pertanto, dimostrare che l'agente non ha prestato alle leggi dello Stato tutta l'attenzione "dovuta". Ma se non v'è stata alcuna violazione di quest'ultima, se il cittadino, *nei limiti possibili*, si è dimostrato ligio al dovere (ex art. 54, comma 1, Cost.) e, ciò malgrado, continua ad ignorare la legge, deve concludersi che la sua ignoranza è "inevitabile" e, pertanto, scusabile» (corsivo aggiunto). V. anche PULITANÒ, *sub art. 5*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2003, 31: «Non sembra corretto, peraltro, esigere per l'evitabilità dell'errore sul precetto un metro più rigoroso di quello valido per il consueto giudizio di colpa. La logica del giudizio di colpevolezza comporta che, una volta impostato il problema in termini di diligente adempimento di doveri "strumentali" all'osservanza della legge, non vi è nessuna ragione di differenziare il piano del fatto da quello del diritto, entrambi ugualmente essenziali per il rispetto degli interessi tutelati».

⁵⁰¹ Trib. Trani, uff. g.i.p., 24 settembre 2007, inedita; analogamente Trib. Napoli, uff. g.i.p., 29 maggio 2008, inedita.

14. Un articolato sistema circostanziale in funzione «simbolica»

Ulteriori profili problematici (anche) di rilievo costituzionale emergono dal sistema delle circostanze del nuovo delitto di usura, delineato al quinto comma dell'art. 644 c.p.

Nessun dubbio, preliminarmente, sulla natura circostanziale delle fattispecie descritte nei cinque numeri del citato comma, nonostante in esse confluiscono «residui» delle precedenti figure di usura, propria e impropria: in questo senso convergono il dato testuale dell'*incipit* della disposizione – secondo cui «le pene previste per *i fatti* di cui al primo [...] comma⁵⁰² sono aumentate» (corsivo aggiunto) – e quello, sostanziale, del rapporto di specialità che si instaura tra tali fattispecie e quella (base) descritta, appunto, al primo comma⁵⁰³.

Del resto, l'ipotesi circostanziale del n. 1, per cui la pena è aumentata nei confronti di chi «abbia agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare», riprende l'aggravante introdotta, per le pregresse fattispecie criminose, dall'art. 11 *quinquies* l. 356/1992, con l'aggiunta dell'esplicito riferimento all'attività «bancaria».

Se ne individuava, allora, la *ratio* di «valorizzare da un lato la maggior pericolosità delle condotte di usura poste in essere da soggetti che, in ragione della loro attività, si trovano in una posizione di ulteriore vantaggio rispetto alla vittima, e, dall'altro, il più significativo disvalore connesso all'approfittamento della particolare qualità professionale, che senz'altro agevola la commissione del reato»⁵⁰⁴.

Malgrado non si sia mancato di notare come, anche per l'introduzione di questa circostanza, la direttrice dell'intervento penale si fosse già spostata verso interessi di stampo pubblicistico, fra i quali assumeva un ruolo di crescente importanza il corretto esercizio del credito⁵⁰⁵, si comprende il diverso significato che la stessa circostanza assume nell'ambito dell'attuale incriminazione, la quale, nell'ipotesi-base,

⁵⁰² I fatti di cui al primo comma ricomprendono anche quelli di usura in concreto, in quanto al comma terzo è soltanto specificato, con criteri alternativi, un elemento di fattispecie: v. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 530; dubbioso, invece, PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium juris*, 1996, 776.

⁵⁰³ V. MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1997, 97; e MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998, 98. Sull'insufficienza del dato della specialità per la qualificazione di un elemento come circostanziale, da cui il soccorso, nei casi più dubbi di criteri ausiliari, quale il *nomen juris*, la rubrica legislativa, i precedenti storici, ecc., v. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2008, 248 ss.

⁵⁰⁴ MUCCIARELLI F., *Commento all'art. 11-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306*, in *Leg. pen.*, 1993, 138.

⁵⁰⁵ V. ZANCHETTI, *sub art. 644*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, 1899.

prescinde da una qualsiasi condizione di inferiorità della vittima ed è comunque direttamente posta a tutela del corretto funzionamento del mercato del credito: non si tratta più, quindi, di reprimere più gravemente l'abuso della fiducia che il cliente ripone nel professionista, ma solo di accentuare la tutela del mercato del credito, rafforzando la risposta sanzionatoria nel caso in cui il fatto sia commesso da soggetti che vi operano professionalmente⁵⁰⁶ – in altre parole, di «moralizzare» in modo particolare gli operatori istituzionali del credito.

Il generico riferimento all'«attività professionale» dovrebbe perciò essere, ora, circoscritto a quelle attività professionali che siano, non solo caratterizzate da un «collegamento funzionale con la formazione di negozi giuridici a contenuto patrimoniale»⁵⁰⁷, ma altresì analoghe (per es., l'attività assicurativa) a quelle (tipiche) bancaria e di intermediazione finanziaria⁵⁰⁸, come rispettivamente definite agli artt. 10 («la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito») e 106 («di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi») T.U.B. In realtà, nell'ambito delle altre attività professionali dovrebbero farsi rientrare – senza ricorrere a interpretazioni ai limiti del divieto di analogia *in malam*

⁵⁰⁶ V., ma con riguardo alla similare ipotesi circostanziale prevista, per il delitto di riciclaggio, dal capoverso dell'art. 648 *bis* c.p., DONADIO, *Art 648-bis – Riciclaggio*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. XI, *I delitti contro il patrimonio*, Libro II, Artt. 624-649, Milano, 2000, 742.

⁵⁰⁷ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit.; e PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 776. Nel senso, invece, che la conclusione del contratto usurario possa essere un dato solo occasionale rispetto all'ordinario insieme delle attività che caratterizzano la professione (per es., di medico), poiché anche in questo caso il legame tra professionista e cliente può presentare quelle condizioni di «oggettiva agevolazione del reato», v. CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996, 47. Si comprende come le diverse interpretazioni dipendano anche dalle opzioni interpretative di fondo in merito alla nuova fattispecie delittuosa – come evidenzia MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 713 s.

⁵⁰⁸ *Contra*: MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura*, cit., 711 s., secondo cui tale riduttiva interpretazione sarebbe ingiustificata, data l'anteposizione del riferimento all'attività professionale rispetto a quelli all'attività bancaria e di intermediazione finanziaria. L'interpretazione proposta, invece, consente di disinnescare il fenomeno di analogia «anticipata» cui pare dar luogo la formulazione dell'ipotesi circostanziale in esame. Sull'analogia anticipata, v. Corte cost. 23 marzo 1961, n. 27, in *Giur. cost.*, 1961, 536, la quale non ha ritenuto illegittimo l'art. 121 t.u.l.p.s., che punisce l'esercizio abusivo di una serie di mestieri girovaghi nominativamente indicati, nonché di «mestieri analoghi»; e la nota critica di GROSSO, *L'art. 121 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 772 e il divieto di analogia in diritto penale*, in *Giur. it.*, 1961, I, 1043 ss.; ma v. soprattutto BRICOLA, *sub art. 25*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca, Bologna, 1981, 300, il quale correttamente ammette che, in alcuni casi, l'apparente costruzione analogica della fattispecie potrebbe essere convertita in una formula di normazione sintetica univocamente interpretabile.

*partem*⁵⁰⁹ – le stesse attività di intermediazione finanziaria diverse da quelle svolte dalle società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) – cui solo letteralmente si riferisce la disposizione del n. 1 («intermediazione finanziaria *mobiliare*» – corsivo aggiunto) – e disciplinate, solo pochi mesi dopo la l. 108/1996, dal c.d. «decreto Eurosim» (d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415).

Se si sostanzia in una forma di abuso della professione, l'aggravante non può che rivolgersi esclusivamente agli operatori a essa abilitati⁵¹⁰. D'altra parte, nella stessa prospettiva di tutela del corretto funzionamento del mercato del credito, il pericolo generato dall'esercizio delle suddette professioni in assenza delle prescritte autorizzazioni – che deriva dalla sottrazione dell'attività al controllo delle autorità di settore – trova già adeguata sanzione nelle norme che puniscono l'esercizio abusivo dell'attività bancaria (art. 131 T.U.B.) e di intermediazione finanziaria (art. 132 T.U.B.)⁵¹¹, e che possono concorrere con il delitto (semplice) di usura⁵¹².

Poiché, poi, il «fatto» deve esser stato commesso «nell'esercizio» dell'attività, non basta un qualsiasi collegamento funzionale tra la condotta punibile e una delle attività indicate dalla norma, ma è necessario che il contratto usurario si inserisca proprio in quell'attività⁵¹³ – per esempio, il

⁵⁰⁹ Propone di intendere in senso atecnico il termine «mobiliare», oppure introdurre interpretativamente una disgiuntiva tra le due aggettivazioni dell'intermediazione, MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 100; secondo MANNA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., 2000, 669, basterebbe, invece, l'interpretazione sistematica della disposizione con quelle dell'art. 1, lett. e), f) e g), T.U.I.F. V. anche CARACCIOLI, *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario ed interfinanziario*, in *Fisco*, 1997, 1489.

⁵¹⁰ *Contra*: MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura*, cit., 715 s.; e MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. sp., II, *Delitti contro il patrimonio*, 2009, 235.

⁵¹¹ Per quanto riguarda l'attività assicurativa, che senz'altro rientra tra le altre professioni rilevanti per l'aggravante in parola, provvede l'art. 305 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

⁵¹² Malgrado, infatti, la previsione dell'aumento della pena per il delitto di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria nella stessa l. 108/1996 ne denoti la funzione di prevenzione avanzata rispetto all'usura, non pare che tra i due reati sussistano i presupposti dell'assorbimento, in quanto l'apprezzamento negativo del fatto di abusivo esercizio di intermediazione finanziaria non è tutto già compreso nella norma che punisce l'usura. In questo senso, v. Cass., sez. II, 2 ottobre 1997, n. 5285, in *Giust. pen.*, 1999, II, 116; *contra*, per il concorso apparente tra art. 132 T.U.B. e 644 c.p., PLANTAMURA, *Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 793. Sul principio dell'assorbimento, v. BETTIOL-PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1986, 718 ss.

⁵¹³ *Contra*, espressamente, CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno usurario*, in *Cass. pen.*, 1997, 3229 s.; v. anche CERASE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto della tutela*, in *Cass. pen.*, 1997, 2616, per il quale «la previsione in esame mira anche ad inasprire il trattamento penale nei confronti di quelle forme di infedeltà dei dipendenti bancari che, avvalendosi

contratto di mutuo usurario deve essere concluso, dal direttore di filiale, nel contesto del rapporto tra la banca e il cliente. Rimane pertanto estranea all'ambito di applicazione dell'aggravante l'ipotesi dello stesso direttore che abbia concluso il contratto al di fuori del rapporto tra la banca e il cliente, pur profittando delle conoscenze che di questi abbia acquisito nel contesto di quel rapporto; oppure il caso in cui, sussistendo i presupposti anche soggettivi del concorso, il ridetto direttore abbia indirizzato il cliente verso una persona non abilitata all'esercizio dell'attività bancaria o di intermediazione finanziaria, la quale ultima abbia con esso concluso un contratto usuraio⁵¹⁴ – fuori dalle ipotesi di concorso, e pure a prescindere dalla successiva conclusione di un contratto usurario, al direttore sarà applicabile la fattispecie contravvenzionale dell'ultimo comma dell'art. 16 l. 108⁵¹⁵.

Alla tutela del mercato finanziario, ma sotto diversa angolazione, è destinata pure la seconda circostanza prevista dal comma quinto dell'art. 644 c.p., che stabilisce l'aumento della pena per chi abbia richiesto – e, deve ritenersi, ottenuto – in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari.

Questa aggravante si spiega, infatti, con la necessità di contrastare un fenomeno particolarmente insidioso, tipico dell'attività usuraria controllata dalla criminalità organizzata, la quale, attraverso il meccanismo descritto nel n. 2 del ridetto comma, riesce a ottenere il controllo, se non la proprietà, delle attività economiche lecite (messe) in crisi⁵¹⁶: si vuole, dunque, preservare il mercato finanziario dall'inquinamento della criminalità organizzata e dai conseguenti effetti distorsivi.

Una tale finalità rischierebbe, tuttavia, di essere frustrata, laddove al termine «garanzia» si attribuisse il significato tecnico che ha nel diritto civile⁵¹⁷, in quanto, nella prassi dell'usura per così dire «criminale», solitamente lo strozzino non pretende vere e proprie garanzie, ma atti (definitivi o preliminari) di alienazione, pur assicurando la vittima che non li utilizzerà in caso di pagamento del debito⁵¹⁸; senonché, a prescindere

della loro posizione professionale e delle informazioni sulla clientela che questa loro procura, mettono in piedi circuiti usurari particolarmente riprovevoli».

⁵¹⁴ Diversamente, MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 100 s.; e CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, cit., 48 s.

⁵¹⁵ Su di essa, v. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 591 ss.; MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 144 ss.; e PICA, *I nuovi illeciti in materia di attività finanziarie introdotti dalla legge sull'usura*, in *Riv. pen. econ.*, 1996, 35 s.

⁵¹⁶ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 531.

⁵¹⁷ Così, invece, CAPERNA-LOTTI, *Art. 1 – Art. 2*, in AA.VV., *Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato all'applicazione*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12 cit., 37, i quali fanno rientrare tali atti di disposizione nell'ampio concetto di vantaggio usurario; nonché CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, cit., 3230.

⁵¹⁸ V. CAPERNA-LOTTI, *Art. 1 – Art. 2*, cit., 37.

dallo stesso istituto civilistico della simulazione⁵¹⁹, l'autonomia del diritto penale consente di ricostruire la nozione di garanzia in funzione delle specifiche esigenze penalistiche che derivano dalla *ratio* dell'aggravante, in modo da ricomprendervi pure le suddette situazioni⁵²⁰.

Vi è piuttosto, al contrario, che la circostanza in esame finisce per applicarsi anche a casi che nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata, per i quali l'aumento della pena non pare trovare giustificazione in un ulteriore pericolo per il mercato finanziario⁵²¹ – basti pensare a un mutuo bancario per l'acquisto della prima casa che superi di un decimo di punto percentuale la soglia dedotta dal decreto ministeriale del trimestre. Gli stessi studi criminologici, del resto, attestano che la sostanziale diversità di preferenze tra erogatori legali del credito e usurai «si riflette nel ruolo giocato dalla garanzia che affianca tipicamente i contratti di credito. Le banche disegnano il contratto in modo da massimizzare le probabilità di rientro del prestito, maggiorato degli interessi, e trovano costoso il trasferimento di proprietà della garanzia. Gli usurai trovano invece vantaggioso il trasferimento nelle proprie mani della proprietà in garanzia, in quanto fonte di un valore d'uso illecito, assente nelle valutazioni della banca»⁵²². L'indebita equiparazione, nella nuova fattispecie di usura, di fenomeni incompatibili sul piano empirico e criminologico riverbera, così, sul sistema circostanziale, compromettendo ulteriormente la ragionevolezza dell'impianto sanzionatorio⁵²³.

A parte rimane l'interrogativo, più generale, sulla legittimità/ragionevolezza di previsioni circostanziali come questa, che, invece di denotare una maggiore gravità del reato⁵²⁴, sono solo (neppure

⁵¹⁹ Cui paiono ricorrere PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 777; e MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 532, per il quale, inoltre, escludere l'applicazione della circostanza ai casi in esame significherebbe attribuire un trattamento di favore, evidentemente ingiustificato, a chi abbia posto in essere una modalità della condotta più grave e maggiormente dannosa per la vittima.

⁵²⁰ V. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 102.

⁵²¹ V., peraltro, CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, cit., 82, per il quale la circostanza colpirebbe una situazione di maggiore pericolosità del colpevole, che, attraverso la garanzia autonoma di natura patrimoniale, oltre ad aver maggiormente pregiudicato la situazione economica della vittima, ha cercato di mettersi al riparo dall'invalidazione della clausola usuraria. Ma, a prescindere dal fatto che il patrimonio della vittima è estraneo alla sfera offensiva dell'illecito, ci si riferisce, ovviamente, ad atti di alienazione, propri, dunque, della fenomenologia dell'usura criminale.

⁵²² V. MASCIANDARO, *Usura ed antiusura in Italia. Un'analisi economica*, in AA.VV., *Mercato del credito e usura*, a cura di Macario e Manna, Milano, 2002, 66.

⁵²³ V. BORSARI, *Il delitto di usura «bancaria» come fattispecie «grave» esclusa da benefici indulgenziali. Rilievi critici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 41 ss.

⁵²⁴ Nel senso che le circostanze speciali dovrebbero essere previste solo in una prospettiva di adeguamento della pena applicabile al reo, rimanendo a esse estranei più specifici obiettivi di tutela del bene giuridico, v. FIORE C.-FIORE S., *Diritto penale*, pt. g., Torino, 2008, 420; v., tuttavia, anche CONTENTO, *Corso di diritto penale*, a cura di Spagnolo, Bari, 1996, 391.

univocamente) sintomatiche di una maggiore pericolosità della condotta e perciò riflettono valutazioni di tipo (ulteriormente) preventivo: «ma quale maggior tutela potrà mai conseguire alla astratta previsione di aumenti di pena, agevolmente superabili attraverso il c.d. “gioco delle attenuanti”, ovvero mediante le più incisive possibilità di attenuazione della pena che hanno contraddistinto la recente riforma del processo penale?»⁵²⁵ – si allude, evidentemente, ai riti alternativi⁵²⁶. In questa prospettiva – arricchita dalla recente riforma del c.d. «patteggiamento allargato»⁵²⁷ (l. 12 giugno 2003, n. 134), nonché dal successivo «ritocco» della pena edittale del reato (l. 251/2005)⁵²⁸ –, l’articolato sistema delle circostanze del delitto di usura dimostra la funzione «simbolica»⁵²⁹ attribuita alla (misura della) pena da un legislatore che ormai si muove secondo logiche prevalentemente «emergenziali»⁵³⁰.

Ne risultano, però, almeno ridimensionati, nell’usura bancaria, i devastanti effetti di un quasi automatico concorso di aggravanti⁵³¹.

⁵²⁵ MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura*, cit., 737.

⁵²⁶ Sulle profonde alterazioni che l’introduzione dei riti alternativi ha determinato sull’assetto del codice penale, per ciò che concerne le pene edittali e la disciplina della commisurazione giudiziale della pena, v. DOLCINI, *Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale? (Note a margine dell’art. 444 c.p.p.)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 797 ss.; nonché PADOVANI, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 419 ss. Sull’esigenza di una riforma in cui le tecniche di tipizzazione del fatto siano pensate in una logica coerente con i presupposti del corrispondente accertamento processuale, v. BRICOLA, *Riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale*, in *Studi in memoria di Pietro Navolone*, vol. III, Milano, 1991, 57 s.

⁵²⁷ KOSTORIS R., *Con il nuovo patteggiamento allargato il rischio di una gigantesca negoziazione*, in *Guida dir.*, 2003, n. 25, 9 ss.; Sull’appartenenza al diritto penale «sostanziale» degli effetti dell’istituto processuale del patteggiamento, v. FRAGASSO, *Profili problematici della pena attraverso il prisma del «patteggiamento»*, in *Commentario al Codice penale. Persone e sanzioni*, diretto da Ronco, Bologna, 2006, 685 ss.

⁵²⁸ V. BORSARI, *Il delitto di usura «bancaria» come fattispecie «grave» esclusa da benefici indulgenziali. Rilievi critici*, loc. cit., per il quale il legislatore ha piuttosto colto l’occasione per ulteriormente ribadire – in chiave meramente «simbolica» – la gravità del delitto di usura.

⁵²⁹ Sull’argomento, v., in generale, BONINI, *Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?*, in *Ind. pen.*, 2003, 491 ss.

⁵³⁰ V. MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, cit., 738 s., il quale propone anche un’ulteriore chiave di lettura, per la quale le situazioni aggravanti di cui al comma 5 dell’art. 644 c.p. risponderebbero a un’esigenza di «tipizzazione integrativa» di una fattispecie-base drasticamente ridotta per finalità di semplificazione probatoria. V. anche CAVALIERE, *L’usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1265 s. Sulla logica emergenziale che ormai pervade la legislazione penale, v., in generale, MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1995.

⁵³¹ Cfr. par. 6.2.

Come se non bastasse, peraltro, all'aggravante appena esaminata si sovrappone quella del n. 4, dov'è previsto un aumento di pena se il reato è stato commesso «in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale».

Sono queste, evidentemente, le qualifiche soggettive della vittima richieste dall'abrogata fattispecie di usura impropria, cui è stato aggiunto il riferimento all'attività artigianale; per il ché, la *ratio* dell'aggravamento non può che essere la stessa sottesa all'introduzione di quel reato, ossia la protezione di soggetti economici particolarmente esposti al rischio di usura e che, per di più, consentono alla criminalità organizzata di penetrare, nei modi sopradescritti, nell'economia lecita⁵³².

Ma per effetto del processo di degradazione a elemento circostanziale, questa motivazione politico-criminale si perde nella genericità dei requisiti costitutivi della fattispecie circostanziata, che (più) non implica la necessità di una correlazione tra l'attività economica del soggetto passivo e la genesi delle esigenze di tipo economico-finanziario che lo abbiano indotto a ricorrere al prestito⁵³³ – la debolezza della vittima essendo pure oramai estranea alla fattispecie-base del reato, nell'ipotesi principale. Ne deriva che – oltre a essere ridondante rispetto alle esigenze di protezione del mercato finanziario dall'infiltrazione mafiosa, cui già provvede quella del n. 2 – la circostanza in questione si rivela altresì «sproporzionata» rispetto allo stesso fenomeno che vorrebbe contrastare⁵³⁴ e così rischia davvero di risolversi in una manifestazione di gestione «neocorporativa» del diritto penale, volta alla difesa sociale di determinate categorie – secondo una logica che nondimeno si riscontrerà nella disciplina dei fondi introdotti dalla l. 108⁵³⁵.

E vi è ancora di più: la preoccupazione destata dal collegamento tra usura e criminalità organizzata ha partorito la previsione di un aumento di pena addirittura per il caso in cui il reato sia commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (n. 5).

⁵³² V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 534; e PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 777.

⁵³³ V. MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura*, cit., 730 s. Perviene comunque, in via interpretativa, a escludere l'aggravante ai «casi di usura qualitativamente avulsi dal lavoro imprenditoriale, professionale o artigianale del soggetto passivo» CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, cit., 52.

⁵³⁴ V. PISA, *Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 419, il quale ritiene «discutibile» tale aggravante.

⁵³⁵ V. CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione*, cit., 1265. I meccanismi di gestione neocorporativa della tutela penale sono denunciati, in generale, da SGUBBI, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*, Bologna, 1990, 26 ss.

Non vi è chi non veda, invero, come tale ipotesi circostanziale non sia legata in alcun modo a una modalità del fatto o a una particolare modalità o carattere dell'elemento soggettivo, né a stati o qualità della persona rifluenti sul fatto, ma è ancorata semplicemente all'avvenuta pregressa condizione o modo di vita dell'agente, che, per definizione penalmente irrilevante, abbia dato adito a valutazioni prognostiche negative in sede diversa da quella penale: insanabile, quindi, il conflitto con l'art. 25, co. 2, cost., che informa l'ordinamento penale del principio di materialità, bandendo ogni forma di responsabilità per il tipo d'autore⁵³⁶; tanto più, che la pericolosità viene qui «presunta»⁵³⁷ oltre i limiti dell'esecuzione della misura di prevenzione⁵³⁸.

Un discorso a parte merita la circostanza del n. 3, dove l'aumento della pena è previsto per l'ipotesi in cui il reato sia commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno.

Detta aggravante, evidentemente, recupera il fattore soggettivo dell'originaria fattispecie delittuosa, appunto lo «stato di bisogno», di cui, tuttavia, non si richiede più l'approfittamento, con conseguente configurabilità, sotto il profilo soggettivo, della colposa ignoranza di tale situazione da parte dell'agente⁵³⁹.

A differenza delle altre, questa circostanza non risponde a un'esigenza di specializzazione della tutela del mercato finanziario, ma incide su un interesse diverso (la libertà patrimoniale) da quello oggetto della fattispecie-base, alla cui tutela finale solo in teoria il primo è strumentale⁵⁴⁰.

Ne consegue che, malgrado l'identità della formula suggerisca di ricorrere all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della norma

⁵³⁶ V., però sugli artt. 7 e 9 l. 575/1965, GUERRINI-MAZZA L.-RIONDATO, *Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali*, Padova, 2004, 50 ss. Nello stesso senso, con specifico riferimento alla previsione circostanziale in esame, v. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 777. V. anche MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 107, per il quale la collocazione della fattispecie aggravante in esame nell'art. 644 c.p., piuttosto che nella sede naturale dell'art. 7 l. 575, dipenderebbe solo dall'esigenza di conservare unitarietà alle ipotesi aggravate del delitto di usura. In realtà, se l'aumento di pena è lo stesso, l'art. 7 cit. associa all'aggravante ulteriori conseguenze, come l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva.

⁵³⁷ V. MANNA, voce *Usura*, cit., 669, per il quale, infatti, la circostanza contrasterebbe anche con l'abolizione dei casi di pericolosità presunta, da parte della l. 10 ottobre 1986, n. 663.

⁵³⁸ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 535.

⁵³⁹ V. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 103; nonché MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 105. V., tuttavia, MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 532, per il quale «la mancata riproduzione del requisito dell'approfittamento implica che la circostanza potrà essere valutata a carico dell'agente esclusivamente sul presupposto che questi fosse a conoscenza della particolare condizione in cui versava il soggetto passivo».

⁵⁴⁰ Nel senso che una circostanza aggravante possa riferirsi a un interesse diverso da quello oggetto di protezione nella fattispecie base, v. PADOVANI, voce *Circostanze del reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Torino, 1988, 193.

previgente⁵⁴¹, il nuovo volto dell'usura – che deriva proprio dall'estromissione dalla fattispecie-base dello stato di bisogno⁵⁴² – impone, oggi, un'interpretazione restrittiva della nozione, che limiti la portata dell'aggravante ai casi di «estrema criticità sul versante economico, tale da compromettere gravemente il soddisfacimento di esigenze elementari⁵⁴³ (eventualmente anche di natura morale⁵⁴⁴) e da ridurre la vittima in una condizione di assillo non diversamente fronteggiabile»⁵⁴⁵ – dovrebbe trattarsi, dunque, di una situazione reale e non solo putativa⁵⁴⁶; per contro, in assenza di una qualche limitazione normativa, ancora non potranno rilevare le cause dello stato di bisogno⁵⁴⁷.

Resta, peraltro, a giustificare la natura circostanziale dell'ipotesi in esame, il rapporto di specialità tra lo stato di bisogno e le condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima che caratterizzano la fattispecie (sussidiaria)-base del reato: perché lo stato di bisogno implica

⁵⁴¹ V. Cass., sez. II, 13 novembre 2008, in *C.E.D. Cass. pen.*, 2008, rv. 241978: «Quanto allo stato di bisogno, basti ricordare che esso – secondo nota ed antica giurisprudenza dalla quale non si ravvisa motivo alcuno per discostarsi – sussiste ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori prestiti di denaro e debba perciò sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o comunque limiti la sua volontà inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziare il consenso. Sempre in virtù di antica e consolidata giurisprudenza la prova della sussistenza dello stato di bisogno può ritenersi raggiunta anche in base al mero ricorso al prestito privato dietro corresponsione di interessi di entità tale da far presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni (non genericamente usurarie, ma) particolarmente inique ed onerose».

⁵⁴² V. CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, cit., 53: «Quando un elemento costitutivo essenziale per l'integrazione della fattispecie penale esce dalla struttura descrittiva del fatto, per trasformarsi in circostanza (aggravante), vuol dire che quel reato ha subito una mutazione genetica. Il problema ineludibile, che l'interprete deve allora affrontare, è quello della identificazione, rispetto al passato, dello stesso elemento nella nuova collocazione tecnica e nella mutata rilevanza. Non è detto, infatti, che la nozione, nella quale oggi quell'elemento si rispecchia, sia la stessa di ieri: è, anzi, logico e probabile il contrario».

⁵⁴³ V. CAPERNA-LOTTI, *Art. 1 – Art. 2*, cit., 37, i quali limitano il campo di rilevanza della nozione in oggetto «ai casi di necessità per il soddisfacimento di bisogni primari (a esempio malattie improvvise, licenziamento, sopravvenuti stati di indigenza)».

⁵⁴⁴ Così PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 777. Perplesità, sul punto, sono però espresse da MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 103, per il quale «in tal modo rischia di far fuoriuscire l'interpretazione dello stesso delitto di usura dagli ambiti patrimoniali che gli sono propri».

⁵⁴⁵ MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 534.

⁵⁴⁶ V. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 103. V. anche CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, cit., 56 s., per il quale la putatività dello stato di bisogno potrebbe semmai far dubitare della equilibrio mentale della vittima, tanto da farvi intravedere la diversa ipotesi della circonvenzione di incapace.

⁵⁴⁷ V. CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, cit., 3230, per la quale, tuttavia, neppure rilevarebbe la futura utilizzazione della somma imprestata, che invece senz'altro rileva sotto il profilo della sussistenza di un bisogno apprezzabile, in relazione a esigenze elementari dell'uomo.

una situazione (maggiormente) compromessa sul piano economico e finanziario⁵⁴⁸, cui si aggiunge la tensione verso il soddisfacimento di particolari esigenze⁵⁴⁹.

⁵⁴⁸ V. MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, cit., 727.

⁵⁴⁹ Riconosce una differenza qualitativa e non solo quantitativa tra stato di bisogno e condizioni di difficoltà economica o finanziaria anche PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 777, tanto da dubitare che sussista sempre un rapporto di specialità tra le due ipotesi.

15. *Le sanzioni civilistiche dell'usura: ai limiti di una sussidiarietà invertita*

Tra le «tecniche incrociate» di tutela del modello antiusura disegnato dalla l. 108/1996, quella civilistica assume un ruolo assai marginale.

L'unica innovazione introdotta nel codice civile riguarda il secondo comma dell'art. 1815, che, nella sua originaria formulazione disponeva che laddove, in un contratto di mutuo, fossero convenuti interessi usurari, la relativa clausola sarebbe stata nulla e gli interessi dovuti nella sola misura legale⁵⁵⁰.

Debitrice di una qualificazione penalistica cui non potevano rimanere estranee considerazioni relative alle condizioni soggettive della vittima-mutuatario delle quali l'agente-mutuante avrebbe dovuto approfittare, la giurisprudenza civile riduceva detta norma a una funzione «ancillare»⁵⁵¹ rispetto a quella incriminatrice, pretendendo la ricorrenza delle stesse «condizioni richieste dalla legge penale per la sussistenza del reato di usura»⁵⁵².

Eppure – come si è già avuto modo di vedere⁵⁵³ – la stessa giurisprudenza non aveva mancato di individuare, nelle pieghe della fattispecie penalistica, uno spazio di autonoma applicazione di quell'azione generale di rescissione (art. 1448 c.c.)⁵⁵⁴ che era stata introdotta al dichiarato scopo di «provvedere ai contratti usurari»⁵⁵⁵ diversi dal mutuo – dove, invece, una sanzione di invalidità avrebbe frustrato la prioritaria esigenza di una tutela effettiva del mutuatario, assicurata solo con la conservazione del contratto fino al termine stabilito⁵⁵⁶.

Allo stesso modo, quindi, il comma secondo dell'art. 1815 c.c. avrebbe potuto trovare applicazione – a prescindere dalla sussistenza del

⁵⁵⁰ Con riguardo ai precedenti, nel codice civile del 1865, si affermava – all'art. 1831, co. 2 – il principio per cui «l'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti», che di certo influì sulla successiva abolizione del reato; il controllo sugli interessi restava così affidato ad altre norme: in particolare, all'art. 1232 c.c., che limitava la legittimità della relativa capitalizzazione; e all'art. 1831, co. 4, c.c., che stabiliva la forma scritta per la pattuizione di interessi ultralegali.

⁵⁵¹ Così QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, in *Foro it.*, 1995, V, 343.

⁵⁵² Cass., sez. III, 12 giugno 1973, n. 1693, in *Foro it.*, 1974, I, 477 ss.; analogamente, Cass., sez. II, 26 agosto 1993, n. 9021, in *Foro it. Rep.*, 1993, voce *Interessi*, 8. Per la contraria opinione della dottrina, che pretendeva di riferire gli «interessi usurari» al solo estremo quantitativo della misura degli interessi, v. PERILLO, *sub art. 1815*, in *Commentario breve al Codice civile*, a cura di Cian e Trabucchi, Padova, 1992, 1473.

⁵⁵³ V. Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 628, in *Giur. it.*, 1998, 926, *sub par.* 11.1.

⁵⁵⁴ V. Cass. 22 gennaio 1997, n. 628, in *Giur. it.*, 1998, I, 926; e Cass. 10 gennaio 1976, n. 55, in *Giur. it. Mass.*, 1976, 19. Riteneva quest'interpretazione una forzatura priva di appigli normativi QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, cit., 342.

⁵⁵⁵ Cfr. la *Relazione al Codice civile*, n. 658. V. anche FERRI G.B., *Interessi usurari e criterio di normalità*, in *Riv. dir. comm. dir. gen. obbl.*, 1975, I, 289, che definisce tale istituto: «il corrispondente, per così dire, civilistico dell'usura».

⁵⁵⁶ Cfr. la *Relazione al Codice civile*, n. 735.

reato, ma non dello stato di bisogno, che concorrevano alla definizione dell'usura – nei pur limitati casi in cui gli interessi usurari non fossero stati *pretesi* dal mutuante.

Il legame tra la fattispecie civilistica e quella penalistica parrebbe, peraltro, rafforzarsi con la riforma del '96, per effetto delle definizioni «oggettive» che l'art. 644 c.p. fornisce, ora, degli «interessi usurari»⁵⁵⁷ – sia nella prima che nella seconda parte del comma terzo⁵⁵⁸.

Senonché, nella versione introdotta dall'art. 4 l. 108, la norma civilistica prevede che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi» – nemmeno le spese, che il comma quarto dell'art. 644 c.p. ricomprensive nella nozione di interessi usurari⁵⁵⁹; il potenziamento degli strumenti di tutela contro il fenomeno usurario è così attuato, sul piano civilistico, attraverso la previsione di una sanzione dalla funzione, non più dunque compensativa, ma essenzialmente punitiva, propria delle c.d. «pene private»⁵⁶⁰ o «sanzioni civili indirette»⁵⁶¹.

Ancor più che in passato, dovrebbe perciò riconoscersi quello spazio di autonoma applicazione – al di là delle ipotesi di estinzione o di mancanza

⁵⁵⁷ In dottrina, si usa spesso l'espressione «obiettivizzazione della fattispecie» di usura proprio per intendere la sua riformulazione – da parte della l. 108/1996 – intorno a parametri oggettivi: v. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998, 36.

⁵⁵⁸ La conseguente unitarietà della nozione di interessi usurari nell'ordinamento è stata subito colta dalla giurisprudenza: v. Trib. Velletri 3 dicembre 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 1607, con nota di PALMIERI, *Usura e sanzioni civili: un meccanismo già usurato?*. Per la dottrina, sul punto pacifica, v. REALMONTE, *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Riv. dir. comm. dir. gen. obbl.*, 1997, 773.

⁵⁵⁹ V. ALPA, *Usura: problema millenario, questioni attuali*, in *Nuova giur. civ.*, 1996, II, 181. Sulla particolare questione degli interessi moratori, v. par. 8.4.

⁵⁶⁰ Per questa qualificazione, v. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium juris*, 1996, 781; e, tra i civilisti, BONILINI, *La sanzione civile dell'usura*, in *Contr.*, 1996, 225. Per altre ricostruzioni dei civilisti (nullità totale, nullità parziale, nullità protettiva, inqualificabilità), v. CATANIA, *Usura: profili penali e civili*, Torino, 2006, 162. Sulle pene private, in generale, v. AA.VV., *Le pene private*, Milano, 1985. Sullo sfondo, si staglia l'auspicio dell'introduzione del risarcimento del danno quale autonoma sanzione anche nel diritto penale, in funzione general- e special-preventiva: v. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 3 ss.; nonché i riferimenti comparatistici di MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989, 543 ss.; per quanto specificamente riguarda l'usura, v. ROCCHIO, *La rilevanza dell'accordo ai fini del giudizio di usurarietà*, in *Giur. mer.*, 2006, 1668 ss. Obietta, invece, nelle pene private, un'«ibrida commistione» tra diritto civile e penale, ROMANO M., *Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 865 ss.

⁵⁶¹ V. MERUZZI, *Usura*, in *Contr. impr.*, 1996, 784, che le definisce «quelle disposizioni finalizzate a comminare una misura afflittiva (patrimoniale) applicata dall'autorità giudiziaria»; analogamente, DE ANGELIS, voce *Usura*, in *Enc. giur.*, Agg. VI, Roma, 1998, 9.

dell'elemento soggettivo del reato⁵⁶² – che la tipizzazione di una specifica modalità della condotta nella fattispecie criminosa – quella del «farsi dare o promettere» – lascia alla norma in esame⁵⁶³: per tal modo, si esalterebbe il ruolo del nuovo strumento civilistico – altrimenti ridotto a mera appendice della pena⁵⁶⁴ –, in una prospettiva di graduazione della risposta sanzionatoria, che nondimeno risponde a precise direttive costituzionali⁵⁶⁵.

A parte rimane la considerazione per cui «la riduzione del tasso a quello legale, proprio alla luce delle dianzi accennate finalità (moralizzazione e razionalizzazione del mercato del credito, *n.d.r.*), risulti forse tale da meglio mediare i diversi interessi in gioco, eliminando il vantaggio usurario (con conseguente soddisfazione delle esigenze del debitore e di quelle del corretto funzionamento del mercato creditizio), ma con una “normalizzazione” dell'affare che, nell'assicurare comunque la retribuzione del capitale eviti, oltretutto, nel caso in cui il mutuatario sia imprenditore, di porlo in una situazione di vantaggio tale da adombrare un fenomeno di distorsione della concorrenza»⁵⁶⁶.

⁵⁶² V. QUADRI, *Profili civilistici generali dell'usura*, in AA.VV., *Mercato del credito e usura*, a cura di Macario e Manna, 2002, 103, il quale ritiene che (in particolare) nel caso di errore sul fatto, la sanzione della perdita degli interessi si riveli troppo ingiusta – il pensiero non può che correre, immediatamente, alle ipotesi di usura bancaria attualmente al vaglio della magistratura. Sull'irrelevanza, ai fini dell'applicazione della norma, della possibilità di una condanna penale, v. anche OPPO, *Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e penale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, 535.

⁵⁶³ *Contra*, espressamente, nell'ambito della propria ricostruzione dell'usura come reato-contratto, MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 86 s., per il quale «stante l'attuale formulazione dei delitti di usura, infatti, diventa difficile ipotizzare un autonomo spazio applicativo della disposizione civilistica che non si fondi su fatti riconducibili alla nuova disposizione delittuosa [...]. “D'altro canto, una chiave di lettura di tal genere appare sintonica con la trasformazione dell'illecito penale in un reato-contratto [...] la nuova fattispecie usuraria colpisce non già l'azione di approfittamento dell'autore del fatto, ma la stipula di un negozio a prestazioni sproporzionate».

⁵⁶⁴ Come la ritiene QUADRI, *Profili civilistici generali dell'usura*, cit., 109, il quale a più riprese auspica l'autonomia delle misure civilistiche, nell'ottica della graduazione della risposta sanzionatoria al fenomeno regolato; sul punto, v. anche PERLINGIERI, *Rapporti costruttivi tra diritto penale e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1997, 117. V., peraltro, SINESIO, *Gli interessi usurari. Profili civilistici*, Napoli, 1999, 20, per il quale «il legislatore del 1996 ha modificato l'art. 1815, 2° co., c.c. aggravando le conseguenze della sancita nullità della clausola contrattuale che stabilisce interessi usurari; tali conseguenze, consistenti nell'azzeramento degli interessi, sembrano adeguate solo ai casi più gravi, cioè a quelli coincidenti con il reato di usura o ancora, quando questo sia venuto meno per morte del reo o per prescrizione, ma non a situazioni “minori” che rimangono, dunque, irrilevanti anche sotto il profilo civilistico».

⁵⁶⁵ Sulla costituzionalizzazione del principio di *extrema ratio* penalistica, v. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Scritti di diritto penale*, vol. I, *Dottrine generali. Teoria del reato e sistema sanzionatorio, Dal 1960 al 1973*, Milano, 1997, 562.

⁵⁶⁶ QUADRI, *Profili civilistici generali dell'usura*, cit., 111, il quale non manca di evidenziare come questa sia la soluzione adottata dalla legge francese, cui quella italiana si è senz'altro ispirata nella disciplina dell'usura (v. art. L. 313-4 *Code de la Consommation*).

Una tale critica si rivela ancor più fondata se solo si pensa che questa sanzione rischia di applicarsi al solo mercato ufficiale del credito, dal momento che, nella prassi dell'usura criminale, gli strozzini ricorrono a tecniche di nascondimento della misura degli interessi convenuti, mediante previa emissione di cambiali in bianco, assegni senza data e così via⁵⁶⁷.

In quanto norma punitiva e comunque di carattere eccezionale – poiché contravviene al principio di naturale fecondità del denaro⁵⁶⁸ – non pare che il capoverso dell'art. 1815 possa estendersi oltre il mutuo⁵⁶⁹, all'intera area dei contratti finanziari⁵⁷⁰.

Per i contratti diversi dal mutuo, rimarrebbe l'azione generale di rescissione, la quale tuttavia, per il mancato coordinamento della riforma, continua a riferirsi a elementi – lo stato di bisogno e il relativo approfittamento⁵⁷¹ – che sono oramai estranei alla fattispecie del reato, sulla cui *originaria* falsariga era stata evidentemente costruita. Di qui, il dubbio sulla stessa sopravvivenza dell'azione di rescissione, destinata a essere sopraffatta dalla diversa invalidità della nullità, che – secondo una

⁵⁶⁷ V. REALMONTE, *Stato di bisogno e condizioni ambientali*, cit., 781; SACCHETTINI, *Art. 4*, in AA.VV., *Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato all'applicazione*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12, 40.

⁵⁶⁸ Cfr. la *Relazione al Codice civile*, n. 593; nonché, specificamente, l'art. 1284 c.c., cui si richiama il primo comma dell'art. 1815, e l'art. 1224 c.c. La funzione compensatoria della precedente sanzione non le impediva, invece, l'applicabilità ai contratti di finanziamento diversi dal mutuo: v. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, 563.

⁵⁶⁹ La dottrina civilistica, tuttavia, non ne dubita, anche se taluno ritiene di dover scindere i due livelli sanzionatori su cui opera la disciplina dell'art. 1815 c.c.; sicché, ferma la nullità della clausola usuraria, questa dovrebbe essere sostituita con altri criteri legali, tra cui quello enunciato nell'art. 117, co. 7, t.u.b. (SILVETTI, *La banca: l'impresa e i contratti*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, vol. VI, Padova, 2001, 424) o lo stesso tasso-soglia (GIORGIANNI-TARDIVO, *Diritto bancario*, Milano, 2006, 481).

⁵⁷⁰ *Contra*: Trib. Pescara 23 novembre 2005, in *Giur. mer.*, 2006, 325 ss., con nota di ROCCHIO, *La rilevanza dell'accordo ai fini del giudizio di usurarietà* (apertura di credito in conto corrente); Trib. Monza 12 dicembre 2005, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, II, 204, con nota di DAGNA, *Esclusione dell'eccezione di obbligazione naturale per la ripetizione degli interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e soglia usura* (anticipo e portafoglio commerciale). Nello stesso senso, in dottrina, v. QUADRI, *profili civilistici generali dell'usura*, cit., 111, per il quale restano comunque fuori i contratti in cui il concedente si espone a rischi specifici, diversi da quelli tipicamente connessi alle operazioni creditizie, che la giurisprudenza francese correttamente sottrae all'applicazione della disciplina dell'usura (*opérations aléatoires*); analogamente si è espresso, in base ad argomenti teleologici e sistematici, CIAN M., *Criticità nella disciplina dell'usura in diritto civile, ricadute e differenze con il regime penalistico*, Relazione tenuta al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008. V., infine, GENTILI, *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 375, secondo cui la norma del capoverso dell'art. 1815 disciplinerebbe, in realtà, gli interessi e non il mutuo, sebbene posta tra le disposizioni che disciplinano questo specifico contratto.

⁵⁷¹ Anche con riguardo all'ipotesi aggravata dallo stato di bisogno della vittima, dove comunque non si richiede più l'approfittamento: v. CATANIA, *Usura*, cit., 211.

giurisprudenza invalsa prima della riforma⁵⁷² – colpirebbe sempre il contratto (penalmente) usurario; questa interpretazione si giustifica a maggior ragione alla stregua dell'attuale disciplina penale dell'usura, dove il giudizio di disvalore non investe più il comportamento profittatorio dell'agente, ma direttamente il complessivo assetto di interessi dedotto in contratto⁵⁷³.

Altrimenti, del resto, con riguardo alle operazioni finanziarie diverse dal mutuo, la tutela penale scatterebbe ancor prima di quella civile⁵⁷⁴: al mero superamento del tasso soglia (coincidente con la lesione *ultra dimidium*), a prescindere dall'approfittamento dello stato di bisogno dell'altro contraente; oppure, in caso di difficoltà economica o finanziaria della vittima (che potrebbe pure non assurgere a stato di bisogno), al di sotto di una lesione *ultra dimidium*; e se già può dubitarsi della plausibilità – alla stregua del principio di sussidiarietà – di forme di reazione che procedano dalla sfera penale⁵⁷⁵, inaccettabile è il ribaltamento dell'ordine costituzionalmente imposto tra le sanzioni.

Ne deriva, però, che, fuori dal contratto di mutuo, laddove si configuri il reato, il debitore dovrà restituire il capitale⁵⁷⁶, con un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al mutuatario – si pensi al caso in cui siano convenuti interessi usurari alla concessione di un'apertura di credito in conto corrente: la dichiarata nullità del contratto imporrebbe al correntista l'obbligo di un immediato rientro.

Alla rescissione rimarrebbe un certo margine di applicazione con riguardo alle ipotesi di usura reale, rispetto alle quali però – come si è rilevato – la norma penale rischia di rimanere inoperante.

Da ultimo, non si può non dar conto di ulteriori disposizioni codicistiche tradizionalmente deputate al controllo degli interessi: l'art. 1284, co. 2, c.c., che impone la forma scritta per la pattuizione di interessi superiori a quelli legali; e soprattutto, il tormentato art. 1283, che limita la

⁵⁷² V. Cass. civ., 10 gennaio 1976, n. 55; contro questa giurisprudenza si era espresso FERRI G.B., *Interessi usurari e criterio di normalità*, in *Riv. dir. com.*, 1975, 256.

⁵⁷³ V. TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 492; e MINERVINI, *La rescissione del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 1997, 786, il quale parla di «divorzio tra usura e rescissione». Nel senso, invece, che l'azione di rescissione possiederebbe, oggi, spazi di operatività anche maggiori che in passato, v. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, in *Contr. impr.*, 1999, 499.

⁵⁷⁴ V. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, cit., 781 s.; MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura. Una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in *Cass. pen.*, 1998, 2219.

⁵⁷⁵ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 554.

⁵⁷⁶ V. QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, in *N. giur. civ. comm.*, 1997, II, 353. V., peraltro, MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1997, 151, il quale ipotizza una nullità parziale del contratto, ex art. 1449, co. 2, c.c.; contra: MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 89.

legittimità dell'anatocismo, da sempre ritenuto «uno degli espedienti più raffinati ed efficaci dell'usura»⁵⁷⁷.

⁵⁷⁷ QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, cit., 338, il quale richiama MONTEL, voce *Anatocismo*, in *Nov. Dig. it.*, vol. I, Torino, 1957, 613.

16. Il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura: un privilegio tanto pericoloso quanto inutile

Mette conto soffermarsi brevemente sulla disciplina del «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura» istituito dall'art. 14 l. 108/1996⁵⁷⁸, per le diverse problematiche che solleva, anche sotto il profilo costituzionale, in stretta connessione con la nuova formulazione della fattispecie incriminatrice⁵⁷⁹.

Senz'altro, tale fondo – attraverso l'erogazione di un mutuo senza interesse a chi si sia dichiarato vittima di usura e risulti persona offesa nel relativo procedimento penale – assolve all'importante funzione di incentivare la collaborazione processuale⁵⁸⁰ della vittima dell'usura, spezzando il legame omertoso che la lega all'usuraio, così da almeno ridurre la «cifra oscura» endemica a questo peculiare fenomeno criminale⁵⁸¹.

Il rischio è tuttavia quello di denunce infondate e strumentali, che solo in parte può ritenersi contenuto dalle preclusioni soggettive stabilite, in particolare, per chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti nel procedimento per usura in cui è persona offesa⁵⁸² – o meglio, per tali dichiarazioni sia sottoposto a procedimento penale o definitivamente condannato⁵⁸³; un rischio che è tanto più grave in quanto, nell'attuale versione del delitto, l'usura può prescindere dai caratteri di «aggressività» che giustificano l'intervento solidaristico⁵⁸⁴: il pensiero corre

⁵⁷⁸ Tale fondo è stato unificato – dalla l. 28 dicembre 2001, n. 448 – a quello di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui alla l. 23 febbraio 1999, n. 44.

⁵⁷⁹ Si è già avuto modo di vedere che tale fondo è stato infatti assai discusso in sede parlamentare, rischiando addirittura di far naufragare la riforma (cfr. supra, par. 3).

⁵⁸⁰ In argomento, v. BERNASCONI, *La collaborazione processuale Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Milano, 1995.

⁵⁸¹ Il Fondo svolge, inoltre, una funzione solidaristica nei confronti delle vittime di un reato così odioso come l'usura, che Cons. Stato, sez. I, 26 settembre 2007, n. 2879, colloca «in un contesto di valori certamente conformi anche ai richiamati principi enunciati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione italiana».

⁵⁸² V. MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1997, 162.

⁵⁸³ V. FORLENZA, *Art. 14*, in AA.VV., *Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato all'interpretazione*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12, 48. V. inoltre, anche per il confronto con la prima normativa regolamentare, MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998, 153 s. In questa sede rileva pure la critica che l'A. fa dell'automaticità della sospensione della concessione del mutuo in caso di apertura di un procedimento per false o reticenti dichiarazioni, «visto che il procedimento penale in simili casi può (anzi deve) essere aperto sol che la “parte offesa” venga raggiunta da un'accusa di tal genere, e può restare “condizionato” dagli esiti del processo principale e quindi anche ai suoi tempi».

⁵⁸⁴ V. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit. 149 s., il quale, peraltro, respinge ogni «aprioristica avversione» nei confronti del Fondo, dovendo dipendere il giudizio dagli «equilibri della disciplina».

immediatamente all'usura bancaria, dove la denuncia penale si offre a facile strumento di rivendicazioni civilistiche⁵⁸⁵, senza che la prospettiva di una condanna per calunnia – la quale implica la piena consapevolezza dell'innocenza dell'accusato⁵⁸⁶ – possa esercitare un'effettiva capacità dissuasiva⁵⁸⁷.

In questo modo, oltretutto, potrebbe ulteriormente favorirsi il mercato illegale del credito, stimolando soggetti inaffidabili e perciò esclusi dal mercato legale, a ricorrervi, contando sulla successiva denuncia⁵⁸⁸.

Si consideri, inoltre, che, anche prima del decreto di rinvio a giudizio – e quindi della prima valutazione giudiziale sulla plausibilità dell'accusa – può essere concessa una provvisoria, che può arrivare al 50% dell'importo erogabile a titolo di mutuo⁵⁸⁹, (col necessario⁵⁹⁰ parere favorevole del pubblico ministero – si intende – che conduce le indagini, ma) alla sola sussistenza di situazioni di urgenza sia pur specificamente documentate; e poco importa che, in caso di archiviazione, il provvedimento sarà revocato, col conseguente recupero delle somme già erogate.

D'altra parte, a destare perplessità è lo stesso presupposto ordinario del decreto che dispone il giudizio, per l'inevitabile rischio che il giudice del dibattimento possa poi rimanere influenzato dalle decisioni dell'Amministrazione, in contrasto con le istanze emergenti dal principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, co. 2, cost.⁵⁹¹.

⁵⁸⁵ V. MASCIANDARO, *Usura ed antiusura in Italia: l'analisi economica*, in AA.VV., *Mercato del credito e usura*, a cura di Macario e Manna, Milano, 2002, 78. Stranamente, però, lo stesso A. dà un giudizio sostanzialmente positivo della disciplina del Fondo di solidarietà: v. MASCIANDARO, *Provvedimenti attuativi in materia di usura. Il commento dell'economista*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 540.

⁵⁸⁶ V. PIFFER, *sub art. 368*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, 881 s.

⁵⁸⁷ V. PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 1285, che ravvisa nel pericolo di un'incriminazione per calunnia un ulteriore contenimento del rischio di denunce infondate e strumentali.

⁵⁸⁸ Tali riserve erano state già avanzate, in dottrina, da SANTACROCE, *Usura, riciclaggio e sistema bancario: linee di una strategia composita di contrasto*, in *Giust. pen.*, 1995, II, 256; e MASCIANDARO, *Banche e riciclaggio. Analisi economica e regolamentazione*, Milano, 1994, 180.

⁵⁸⁹ Questo importo è commisurato al danno subito dalla vittima, secondo i parametri stabiliti dalla stessa norma e solo parzialmente integrati dal regolamento emanato dal Governo con d.P.R. 19 gennaio 1997, n. 51 – sul quale v. FORLENZA, *Sul funzionamento dei meccanismi di sostegno le norme di applicazione giocano la loro «chance»*, in *Guida dir.*, 1997, n. 14, 21; nonché PISA, *Provvedimenti attuativi in materia di usura. Il commento del giurista*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 538 s. Detto regolamento è stato, però, poi sostituito dal d.P.R. 16 agosto 1999, n. 455, che non riproduce i criteri del precedente. Sui parametri di determinazione dell'ammontare del mutuo, uguali per l'usura criminale e quella bancaria, v., peraltro, Cons. Stato 26 settembre 2007, n. 2879, cit.

⁵⁹⁰ V. FORLENZA, *Art. 14*, cit., 47.

⁵⁹¹ V. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., 163; e DE ANGELIS, voce *Usura*, in *Enc. giur.*, vol. XXXII, Roma, 1997, 11.

Contro il pericolo di abusi o distorsioni non resta, allora, che un'attenta verifica, tanto più nella fase delle indagini preliminari, del piano di investimento e utilizzo delle somme richieste (allegato alla domanda di concessione), che deve rispondere «alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale»⁵⁹² – espressione, questa, che potrebbe far ritenere il Fondo di solidarietà estraneo al fenomeno dell'usura bancaria, che comunque si inserisce nell'economia legale⁵⁹³; ma ogni dubbio, in proposito, è stato fugato dalla giurisprudenza amministrativa⁵⁹⁴.

Un ulteriore profilo di criticità costituzionale dell'istituto sta nei requisiti soggettivi di accesso al fondo, che è previsto solo per «soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o comunque economica, ovvero una libera arte o professione»⁵⁹⁵: se è pur vero, infatti, che queste sono le categorie più esposte, per le ragioni ripetute, al fenomeno usurario criminale, con gravi ripercussioni sul mercato e anche sul tessuto sociale (si pensi al rischio di disoccupazione per i dipendenti di un imprenditore stretto nella morsa degli usurai, che sia perciò costretto a chiudere)⁵⁹⁶, quantomeno a fronte dell'usura bancaria, la limitazione della tutela alle suindicate categorie si risolve in un ingiustificato privilegio⁵⁹⁷ – *pendant* di quella maggiore protezione che esse ricevono già sul piano penale⁵⁹⁸.

⁵⁹² Così si è espressa MENEGHELLO, *La vittima e il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura*, intervento al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008. Una tale verifica, invece, non viene condotta con il necessario rigore se, al febbraio 2006, la morosità dei mutuatari si attestava all'81%: v. Ministero dell'interno – Audizione informale del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura in Commissione giustizia del Senato, del 9 novembre 2006.

⁵⁹³ V. PISA, *Provvedimenti attuativi in materia di usura. Il commento del giurista*, loc. cit., per il quale l'espressione legislativa, poco felice, intende evidenziare il rientro dell'imprenditore nel «circuito legale del credito». V. anche Tar Toscana – Firenze, sez. I, 25 novembre 2002, n. 2746, in *Foro amm. T.A.R.*, 2002, 3651, secondo cui non è necessario «che il mutuo debba risolvere necessariamente tutti i problemi economico-imprenditoriali della vittima dell'usura».

⁵⁹⁴ V. Cons. Stato 16 settembre 2007, n. 2879, cit., che riguarda proprio un caso di usura bancaria.

⁵⁹⁵ In definitiva, ne rimangono esclusi i lavoratori dipendenti e chi non svolge alcuna attività lavorativa: v. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, cit., 151.

⁵⁹⁶ V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 575 s.

⁵⁹⁷ V. DE ANGELIS, voce *Usura*, cit., 11.

⁵⁹⁸ Per il parallelismo tra il sistema circostanziale del nuovo reato di usura e i fondi, secondo «una logica quantomeno di dialogo privilegiato, se non di scambio» con certe categorie, ma in relazione all'affidamento del Fondo di prevenzione, in modo prevalente, ad associazioni di categoria, v. CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione: il ruolo dello strumento penalistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1265.

L'irrazionalità della disciplina si aggrava, poi, in quanto i suddetti rischi e sacrifici di garanzie costituzionali non trovano riscontro, sul piano applicativo, in termini di efficienza – a scapito di quelle stesse situazioni che sicuramente meriterebbero l'intervento assistenziale. Tra l'altro, i tempi previsti per l'erogazione del mutuo non sono sempre compatibili con le finalità del fondo: in particolare, i sei mesi che, per l'ottenimento della provvisionale, devono passare dalla denuncia o dall'iscrizione al registro delle notizie di reato – che in ogni caso non consentono, date le normali lungaggini delle indagini preliminari, quel primo vaglio sulla consistenza dell'accusa, da parte dell'organo inquirente, per cui il termine è previsto⁵⁹⁹ – potrebbero risultare fatali per l'impresa; senza considerare la prassi che vede il P.M. disinteressarsi della richiesta di parere proveniente dall'Amministrazione⁶⁰⁰.

Sono state invece ridimensionate dalla giustizia amministrativa⁶⁰¹ le conseguenze paradossali derivanti dalla disposizione del nono comma dell'art. 14 l. 108, che prevede la revoca del beneficio e il recupero delle somme già erogate nel caso in cui «il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione»: in mancanza di una qualche selezione tra le diverse formule del provvedimento favorevole all'indagato/imputato, la norma si riferirebbe anche, per es., alla formula assolutoria «per non aver commesso il fatto» o a quella «perché il fatto non costituisce reato» – in questo senso depone pure il secondo comma dello stesso articolo, nella parte in cui destina il Fondo alle «vittime del delitto di usura»: perché un delitto non sussiste se il fatto è scriminato o manca l'elemento soggettivo del reato; per la lettera della legge, dunque, la vittima potrebbe vedersi revocato il mutuo nonostante sia stata effettivamente... vittima di un fatto di usura o ne abbia comunque subito le conseguenze negative⁶⁰².

⁵⁹⁹ Che questa sia la finalità del termine lo dice MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 578.

⁶⁰⁰ L'atteggiamento dei P.M. è stato segnalato da ZANCANI, *L'accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura*, Intervento al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008.

⁶⁰¹ Ne riferisce ZANCANI, *L'accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura*, cit.

⁶⁰² V. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 n. 108*, cit., 582.

Conclusioni

La legge 108 del 1996 ha trasfigurato il volto del delitto di usura introdotto dal Codice Rocco, nel quale si raffigurava perfettamente l'idealtipo criminologico dello «strozzino».

Il nuovo art. 644 c.p., laddove contempla la modalità «presunta» di usura, prescinde, infatti, dal tradizionale binomio approfittamento-stato di bisogno, per fondare la punibilità su di un tasso-soglia individuato mediante elementi normativi giuridici e modulato sulle condizioni di mercato.

L'usura è così trasformata in reato a presidio di una regolamentazione pubblicistica del mercato del credito, in buona parte demandata al Ministro dell'economia e delle finanze e, per suo tramite, alla Banca d'Italia, attraverso la definizione in concreto degli «interessi usurari» (art. 2 l. 108).

Oggetto immediato della tutela penale non è più, pertanto, il patrimonio della vittima, ma – secondo uno schema diffuso nella legislazione penale complementare, specie in materia economica, ed espressione di uno Stato interventista – una «funzione» amministrativa di controllo del mercato del credito.

Un tale modello di incriminazione, mutuato dalla legislazione francese, consente certo di superare le difficoltà probatorie che contribuivano all'ineffettività della precedente disciplina, a fronte di un fenomeno criminale dilagante; non si giustifica, però, in chiave di tutela anticipata della libertà patrimoniale del soggetto passivo, alla stregua dei criteri costituzionali di legittimazione dell'intervento penale (offensività/ragionevolezza).

Ne deriva un reato di mero scopo, dove lo scopo dovrebbe esser quello – comune alla «legislazione dell'emergenza» – di contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nei circuiti finanziari ufficiali, con i conseguenti effetti distorsivi sull'economia lecita.

Sicché, ancor più inaccettabili si rivelano le ripercussioni della funzionalizzazione dell'offesa sulle ulteriori istanze di garanzia che contribuiscono a delineare lo statuto costituzionale dell'illecito penale.

Direttamente violata – malgrado la contraria opinione della Suprema Corte – è la riserva di legge, da un meccanismo di integrazione del precetto penale che lascia all'Autorità amministrativa l'incombenza di definire compiutamente l'assetto e i confini della tutela degli interessi in gioco.

Ma in una fattispecie per tal modo disegnata con forti connotati di antigiusprudenzialità speciale, pure la tenuta del principio della responsabilità penale personale è a rischio, a causa del consolidato orientamento giurisprudenziale – del resto, già confermatosi in tema di usura – che di fatto esclude qualsiasi efficacia scusante dell'errore su legge extrapenale.

D'altra parte, gli stessi vantaggi che la figura presunta assicura in termini di determinatezza (e correlativamente, di colpevolezza) restano vanificati dalla previsione – in funzione antielusiva – di un'ipotesi sussidiaria di usura, detta «in concreto», poiché restituisce il giudizio di usurarietà alla discrezionalità giudiziaria e altresì ripropone il fattore soggettivo delle «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima, che pare tuttavia svolgere, ora, il diverso ruolo di condizione obiettiva di punibilità.

Ai fini della presente ricerca, peraltro, rileva principalmente l'effetto di «normalizzazione criminologica» del tipo d'autore, prodotto dall'opzione politico-criminale della riforma, ossia l'equiparazione allo strozzino dell'operatore legale del credito, usuraio allo stesso modo di quello; anzi di più, perché agisce nell'esercizio di un'attività bancaria o di intermediazione finanziaria e perciò commette necessariamente un'usura aggravata, rischiando una pena che – per effetto del recente aumento dei limiti edittali, con valore evidentemente simbolico, e senza nemmeno considerare il possibile concorso di ulteriori aggravanti speciali, pur concepite per l'usura «criminale» – può arrivare fino ai quindici anni di reclusione.

Nell'usura per così dire «bancaria» si palesa, dunque, un ulteriore profilo di irragionevolezza della fattispecie, derivante da un trattamento sanzionatorio del tutto sproporzionato – com'è confermato dal raffronto comparatistico con la legge francese, la quale per il reato di usura prevede una pena che non supera i due anni di detenzione, cui piuttosto si aggiungono, coerentemente, sanzioni penali all'impresa.

In ogni caso, non desta quindi scalpore la notizia che esponenti anche apicali dei più importanti istituti creditizi del nostro Paese siano indagati o imputati per usura.

Quel che sconcerta, invece, è che a fondamento degli addebiti stia la parziale disapplicazione della disciplina amministrativa di integrazione della fattispecie di usura (presunta), con sostituzione di criteri normativi di fonte giudiziale.

In effetti, i decreti trimestrali non sono conformi a legge, nella parte in cui, sulla scorta delle Istruzioni della Banca d'Italia, in violazione del quarto comma dell'art. 644, escludono dal tasso effettivo globale medio, relativo ai rapporti di affidamento in conto corrente bancario, alcune componenti del costo del credito, tra cui, soprattutto, la commissione di massimo scoperto.

Ma siccome illegittimi, decreti e Istruzioni dovrebbero essere integralmente disapplicati dal giudice penale, con la conseguente inapplicabilità della norma incriminatrice, per la mancata integrazione di alcuni requisiti di fattispecie.

Ogni operazione di ortopedia interpretativa sulla ridetta normativa secondaria – alla quale soltanto la legge rinvia per la definizione in concreto degli interessi usurari – si rivela, infatti, ancor più illegittima, poiché viola la

riserva di legge in materia penale; emblematico è il procedimento sostanzialmente analogico con cui, nella celebre sentenza 1732/2007 del Tribunale di Palmi, alla C.M.S. è attribuita rilevanza attraverso l'enucleazione di una condizione di usurarietà presunta autonoma rispetto al T.E.G.(M.) di marca amministrativa.

Si tradisce nondimeno la logica, prima dei principi, quando, in altre decisioni, il giudizio di usurarietà del tasso praticato dalla banca, (ri)calcolato secondo criteri giurisprudenziali per lo più di matrice peritale, assume comunque a parametro il T.E.G.M. riportato nei decreti trimestrali e rilevato in base alle illegittime Istruzioni della Banca d'Italia.

Dalla molteplicità delle metodologie elaborate in ambito peritale deriva, poi, uno scenario di intollerabile incertezza per gli operatori del credito, che palesa l'assoluta indeterminatezza della fattispecie, in mancanza di una scelta vincolante dell'Amministrazione, perciò proprio prevista dalla legge.

Decisivi, peraltro, sono i riflessi sul piano della colpevolezza della disapplicazione-sostituzione giudiziale dei criteri stabiliti dalla normativa amministrativa: anche a voler ritenere che l'errore sulla determinazione dell'interesse usurario, in cui incorre l'esponente bancario che abbia confidato sulle Istruzioni di Bankitalia, cada sul precetto e non sul fatto, esso non potrebbe che ritenersi in questo caso inevitabile, quindi scusabile *ex art. 5 c.p.*, quantomeno perché ingenerato dalle stesse Autorità alle quali la legge demanda di integrare il precetto penale.

Non è la prima volta che la magistratura, anche di fronte al deludente controllo esercitato dalle competenti Autorità garanti, piega le proprie interpretazioni alle esigenze di tutela della clientela contro lo strapotere del sistema bancario – fin troppo noto è l'*overruling* giurisprudenziale sulla legittimità dell'anatocismo. Si comprende, allora, quanto la nuova fattispecie di usura, che tanto facilmente si presta a strumento per rivendicazioni di natura contrattuale, possa indurre in tentazione la giurisprudenza – mentre il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ha finito per incentivare denunce pretestuose.

Come nella precedente vicenda dell'usura *sopravvenuta*, è così dovuto intervenire il Legislatore; ma la l. 2/2009 risolve solo parzialmente la questione, che rimane aperta riguardo alle ulteriori voci escluse dal T.E.G.M., tra cui la stessa capitalizzazione degli interessi.

Nondimeno in punto di condotta, la recente giurisprudenza in materia di usura bancaria si è lasciata andare a interpretazioni assai poco rispettose della tipicità, quando ha senz'altro ravvisato il delitto nel caso in cui, per effetto dell'esercizio del *jus variandi*, il tasso praticato a un rapporto di apertura di credito in conto corrente sia stato fissato dalla banca in una misura che supera il tasso-soglia di riferimento.

Il fatto di reato è per tal modo ridotto alla mera *contabilizzazione* di interessi usurari.

Ma, in mancanza di una *promessa* dei più alti interessi richiesti, per mezzo di una specifica accettazione delle nuove condizioni economiche da parte del cliente, la norma incriminatrice pretende un'effettiva *dazione* degli stessi e, pertanto, l'accertamento di una congrua rimessa sul conto, a seguito della variazione unilaterale del tasso.

Qui, però, la giurisprudenza cade su un terreno reso ancor più scivoloso dalla stessa dottrina, la quale muove da un'interpretazione riduttiva della formula legislativa «si fa dare o promettere», per arrivare, attraverso la norma sulla prescrizione dell'art. 644 *ter*, a ricostruire il delitto di usura come reato permanente, dove la condotta finisce per dissolversi in un comportamento di pura attesa del pagamento degli interessi usurari.

Il dato tipico, invece, colloca la condotta del reato nella fase di determinazione degli interessi, attribuendole un contenuto di *pretesa*, che oltretutto consente un parziale recupero in termini di *extrema ratio* dell'intervento penale, rispetto alla pena privata del secondo comma dell'art. 1815 c.c.

In definitiva, la l. 108 è il frutto dell'ennesima illusione del diritto penale post-moderno: di poter esso prevenire l'usura mediante la *moralizzazione* del mercato del credito.

Il risultato è una disciplina, non solo fortemente compromessa sul piano della legittimità costituzionale, sotto ogni profilo (dalla offensività/ragionevolezza alla sussidiarietà, dalla legalità alla colpevolezza), ma addirittura, controproducente rispetto all'obiettivo perseguito, in quanto – costringendo i circuiti ufficiali del credito col tasso-soglia – contribuisce al razionamento dei soggetti più deboli e così favorisce il mercato illegale; e a parte rimane l'ulteriore irrigidimento causato da certe applicazioni giurisprudenziali.

La verità è che la difesa contro l'usura non può affidarsi completamente al diritto penale, richiedendo, piuttosto, un'adeguata politica economica e sociale, che incida sulle cause del fenomeno criminale.

E tali cause stanno, in primo luogo, proprio nell'inefficienza del sistema creditizio, che la nuova configurazione del delitto ha finito per aggravare. Una seria politica antiusura dovrebbe, dunque, anzitutto impegnarsi nell'assicurare l'accesso (e il mantenimento) al credito legale dei soggetti meritevoli, anche proseguendo lungo una strada appena imboccata dalla l. 108, con la creazione del fondo di prevenzione dell'usura e con le modifiche al regime dei protesti. Qualcosa, di recente, si è fatto, con i diversi provvedimenti per la competitività o con il protocollo di intesa A.B.I. del 2003; ma è ancora troppo poco.

In ogni caso, la fattispecie di usura presunta dev'essere eliminata, quantomeno in ambito bancario e finanziario, dove restano ipotizzabili meccanismi di controllo in via amministrativo e magari penale, in chiave preventiva, contro indebiti approfittamenti, ma con la dovuta precisione e adeguatezza nell'individuazione delle condotte anti-giuridiche; e soprattutto,

andrebbe rafforzato il regime di vigilanza, per impedire ogni strumentalizzazione da parte della criminalità usuraia (specialmente quella organizzata).

ABSTRACT

The statute 108 of 1996 has strongly modified the crime of usury originally introduced by the Italian Criminal Code in 1931, in which it was perfectly reflected the criminological pattern of the “loan shark”.

Indeed, whereas the new article 644 c.p. provides for the presumption of usury, it does not consider the traditional binomial take advantage - state of need; instead, in order to establish the criminal liability, it recurs to the overtaking of a rate specified through normative elements and referred to the conditions of the market.

So usury has been transformed into a crime safeguarding the public regulation of the credit market, partly demanded to the Ministry of Economy and Finance and, through it, to the Bank of Italy, with the definition in concrete terms of “usury interests” (art 2. l. 108)

As a consequence, direct object of criminal-law protection is not the estate of the victim anymore, but – according to a scheme (especially) spread in the criminal legislation about economy and expression of an *intervener* State – an administrative “function” of credit market controlling.

Such a pattern of incrimination, borrowed from the French legislation, allows to overcome the probation difficulties which contributed to the inefficiency of the previous rules, in front of a flooding criminal phenomenon; however, this anticipated safeguard of victim’s patrimonial freedom, is not justified with regards to the constitutional principles that legitimise the penal intervention (offensiveness / reasonableness).

The result is a crime of mere aim, where the aim should be – common in the emergency legislation – to contrast the infiltration of the organized crime in the official financial system, with the consequent distorting effects on the legal economy.

Thus, the recoils of the modification of the offence on the demands of protection, which contribute to define the constitutional statue of the criminal illicit, are even more unacceptable.

The principle of legality is directly violated – notwithstanding the different opinion of the Supreme Court – by a mechanism of integration of the penal rule that leaves to the Administrative Authority the due to define completely the structure and the limits of the safeguard of the interests involved.

But in a model fact situation framed with strong distinguishing features of special wrongfulness, even the resistance of the principle of personal liability lays it on the line by a well-established case law – after all, already confirmed referring to usury – which substantially excludes any excuse efficacy of the mistake of non-criminal law.

On the other hand, the same advantages that the pattern of presumed usury ensures in terms of definitiveness (and correlatively of guiltiness) are frustrated by the provision – in anti-elusive function – of a subsidiary

hypothesis, defined “in concrete”, because it gives back to the discretion of the judge the evaluation on the subsistence of usury and moreover it purposes the subjective element of victim’s “economical or financial difficulties conditions”, that seems anyway to play the role of objective condition of liability to punishment.

However, what has relevant importance for this research is the effect of “criminological normalization” of the agent pattern, produced by the criminal policy option, i.e. the equilizing of the “loan shark” and the legal operator of the credit, usurer as the first one; even more because he operates inwards the bank industry or the financial intermediation thus he necessarily commits an aggravated usury, risking a punishment that – due to the recent increase of the edictal limits, with a clearly symbolical aim, without even considering the possibility of other special aggravating circumstances, although provided for the “criminal” usury – can reach the term of fifteen years of imprisonment.

In the so-called “bank usury”, therefore, there is one more profile of irrationality of the precept, deriving from a punitive treatment which is absolutely out of proportion to the disvalue of the implied fact – as it is confirmed in comparison with the French law, which for the (remaining) crime of usury, provides for a punishment that is lower than two years of reclusion and which is rather, and rationally, accompanied with criminal sanctions for the company.

The information that (even) high-profile exponent of the most important banks of our Country are under investigation for usury or charged with it is not surprising

What disconcerts is that at the base of the charges is the partial failed-application of the administrative discipline of integration of the model fact situation of (presumed) usury, with substitution of judicial criteria.

In fact, the quarterly decrees do not comply with the law where, on the basis of the Instructions of the Bank of Italy, with a violation of subsection IV of article 644 c.p., they exclude from the global actual rate relating to a bank account some important elements of the cost of the credit, in particular the maximum overdraft bank charge.

Since they are unlawful, decrees and Instructions should not be applied at all by the judge, with the consequent not-application of the penal rule, due to the unsuccessful integration of some requirements of the model fact situation.

Every interpretative operation on the up mentioned regulations – to which the law refers for to define in concrete of the usury interests – shows itself as even more unlawful for violation of statutory reserve in criminal law; the substantially analogical method, with which in the famous Court of Palmi sentence 1732/2007 the maximum overdraft charge is considered relevant through the definition of a condition of presumed usury independent from the annual percentage rate of charge, is emblematical.

It has to be considered against the logic as well as the principles, when, in other sentences, the judgement on the usury interest applied by the bank, (re)calculated with judicial criteria of accountant origin, assumes anyway as a criterion the global actual rate contained in the quarterly decrees and detected on the basis of the unlawful Instructions of Bank of Italy.

A scenario of unsustainable uncertainty for the operators of the credit market descends from the many methods elaborated by the accountability, and it clearly shows the indeterminativeness of the rule, in absence of a binding choice of the Administration, indeed therefore provided by the law.

The effects of the not-application – judicial substitution of the criteria established by the administrative regulations on the plane of the guiltiness are determinant: even sustaining that the mistake on the determination of the usury interests, in which the exponent of bank relying incurs on the Instructions of Bank of Italy, fell upon the precept and not upon the fact, it could be only interpreted as unavoidable, hence excusable according to article 5 c.p., at least because it is generated by the same Authorities to which the law refers to integrate the precept.

It is not the first time that the Courts, in front of the unsatisfactory control practiced by the competent Authorities, bend their interpretations in order to comply with the needs of the consumers against the bank's system abuse of power – it is well known the overruling on the lawfulness of anatocism. It is easy to understand, hence, how much the new model fact situation of usury, that lends itself to claiming of contractual nature, could lead the Courts in temptation – while the Solidarity Fund for the victims of usury has just offered incentives to instrumental denunciations.

As in the previous case of “*turned up usury*”, the Legislator had to take part; but statute 2 of 2009 resolves only partially the question, that still remains open with regards to the other elements excluded from the global actual rate, among which the capitalization of the interests.

Nevertheless, concerning the conduct, the recent Court opinions about bank usury agree to not very respectful interpretations of the typicality, when they had recognized the subsistence of the crime in case, for the effect of the *jus variandi*, the tax applied to an opening of credit on an account was fixed by the bank at a higher level than the reference threshold.

The crime is in this way reduced to the mere accountancy of usury interests.

However, in absence of a *promise* of the higher interests requested, through a specific acceptance of the new economic conditions by the client, the statutory rule claims an effective *giving* of them, hence, the assessment of a fair remittance on the account after the unilateral variation of the rate.

On this point, anyway, the Courts fall on a topic that is made even more awkward by the same doctrine that, interpreting restrictively the formula “make someone give or promise”, in order to arrive, through the article 644-ter c.p. concerning usury time-bar, to a reconstruction of usury as a permanent crime, where the conduct turns out in a behaviour of pure waiting of usury interests paying.

The typical datum, puts the conduct of the crime in the phase of determination of the interests, giving it a meaning of claim, that after all permits a partial recovery in terms of *extrema ratio* of the penal intervention, as opposed to the private punishment of article 1815 of the Civil Code.

In conclusion, the statute 108 of 1996 is the consequence of the umpteenth illusion of the post-modern criminal law: the illusion of preventing usury through the *moralization* of credit market.

The result is a discipline, not only deeply compromised from a constitutional legality point of view, according to every single aspect (from offensiveness / reasonableness to subsidiarity, from legality to guiltiness), but especially, self-defeating in comparison to the pursued objective, because – forcing the official circuits of credit through the threshold – it contributes to the rationing of the weakest subjects and, as a consequence, it supports an illegal market; aside it remains the further tightening caused by some applications of the Courts.

Certainly, the remedies against usury cannot be completely submitted to criminal law, requiring, rather, a suitable economic and social politics, that weighs upon the causes of the criminal phenomenon.

Such causes consist, first of all, especially on the ineffectiveness of credit system, which the new configuration of crime has progressively increased.

A serious policy against usury, therefore, should be expressly focused on assuring the access (and the maintenance) of legal credit to deserving subjects, even perceiving the same direction just taken by the statute 108, through the creation of the fund of prevention of usury and through some changes on protest discipline. Something has been recently done, through several provisions focused on competitiveness or through the A.B.I. agreement of 2003; but it is not enough.

In any case, the model fact situation of presumed usury must be eliminated, at least in the banking and financial system, according to which mechanisms of administrative and even criminal control must be presumed, on a preventive point of view, against undue advantages, but through the due precision and adequacy in the individualization of tortious behaviours; but, especially, the system of control should be enforced, to prevent every instrumental use of the financial system by usury criminality (especially in case of organized-crime).

BIBLIOGRAFIA

1. AA.VV., *Le pene private*, Milano, 1985;
2. AA.VV., *I mercati dell'usura a Milano*, a cura di Savona e Stefanizzi, Milano, 1998;
3. AA.VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di Giarda e Seminara, Padova, 2002;
4. AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società. D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, a cura di Alessandri, Milano, 2002;
5. AA.VV., *Le finzioni del diritto*, a cura di Brunetta d'Usseaux, Milano, 2002;
6. ALBAMONTE, *Atti amministrativi illegittimi e fattispecie penale: i poteri del giudice nella tutela penale del territorio*, in *Cass. pen.*, 1983, p. 1861;
7. ALBAMONTE, *Rilevanza penale dell'illegittimità della concessione edilizia alla luce della l. 28 febbraio 1985, n. 47*, in *Cass. pen.*, 1987, p. 2095;
8. ALBAMONTE, *L'usura impropria nella legge n. 356 del 1992*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 226;
9. ALESSANDRI, *Offerta di investimenti finanziari e tutela penale del risparmio*, in AA.VV., *Mercato finanziario e disciplina penale*, Milano, 1993, p. 201;
10. ALIBRANDI, *In tema di tardiva obiezione di coscienza al servizio militare*, in *Riv. pen.*, 1992, p. 344;
11. ALPA, *Usura: problema millenario, questioni attuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, II, p. 173;
12. AMBROSETTI, *Abolition criminis e modifica della fattispecie*, Padova, 2004;
13. AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2008;
14. ANGIONI, *Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 1440;
15. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, pt. sp., I, agg. Grosso, Milano, 1992;
16. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, pt. g., agg. Conti, Milano, 2003;
17. ANTONELLI, *Sull'esperienza di processi penali per usura bancaria*, Intervento al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008;
18. ARISTOTELE, *Politica*, a cura di Laurenti, Laterza, 2007;
19. ARZT-WEBER, *Strafrecht, Bes. Teil, LH 4: Wirtschaftsstraftaten, Vermoegensdelicte (Randbereich), Faelschungsdelikte*, 2 Aufl., Bielefeld, 1989, p. 88;
20. BALLADORE PALLIERI, *Diritto costituzionale*, Milano, 1972;

21. BARRECA, *Prestiti e usura – Prevenzione e tutela del consumatore in Francia e in Italia*, Milano, 1995;
22. BARRECA, *La regolamentazione in tema di usura: l'esperienza francese*, AA.VV., *Usura – Economia, società e istituzioni*, a cura di Rossi A., Torino, 1997, p. 105;
23. BELLACOSA, voce *Usura impropria*, in *Enc. giur.*, vol. XXXII, Roma, 1994, p. 1;
24. BELLACOSA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, p. 144;
25. BENTHAM, *Difesa dell'usura*, a cura di Buccilli e Guidi, Liberilibri, 1996;
26. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Milano, 1995;
27. BERNASCONI, *Il difficile equilibrio tra legalità ed offensività nella tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, p. 47;
28. BERNSMANN, *Zur Problematik der Missverhaeltnisklausel beim Sachwucher-eine Untersuchung zu einem «dogmatischen Dunkelfeld»*, in *GA*, 1981, p. 141;
29. BELFIORE, *Brevi note sul problema della scusabilità dell'ignorantia legis*, in *Foro it.*, 1995, II, c. 154;
30. BELFIORE, *Concessione edilizia illegittima e reato di costruzione abusiva: una questione ancora irrisolta*, in *Foro it.*, 1996, II, c. 499;
31. BELLINI, *Usura fra morale e jus positum*, in *Riv. pen.*, 1992, p. 623;
32. BENEDETTO, voce *Usura (Diritto intermedio)*, in *Nov. Dig. it.*, vol. XX, 1975, p. 371;
33. BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 774;
34. BETTIOL, *Nota a Trib. Bologna, 20 aprile 1945*, in *Giur. it.*, 1946, II, c. 33;
35. BETTIOL-PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1986;
36. BOARI, voce *Usura; b) Diritto intermedio*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, p. 1135;
37. BONILINI, *La sanzione civile dell'usura*, in *Contr.*, 1996, p. 223;
38. BONINI, *Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?*, in *Ind. pen.*, 2003, p. 491;
39. BONORA, *L'usura*, Padova, 2007;
40. BORSARI, *Il delitto di usura «bancaria» come fattispecie «grave» esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, p. 33 – versione corredata da norme essenziali della Relazione al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008;
41. BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, Milano, 1960;

42. BRICOLA, *sub art. 25*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca, Bologna, 1981, p. 252;
43. BRICOLA, *Riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. III, Milano, 1991, p. 57;
44. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Scritti di diritto penale*, vol. I, *Dottrine generali. Teoria del reato e sistema sanzionatorio*, t. I, Dal 1960 al 1973, Milano, 1997, p. 549;
45. BRICOLA, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *Scritti di diritto penale*, vol. I, tomo II, Milano, 1997, p. 1407;
46. BRICOLA, *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in *Scritti di diritto penale*, vol. I, tomo II, Milano, 1997, p. 1475;
47. BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Torino, 2000;
48. BURDESE, *Istituzioni di diritto privato romano*, Padova, 2004;
49. BUSIA, *Con i toni polemici non si aiutano i consumatori*, in *Guida dir.*, 2001, n. 2, p. 62;
50. CABRILLAC-MOULY, *Droit pénal de la banque e du credit*, Paris, 1982;
51. CALTABIANO, *In margine ad un «coupe de theatre»*, in *Riv. pen.*, 1999, p. 883;
52. CALVI, *Tipo criminologico e tipo normativo d'autore*, Padova, 1967;
53. CAMON, *sub art. 266 e ss.*, in *Commentario breve al Codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2005, p. 779;
54. CANDIAN, *Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto positivo italiano*, Milano, 1946;
55. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano, 1999;
56. CAPERNA-LOTTI, *Art. 1 – Art. 2*, in AA.VV., *Per una legge dalla struttura complessa. Il percorso guidato all'applicazione*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12, p. 37;
57. CAPERNA-LOTTI, *Il fenomeno dell'usura tra esperienze giudiziarie e prospettive di un nuovo assetto normativo*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, I, 1995, p. 75;
58. CAPOTI, *Usura presunta nel credito bancario e usura della legalità penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, p. 631;
59. CAPOTI, *La condotta del delitto di usura "bancaria"*, Relazione al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008;
60. CARACCIOLI, *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario e interfinanziario*, in *Fisco*, 1997, p. 1483;
61. CARACCIOLI, *Di fronte al rebus sulla consumazione scelta la via della condotta frazionata*, in *Guida dir.*, 1999, n. 12, p. 84;

62. CARLEVALE, *La commissione di massimo scoperto e il costo del credito bancario*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2006, II, p. 394;
63. CARNEVALE, *La prorogatio delle Camere quale limite all'esercizio della funzione legislativa*, in *Scritti in onore di L. Paladin*, Napoli, 2004, p. 24;
64. CARON, voce *Usura (diritto canonico)*, in *Nov., Dig. it.*, vol. XX, Torino, 1975, p. 378;
65. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, Parte speciale, vol. IV, ed. 1869, Bologna, 1993;
66. CATANIA, *Usura: profili penali e civili*, 2006;
67. CATENACCI, «Beni» e «funzioni» oggetto di tutela nella legge «Merli» sull'inquinamento delle acque, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 1219;
68. CATONE, *De agri cultura*, in *Opere di Marco Porcio Catone*, trad. Cugusi e Sblendario Cugusi, Torino, 2001;
69. CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1206;
70. CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 3212;
71. CHERCHI, *Per l'usura corsia veloce e tasso a doppio binario*, in *Il Sole 24 ore*, 16 febbraio 1996;
72. CERASE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2595;
73. CERVENCA, voce *Usura; a) Diritto romano*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, p. 1125;
74. CIAN M., *Appunti sul sistema dell'usura civile: complessità del fenomeno reale e rigidità del modello normativo*, in *Studium juris*, 2008, p. 1379;
75. CIAN M., *Criticità nella disciplina dell'usura in diritto civile, ricadute e differenze con il regime penalistico*, Relazione al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008;
76. CLARIZIA, *Gli effetti civilistici dell'usura sui contratti di leasing*, in AA.VV., *Il nuovo reato di usura a due anni dalla sua entrata in vigore*, *Quaderni di Assilea*, 1999, p. 9;
77. COCCO, *L'atto amministrativo invalido elemento delle fattispecie penali*, Cagliari, 1996;
78. COLELLA, voce *Usura; d) Diritto canonico*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, p. 1148;
79. COLLURA, *Le istruzioni della Banca d'Italia e la l. 108/1996: profili civilistici*, in AA.VV., *Usura e attività creditizia-finanziaria*, Milano, 2000, p. 157;
80. CONDEMI, *Brevi considerazioni intorno ai reati di scopo e al principio di offensività*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 977;

81. CONTENTO, *La rilevanza penale dell'usura. Il significato della nuova legislazione*, in AA.VV., *Il fenomeno dell'usura e l'intermediazione finanziaria e bancaria*, a cura di De Felice, Bari, 1997, p. 107;
82. CONTENTO, *Corso di diritto penale*, a cura di Spagnolo, Bari, 1996;
83. CONTI, *Art. 10*, in AA.VV., *Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato all'applicazione*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12, p.43;
84. COPPI, voce *Reato permanente*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996, p. 318;
85. COSTA, *Punti di vista a confronto sulla tematica dell'usura*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 1529;
86. COSTI, *L'ordinamento bancario*, Bologna, 2007;
87. COZZI, *Concessione di indulto: le novità della legge*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 28;
88. CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996;
89. CUTRONA, *Ancora sulla sentenza n. 333 del 1991 C.cost. sulla disciplina penale degli stupefacenti*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1727;
90. D'AMBROSIO, *Delitti contro il patrimonio*, in *Codice penale, Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da Bricola e V. Zagrebelsky, pt. sp., II, Torino, 1984, p. 1121;
91. D'APOLLO, *Il tempus commissi delicti nel reato d'usura. Il dubbio resta: pattuizione o dazione?*, in *Riv. pen.*, 2008, p. 723;
92. D'ASCOLA, *Punti fermi e aspetti problematici delle condizioni obiettive di punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 652;
93. DAGNA, *Esclusione dell'eccezione di obbligazione naturale per la ripetizione degli interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e soglia d' usura*, in *Banca, Borsa tit. cred.*, II, 2007, p. 214;
94. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, Padova, 2008;
95. DE ANGELIS, voce *Usura*, in *Enc. giur.*, Agg. VI, Roma, 1998, p. 1;
96. DE ANGELIS, voce *Usura*, in *Enc. giur.*, vol. XXXII, Roma, 1994, p. 1;
97. DE FRANCESCO G.A., *Profili strutturali e processuali del reato permanente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, p. 558;
98. DE FRANCESCO G.V., *sub art. 644*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Stella e Zuccalà, Padova, 1992, p. 1514;
99. DELMAS MARTY, *Droit pénal des affaires, 1/Les infractions*, Paris, 1981;
100. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, I, Firenze, 1979;
101. DE MARTINO, voce *Foenus Nauticum (Diritto romano)*, in *Nov. Dig. it.*, vol. VII, Torino, 1961, p. 421;
102. DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951;

103. DE NOVA, in *Italia Oggi*, 4 aprile 1998, p. 5;
104. DELITALA, voce *Diritto penale*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, p. 1095;
105. DELLO IAVOCO, *Usura*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, vol. IX, *I reati del mercato finanziario*, a cura di Di Amato, Padova, 2007, p. 277;
106. DE POLI, *Costo del denaro, commissione di massimo scoperto ed usura*, in *N. giur. civ. comm.*, 2008, X, p. 351;
107. DE SIMONE A.-DE SIMONE M.R., *Legittimità della prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2002, II, p. 586;
108. DI LAZZARO, *Lezioni di matematica finanziaria*, Roma, 1984;
109. DI NAPOLI, *Anatocismo e vizi nei contratti bancari*, Rimini, 2008;
110. DOLCINI, *Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale? (Note a margine dell'art. 444 c.p.p.)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 797;
111. DOLCINI-PALIERO, *Il diritto penale bancario: itinerari di diritto comparato*, (I parte), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 940;
112. DOLCINI-PALIERO, *Il diritto penale bancario: itinerari di diritto comparato* (II parte), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 1313;
113. DOLMETTA, *Le prime sentenze della Cassazione civile in materia di usura ex lege n. 108/96*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, II, p. 627;
114. DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della «certezza del diritto»*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2005, II, p. 129;
115. DOLMETTA-PERRONE, *Risarcimento dei danni da inadempimento di obbligazioni di interessi e anatocismo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1999, II, p. 408;
116. DONADIO, *sub art. 644*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. XI, *I delitti contro il patrimonio*, libro II, Artt. 624-649, Milano, 2000, p. 578;
117. DONADIO, *sub art. 648-bis*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. XI, *I delitti contro il patrimonio*, Libro II, Artt. 624-649, Milano, 2000, p. 742;
118. DONINI, *Il delitto contravvenzionale. «Culpa iuris» e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, Milano, 1993;
119. DONINI, *Dolo e prevenzione generale nei reati economici. Un contributo all'analisi dei rapporti fra errore di diritto e analogia nei reati in contesto lecito di base*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1999, p. 1;
120. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004;

121. DUCOLOUX-FAVARD, *Droit pénal des affaires*, Paris, 2a, 1993.
122. ELIA, *Durata della «prorogatio»*, in *Foro pad.*, 1954, IV, p. 109;
123. EUSEBI, *Brevi note sul rapporto fra anticipazione della tutela in materia economica, extrema ratio ed opzioni sanzionatorie*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, p. 741;
124. FADALTI, *Il delitto di usura è incostituzionale?*, in *Riv. pen.*, 2005, p. 3;
125. FARINA, *La determinazione giudiziale del credito "bancario" in conto corrente*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1999, III, p. 340;
126. FARINA, *Gli interessi uso piazza, l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto*, in *AAVV., Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di Vettori, Padova, 2002, p. 416;
127. FAUSTI, *Il mutuo*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2004, p. 168;
128. FERRANTI, *Le leggi interpretative nella giurisprudenza italiana*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1999, I-II, p. 203;
129. FERRARI, *Sul momento consumativo del delitto di usura*, in *Giur. it.*, 2006, p. 1930;
130. FERRI G.B., *Interessi usurari e criterio di normalità*, in *Riv. dir. comm. dir. gen. obbl.*, 1975, I, p. 273;
131. FERRO LUZZI, *Ci risiamo (a proposito dell'usura e della commissione di massimo scoperto)*, in *Giur. comm.*, 2006, I, p. 671;
132. FERRONI, *Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta*, in *AA.VV., Mercato del credito e usura*, a cura di Macario e Manna, Milano, 2002, p. 155;
133. FIADINO, *Irretroattività ed istantaneità del nuovo reato d'usura nell'ultima giurisprudenza*, in *Ind. pen.*, 1999, p. 379;
134. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaseo Natale* (scritti in memoria di G. Bellavista, I), 1977, p. 173;
135. FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364 del 1988*, in *Foro it.*, 1988, I, c. 1385;
136. FIANDACA, *La nuova legge anti-droga tra sospetti di incostituzionalità e discrezionalità legislativa*, in *Foro it.*, 1991, I, 2628;
137. FIANDACA, *Osservazione a Corte Cost. 25 luglio 1994, n. 341*, in *Foro it.*, 1994, I, c. 2585;
138. FIANDACA, *La disciplina penale dell'usura: problemi e prospettive*, in *Economia e credito* 1995, 1, p. 41;
139. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., vol. II, tomo 2, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 1992;
140. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. gen., Bologna, 2008;

141. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, pt. sp., vol. II, tomo 2, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2008, p. 225;
142. FIASCO, *I condannati per usura nel ventennio 1977-96 con sentenza definitiva*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 1156;
143. FIASCO, *Realtà socio-economica del meridione e ricorso all'usura*, in AA.VV., *Il fenomeno dell'usura e l'intermediazione finanziaria e bancaria*, a cura di De Felice, Bari, 1997, p. 91;
144. FIORE C., FIORE S., *Diritto penale*, pt. g., Torino, 2008;
145. FIORELLA, voce *Reato*, I. – *Reato in generale: a) Diritto penale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1987, p. 773;
146. FIORELLA, *Appunti sulla struttura del delitto di usura*, in AA.VV., *Mercato del credito e usura*, a cura di Macario e Manna, Milano, 2002, p. 229;
147. FLICK, *Società fiduciarie, finanziarie e di intermediazione mobiliare: aspetti penali*, in *Riv. soc.*, 1990, p. 454;
148. FLICK, *Le regole del funzionamento delle imprese e dei mercati. L'incompatibilità del metodo mafioso: profili penalistici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 906;
149. FLORIAN, *Il delitto di usura. Nota economico-giuridica*, in *Giur. it.*, IV, 1935, p. 94;
150. FORLENZA, *Art. 14*, in AA.VV., *Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato all'attuazione*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12, p. 47;
151. FORLENZA, *Sul funzionamento dei meccanismi di sostegno le norme di applicazione giocano la loro «chance»*, in *Guida dir.*, 1997, n. 14, p. 21;
152. FORLENZA, *Rischio elusione sulla configurabilità del reato*, in *Guida dir.*, 2001, n. 1, p. 96;
153. FORLENZA, *Legittima la norma di interpretazione autentica restano i dubbi sul momento consumativo del reato*, in *Guida dir.*, 2002, n. 9, p. 66;
154. FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova, 1997;
155. FORNASARI, *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, Milano, 1994;
156. FORNASARI, *La disciplina penale dell'usura nella Repubblica federale tedesca: spunti per una comparazione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, p. 101;
157. FORTI, *Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su «cifre nere» e funzione generalpreventiva della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 160;
158. FORTI, *Normatività ed empiria nel lavoro del criminologo. Il «caso» Sutherland*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 364;

159. FRAGASSO, *Profili problematici della pena attraverso il prisma del «patteggiamento»*, in *Commentario al Codice penale. Persone e sanzioni*, diretto da Ronco, Bologna, 2006, p. 685;
160. FUSARO, *Con l'approvazione del testo a Camere sciolte si crea un precedente con forti perplessità*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12, p. 53;
161. GALLO E., *L'usura nell'evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi*, in *Dir. pen. e pro.*, 1995, p. 298;
162. GALLO M., *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, p. 1;
163. GALLO M., voce *Dolo*; IV. – *Diritto penale*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1984, p. 750;
164. GAMBARDELLA, *Brevi note sul rapporto tra gli artt. 4 e 5 della L. n. 2248, All. E del 1865 e il giudizio penale*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 377;
165. GAMBARDELLA, *Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa*, Milano, 2002;
166. GARGANI, *Usura semplice e usura qualificata. Osservazioni critiche sulla riforma del delitto di usura alla luce del paradigma carrariano*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 2000, p. 71;
167. GAROFANO, *Sullo «stato di bisogno» nel delitto di usura*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2281;
168. GELPI, JULIEN-LABRUYERE, *Storia del credito al consumo. La dottrina e la pratica*, Bologna, 1994;
169. GENTILI, *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 353;
170. GIARDA, *Il tasso soglia per il reato di usura: alcuni aspetti tecnici*, in *Banca borsa soc.*, 1996, p. 166;
171. GINEVRA, *Sul divieto di anatocismo nei rapporti tra banche e clienti*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1999, II, p. 401;
172. GIOIA, *Difesa dell'usura?*, in *Corr. giur.*, 1998, p. 504;
173. GIORGIANNI-TARDIVO, *Diritto bancario*, Milano, 2006;
174. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 1097;
175. GRASSO, *Considerazioni in tema di errore su legge extrapenale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, p. 138;
176. GRASSO, *Il reato omissivo improprio*, Milano, 1983;
177. GRASSO, *Pre-Art. 110*, in Romano-Grasso, *Commentario sistematico del Codice penale*, II, Artt. 85-149, Milano, 2005, p.140;
178. GRISPIGNI, *Il reato plurisoggettivo*, in *Ann. dir. proc. pen.*, 1942, p. 377 e p. 401;
179. GROSSO, *L'art. 121 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 772 e il divieto di analogia in diritto penale*, in *Giur. it.*, 1961, I, c. 1043;

180. GROSSO, voce *Usura*; c) *Diritto penale*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, p. 1142;
181. GUASTINI, *Il giudice e la legge. Lezioni di diritto costituzionale*, Torino, 1995;
182. GUERRINI-MAZZA L.-RIONDATO, *Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali*, Padova, 2004;
183. GUISSO, *Quanto è grande il mercato dell'usura? Temi di discussione del Servizio Studi della Banca d'Italia*, n. 260, p. 8;
184. GUTH, *Usure*, in *Recueil Dalloz*, 1981, p. 2;
185. INGAGI, *Concreta applicabilità delle nuove norme sull'usura e conseguenze civilistiche del reato sui contratti usurari*, in *Riv. pen. econ.*, 1996, p. 314;
186. INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 126;
187. INSOLERA, *Un deludente epilogo*, in *Giur. cost.*, 1996, p. 3362;
188. INZITARI, *Il mutuo con riguardo al tasso «soglia» della disciplina antiusura e al divieto dell'anatocismo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1999, I, p. 257;
189. INZITARI, *Diversa funzione della chiusura nel conto ordinario e in quello bancario. Anatocismo e commissione di massimo scoperto*, in *Banca, Borsa tit. cred.*, II, 2003, p. 463;
190. JEANDIDIER, *Droit pénal des affaires*, 3a, Paris, 1998;
191. LA PORTA, *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, Milano, 1963;
192. LANZI, *L'errore su legge extrapenale, la giurisprudenza degli ultimi anni e la non applicazione dell'art. 47 ult. co. c.p.*, in *Indice pen.*, 1976, p. 299;
193. LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Firenze, 2000;
194. LETO, *Usura e ricettazione del denaro ricevuto: ruolo della persona offesa*, in *Riv. pen.*, 2008, p. 511;
195. LE GOFF, *La bourse et la vie. Economie et religion au Moyen Age*, trad. Addamiano, Laterza, 1988;
196. LIBERTINI, voce *Interessi*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, p. 95;
197. LI VECCHI, *Le banche al cospetto del nuovo delitto di usura tra problematiche ed interrogativi senza risposta*, in *Riv. pen.*, 1998, p. 929;
198. LIVIO TITO, *Ab urbe condita*, trad. Vitali, Milano, 2007;
199. LO MONTE, *Osservazioni sul possibile contributo del sistema creditizio in materia di «lotta» alla criminalità organizzata: l'esempio dell'usura*, in AA.VV., *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, a cura di Moccia, Napoli, 1999, p. 379;

200. LUCA, *Il Vangelo*, Milano, 2000;
201. LUCCIOLI, *Nota a Cass.*, sez. II, 7 dicembre 1978, in *Cass. pen.*, 1980, p. 764;
202. LUCCIOLI, *Brevi note in tema di usura*, in *Cass. pen.*, 1979, p. 1527;
203. MACCARI-MAZZA L., *Usura e riciclaggio*, in AA.V.V., *Il riciclaggio del denaro nella legislazione civile e penale*, a cura di Cortese-Santoro, 1996, p. 256;
204. MAFFEIS, *Banche, clienti, anatocismo e prescrizione*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2005, II, p. 141;
205. MAGRI, *In ordine al momento consumativo del reato d'usura*, in *Foro ambr.*, 2001, p. 479;
206. MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode. Usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio*, in *Trattato di diritto penale – Parte speciale*, diretto da Marinucci e Dolcini, vol. VII, tomo II, 2007, p. 2;
207. MALINVERNI, *Interessi usurari e stato di bisogno*, in *Giur. it.*, 1965, II, c. 259;
208. MANES, *Il principio di offensività. Tra codificazione e previsione costituzionale*, in *Ind. pen.*, 2003, p. 147;
209. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005;
210. MANES, *Art. 644: usura*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, a cura di Canestrari, Gamberini, Insolera, Mazzacuva, Sgubbi, Stortoni e Tagliarini, Bologna, 2006, p. 568;
211. MANIACI, *Nuova normativa in materia di usura*, in *I contratti*, 2001, p. 394;
212. MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989;
213. MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche «incrociate» di tutela*, Torino, 1997;
214. MANNA, *Usura e principio di determinatezza: un problema insolubile?*, in AA.VV., *L'usura ieri e oggi*, a cura di Tafaro, 1997, 259;
215. MANNA, voce *Usura (la nuova normativa sull')*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., 2000, p. 646;
216. MANNA, *Decreto sui mutui: primo significativo indebolimento della tutela penale contro l'usura?*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 540;
217. MANNA, *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale «interventista» versus diritto penale «neo-liberista»?*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2001, p. 889;

218. MANNA, voce *Usura (la legge sui tassi)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., 2004, p. 829;
219. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. g., Padova, 2007;
220. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. sp., II, *Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2009;
221. MANTOVANO, *Alcune riflessioni in tema di mutui a tasso fisso stipulati ante l. 108/1996 e superamento nel tempo della misura del tasso soglia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 1216;
222. MANTOVANO, *Usura e Commissione di Massimo Scoperto: profili di indeterminatezza della fattispecie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1558;
223. MANZELLA, *Il Parlamento*, Bologna, 2003;
224. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IX, Agg. Nuvolone, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1984;
225. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998;
226. MARCIANO, *Il nuovo codice penale*, Napoli, 1932;
227. MARINI GIUL., *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1999;
228. MARINI GIUL., voce *Usura*, in *Dizionario dei reati contro l'economia*, a cura di Marini-Paterniti, Milano, 2000, p. 561;
229. MARINUCCI-DOLCINI, *Corsi di diritto penale*, I, Milano, 2001;
230. MASCIANDARO, *Banche e riciclaggio. Analisi economica e regolamentazione*, Milano, 1994;
231. MASCIANDARO, *L'usura si vince in Banca*, in *Il Sole 24 ore*, 2 settembre 1994;
232. MASCIANDARO, *Doppio binario occasione perduta*, in *Il Sole 24 ore*, 21 febbraio 1996;
233. MASCIANDARO, *Provvedimenti attuativi in materia di usura. Il commento dell'economista*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 531;
234. MASCIANDARO, *Shylock era banchiere o usuraio? Una teoria del credito d'usura*, in *Moneta e Credito*, giugno 1997, p. 167;
235. MASCIANDARO, *Economia dell'usura e politica antiusura: analisi della legge n. 108/1996*, in Zadra et al., *La legge sull'usura*, Roma, 1998, p. 67;
236. MASCIANDARO, *Mercato illegale e legale del credito: analisi economica*, in AA.VV., *Usura e attività creditizio-finanziaria*, Milano, 2000, p. 227;
237. MASCIANDARO, *Usura ed antiusura in Italia: l'analisi economica*, in AA.VV., *Mercato del credito e usura*, a cura di Macario e Manna, Milano, 2002, p. 65;
238. MASCIANDARO-PANSA, *La farina del diavolo*, Baldini&Castoldi, 2000;

239. MASCIANDARO-PECCATI-TAGLIATI, *Why usury can be cheaper*, in *Atti del XXI Convegno Annuale, Associazione Matematica Applicata alle Scienze Sociali*, Roma, 1997, p. 453;
240. MASCIANDARO-PORTA, *Il mercato dell'usura: analisi macroeconomica ed alcune evidenze empiriche sull'Italia*, in AA.VV., *L'usura in Italia: analisi economica e valutazione della nuova regolamentazione*, a cura di Masciandaro e Porta, Milano, 1997, p. 155;
241. MASINI, *Per vincere l'usura niente demagogia ma regole migliori*, in *Il Sole 24 ore*, 29 dicembre 2000;
242. MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2198;
243. MASULLO, *Usura e permanenza: a proposito del termine di prescrizione*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 544;
244. MAURACH-SCHROEDER-MAIWAL, *Strafrecht, Bes. Teil, Teilband 1, Straftaten gegen Persoenlichkeits-und Vermoegenswerte*, 8 Aufl., Heildeberg, 1995, p. 510;
245. MAZZA L., *Una fattispecie precaria: l'usura impropria*, in *Riv. pol.*, 1996, p. 73;
246. MAZZACANE, voce *Usura*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, p. 382;
247. MAZZACUVA, *Bene giuridico e tecniche di tutela nel diritto penale societario*, in *PD*, 1984, p. 103;
248. MAZZACUVA, voce *Evento*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, 1990, p. 445;
249. MAZZACUVA, *Quadro problematico generale della disciplina penale dell'usura. Bene giuridico e tecniche di tutela*, Relazione al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008;
- 250.
251. MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, p. 683;
252. MENDOZA, *Le Sezioni unite affermano la rilevanza penale della concessione edilizia emessa in difformità della normativa urbanistica e dalle previsioni di piano*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 907;
253. MENEGHELLO, *La vittima e il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura*, Intervento al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008;
254. MERUZZI, *Usura*, in *Contr. impr.*, 1996, p. 759;
255. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, in *Contr. impr.*, 1999, p. 410;

256. MICHELETTI, *Una sentenza di «incostituzionalità sopravvenuta» della tutela in materia di reati di sospetto*, in *Giur. cost.*, 1996, p. 3373;
257. MICHELI, *Giudice penale e concessione edilizia illegittima: la definitiva affermazione della portata sostanziale del «sindacato» sull'atto amministrativo*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 3147;
258. MILITELLO voce *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 278;
259. MINERVINI, *La rescissione del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 1997, p. 764;
260. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988;
261. MOCCIA, *Dalla tutela dei beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 343;
262. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1995;
263. MOCCIA, *La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001;
264. MORENA, *Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso «soglia» e... usuraio sopravvenuto*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1998, II, p. 501;
265. MORONE, *Osservazione a Cass.*, sez. II, 4 novembre 2005, in *Giur. it.*, 2006, p. 1928;
266. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova, 1991;
267. MUSCO, *I nuovi reati societari*, Milano, 2002;
268. MUCCIARELLI F., *Il comportamento omissivo del locatore e il reato di estorsione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 813;
269. MUCCIARELLI F., *Commento all'art. 11-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306*, in *Leg. pen.*, 1993, p. 137;
270. MUCCIARELLI F., *L. 7/3/1996 N. 108*, in *Leg. pen.*, 1997, p. 511;
271. MUCCIARELLI F., *La colpevolezza del delitto di usura «bancaria»*, Relazione al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008;
272. MUCCIARONE, *L'anatocismo bancario: tra usi, interventi governativi e clausola Nub*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, II, p. 7;
273. MUSCATIELLO, *Dalla «parola data» alla «parola scritta»: l'usura fra presunzioni, finzioni, metafore*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, p. 179;
274. NAVAZIO, *Usura - La repressione penale introdotta dalla l. 7 marzo 1996, n. 108*, Torino, 1998;

275. NEPPI MODONA, *Concezione realistica del reato e condizioni obiettive di punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, p. 184;
276. NEPPI MODONA, *Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del diritto penale*, in *Dem. dir.*, 1977, p. 682;
277. NICOSIA, *Rilevanza penale della percezione di interessi divenuti «usurari» in base alla sopravvenuta l. 108/96*, in *Foro it.*, 2001, I, c. 1062;
278. NOCENTINI, *Riflessioni sul delitto di usura*, in *Riv. pen.*, 1971, p. 336;
279. NUVOLONE, *La problematica penale della Costituzione*, in *Scritti in onore di Mortati*, IV, Milano, 1977, p. 494;
280. NUVOLONE, *Il sistema di diritto penale*, Padova, 1982;
281. OPPO, *La legge "finta"*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 477;
282. OPPO, *Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e penale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, p. 533;
283. PADOVANI, *Tutela di beni e tutela di funzioni*, in *Cass. pen.*, 1987, p. 670;
284. PADOVANI, voce *Circostanze del reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Torino, 1988, p. 187;
285. PADOVANI, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 419;
286. PADOVANI, *Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1995, p. 634;
287. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2008;
288. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, pt. g., Milano, 2003;
289. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, pt. sp., III, *Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2003;
290. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1979;
291. PALAZZO, *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale*, in AA.VV., *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, a cura di Stile, Napoli, 1991, p. 25;
292. PALAZZO, *Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di criminalizzazione*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, I, Milano, 1991, p. 369;
293. PALAZZO, voce *Legge penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, p. 348;
294. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 350;
295. PALIERO, «Minima non curat praetor». *Iperτροφία del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagattellari*, Padova, 1985;

296. PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 915;
297. PALIERO, *L'autunno del patriarca. Rinnovamento e trasmutazione del diritto penale dei codici?*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1220;
298. PALMIERI, *Usura e sanzioni civili: un meccanismo già usurato?*, in Foro it., 1998, I, p. 1607;
299. PALMIERI, *Osservazioni a Cass.*, sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286, in Foro it., 2000, I, c. 2179;
300. PALMIERI, *Retribuzione del credito e usurarietà «sopravvenuta»: dagli equivoci della legge alla ricerca di regole operative affidabili*, in Foro it., 2000, I, c. 1711;
301. PALMIERI, *Ascesa (giurisprudenziale) e declino (per decreto) dell'usurarietà sopravvenuta*, Foro it., 2001, I, c. 332;
302. PALMIERI, *Le pattuizioni anatocistiche nei contratti bancari: il pendolo continua ad oscillare* in Foro it., 2001, I, p. 2996;
303. PALMIERI, *Tassi usurari e introduzione della soglia variabile: ancora una risposta interlocutoria*, in Foro it., 2001, I, c. 81;
304. PALMIERI, *Interessi usurari: una nuova partenza*, in Foro it., 2002, I, c. 933;
305. PALMIERI, *Nota redazionale a Corte cost.*, ord. 31 ottobre 2002, n. 436, in Foro it., 2003, I, c. 17;
306. PALMIERI, *Swaps fra coperture e finanziamenti: usura?*, Intervento al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008;
307. PALOMBI, *La nuova struttura del reato di usura*, in Riv. pen. econ., 1996, p. 29;
308. PARDINI, *Usura: momento consumativo e concorso di persone*, in Dir. pen. proc., 2006, p. 1098;
309. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990;
310. PATALANO, *Beni costituzionali e tutela penale degli interessi economici*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Vassalli. Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale.*, vol. I, Milano, 1991, p. 634;
311. PATRONO P., *Problematiche attuali dell'errore nel diritto penale dell'economia*, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, p. 87;
312. PATRONO P., *Diritto penale dell'impresa e interessi umani fondamentali*, Padova, 1993;
313. PECORELLA, voce *Furto. II. - Diritto penale. a) Furto comune*, in Enc. dir., vol. XVIII, Milano, 1969, p. 318;
314. PEDRAZZI, *La promessa del soggetto passivo come evento nei delitti contro il patrimonio*, in Riv. dir. pen., 1952, p. 337;

315. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, in *Studi Urbinati*, 1955-56, XXIV, p. 29;
316. PEDRAZZI, *Problemi di tecnica legislativa*, in AA.VV., *Comportamenti economici e legislazione penale*, 1979, p. 2;
317. PEDRAZZI, *La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l'economia*, in AA.VV., *Verso un nuovo codice penale. Itinerari – problemi – prospettive*, Milano, 1993, p. 350;
318. PEDRAZZI, voce *Mercati finanziari (disciplina penale)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, p. 652;
319. PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 661;
320. PERILLO, *sub art. 1815*, in *Commentario breve al Codice civile*, a cura di Cian e Trabucchi, Padova, 1992, p. 1473;
321. PERLINGIERI, *Rapporti costruttivi tra diritto penale e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1997, p. 117;
322. PERSIO, *Il concetto unitario di promessa*, in *Riv. pen.*, 2005, p. 907;
323. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Torino, 1896-1902, 2, vol. V.
324. PETRAGNANI-GELOSÌ, *Emergenza usura. Riflessioni di politica criminale*, in *Critica dir.*, 1996, p. 148;
325. PETRONE, *Attività amministrativa e controllo penale. Scritti*, Milano, 2000;
326. PICA, voce *Usura (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg. VI, 2002, p. 1137;
327. PICA, *Il problema dell'usura: cause sociali del suo dilagare e insufficienze della risposta giuridica*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 66;
328. PICA, *I nuovi illeciti in materia di attività finanziarie introdotti dalla legge sull'usura*, in *Riv. pen. econ.*, 1996, p. 33;
329. PICOTTI, *La legge penale*, in *Codice penale, Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da Bricola e V. Zagrebelsky, pt. g., I, Torino, 1996, p. 1;
330. PIFFER, *sub art. 368*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, p. 878;
331. PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 1282;
332. PISA, *Le «lenzuola d'oro» delle FF.SS.: amministratori e funzionari sono pubblici ufficiali*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 195;
333. PISA, *Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 410;
334. PISA, *Primi interventi tecnici in attuazione della strategia antiusura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 1059;
335. PISA, *La seconda rilevazione dei tassi*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 937;

336. PISA, *Mentre decolla il Fondo di prevenzione terza rilevazione dei tassi-soglia*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 1310;
337. PISA, *Provvedimenti attuativi in materia di usura. Il commento del giurista*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 536;
338. PISA, *Effetti dei tassi di riferimento usurari sui rapporti negoziali in atto*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 535;
339. PISA, *Duplici svolta giurisprudenziale a proposito di usura e 586*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 86;
340. PISA, *Un anomalo provvedimento in tema di usura; a) le configurabilità del delitto di usura*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 747;
341. PISA, *sub art. 32 quater*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, p. 107;
342. PISAPIA G.D., *Istituzioni di diritto penale*, pt. gen. e sp., Padova, 1975;
343. PLANTAMURA, *Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, p. 779;
344. PLUTARCO, *Le vite di Cimone e Lucullo*, a cura di Carena, Manfredini, Piccirilli, Milano, 1990;
345. PORZIO, *Rilievi critici sulle recenti sentenze della Cassazione in materia di anatocismo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1999, II, p. 650;
346. PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008;
347. PROSDOCIMI, *Profili penali del postfatto*, Milano, 1982;
348. PROSDOCIMI, *Dolus eventualis (Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali)*, Milano, 1993;
349. PROSDOCIMI, *Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, p. 575;
350. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium iuris*, 1996, p. 771;
351. PUGIOTTO, *Il riferimento al diritto vivente*, in *Foro it.*, 1998, II, c. 95;
352. PULEIO, *Tanto tuonò che piovve. La legge 5 dicembre 2005, n. 251*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3697;
353. PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Milano, 1976;
354. PULITANÒ, *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche*, in *Aa.Vv., Beni e tecniche della tutela penale*, 1987, p. 33;
355. PULITANÒ, *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, p. 686;
356. PULITANÒ, *L'anticipazione dell'intervento penale in materia economica*, in *Atti del IV Congresso nazionale di diritto penale:*

- Diritto penale, diritto di prevenzione e processo penale nella disciplina del mercato finanziario*, Torino, 1996, p. 9;
357. PULITANÒ, *sub art. 5*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2003, p. 28;
358. PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2005;
359. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 431;
360. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, in *Foro it.*, 1995, V, c. 337;
361. QUADRI, *La nuova legge sull'usura e i suoi diversi volti*, in *Corr. giur.*, 1996, p. 363;
362. QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, in *N. giur. civ. comm.*, 1997, II, p. 62;
363. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, in *Corr. giur.*, 1999, p. 890;
364. QUADRI, *Profili civilistici generali dell'usura*, in AA.VV., *Mercato del credito e usura*, a cura di Macario e Manna, 2002, p. 103;
365. RAGAZZINI G.-RAGAZZINI M., *Breve storia dell'usura*, Bologna, 1995;
366. RAMPIONI, *Contributo alla teoria del reato permanente*, Padova, 1988;
367. RAMPIONI, *Momento consumativo del delitto di corruzione ed escamotages giurisprudenziali in tema di decorso del termine di prescrizione*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2556;
368. RAMPIONI, *La determinazione dell'usurarietà dei tassi di interesse e i limiti posti dal principio di legalità penale*, Relazione al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008;
369. REALMONTE, *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Riv. dir. comm. dir. gen. obbl.*, 1997, p. 771;
370. RINALDI, *Le fonti del diritto penale: l'analogia e l'interpretazione estensiva*, in *Sulla potestà punitiva dello Stato e delle Regioni*, a cura di Dolcini, Padovani e Palazzo, Milano, 1994, p. 1;
371. RIONDATO, *Competenza penale della Comunità europea. Problemi di attribuzione attraverso la giurisprudenza*, Padova, 1996;
372. RIONDATO, *Profili di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale dell'economia («influenza», poteri del giudice penale, questione pregiudiziale ex art. 177 T.C.E., questioni di costituzionalità)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, p. 1135;

373. RIONDATO, *Un diritto penale detto "ragionevole". Raccontando Giuseppe Bettiol*, Padova, 2005;
374. RIONDATO, *Il delitto di usura "bancaria" de jure condendo*, Relazione al Convegno *Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008;
375. RIONDATO, *Nota introduttiva al Titolo VI. Dei delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, p. 1052;
376. RIONDATO-ZANCANI, *Le autorità amministrative indipendenti nelle reti penali e punitivo-amministrative*, in AA.VV., *Autorità indipendenti e Agenzie. Una ricerca giuridica interdisciplinare*, a cura di Cavaleri, Dalle Vedove e Duret, Padova, 2003, in www.riondato.com;
377. ROCCHIO, *La rilevanza dell'accordo ai fini del giudizio di usurarietà*, in *Giur. mer.*, 2006, p. 1663;
378. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Milano-Torino, Roma, 1913;
379. ROMANO M., *Repressione della condotta sindacale. Profili penali*, Milano, 1974;
380. ROMANO M., *Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 1993, p. 865;
381. ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, I, Art. 1-84, Milano, 2004;
382. ROMANO M.-GRASSO, *Commentario sistematico del Codice penale*, II, Art. 85-149, Milano, 2005;
383. RONCO, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento italiano*, Torino, 1979;
384. ROSA, *Ignoranza scusabile della legge penale*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1730;
385. ROSSI P., *Nota di richiami a Trib. Milano 22 febbraio 2001, Trib. Patti 23 giugno 2003, e Trib. Milano 23 marzo 2004*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2004, II, p. 605;
386. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 3;
387. SACCHETTINI, *Art. 4*, in AA.VV., *Per una legge dalla struttura complessa il percorso guidato all'applicazione*, in *Guida dir.*, 1996, n. 12, p. 39;
388. SACCHETTINI, *Il rischio di dover restituire le somme incassate potrebbe far saltare l'intero sistema creditizio*, in *Guida dir.*, 2000, n. 44, p. 39;
389. SACCHETTINI, *Le perplessità sul contenuto dell'ordinanza non cancellano la necessità di chiarimenti*, in *Guida dir.*, 2001, n. 2, p. 60;

390. SALANITRO, *Gli interessi bancari anatocistici*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2004, suppl. al n. 4, p. 3;
391. SALANITRO, *Le Sezioni unite e l'anatocismo bancario*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2005, II, p. 128;
392. SAMSON, *sub par. 302a*, in Rudolphi, Horn e Guenther, *Systematischer Kommentar zum StGB*, 2, Bes. Teilm, parr. 223-358, Neuwied, 1994, 17;
393. SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, IIa IIae;
394. SANTACROCE, *Usura, riciclaggio e sistema bancario: linee di una strategia composita di contrasto*, in *Giust. pen.*, 1995, II, p. 246;
395. SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie-base e difficoltà applicative*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1529;
396. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, 1992;
397. SANTARELLI, *Sei lezioni sull'usura*, Pisa, 1995;
398. SANTONI, *Lo jus variandi delle banche nella disciplina della l. n. 248 del 2006*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, I, p. 249;
399. SCODITTI, *Mutui a tasso fisso: inserzione automatica di clausole o integrazione giudiziale del contratto?*, in *Foro it.*, 2001, I, c. 919;
400. SELLAROLI, *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 212;
401. SEMINARA, *Relazione tenuta al Seminario di studio: La nuova legge in materia di usura*, Milano, 1996;
402. SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in Pedrazzi, Alessandri, Foffani, Seminara e Spagnolo, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1999, p. 689;
403. SEMINARA, *Nuovi illeciti penali e amministrativi nella legge sulla tutela del risparmio*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 549;
404. SEMINARA, *sub art. 317*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, p. 766;
405. SEMINARA, *sub art. 318*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, p. 772;
406. SERRA, voce *Apertura di credito bancario*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. comm., Torino, 1987, p. 155;
407. SEVERINO DI BENEDETTO, *Le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio nel nuovo testo degli artt. 357 e 358 c.p.*, in *Atti del Primo Congresso Nazionale di Diritto Penale, I, I delitti contro la Pubblica Amministrazione dopo la riforma – Il nuovo codice di procedura penale ad un anno dall'entrata in vigore*, Napoli, 1991, p. 19;
408. SEVERINO DI BENEDETTO, *Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari*

- successivamente all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996, in *Banca borsa tit. cred.*, 1998, II, p. 524;
409. SGUBBI, *Patrimonio (reati contro il)*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1982, p. 331;
410. SGUBBI, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*, Bologna, 1990;
411. SHAKESPEARE: *Il Mercante di Venezia*, trad. Lodovici, Einaudi, 1968;
412. SILVA, *Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura*, in *Riv. pen.*, 1996, p. 131;
413. SILVETTI, *La banca: l'impresa e i contratti*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, vol. VI, Padova, 2001, p. 424;
414. SINESIO, *Gli interessi usurari. Profili civilistici*, Napoli, 1999;
415. SIRENA, *Il jus variandi della banca dopo il c.d. decreto-legge sulla competitività (n. 223 del 2006)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, I, p. 262;
416. SOANA, *Novità sul momento consumativo del delitto di usura*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1468;
417. SPENA, *Il «turpe mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica*, Milano, 2003;
418. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002;
419. STELLA, *Giustizia e modernità: La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2001;
420. STORTONI, *L'introduzione nel sistema penale dell'errore scusabile di diritto: significati e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, p. 1313;
421. STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 71;
422. STRANO LIGATO, *I reati in materia urbanistica*, in *Il diritto penale dell'impresa*, coordinato da Conti, Padova, 2001, p. 854;
423. STREE, in Schönke-Schröder, *Strafgesetzbuch, Kommentar*, 24.Aufl., München, 1991, 694;
424. SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, ed. italiana a cura di Forti, Milano, 1987;
425. TACITO, *Annali*, trad. Stefanoni, Forlì, 2003;
426. TANcredi BIANCHI, *Lo strozzino e lo strozzato*, in *Gli Oratori del Giorno*, 1996, n. 3, p. 29;
427. TARDIVO, *Divieto di anatocismo e mutui bancari. Riflessi per i finanziamenti fondiari*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, II, p. 520;
428. TAVAGLINI, *Una soglia per arrestare gli abusivi*, in *Il Sole 24 ore*, 22 febbraio 1996;

429. TESAURO, *“Prendi i soldi e scappa”*: i rapporti fra usura e frode tra modello legale e stereotipo criminale, in *Foro it.*, 2001, II, c. 264;
430. TESAURO, *Circa il trattamento punitivo della ubriachezza in luogo pubblico*, in *Foro it.*, 2003, I, c. 2923;
431. TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull’usura*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 465;
432. TETI, *Dell’apertura di credito bancario, artt. 1842-1845*, in *Il Codice Civile, Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da Busnelli, 2005;
433. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2009;
434. TRIFONE, voce *Concussione*, in *Nov. Dig. it.*, vol. III, Torino, 1967, p. 1066;
435. TRONCONE, *Le innovazioni legislative in materia di usura. Problematiche della c.d. usura impropria*, in *Riv. pen.*, 1994, p. 1211;
436. TRONCONE, *Il delitto di usura: successione delle leggi e struttura del reato*, in *Riv. pen.*, 2003, p. 3;
437. VANNINI, *Manuale di diritto penale italiano*, pt. sp., *I singoli delitti e le singole contravvenzioni*, Milano, 1954;
438. VASSALLI, voce «Nullum crimen sine lege», in *Nov. Dig. it.*, App., V, Torino, 1984, p. 292;
439. VICICONTE, *Nuovi orientamenti della Corte Costituzionale sulla vecchia questione delle norme penali “in bianco”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, p. 996;
440. VIGNALE, *Concessione illegittima e contravvenzioni urbanistiche: un cerchio sempre difficile da quadrare*, in *Cass. pen.*, 1987, p. 1711;
441. VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Torino, 1970;
442. VIOLANTE, voce *Usura (delitto di)*, in *Nov. Dig. it.*, vol. XX, Torino, 1975, p. 381;
443. VITARELLI, *Rilievo penale dell’usura e successione di leggi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 802;
444. WEBER, *L’etica protestante e lo spirito del capitalismo*, trad. Marietti, Milano, 1991;
445. ZAGREBELSKY G., *La dottrina del diritto vivente*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche della Corte costituzionale*, Milano, 1988, p. 97;
446. ZAMBUSI, *Usura e responsabilità amministrativa degli enti per reato*, Intervento al Convegno *Profili penali dell’usura nell’esercizio dell’attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008;
447. ZANCANI, *L’accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura*, Intervento al Convegno *Profili penali dell’usura nell’esercizio dell’attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008;

448. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997;
449. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, p. 549;
450. ZANCHETTI, *Soggetti attivi del delitto di usura “bancaria”, tra attribuzioni di competenza e deleghe di funzioni*, Relazione al Convegno *Profili penali dell’usura nell’esercizio dell’attività bancaria*, Padova, 10 marzo 2008;
451. ZANCHETTI, *sub art. 644*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Crespi, Forti e Zuccalà, Padova, 2008, p. 1897;
452. ZUCCALÀ, *Due questioni attuali sul bene giuridico: la pretesa dimensione «critica» del bene e la pretesa necessaria offesa ad un bene*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 839.

Le relazioni e gli interventi al Convegno *Profili penali dell’usura nell’esercizio dell’attività bancaria* sono visionabili dalla pagina web http://unipress.cab.unipd.it:8080/istanze_plone/test_video/latestvideos